

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 25 settembre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione (UE) 2017/1372 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/001 ES/Castilla y León — industria estrattiva (17CE2019)..... Pag. 1

Decisione (UE) 2017/1373 della Commissione, del 24 luglio 2017, recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di una modifica del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (17CE2020)..... Pag. 3

Pubblicati nel n. L 193 del 25 luglio 2017

Decisione (UE) 2017/1368 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (17CE2021)..... Pag. 6


Pubblicato nel n. L 196 del 27 luglio 2017

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (17CE2022)..... Pag. 267

Regolamento (UE) 2017/1370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i visti (17CE2023)..... Pag. 290

Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (17CE2024)..... Pag. 295

Pubblicati nel n. L 198 del 28 luglio 2017




RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30 giugno 2017) (17CE2025).....

Pag. 308

*Pubblicata nel n. L 198 del 28 luglio 2017***AVVERTENZA**

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2017/1372 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2017

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/001 ES/Castilla y León — industria estrattiva

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) In data 20 gennaio 2017 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nel settore economico classificato nell'ambito della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), Revisione 2, divisione 5 (Estrazione di carbone e lignite) nella regione della Castilla y León, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la Spagna ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 125 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).
- (5) In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda della Spagna è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale.
- (6) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 002 264 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna.
- (7) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 002 264 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Essa si applica a decorrere dal 14 luglio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI

Per il Consiglio
Il presidente
T. TÖNISTE

17CE2019



DECISIONE (UE) 2017/1373 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2017

recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di una modifica del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2016/870 del Consiglio, del 24 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania ⁽²⁾, di seguito denominato «l'accordo», approvato dal regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio ⁽³⁾, istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo stesso, e in particolare di controllarne l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione.
- (2) L'articolo 3, punto 3.9, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo, di seguito denominato «il protocollo», approvato dalla decisione (UE) 2016/870, stabilisce le modalità per l'utilizzo dell'importo residuo del sostegno settoriale alla promozione di una pesca sostenibile previsto dal protocollo precedente, relativo al periodo 2013-2014.
- (3) In una riunione straordinaria della commissione mista, svoltasi tra l'Unione e le autorità mauritane mediante scambio di lettere datate 10 marzo e 3 aprile 2017, le Parti hanno concordato una modifica del protocollo intesa a prorogare il termine ultimo per l'utilizzo di detto importo residuo.
- (4) La Commissione ha trasmesso al Consiglio, prima della suddetta riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione, documento che è stato approvato.
- (5) È opportuno che tale modifica del protocollo sia approvata a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

La modifica intesa a sostituire l'articolo 3, punto 3.9, seconda e terza frase, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania con il testo che figura nell'allegato della presente decisione, concordata mediante scambio di lettere tra i membri della commissione mista istituita dall'articolo 10 dell'accordo, è approvata a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ G.U. L 145 del 2.6.2016, pag. 1.

⁽²⁾ G.U. L 343 dell'8.12.2006, pag. 4.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (G.U. L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

—




ALLEGATO

Estratto dello scambio di lettere intercorso tra i membri della commissione mista istituita dall'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (testo dell'articolo 3, punto 3.9, seconda e terza frase, del protocollo).

«Tuttavia, tale importo residuo del sostegno settoriale 2013-2014 dovrà essere utilizzato nei venti (20) mesi successivi alla data di applicazione provvisoria del presente protocollo. In caso contrario, sarà considerato esaurito e non potrà essere versato.»

17CE2020



DECISIONE (UE) 2017/1368 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Croazia, tra l'altro, all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), deve essere approvata tramite un protocollo di tale accordo («protocollo»). A norma dell'accordo, a tali adesioni si applica una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e del paese terzo interessato.
- (2) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con i paesi terzi interessati in vista dell'adesione della Croazia all'Unione. I negoziati con il Cile si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo il 9 luglio 2015 a Bruxelles.
- (3) È opportuno che il protocollo sia firmato.
- (4) Il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva della conclusione di detto protocollo.

⁽¹⁾ GUL 352 del 30.12.2002, pag. 3.



Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3


Il protocollo è applicato a titolo provvisorio con effetto dal 1º luglio 2013 in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
C. CARDONA



TERZO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

dell'accordo che istituisce un'associazione tra la comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la repubblica del cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,


LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,



LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri»,

e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione»,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DEL CILE, di seguito «il Cile»,

dall'altra,

di seguito denominati insieme «le parti contraenti»,

CONSIDERANDO CHE l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea (di seguito «la Comunità») e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (di seguito «accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2005;

CONSIDERANDO CHE il (primo) protocollo aggiuntivo dell'accordo per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004;

CONSIDERANDO CHE il secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2008;

CONSIDERANDO CHE il trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione di tale Stato all'accordo deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo all'accordo medesimo;


HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

La Repubblica di Croazia (di seguito «la Croazia») diventa parte contraente dell'accordo.



SEZIONE II

SCAMBI DI MERCI*Articolo 2*

L'allegato I dell'accordo è modificato in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato I del presente protocollo al fine di aggiungere i contingenti tariffari indicati nella sezione 1 dell'allegato I dell'accordo.

SEZIONE III

NORME DI ORIGINE*Articolo 3*

L'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 2, dell'allegato III dell'accordo sono modificati in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato II del presente protocollo.

Articolo 4

L'appendice IV dell'allegato III dell'accordo è sostituita dall'allegato III del presente protocollo.

Articolo 5

1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dal Cile in Croazia o dalla Croazia in Cile che sono conformi alle disposizioni dell'allegato III dell'accordo e che, alla data di adesione, siano in transito o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Cile o in Croazia.

2. In questi casi, il trattamento preferenziale viene concesso previa presentazione alle autorità doganali del paese importatore, entro quattro mesi dalla data di adesione, di una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali o dall'autorità governativa competente del paese esportatore.

SEZIONE IV

SCAMBI DI SERVIZI E STABILIMENTO*Articolo 6*

La parte A dell'allegato VII dell'accordo è sostituita dalle disposizioni dell'allegato IV del presente protocollo.

Articolo 7

La parte A dell'allegato VIII dell'accordo è sostituita dalle disposizioni dell'allegato V del presente protocollo.

Articolo 8

La parte A dell'allegato IX dell'accordo è sostituita dalle informazioni contenute nell'allegato VI del presente protocollo.


Articolo 9

La parte A dell'allegato X dell'accordo è sostituita dalle disposizioni dell'allegato VII del presente protocollo.

SEZIONE V

APPALTI PUBBLICI*Articolo 10*

1. Le entità della Croazia che figurano nell'allegato VIII del presente protocollo sono aggiunte alle relative sezioni dell'allegato XI dell'accordo.



2. L'elenco dei mezzi di pubblicazione della Croazia che figura nell'allegato IX del presente protocollo è aggiunto all'appendice 2 dell'allegato XIII dell'accordo.

SEZIONE VI

OMC

Articolo 11

Il Cile si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 o dell'articolo XXI del GATS in relazione all'adesione della Croazia all'Unione europea.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 12

1. L'Unione si impegna a trasmettere, entro sei mesi dalla firma del presente protocollo, ai suoi Stati membri e alla Repubblica del Cile la versione in lingua croata dell'accordo.

2. Subordinatamente all'entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui al paragrafo 1 fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Articolo 13

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo. Gli allegati del presente protocollo sono parte integrante dello stesso.

Articolo 14

1. Ciascuna parte notifica a tutte le altre parti e al depositario di cui al paragrafo 4 il completamento delle procedure interne necessarie ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti contraenti applicano il protocollo il primo giorno del primo mese successivo alla data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica da parte delle parti contraenti che s'informano reciprocamente del completamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

3. Il presente protocollo si applica a decorrere dal 1º luglio 2013.


4. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

5. Laddove una disposizione del presente protocollo sia applicata dalle parti contraenti in attesa dell'entrata in vigore dello stesso, qualsiasi riferimento, contenuto nella disposizione, alla data di entrata in vigore del presente protocollo è interpretato come un riferimento alla data a decorrere dalla quale le parti convengono di applicare tale disposizione, conformemente al paragrafo 3.

Articolo 15

Il presente protocollo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.



Съставено в Брюксел на двадесет и девети юни през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého devátého června dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende juni to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Juni zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εικοσι εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset devetog lipnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove giugno duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit devītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų birželio dvidešimt devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatedik év június havának huszonkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, negenentwintig juni tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de junho de dois mil e dezassete.


Întocmit la Bruxelles la douăzeci și nouă iunie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho deviateho júna dvetisícisedemnásť.

V Bruslju, dne devetindvajsetega junija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde juni år tjugohundrasjutton.




За държавите членки
 Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Za države članice
 Per gli Stati membri
 Dalībvalstu vārdā –
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Ghall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu Państw Członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Pentru statele membre
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 För medlemsstaterna



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen



За Република Чили
 Por la República de Chile
 Za Čilskou republiku
 For Republikken Chile
 Für die Republik Chile
 Tšiili Vabariigi nimel
 Για τη Δημοκρατία της Χιλής
 For the Republic of Chile
 Pour la République du Chili
 Za Republiku Čile
 Per la Repubblica del Cile
 Čīles Republikas vārdā –
 Čīlēs Republikos vardu
 A Chilei Köztársaság részéről
 Ghar-Repubblika tač-Čili
 Voor de Republiek Chili
 W imieniu Republiki Chile
 Pela República do Chile
 Pentru Republica Chile
 Za Čilsku republiku
 Za Republiko Čile
 Chilen tasavallan puolesta
 För Republiken Chile





ALLEGATO I

MODIFICHE AL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ

Il paragrafo 1 della sezione 1 intitolata «Contingenti tariffari per i prodotti della categoria "CT" di cui agli articoli 68, paragrafo 2, e 71, paragrafo 5» dell'allegato I è modificato aggiungendo la lettera e) seguente:

- «e) un quantitativo globale di 1 000 tonnellate di prodotti classificati alle voci ex 0203, 1601 00, 1602 41, 1602 42 e 1602 49, elencati nel presente allegato come "CT(1b)". Tale quantitativo è fisso e non è aumentato ogni anno.»



ALLEGATO II

NUOVE VERSIONI LINGUISTICHE DELLE OSSERVAZIONI AMMINISTRATIVE CONTENUTE NELL'ALLEGATO III
DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

1. All'articolo 17, il paragrafo 4 è modificato come segue:

(...)

«I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano una delle seguenti diciture:

BG “ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES “EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS “VYSTAVENO DODATEČNE”

DA “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET “TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL “ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN “RILASCIATO A POSTERIORI”

FR “DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

HR “NAKNADNO IZDANO”

IT “RILASCIATO A POSTERIORI”

LV “IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT “RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU “KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT “MAHRUG RETROSPETTIVAMENT”

NL “AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL “WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIĘ”

PT “EMITIDO A POSTERIORI”


RO “EMIS A POSTERIORI”

SK “VYDANÉ DODATOČNE”

SL “IZDANO NAKNADNO”

FI “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV “UTFÄRDAT I EFTERHAND” »



2. All'articolo 18, il paragrafo 2 è modificato come segue:

(...)

«I duplicati rilasciati in conformità al paragrafo 1 recano una delle seguenti diciture:

BG “ДУБЛИКАТ”

ES “DUPLICADO”

CS “DUPLIKÁT”

DA “DUPLIKAT”

DE “DUPLIKAT”

ET “DUPLIKAAT”

EL “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN “DUPLICATO”

FR “DUPLICATA”

HR “DUPLIKAT”

IT “DUPLICATO”

LV “DUBLIKĀTS”

LT “DUBLIKATAS”

HU “MÁSODLAT”

MT “DUPLIKAT”

NL “DUPLICAAT”

PL “DUPLIKAT”

PT “SEGUNDA VIA”


RO “DUPLICAT”

SK “DUPLIKÁT”

SL “DVOJNIK”

FI “KAKSOISKAPPALE”

SV “DUPLIKAT” »



ALLEGATO III

Appendice IV

Dichiarazione su fattura

Requisiti specifici per la compilazione della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, è compilata utilizzando una delle seguenti versioni linguistiche e in conformità alle disposizioni della legislazione interna del paese esportatore. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello. La dichiarazione su fattura è redatta secondo le indicazioni fornite nelle note a piè di pagina. Non è necessario riprodurre le note a piè di pagina.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № ... от митница или от друг компетентен държавен орган ⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... ⁽²⁾ преференциален произход.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ... ⁽¹⁾) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... ⁽²⁾ sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca


Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».



Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos viešosios valdžios institucijos liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: ...) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... származásúak⁽²⁾.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. ...⁽¹⁾) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente n° ...⁽¹⁾) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».



Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală sau a autorității guvernamentale competente nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. __⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande __ ursprung⁽²⁾

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 20, paragrafo 5, del presente allegato. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.



ALLEGATO IV

(Allegato VII dell'accordo di cui all'articolo 99 dell'accordo)

ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN MATERIA DI SERVIZI


PARTE A

ELENCO DELLA COMUNITÀ

Nota introduttiva

1. Gli impegni specifici del presente elenco riguardano unicamente i territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità, alle condizioni ivi precisate. Detti impegni, inoltre, riguardano esclusivamente le relazioni tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi non comunitari, dall'altra, e lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto comunitario.
2. Gli Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni:

AT Austria
BE Belgio
BG Bulgaria
CY Cipro
CZ Repubblica ceca
DE Germania
DK Danimarca
ES Spagna
EE Estonia
FR Francia
FI Finlandia
EL Grecia
HR Croazia
HU Ungheria
IT Italia
IE Irlanda
LU Lussemburgo
LT Lituania
LV Lettonia
MT Malta




NL Paesi bassi
PT Portogallo
PL Polonia
RO Romania
SE Svezia
SI Slovenia
SK Slovacchia
UK Regno Unito

3. Un glossario dei termini utilizzati dai singoli Stati membri figura in allegato al presente elenco.

Per «consociata» di una persona giuridica s'intende una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica.


Per «filiale» di una persona giuridica s'intende un centro di attività economica senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione.



Modalità di prestazione:		1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore		Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
Impegni supplementari					
I. IMPEGNI ORIZZONTALI					
TUTTI I SETTORI DEL PRESENTE ELENCO					
3) In tutti gli Stati membri ⁽¹⁾ i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati ⁽²⁾ .		<p>3) a) Il trattamento concesso alle consociate (di società cilene) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nella Comunità non si estende alle filiali o agenzie aperte in uno Stato membro da una società cilena. Gli Stati membri possono comunque estendere questo trattamento alle filiali o alle agenzie stabilite in un altro Stato membro da una società o da un'impresa cilena per quanto riguarda la loro attività nel territorio del primo Stato membro, a meno che tale estensione non sia esplicitamente vietata dal diritto comunitario.</p> <p>b) Può essere concesso un trattamento meno favorevole alle consociate (di società cilene) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano solo la sede legale o l'amministrazione centrale nel territorio della Comunità, sempre che non si possa dimostrare che hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di uno degli Stati membri.</p> <p>Costituzione di una persona giuridica</p> <p>3) RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio d'amministrazione e metà del numero totale di amministratori di una società commerciale sono cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori dei conti della società commerciale e dei loro supplenti ha la cittadinanza rumena.</p>			


⁽¹⁾ Nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia non si applicano riserve orizzontali per i servizi considerati servizi pubblici.

⁽²⁾ Nota esplicativa: i servizi pubblici esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di R&S; per le scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutte le modalità di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni dei pubblici poteri, fatti salvi obblighi specifici. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>Legislazione sulle filiali delle società straniere</p> <p>3) SE: una società straniera (che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia) svolge le sue operazioni commerciali attraverso una filiale, stabilita in Svezia, con una gestione indipendente e una contabilità separata.</p> <p>SE: l'obbligo di aprire una filiale o di nominare un rappresentante residente non si applica ai progetti edilizi di durata inferiore a un anno.</p> <p>PL: nessun impegno (unbound) per quanto riguarda le filiali.</p>	<p>SE: uno o più fondatori possono costituire una società a responsabilità limitata (società per azioni). I fondatori devono risiedere all'interno del SEE (Spazio economico europeo) o essere una persona giuridica del SEE. Le società di persone possono essere fondatori solo se tutti i partner risiedono nel SEE (1). Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di persona giuridica.</p> <p>Legislazione sulle filiali delle società straniere</p> <p>3) SE: l'amministratore delegato e almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione risiedono all'interno del SEE (Spazio economico europeo).</p> <p>SE: l'amministratore delegato di una filiale risiede nel SEE (Spazio economico europeo) (1).</p> <p>SE: i cittadini stranieri o svedesi non residenti in Svezia che intendono svolgere operazioni commerciali in questo paese nominano e registrano presso l'autorità locale un rappresentante residente responsabile di tali attività.</p> <p>SI: lo stabilimento di filiali di società straniere è subordinato all'iscrizione della casa madre in un registro del tribunale nel paese di origine per almeno un anno.</p>		


(1) Possono essere concesse deroghe a questi requisiti se è dimostrabile che la residenza non è necessaria.



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	<p>Restrizioni relative all'accesso al mercato</p> <p>Persone giuridiche</p> <p>3) BG: lo stabilimento di fornitori stranieri di servizi, comprese le joint venture, può assumere unicamente la forma di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni con almeno due azionisti. Lo stabilimento di filiali è subordinato ad autorizzazione. Nessun impegno (unbound) per gli uffici di rappresentanza. Gli uffici di rappresentanza non possono svolgere attività economiche. Nelle imprese in cui la partecipazione pubblica (Stato o comuni) al capitale sociale supera il 30 %, il trasferimento di queste azioni a terzi è subordinato ad autorizzazione.</p> <p>FI: quando l'acquisizione di azioni da parte di stranieri conferisce loro più di un terzo dei diritti di voto di una grossa società o impresa commerciale finlandese (con oltre 1 000 dipendenti, un fatturato superiore a 1 miliardo di markka o un bilancio patrimoniale totale di oltre 167 milioni di euro) è indispensabile una conferma da parte delle autorità finlandesi, che la negano solo qualora risultino compromessi importanti interessi nazionali.</p> <p>FI: almeno metà dei fondatori di una società a responsabilità limitata deve essere residente in Finlandia o in un altro paese del SEE (Spazio economico europeo). Possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società.</p> <p>HU: la presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una società a responsabilità limitata, una società per azioni, una filiale o un ufficio di rappresentanza.</p> <p>PL: lo stabilimento di prestatori stranieri di servizi può assumere soltanto la forma di una società in accomandita semplice, una società a responsabilità limitata o una società per azioni</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>FI: uno straniero che viva al di fuori dello Spazio economico europeo e svolga un'attività commerciale come imprenditore privato o come socio di una società a responsabilità limitata o di una società semplice finlandese deve ottenere una licenza commerciale. Ciò vale anche per un'organizzazione o una fondazione straniera residente al di fuori dello Spazio economico europeo che intenda svolgere un'attività commerciale aprendo una filiale in Finlandia.</p> <p>FI: occorre un'autorizzazione quando almeno metà dei membri del consiglio d'amministrazione o l'amministratore delegato risiedono al di fuori dello Spazio economico europeo. Possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società.</p> <p>SK: una persona fisica straniera il cui nome deve essere iscritto nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve fornire un permesso di residenza valido per la Repubblica slovacca.</p>	<p>Impegni supplementari</p>




Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
	<p>Acquisto di beni immobili</p> <p>DK: restrizioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non residenti. Restrizioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.</p> <p>EL: a norma della legge n. 1892/90, i cittadini che intendono acquistare terreni situati in prossimità delle frontiere devono chiedere un'autorizzazione al ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere le autorizzazioni per gli investimenti diretti.</p> <p>CY: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di proprietà demaniali.</p> <p>LT: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di terreni da parte di persone fisiche e giuridiche.</p> <p>MT: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di beni immobili.</p> <p>LV: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di terreni da parte di persone giuridiche. È permessa la locazione di terreni per un periodo massimo di 99 anni.</p> <p>PL: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di proprietà demaniali, ossia per la normativa che disciplina il processo di privatizzazione (per la modalità 3).</p> <p>RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche che non hanno la nazionalità rumena e la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di appezzamento tramite atti inter vivos (per le modalità 3 e 4).</p> <p>HR: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di beni immobili da parte di fornitori di servizi non stabiliti e registrati in Croazia. È consentito l'acquisto di beni immobili necessari per la fornitura di servizi da parte di imprese stabilite e registrate in Croazia come persone giuridiche. L'acquisto di beni immobili necessari per la fornitura di servizi da parte di filiali richiede l'approvazione del ministero della Giustizia. Nessun impegno (unbound) per l'acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.</p>	<p>Acquisto di beni immobili</p> <p>AT: per l'acquisto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.</p> <p>BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, neanche attraverso una filiale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli.</p> <p>Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati nel settore immobiliare previa autorizzazione del ministero delle Finanze. L'obbligo di autorizzazione non si applica alle persone che hanno investito in Bulgaria.</p>		
	<p>I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri.</p> <p>IE: per l'acquisizione di interessi in un terreno irlandese da parte di società o cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della commissione fondiaria. Questo requisito non si applica ai terreni per uso industriale (esclusi quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani.</p>			



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>SI: le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia con una partecipazione di capitale straniero possono acquistare beni immobili nel territorio della Repubblica di Slovenia. Le filiali (*) stabilite nella Repubblica di Slovenia da soggetti stranieri possono acquistare soltanto i beni immobili, ad eccezione dei terreni, necessari per lo svolgimento delle proprie attività economiche. Il possesso di beni immobili nelle zone di confine (entro 10 km dal confine) da parte di società in cui la quota maggioritaria del capitale o i diritti di voto appartengono direttamente o indirettamente a persone giuridiche o a cittadini di un altro Stato membro necessita di un permesso speciale.</p> <p>SK: nessuna restrizione, tranne per i terreni (per le modalità 3 e 4)</p>	<p>CZ: restrizioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche o giuridiche straniere. I soggetti stranieri possono acquistare beni immobili mediante lo stabilimento di persone giuridiche ceche o mediante la partecipazione a una joint venture. L'acquisto di terreni da parte di soggetti stranieri necessita di un'autorizzazione.</p> <p>HU: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di proprietà demaniali da parte di persone fisiche straniere.</p> <p>LV: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di terreni da parte di persone giuridiche. È permessa la locazione di terreni per un periodo massimo di 99 anni.</p> <p>PL: l'acquisto di beni immobili, per via diretta o indiretta, da parte di stranieri e persone giuridiche straniere necessita di un permesso.</p> <p>SK: restrizioni all'acquisizione di beni immobili da parte di persone fisiche e persone giuridiche straniere. I soggetti stranieri possono acquistare beni immobili mediante lo stabilimento di persone giuridiche slovacche o mediante la partecipazione a una joint venture. L'acquisto di terreni da parte di soggetti stranieri necessita di un'autorizzazione (per le modalità 3 e 4).</p> <p>IT: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di beni immobili.</p> <p>FI: (Isole Åland): restrizioni al diritto delle persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Isole Åland e delle persone giuridiche di acquistare e possedere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti delle Isole.</p> <p>FI: (Isole Åland): restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Åland, nonché per tutte le persone giuridiche, senza il permesso delle autorità competenti delle Isole Åland.</p>		

(*) SI: in base alla legge sulle società commerciali, una filiale stabilita nella Repubblica di Slovenia non viene considerata come una persona giuridica, ma è equiparabile ad una consociata dal punto di vista della gestione e del trattamento.




Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
Investimenti	<p>FR: alle acquisizioni straniere superiori al 33,33 % delle azioni di capitale o dei diritti di voto dell'impresa francese o al 20 % delle società francesi quotate si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>— trascorso un mese dalla notifica preventiva, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa a meno che il ministero degli Affari economici non abbia esercitato eccezionalmente il suo diritto di rinviare l'investimento.</p> <p>FR: la partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a una percentuale variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilita di volta in volta dal governo francese.</p> <p>ES: per gli investimenti effettuati in Spagna da amministrazioni e soggetti pubblici stranieri (che di norma comportano anche interessi non economici) direttamente o tramite società o altri soggetti controllati direttamente o indirettamente da amministrazioni straniere, occorre una preventiva autorizzazione governativa.</p> <p>PT: la partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a una percentuale variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilita di volta in volta dal governo portoghese.</p>	<p>Investimenti</p> <p>BC: gli investimenti esteri sono registrati presso il ministero delle Finanze a fini meramente statistici e fiscali.</p> <p>Le persone giuridiche o le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocco tale adozione, direttamente o tramite altre società a partecipazione straniera, devono ottenere un'autorizzazione per le seguenti attività:</p> <p>i) distribuzione di armi, munizioni o materiale militare;</p> <p>ii) servizi bancari o assicurativi, partecipazione in banche o compagnie di assicurazione;</p> <p>iii) prospezione, sviluppo o estrazione di risorse naturali dalle acque territoriali, dalla piattaforma continentale o dalla zona economica esclusiva;</p> <p>iv) acquisizione di una partecipazione che garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocco tale adozione in una società che svolge una qualsiasi delle attività di cui ai punti i), ii) e iii).</p> <p>Le autorizzazioni per i servizi bancari e assicurativi di cui ai punti ii) e iv) vengono concesse secondo criteri prudenziali e conformi all'obbligo di cui agli articoli XVI e XVII del GATS.</p>		




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
<p>IT: possono essere concessi o mantenuti diritti esclusivi per le società di recente privatizzazione. In alcuni casi i diritti di voto nelle società di recente privatizzazione possono essere limitati. Per un periodo di cinque anni l'acquisizione di grosse partecipazioni in società che operano nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia può essere soggetta all'approvazione del ministero del Tesoro.</p> <p>FR: se l'amministratore delegato non ha un permesso di residenza permanente, occorre un'autorizzazione specifica per poter svolgere determinate (*) attività commerciali, industriali o artigianali.</p>	<p>CY: i soggetti a partecipazione straniera devono avere un capitale versato proporzionato al proprio fabbisogno di finanziamento e i soggetti non residenti devono finanziare il loro contributo mediante l'importazione di valuta estera.</p> <p>Se la partecipazione di soggetti non residenti supera il 24 %, le eventuali ulteriori risorse per il capitale d'esercizio e per altre esigenze dovrebbero provenire da fonti locali ed essere proporzionali alla partecipazione dei soggetti residenti e di quelli non residenti al capitale netto dell'entità di cui trattasi. Nel caso delle filiali di società straniere tutto il capitale necessario per l'investimento iniziale deve provenire da fonti estere. Il ricorso a prestiti da fonti locali è consentito soltanto dopo l'inizio dell'attuazione del progetto per il finanziamento del capitale d'esercizio.</p> <p>HU: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di proprietà demaniali.</p> <p>LT: la legge sugli investimenti di capitale stranieri vieta gli investimenti nel settore delle lotterie.</p> <p>MT: le società alle quali partecipano persone giuridiche o fisiche non residenti sono soggette alle stesse disposizioni, in materia di capitale, applicabili alle società interamente possedute da soggetti residenti: società private: 500 MTL (di cui almeno il 20 % deve essere versato); società per azioni: 20000 MTL (di cui almeno il 25 % deve essere versato). Le partecipazioni azionarie dei soggetti non residenti devono essere pagate con fondi provenienti dall'estero. In base alla relativa legislazione, le società partecipate da soggetti non residenti sono tenute a chiedere un'autorizzazione al ministero delle Finanze per l'acquisto dei locali.</p>			


(*) Per attività commerciali, industriali o artigianali si intendono quelle connesse, ad esempio, agli altri servizi alle imprese, all'edilizia, alla distribuzione e al turismo. I servizi di telecomunicazione e quelli finanziari non rientrano in questa definizione.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>CY: i soggetti non residenti che intendono partecipare a una società di capitali o di persone a Cipro necessitano del permesso della Banca centrale. La partecipazione straniera ai settori/sottosecttori che figurano nell'elenco degli impegni è solitamente limitata al 49 %. La decisione delle autorità di concedere il permesso per la partecipazione di soggetti stranieri si basa su una prova della necessità economica, per la quale vengono utilizzati generalmente i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prestazione di nuovi servizi a Cipro; b) promozione di un'economia orientata all'esportazione con lo sviluppo di nuovi mercati e di quelli esistenti; c) trasferimento di tecnologie moderne, know-how e nuove tecniche di gestione; d) miglioramento della struttura produttiva dell'economia o della qualità dei prodotti e dei servizi esistenti; e) impatto complementare sulle unità o attività esistenti; f) fattibilità del progetto proposto; g) creazione di nuove opportunità di lavoro per gli scienziati, miglioramento qualitativo e formazione del personale locale. <p>In casi eccezionali, qualora una proposta di investimento dovesse soddisfare la maggior parte dei criteri della prova della necessità economica, potrebbe essere concesso un permesso per la partecipazione di soggetti stranieri superiore al 49 %.</p> <p>Nel caso delle società per azioni la partecipazione di soggetti stranieri non può superare il 30 %. Nei fondi comuni di investimento la soglia massima di partecipazione è del 40 %.</p>			



Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>Le società di capitali devono essere registrate secondo quanto prescritto dal diritto societario. Tale legislazione prevede che una società straniera che intenda stabilire una sede di attività o un ufficio a Cipro provveda alla sua registrazione come filiale estera. In base alla legge relativa al controllo sui cambi, tale registrazione è subordinata all'autorizzazione preventiva da parte della Banca centrale. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla politica sugli investimenti esteri a quella data applicabile alle attività che la società di capitali si propone di effettuare a Cipro e ai criteri generali in materia di investimenti precedentemente enunciati.</p> <p>HU: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di proprietà demaniali.</p> <p>MT: continuano ad applicarsi la legge sulle società (Cap. 386), che disciplina la prestazione di servizi da parte di soggetti non residenti attraverso la registrazione di una società locale, e la legge sulle transazioni con l'estero (Cap. 233), che disciplina l'emissione, l'acquisto, la vendita e il rimborso di titoli non quotati alla borsa valori di Malta.</p> <p>PL: è richiesta l'autorizzazione per lo stabilimento di una società con capitale azionario straniero nei seguenti casi:</p> <p>stabilimento di una società, acquisto o acquisizione di azioni o quote di una società esistente; ampliamento delle attività della società quando l'ambito di tali attività comprende almeno uno dei seguenti settori:</p> <p>gestione di porti marittimi e aeroporti;</p> <p>gestione di transazioni nel campo immobiliare o attività di intermediazione in tale settore;</p> <p>forniture all'industria della difesa non soggette ad altre procedure di autorizzazione;</p> <p>commercio all'ingrosso di beni di consumo importati;</p>			



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>prestazione di servizi di consulenza giuridica;</p> <p>stabilimento di una joint venture con un capitale azionario straniero in cui la parte polacca è rappresentata da una persona giuridica dello Stato e contribuisce alle attività non finanziarie come capitale iniziale;</p> <p>conclusione di un contratto che comprenda il diritto di utilizzare beni di proprietà pubblica per oltre sei mesi o che riguardi l'acquisizione di detti beni.</p> <p>SI: per i servizi finanziari, l'autorizzazione viene rilasciata dalle autorità che figurano negli impegni settoriali specifici e alle condizioni ivi indicate.</p> <p>Non esistono restrizioni allo stabilimento di nuove attività imprenditoriali (investimenti in nuovi settori/green-field).</p>			
			<p>Sovvenzioni</p> <p>L'ammissibilità alle sovvenzioni della Comunità o degli Stati membri può essere limitata alle persone giuridiche stabilite nel territorio di uno Stato membro o in una sua particolare regione geografica. Nessun impegno (unbound) per le sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo né per le filiali aperte in uno Stato membro da una società non comunitaria. La prestazione o il sovvenzionamento di un servizio nel settore pubblico non costituiscono una violazione di questo impegno.</p> <p>Gli impegni del presente elenco non impongono alla Comunità o agli Stati membri di offrire una sovvenzione per un servizio prestato al di fuori del loro territorio.</p> <p>La disponibilità delle sovvenzioni accessibili alle persone fisiche può essere limitata ai cittadini di uno Stato membro.</p>	



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Impegni supplementari			
	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale		
	<p>Regime dei cambi ⁽¹⁾, ⁽²⁾, ⁽³⁾, ⁽⁴⁾:</p> <p>1), 2), 3), 4) BG: i pagamenti e i trasferimenti all'estero devono essere autorizzati dalla Banca nazionale bulgara se connessi a investimenti e a prestiti statali o garantiti dallo Stato ⁽⁵⁾.</p> <p>1), 2) SK: per i pagamenti in corso, restrizioni all'acquisto di valuta estera per scopi personali da parte di cittadini residenti.</p> <p>Per i pagamenti di capitale è richiesta l'autorizzazione sui cambi per l'accettazione di crediti finanziari concessi da soggetti stranieri, gli investimenti diretti di capitale all'estero, l'acquisizione di beni immobili all'estero e l'acquisto di titoli esteri.</p>	<p>Regime dei cambi ⁽⁶⁾</p> <p>4) CY: in base alla legge relativa al controllo sui cambi, i soggetti non residenti non sono solitamente autorizzati ad assumere prestiti da fonti locali.</p>		

⁽¹⁾ CZ: viene applicato un sistema non discriminatorio di controllo sui cambi basato sui seguenti principi:

- a) restrizioni all'acquisto di valuta estera da parte di cittadini residenti per scopi personali;
- b) autorizzazione sui cambi nel caso di residenti cechi per l'accettazione di crediti finanziari concessi da soggetti stranieri, gli investimenti diretti di capitale all'estero, l'acquisizione di beni immobili all'estero e l'acquisto di titoli esteri.

⁽²⁾ PL: esiste un sistema non discriminatorio di controllo sui cambi riguardante le limitazioni sul fatturato in valuta estera e sul sistema di permessi (generali ed individuali) nel settore dei cambi e le limitazioni in materia di flussi di capitale e di pagamenti in valuta. Le seguenti transazioni in valuta estera necessitano di un'autorizzazione:

- trasferimento all'estero di valuta estera,
- trasferimento di valuta polacca in Polonia,
- trasferimento del diritto di proprietà di attività monetarie tra soggetti nazionali e stranieri,
- concessione e assunzione di prestiti e crediti da parte di soggetti nazionali nell'ambito di transazioni valutarie,
- fissazione o esecuzione di pagamenti in valuta estera all'interno della Polonia per l'acquisto di prodotti, beni immobili, diritti di proprietà, servizi o manodopera,
- apertura e possesso di un conto bancario presso una banca situata all'estero,
- acquisto e detenzione di titoli esteri e acquisto di beni immobili all'estero,
- assunzione di altri obblighi all'estero con effetti analoghi.


⁽³⁾ SK: voci elencate per motivi di trasparenza.

⁽⁴⁾ BG: esiste un sistema non discriminatorio di controllo sui cambi riguardante i trasferimenti e i pagamenti connessi alle operazioni correnti:

- i) restrizioni all'esportazione e all'importazione di valuta nazionale e di valuta estera in contanti; ii) restrizioni all'acquisto di valuta estera da parte di cittadini residenti per scopi personali; iii) i dipendenti stranieri possono acquistare valuta estera fino al 70 % del loro stipendio; iv) i pagamenti e i trasferimenti all'estero in valuta estera devono essere effettuati dalle banche; v) i trasferimenti unilaterali devono essere autorizzati dalla BNB; vi) i pagamenti sul territorio della Repubblica di Bulgaria devono essere effettuati in BGL.

⁽⁵⁾ Le persone straniere hanno il diritto di trasferire all'estero i redditi e le compensazioni seguenti derivanti da investimenti nella Repubblica di Bulgaria: utili, indennizzo per espropriazione dell'investimento a fini pubblici, ricavato della liquidazione o della vendita integrale o parziale dell'investimento, importo ricevuto a seguito di una richiesta garantita in valuta mediante pegno o ipoteca.

⁽⁶⁾ PL: la nota nella colonna Accesso al mercato si applica anche al trattamento nazionale.



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>Servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici</p> <p>1), 2), 3), 4) BG: nessun impegno (unbound) per i servizi connessi alla prospezione, all'estrazione, alla lavorazione e al commercio di materiali fissili e da fusione o di materiali da essi derivati, alla manutenzione e alla riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, al trasporto di questi materiali e dei residui della loro lavorazione o all'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software ecc.).</p>	<p>Privatizzazione</p> <p>3) BG: nessun impegno (unbound) per la partecipazione alla privatizzazione attraverso buoni d'investimento o altri metodi di privatizzazione preferenziali quando siano richieste la cittadinanza e la residenza permanente bulgara.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p>	
	<p>Privatizzazione (1)</p> <p>3) BG: nessun impegno (unbound) né per la partecipazione alla privatizzazione attraverso titoli di debito estero dello Stato né per i settori e/o i fornitori di servizi non soggetti a privatizzazione nell'ambito del programma annuale di privatizzazione.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p>		

(1) RO: il 30 % del capitale delle società commerciali pubbliche è stato distribuito gratuitamente ai cittadini rumeni sotto forma di «certificati di proprietà» che non possono essere venduti a persone fisiche e giuridiche straniere.

RO: il restante 70 % del capitale di queste società deve essere messo in vendita.

RO: nell'ambito del processo di privatizzazione, gli investitori stranieri possono acquistare attività e azioni delle società commerciali. Le persone fisiche e giuridiche rumene hanno un diritto di prelazione in tale contesto. Quando si applica il metodo di privatizzazione MEBO (Management-Employee-Buy-Out), il diritto di acquistare una società commerciale è riservato ai suoi dipendenti.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Impegni supplementari			
Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale			
<p>4) Nessun impegno (unbound) tranne per le misure riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo⁽¹⁾, in uno Stato membro, senza richiedere la conformità con la prova della necessità economica⁽²⁾, delle seguenti categorie di persone fisiche che prestano servizi:</p> <p>i) la presenza temporanea, come persone trasferite all'interno di una società⁽³⁾, di persone fisiche delle seguenti categorie, purché il prestatore del servizio sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o assicurate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno 12 mesi prima di questo trasferimento.</p> <p>BG: il numero delle persone trasferite non può superare il 10 % del numero medio annuo di cittadini bulgari impiegati dalla rispettiva persona giuridica bulgara (il numero delle persone trasferite può superare, previa autorizzazione, il 10 % nel caso delle società con meno di 100 dipendenti)</p> <p>a) Quadri superiori di una persona giuridica che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, in particolare coloro che:</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne per le misure riguardanti le categorie di persone fisiche indicate nella colonna Accesso al mercato.</p> <p>Le direttive comunitarie sul reciproco riconoscimento dei diplomi non si applicano ai cittadini dei paesi terzi. Il riconoscimento dei diplomi necessari ai cittadini non comunitari per poter prestare servizi professionali regolamentati rimane di competenza di ciascuno Stato membro, salvo diverse disposizioni del diritto comunitario. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro non dà il diritto di esercitare in un altro Stato membro.</p> <p>Requisiti in materia di residenza</p> <p>AT: gli amministratori delegati delle filiali e delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria, così come le persone fisiche responsabili dell'osservanza della legge commerciale austriaca in una persona giuridica o in una filiale.</p>			


⁽¹⁾ La durata del «soggiorno temporaneo» è stabilita dagli Stati membri e dalle eventuali norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e lavoro. La durata precisa può variare a seconda delle diverse categorie di persone fisiche indicate nel presente elenco. Per la categoria i), la durata del soggiorno è così limitata nei seguenti Stati membri: BG, un anno, prorogabile di un altro anno per una durata totale non superiore a tre anni; EE, tre anni, prorogabili di altri due anni per una durata totale non superiore a cinque anni; LV, cinque anni; LT, tre anni, prorogabili di altri due anni per il personale di grado superiore; PL e SI, un anno, prorogabile. Per la categoria ii), la durata del soggiorno è così limitata nei seguenti Stati membri: BG, tre mesi durante un anno di calendario; EE, 90 giorni per semestre; PL, tre mesi; LT, tre mesi l'anno; HU, LV, SI, 90 giorni.

⁽²⁾ Continuano ad applicarsi tutti gli altri requisiti imposti dalla normativa della Comunità e degli Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e previdenza sociale, compresi i regolamenti riguardanti il periodo di soggiorno e i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

⁽³⁾ Per «persona trasferita all'interno di una società» s'intende una persona fisica che lavora presso una persona giuridica, diversa dalle organizzazioni senza scopo di lucro, stabilita nel territorio del Cile, trasferita temporaneamente nell'ambito della prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale nel territorio di uno Stato membro; le persone giuridiche in questione devono avere il principale centro degli affari nel territorio del Cile e il trasferimento deve avvenire verso una struttura (ufficio, filiale o consociata) di questa persona giuridica, per la prestazione effettiva di servizi analoghi nel territorio di uno Stato membro a cui si applica il trattato CE.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>Restrizioni relative all'accesso al mercato</p> <ul style="list-style-type: none"> — dirigono la struttura oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; — svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive; — sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti ed altre azioni relative al personale; — BG: e che non svolgono direttamente mansioni connesse alla prestazione effettiva dei servizi della struttura. <p>RO: per persone fisiche che svolgono un lavoro manageriale si intendono le persone con un diploma di istruzione superiore che gestiscono un'organizzazione o uno dei suoi dipartimenti o divisioni.</p> <p>b) Dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della struttura. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente alla struttura, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale.</p> <p>RO: per esperti si intendono le persone fisiche in possesso di una laurea nel settore corrispondente alla loro carica.</p> <p>ii) la presenza temporanea di persone fisiche delle seguenti categorie:</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>MT: le norme in materia di immigrazione previste dalla legge sull'immigrazione (Cap. 217) disciplineranno la questione dei permessi/documenti di residenza.</p> <p>HR: le prescrizioni della legislazione croata riguardanti l'ingresso, il soggiorno temporaneo e il lavoro, ivi inclusi i periodi di soggiorno, continuano ad applicarsi.</p>	<p>Impegni supplementari</p>	



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>a) persone non residenti nel territorio di uno Stato membro a cui si applicano i trattati CE, che rappresentano un prestatore di servizi e che chiedono l'ingresso temporaneo per trattare la vendita di servizi o per concludere accordi sulla vendita di servizi per conto del prestatore senza essere impegnate nell'effettuare vendite dirette al pubblico o nel fornire esse stesse i servizi (inoltre, per EE, HU, LV, SI: o ricevono per conto proprio un compenso da una fonte situata all'interno dello Stato membro in questione);</p> <p>b) quadri superiori definiti al punto i), lettera a), che lavorano per una persona giuridica e provvedono a creare in uno Stato membro una presenza commerciale di un prestatore di servizi del Cile purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i rappresentanti non siano impegnati nell'effettuare vendite dirette al pubblico o nel fornire essi stessi i servizi (inoltre, per EE, HU, LV, SI: o ricevono in proprio un compenso da una fonte situata all'interno dello Stato membro in questione); e — il prestatore del servizio abbia il principale centro degli affari nel territorio del Cile e non disponga di altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate in tale Stato membro. <p>FR: se non possiede un permesso di residenza, l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale⁽¹⁾ deve ottenere un'autorizzazione specifica.</p> <p>IT: per poter svolgere attività industriali, commerciali e artigianali occorrono un permesso di residenza e un'autorizzazione specifica.</p>			

⁽¹⁾ Per attività commerciali, industriali o artigianali si intendono quelle connesse, ad esempio, agli altri servizi alle imprese, all'edilizia, alla distribuzione e al turismo. I servizi di telecomunicazione e quelli finanziari non rientrano in questa definizione.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
iii)	<p>Nessun impegno (unbound), tranne per le misure riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo in uno Stato membro della seguente categoria di persone fisiche, senza che sia necessaria la conformità con la prova della necessità economica, salvo quando ciò sia esplicitamente richiesto per un sottosettore specifico. L'accesso è subordinato alle seguenti condizioni (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> — le persone fisiche prestano un servizio su base temporanea come dipendenti di una persona giuridica che non ha una presenza commerciale in nessuno Stato membro della Comunità europea; — la persona giuridica ha ottenuto un contratto di servizio, per un periodo non superiore a 3 mesi, da un consumatore finale dello Stato membro in questione attraverso una procedura di gara aperta o qualsiasi altra procedura che garantisca l'autenticità del contratto (pubblicità della disponibilità del contratto ecc.) se questo requisito esiste o viene introdotto nelle leggi, normative e condizioni dello Stato membro conformemente alle leggi, normative e condizioni della Comunità o dei suoi Stati membri; — la persona fisica che chiede l'accesso deve offrire i servizi come dipendente della persona giuridica che presta il servizio per un periodo non inferiore ai dodici mesi (due anni nel caso della EL) che precedono il trasferimento; — l'ingresso e il soggiorno temporaneo nello Stato membro in questione non possono superare tre mesi su un qualsiasi periodo di 12 mesi (sei mesi nel caso dell'EE; 24 nel caso dei NL) o, se inferiore, per la durata del contratto. 			


(1) Il contratto di servizio deve conformarsi alle leggi, normative e condizioni della Comunità e dello Stato membro dove viene eseguito.



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<ul style="list-style-type: none"> — la persona fisica deve possedere le qualifiche accademiche necessarie e l'esperienza professionale richiesta per il settore o l'attività in questione nello Stato membro dove viene prestato il servizio; — l'impegno si riferisce solo al servizio oggetto del contratto, e non dà il diritto di utilizzare il titolo professionale dello Stato membro in questione; — il numero delle persone coperte dal contratto di servizi non deve superare quello necessario per eseguire il contratto, conformemente alle leggi, normative e condizioni della Comunità e dello Stato membro dove viene prestato il servizio; — il contratto di servizi deve essere ottenuto per una delle attività elencate in appresso, fatte salve le condizioni supplementari stabilite per il sottosettore dallo Stato membro in questione: <ul style="list-style-type: none"> — servizi giuridici — servizi di contabilità — servizi di revisione dei conti — servizi di consulenza fiscale — servizi architettonici, urbanistici e paesaggistici — servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati — servizi medici, dentistici e ostetrici — servizi veterinari 			



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<ul style="list-style-type: none"> — servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico — servizi informatici e servizi connessi — servizi di ricerca e sviluppo — pubblicità — ricerche di mercato e sondaggi di opinione — servizi di consulenza gestionale — servizi connessi alla consulenza gestionale — servizi tecnici di prova e analisi — servizi scientifici e di consulenza connessi — servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura — servizi di consulenza in materia di pesca — servizi relativi al settore minerario — manutenzione e riparazione delle attrezzature — servizi fotografici — servizi congressuali — servizi di traduzione — servizi di costruzione — servizi di ricognizione sul campo — servizi ambientali — servizi di istruzione superiore 			



Modalità di prestazione:		1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale			
	<ul style="list-style-type: none"> — servizi di istruzione per gli adulti — servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — servizi di guida turistica — servizi di intrattenimento — servizi delle agenzie di stampa — servizi connessi alla vendita di attrezzature o alla cessione di un brevetto 	Impegni supplementari			
II. IMPEGNI SETTORIALI SPECIFICI					
1. SERVIZI ALLE IMPRESE					
A. Servizi professionali					
a) consulenza giuridica sulla legislazione del paese di origine e sul diritto internazionale pubblico (esclusa la normativa CE) CZ, EE, LV, PL, RO, SI, SK: CPC 861.	<p>1) EE: nessun impegno (unbound) per CPC 861 ad eccezione di CPC 86190.</p> <p>FR, PT, SI: nessun impegno (unbound) per la stesura dei documenti legali.</p> <p>SE: nessun impegno (unbound) per l'esercizio della professione di «Advokat» (avvocato/ausiliario di giustizia/procuratore) o avvocato del SEE (Spazio economico europeo) con il titolo professionale corrispondente del paese d'origine (1).</p> <p>CY, MT: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1) FR, PT, SI: nessun impegno (unbound) per la stesura dei documenti legali.</p> <p>DK: la commercializzazione delle attività di consulenza giuridica è limitata agli avvocati in possesso di una licenza danese e agli studi legali registrati in Danimarca.</p> <p>SE: nessun impegno (unbound) per l'esercizio della professione di «Advokat» (avvocato/ausiliario di giustizia/procuratore) o avvocato del SEE (Spazio economico europeo) con il titolo professionale corrispondente del paese d'origine.</p>			


(1) Se non esercitano con il titolo di «Advokat» o come avvocati del SEE con il titolo corrispondente del loro paese di origine, gli avvocati stranieri possono offrire liberamente consulenze giuridiche.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
BG: quando il prestatore del servizio è un avvocato qualificato (*) (parte del CPC 861)	HR: nessun impegno (unbound) per l'esercizio del diritto croato.	<p>2) CY, MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) DE: accesso subordinato all'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della Bundesrechtsanwaltsordnung, (legge federale sulla professione forense), la quale impone uno stabilimento, che è limitato alle imprese individuali o alle società di persone.</p> <p>FR: prestazione soltanto attraverso SEL (anonime, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni) o SCP.</p> <p>FI: Per la prestazione di servizi come membro dell'associazione generale dell'ordine forense, è necessaria la cittadinanza di uno dei paesi del SEE (Spazio economico europeo).</p> <p>AT, CY, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>CZ: nessuna restrizione per il diritto internazionale. Per le attività riguardanti il diritto nazionale è richiesta l'iscrizione all'Ordine degli avvocati cieco o all'Ordine degli avvocati specializzati in diritto commerciale della Repubblica ceca.</p>	<p>EE: nessun impegno (unbound) per CPC 861 ad eccezione di CPC 86190.</p> <p>AT: i consulenti giuridici stranieri devono essere iscritti ai rispettivi ordini nazionali degli avvocati e possono utilizzare il loro titolo professionale solo in riferimento al luogo di registrazione nel paese di origine.</p> <p>CY, MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) CY, MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) DK: La commercializzazione delle attività di consulenza giuridica è limitata agli studi legali registrati in Danimarca. Solo gli avvocati in possesso di una licenza danese e gli studi legali registrati in Danimarca possono detenere azioni di uno studio legale danese. Solo gli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione possono far parte del consiglio di amministrazione o della dirigenza di uno studio legale danese.</p> <p>AT, CY, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>CZ: La legislazione ceca prevede che i procuratori legali e gli avvocati specializzati in diritto commerciale siano titolari di un diploma di laurea rilasciato da un'università ceca.</p> <p>EE: nessuna per CPC 86190. Nessun impegno (unbound) per CPC 861 ad eccezione di CPC 86190.</p>	FR: l'esercizio del diritto del paese ospitante e del diritto internazionale (compresa la normativa CE) è aperto ai membri della professione giuridica e giudiziaria regolamentata (*).

(*) BG: la consulenza sul diritto non comprende: l'assistenza legale dinanzi a un organo giudiziario, non giudiziario o amministrativo e la preparazione dei documenti legali per queste procedure; l'espressione di pareri giuridici sulle leggi diverse dalla legge della giurisdizione in cui il prestatore del servizio è definito avvocato; la rappresentanza legale extragiudiziale commessa ai diritti e obblighi dei cittadini bulgari.

(†) L'accesso a queste professioni è disciplinato dalla legge francese n. 90-1259 del 31 dicembre 1990, che apre tutta la gamma di attività giuridiche e giudiziarie.



Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche	
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale		Impegni supplementari
	<p>EE: nessuna per CPC 86190. Per CPC 861 ad eccezione di CPC 86190, la presenza commerciale è limitata alle imprese individuali e alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata, per le quali è richiesto il permesso dell'Ordine degli avvocati (Advokatuuri) in base allo statuto di quest'ultimo (Advokatuuri pohimäärus), soltanto i cittadini estoni sono autorizzati a costituire un ufficio legale. Per essere ammessi all'Ordine degli avvocati è necessario soddisfare i seguenti requisiti: a) due anni di esperienza come aiuto procuratore legale; b) superamento del relativo esame; c) esperienza triennale come assistente superiore. Dopodiché si è ammessi a partecipare all'esame di avvocato (è richiesta la perfetta conoscenza della legislazione estone e la perfetta padronanza della lingua estone). I notai sono funzionari che espletano un servizio pubblico; essi sono nominati dal ministero della Giustizia.</p>		<p>SI: per essere ammessi all'Ordine, gli avvocati non in possesso della cittadinanza slovena e abilitati a esercitare la professione in un altro membro devono possedere un certificato che attesti la conoscenza del diritto sloveno e avere una buona conoscenza della lingua slovena.</p> <p>SK: la legislazione slovacca prevede che gli avvocati e i consulenti legali specializzati in diritto commerciale siano titolari di un diploma di laurea rilasciato da un'università slovacca.</p>		
	<p>HR: nessuna restrizione per la consulenza in materia di diritto del paese d'origine, diritto straniero e diritto internazionale. Nessun impegno (unbound) per la rappresentanza legale delle parti dinanzi ai tribunali. Nei processi che comportano elementi internazionali le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.</p>		<p>HR: la rappresentanza delle parti nei tribunali può essere effettuata solo dai membri del consiglio dell'Ordine degli avvocati croato (titolo croato «odvjetnici»). È previsto il requisito della cittadinanza per l'appartenenza al consiglio dell'Ordine degli avvocati. L'appartenenza al consiglio dell'Ordine degli avvocati della Croazia non è necessaria per la consulenza in materia di diritto del paese d'origine, diritto straniero e diritto internazionale.</p>		
	<p>HU: la presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o uno studio legale (ügyvédi iroda) o un ufficio di rappresentanza.</p>				
	<p>LV: nessuna restrizione per la consulenza in materia di diritto nazionale e diritto pubblico internazionale. per CPC 861, ad eccezione del diritto nazionale e del diritto pubblico internazionale, è richiesta la licenza del ministero della Giustizia e la conoscenza della lingua lettone. Gli avvocati abilitati possono fornire tutti i tipi di servizi di assistenza legale, tranne l'assistenza legale nei procedimenti penali.</p>				



Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
	Impegni supplementari			
	<p>Quest'ultima può essere fornita soltanto dagli avvocati giurati. Requisito di nazionalità per gli avvocati e i notai giurati. Essi devono avere compiuto almeno i 25 anni di età, conoscere la lingua lettone, essersi laureati ad un'università lettone o a un'altra università riconosciuta come equipollente alla facoltà di Giurisprudenza delle università lettoni e possedere un'esperienza lavorativa. Gli avvocati giurati devono passare un esame in conformità con le norme definite dal Consiglio degli avvocati giurati. I notai giurati devono passare un esame in conformità con il decreto emanato dal ministero della Giustizia in collaborazione con il Consiglio dei notai giurati.</p> <p>PL: stabilimento previa autorizzazione. Requisito di nazionalità.</p> <p>SI: la presenza commerciale è limitata alle imprese individuali e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Possono figurare come soci soltanto gli avvocati abilitati ad esercitare la professione. Per le attività riguardanti la legislazione nazionale è richiesta l'iscrizione all'Ordine degli avvocati («Odvetniška zbornica Slovenije»). Per la costituzione di uno studio legale è necessaria l'approvazione dell'ordine degli avvocati. Per essere ammessi all'Ordine degli avvocati, gli avvocati che non hanno la cittadinanza slovena e che sono abilitati ad esercitare la professione in un altro Stato membro devono possedere un certificato che attesti la conoscenza della lingua slovena e avere una buona conoscenza della lingua slovena. I notai sono funzionari che espletano un servizio pubblico. I diritti di concessione possono essere acquisiti mediante licenza.</p> <p>SK: nessuna restrizione per il diritto internazionale. Per le attività riguardanti la legislazione nazionale è richiesta l'iscrizione all'Ordine degli avvocati slovacchi o all'Ordine degli avvocati specializzati in diritto commerciale della Repubblica slovacca.</p>			




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>SE: se si forniscono consulenze giuridiche come «Advokat», l'esercizio della professione in collaborazione con altre persone diverse dagli «advokat» o sotto forma di società a responsabilità limitata (società per azioni) è permesso solo a determinate condizioni.</p> <p>LU: legislazione del paese ospitante e diritto internazionale⁽¹⁾ fatta salva la registrazione come «avocat» presso l'Ordine forense lussemburghese.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>AT, CY, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>FR: le attività di consulenza giuridica e la stesura dei documenti giuridici come attività principale e destinata al pubblico sono riservate ai membri delle professioni giuridiche e giudiziarie regolamentate⁽²⁾. Queste attività possono inoltre essere svolte come attività secondaria da membri di altre professioni regolamentate o da persone qualificate.</p> <p>AT: su richiesta del consumatore, i consulenti giuridici possono trasferirsi temporaneamente in territorio austriaco per prestare un servizio specifico.</p> <p>FI: per la prestazione di servizi come membro dell'associazione generale dell'Ordine forense, è necessaria la cittadinanza di uno dei paesi del SEE (Spazio economico europeo).</p> <p>SE: se si forniscono consulenze giuridiche come «Advokat», l'esercizio della professione in collaborazione con altre persone diverse dagli «advokat» o sotto forma di società a responsabilità limitata (società per azioni) è permesso solo a determinate condizioni.</p>	<p>SE: per l'esercizio della professione come «Advokat» (avvocato/ausiliario di giustizia/procuratore) occorre iscriversi all'associazione dell'Ordine forense svedese. Tale iscrizione richiede a sua volta la cittadinanza svedese o di uno dei paesi del SEE (Spazio economico europeo) e la residenza in Svezia o nel SEE. Se una persona abilitata a lavorare come «Advokat» in uno Stato del SEE desidera esercitare stabilmente in Svezia con il titolo professionale del paese d'origine, deve iscriversi all'associazione dell'Ordine forense svedese.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>DK: la commercializzazione delle attività di consulenza giuridica è limitata agli avvocati in possesso di una licenza danese, per la quale è necessario superare un esame specifico.</p> <p>AT: i consulenti giuridici stranieri devono essere iscritti ai rispettivi ordini nazionali degli avvocati e possono utilizzare il loro titolo professionale solo in riferimento al luogo di registrazione nel paese di origine.</p> <p>SE: per l'esercizio della professione come «Advokat» (avvocato/ausiliario di giustizia/procuratore) occorre iscriversi all'associazione dell'Ordine forense svedese. Tale iscrizione richiede a sua volta la cittadinanza svedese e la residenza in Svezia.</p> <p>CY, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p>		

⁽¹⁾ Il diritto internazionale comprende anche il diritto comunitario.


⁽²⁾ L'accesso a queste professioni è disciplinato dalla legge francese n. 90-1259 del 31 dicembre 1990, che apre tutta la gamma di attività giuridiche e giudiziarie.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>LV: per CPC 861, ad eccezione del diritto nazionale e del diritto pubblico internazionale, è richiesta la licenza del ministero della Giustizia e la conoscenza della lingua lettone. Gli avvocati abilitati possono fornire tutti i tipi di servizi di assistenza legale, tranne l'assistenza legale nei procedimenti penali.</p> <p>Quest'ultima può essere fornita soltanto dagli avvocati giurati. Requisito di nazionalità per gli avvocati e i notai giurati. Essi devono avere compiuto almeno i 25 anni di età, conoscere la lingua lettone, essersi laureati ad un'università lettone o a un'altra università riconosciuta come equipollente alla facoltà di Giurisprudenza delle università lettoni e possedere un'esperienza lavorativa. Gli avvocati giurati devono passare un esame in conformità con le norme definite dal Consiglio degli avvocati giurati. I notai giurati devono passare un esame in conformità con il decreto emanato dal ministero della Giustizia in collaborazione con il Consiglio dei notai giurati.</p> <p>HR: requisito della nazionalità (cittadinanza di uno Stato membro dell'UE) per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale.</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, SE e UK come indicato nella sezione orizzontale al punto iii), fatte salve le condizioni suddette e le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES, SE e UK: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>DE: nessun impegno (unbound) per le attività riservate ai «Rechtsanwalt» (avvocati).</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>HR: requisito della nazionalità (cittadinanza di uno Stato membro dell'UE) per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale.</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, SE e UK come indicato nella sezione orizzontale al punto iii):</p> <p>DK: la commercializzazione delle attività di consulenza giuridica è limitata agli avvocati in possesso di una licenza danese, per la quale è necessario superare un esame specifico.</p> <p>SE: per l'esercizio della professione come «Advokat» (avvocato/ausiliario di giustizia/procuratore) occorre iscriversi all'associazione dell'Ordine forense svedese. Tale iscrizione richiede a sua volta la cittadinanza svedese e la residenza in Svezia.</p>		



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato			Impegni supplementari
b) Servizi di contabilità (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», 86213, 86219)	1) CY, FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound). 2) RO: nessun impegno (unbound). 3) DE: è vietata la prestazione attraverso «GmbH & CoKG» e «EWIV». FR: prestazione soltanto attraverso SEL (anonime, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni) o SCP. PT: prestazione solo attraverso l'ordine professionale. IT: l'accesso è limitato alle persone fisiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche. AT: la partecipazione di contabili stranieri (che devono essere abilitati a norma della legge del loro paese di origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %; ciò vale solo per coloro che non sono iscritti all'ordine professionale austriaco. CY: l'accesso è limitato alle persone fisiche che abbiano ottenuto un'autorizzazione del ministro delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla prova della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti esteri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situazione occupazionale. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche. Non sono ammesse le persone giuridiche.	Restrizioni relative al trattamento nazionale 1) FR, IT, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound). AT: nessuna rappresentanza presso le autorità competenti. 2) RO: nessun impegno (unbound). 3) DK: i contabili stranieri possono associarsi a contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'agenzia danese per il commercio e le società. RO: nessun impegno (unbound).		



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>LV: in Lettonia il titolare di azioni o il capo di un'azienda dovrebbe possedere la qualifica di revisore contabile giurato. I revisori contabili giurati devono aver compiuto almeno 25 anni di età e: a) possedere un diploma in economia o altre discipline, a condizione che abbiano sostenuto un esame di base di economia; b) avere almeno 3 anni di esperienza di lavoro come revisore contabile riconosciuta dall'associazione dei revisori contabili giurati; c) aver superato l'esame di abilitazione e ottenuto il titolo di revisore contabile giurato conformemente ai requisiti dell'associazione lettone dei revisori contabili giurati; d) vantare un'ottima reputazione.</p> <p>SI: la presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una persona giuridica.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), ad eccezione di quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>FR: i professionisti non comunitari possono essere autorizzati a prestare servizi con decisione del ministro dell'Economia, delle finanze e del bilancio in accordo con il ministro degli Esteri. Il periodo di residenza richiesto non può superare i 5 anni.</p> <p>IT: requisito della residenza per i «ragionieri-periti commerciali».</p> <p>DK: requisito della residenza, salvo altrimenti disposto dall'agenzia danese per il commercio e le società.</p> <p>AT: su richiesta di un consumatore, i contabili possono trasferirsi temporaneamente in territorio austriaco per prestare un servizio specifico. Di norma, tuttavia, le persone fisiche che prestano servizi contabili devono avere il centro professionale (presenza commerciale) in Austria. Nessuna rappresentanza presso le autorità competenti.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>DK, IT: requisito della residenza.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>SI: nessun impegno (unbound), ad eccezione di quanto indicato nella colonna Accesso al mercato.</p>	




Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>LV: in Lettonia il titolare di azioni o il capo di un'azienda dovrebbe possedere la qualifica di revisore contabile giurato. I revisori contabili giurati devono aver compiuto almeno 25 anni di età e: a) possedere un diploma in economia o altre discipline, a condizione che abbiano sostenuto un esame di base di economia; b) avere almeno 3 anni di esperienza di lavoro come revisore contabile riconosciuta dall'associazione dei revisori contabili giurati; c) aver superato l'esame di abilitazione e ottenuto il titolo di revisore contabile giurato conformemente ai requisiti dell'associazione lettone dei revisori contabili giurati; d) vantare un'ottima reputazione.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>SI: restrizioni per le persone fisiche in servizio presso persone giuridiche.</p> <p>Nessun impegno (unbound), tranne per AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le condizioni suddette e le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>AT: esame presso l'ordine professionale austriaco. Il datore di lavoro deve essere iscritto all'ordine professionale del paese d'origine, laddove esistente.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>DE: nessun impegno (unbound) per le attività riservate dalla legge ai «Wirtschaftsprüfer» (revisori dei conti).</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>		



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
b) Servizi di revisione dei conti (*) (1) (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)	<p>LV: in Lettonia il titolare di azioni o il capo di un'azienda dovrebbe possedere la qualifica di revisore contabile giurato. I revisori contabili giurati devono aver compiuto almeno 25 anni di età e: a) possedere un diploma in economia o altre discipline, a condizione che abbiano sostenuto un esame di base di economia; b) avere almeno 3 anni di esperienza di lavoro come revisore contabile riconosciuta dall'associazione lettone dei revisori contabili giurati; c) aver superato l'esame di abilitazione e ottenuto il titolo di revisore contabile giurato conformemente ai requisiti dell'associazione lettone dei revisori contabili giurati; d) vantare un'ottima reputazione.</p> <p>SI: restrizioni per le persone fisiche in servizio presso persone giuridiche.</p> <p>1) AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, FI, HU, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, RO, SE, SI, UK: nessun impegno (unbound).</p> <p>LT: nessuna restrizione, tuttavia la relazione del revisore contabile deve essere redatta in collaborazione con un revisore contabile abilitato ad esercitare la professione in Lituania.</p> <p>HR: nessuna restrizione, tuttavia le società di revisione contabile non stabilite in Croazia dovrebbero eseguire una revisione contabile finale congiunta con le società nazionali secondo le norme internazionali in materia di revisione contabile.</p> <p>2) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BE: è vietata la prestazione attraverso «SA» e «Société en commandite».</p> <p>DE: è vietata la prestazione attraverso «GmbH & CoKG» e «EWIV».</p>	<p>1) AT, BE, BG, DE, DK, ES, FR, FI, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, RO, SE, SI, UK: nessun impegno (unbound).</p> <p>LT: nessuna restrizione, tuttavia la relazione del revisore contabile deve essere redatta in collaborazione con un revisore contabile abilitato ad esercitare la professione in Lituania.</p> <p>2) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) DK: i revisori contabili stranieri possono associarsi a contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'agenzia danese per il commercio e le società.</p>		


(*) Nota esplicativa: dato che è richiesta la presenza commerciale per esercitare una qualsiasi attività di revisione dei conti, c'è assenza di impegni (unbound) per la modalità transfrontaliera. Soltanto i revisori legali dei conti che soddisfano il criterio dello stabilimento possono ottenere il nullaosta dagli ordini professionali nazionali. L'approvazione è un requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività.

(1) SI: in base alla legislazione slovena i servizi di revisione dei conti devono essere espletati da società, non da persone fisiche.




Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	<p>Restrizioni relative all'accesso al mercato</p> <p>FR: per le revisioni legali dei conti: prestazione attraverso qualsiasi tipo di società tranne SNC, SCS e uffici secondari.</p> <p>PT: prestazione solo attraverso l'ordine professionale;</p> <p>IE: prestazione solo attraverso una società di persone.</p> <p>IT: l'accesso come «ragionieri-periti commerciali» e «dottori commerciali» è limitato alle persone fisiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche.</p> <p>FI: almeno uno dei revisori di una società finlandese a responsabilità limitata deve essere residente in uno dei paesi del SEE (Spazio economico europeo) o una società autorizzata di revisione contabile.</p> <p>HR: nessuna restrizione, tuttavia l'attività di revisione contabile può essere effettuata unicamente da persone giuridiche. Le persone fisiche possono diventare persone giuridiche attraverso la registrazione presso un tribunale commerciale.</p> <p>SE: solo i revisori contabili approvati nel SEE possono procedere a verifiche legali presso determinate persone giuridiche, ossia tutte le società a responsabilità limitata. Queste sono le uniche persone autorizzate a detenere azioni o a partecipare a società legalmente qualificate per verificare i conti (a scopo ufficiale). Per l'approvazione sono richiesti il superamento dell'esame SEE, un'esperienza lavorativa e la residenza.</p> <p>AT: la partecipazione di revisori contabili stranieri (che devono essere abilitati a norma della legge del loro paese di origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %; ciò vale solo per coloro che non sono iscritti all'ordine professionale austriaco.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>SE: sono richiesti la residenza nel SEE (Spazio economico europeo) e il superamento dell'esame svedese⁽¹⁾.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>Impegni supplementari</p>	

(1) Sono riconosciuti sia gli esami sia l'esperienza all'estero che siano tali da garantire una competenza equivalente.



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>CY: l'accesso è limitato alle persone fisiche che abbiano ottenuto un'autorizzazione del ministro delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla prova della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti esteri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situazione occupazionale. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche. Non sono ammesse le persone giuridiche.</p> <p>CZ: i servizi di revisione dei conti possono essere forniti da persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo dei revisori dell'Ordine dei revisori. Nel caso delle persone giuridiche, almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto sono riservati a cittadini cechi.</p> <p>LV: in Lettonia il titolare di azioni o il capo di un'azienda dovrebbe possedere la qualifica di revisore contabile giurato. I revisori contabili giurati devono aver compiuto almeno 25 anni di età e: a) possedere un diploma in economia o altre discipline, a condizione che abbiano sostenuto un esame di base di economia; b) avere almeno 3 anni di esperienza di lavoro come revisore contabile riconosciuta dall'associazione lettone dei revisori contabili giurati; c) aver superato l'esame di abilitazione e ottenuto il titolo di revisore contabile giurato conformemente ai requisiti dell'associazione lettone dei revisori contabili giurati; d) vantare un'ottima reputazione.</p> <p>LT: nessuna restrizione. Tuttavia, almeno il 75 % delle azioni dovrebbe appartenere a revisori contabili o a società di revisione. È consentito lo stabilimento mediante ogni forma giuridica di società, tranne la società per azioni pubblica (AB). I requisiti di qualifica per i revisori dei conti e le società di revisione nel proprio paese di origine non dovrebbero essere inferiori rispetto a quelli applicati ai revisori dei conti e alle società di revisione in Lituania.</p>			



Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>PL: requisito di nazionalità. I revisori dei conti stranieri possono esercitare la professione previa conferma delle loro qualifiche.</p> <p>SI: la presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una persona giuridica. La percentuale di soggetti stranieri in una società di revisione contabile non deve superare il 49 % del capitale azionario. I servizi possono essere forniti soltanto attraverso società di revisione.</p> <p>SK: i servizi di revisione dei conti possono essere forniti da persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo dei revisori dell'Ordine dei revisori. Nel caso delle persone giuridiche, almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini slovacchi.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>DK: requisito della residenza, salvo altrimenti disposto dall'agenzia danese per il commercio e le società.</p> <p>ES: requisito della residenza.</p> <p>EL: requisito della nazionalità per i revisori legali dei conti.</p> <p>ES: società di revisione contabile: Gli amministratori, i direttori e i partner delle società non contemplate dall'ottava direttiva CEE sul diritto societario devono soddisfare una condizione di residenza.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>DK: requisito della residenza.</p> <p>IT, PT: requisito della residenza per i singoli revisori contabili.</p> <p>SE: sono richiesti la residenza nel SEE (Spazio economico europeo) e il superamento dell'esame svedese (1).</p> <p>SI: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella colonna Accesso al mercato.</p>	Impegni supplementari	

(1) Sono riconosciuti sia gli esami sia l'esperienza all'estero che siano tali da garantire una competenza equivalente.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>IT: requisito della residenza per i «ragionieri-periti commerciali». Società di revisione contabile: gli amministratori e i revisori contabili delle «società di revisione» non contemplate dall'ottava direttiva CEE sul diritto societario devono soddisfare una condizione di residenza.</p> <p>FI: almeno uno dei revisori di una società finlandese a responsabilità limitata deve essere residente in uno dei paesi del SEE (Spazio economico europeo) o una società autorizzata di revisione contabile.</p> <p>SE: solo i revisori contabili approvati nel SEE possono procedere a verifiche legali presso determinate persone giuridiche, ossia tutte le società a responsabilità limitata. Queste sono le uniche persone autorizzate a detenere azioni o a partecipare a società legalmente qualificate per verificare i conti (a scopo ufficiale).</p> <p>LV: in Lettonia il titolare di azioni o il capo di un'azienda dovrebbe possedere la qualifica di revisore contabile giurato. I revisori contabili giurati devono aver compiuto almeno 25 anni di età e: a) possedere un diploma in economia o altre discipline, a condizione che abbiano sostenuto un esame di base di economia; b) avere almeno 3 anni di esperienza di lavoro come revisore contabile riconosciuta dall'associazione lettone dei revisori contabili giurati; c) aver superato l'esame di abilitazione e ottenuto il titolo di revisore contabile giurato conformemente ai requisiti dell'associazione lettone dei revisori contabili giurati; d) vantare un'ottima reputazione.</p> <p>PL: requisito di nazionalità. I revisori dei conti stranieri possono esercitare la professione previa conferma delle loro qualifiche.</p> <p>SI: restrizioni per le persone fisiche in servizio presso persone giuridiche.</p> <p>HR: i servizi di revisione dei conti possono essere prestati solo da revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dall'Ordine dei revisori croato.</p>			




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
b) Servizi di tenuta dei libri contabili (CPC 86220) BG: escluse le denunce dei redditi	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le condizioni suddette e le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>DE: nessun impegno (unbound) per le attività riservate dalla legge ai «Wirtschaftsprüfer» (revisori dei conti).</p> <p>HR: i servizi di revisione dei conti possono essere prestati solo da revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dall'Ordine dei revisori croato.</p> <p>1) CY, FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) FR: prestazione soltanto attraverso SEL (anonime, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni) o SCP.</p> <p>IT: accesso limitato alle persone fisiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche.</p> <p>AT: la partecipazione di contabili stranieri (che devono essere abilitati a norma della legge del loro paese di origine) al capitale e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %; ciò vale solo per coloro che non sono iscritti all'ordine professionale austriaco.</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p> <p>1) FR, IT, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>AT: nessuna rappresentanza presso le autorità competenti.</p> <p>2) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) RO: nessun impegno (unbound).</p>		




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>CY: l'accesso è limitato alle persone fisiche che abbiano ottenuto un'autorizzazione del ministro delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla prova della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti esteri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situazione occupazionale. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche. Non sono ammesse le persone giuridiche.</p> <p>LV: in Lettonia il titolare di azioni o il capo di un'azienda dovrebbe possedere la qualifica di revisore contabile giurato. I revisori contabili giurati devono aver compiuto almeno 25 anni di età e: a) possedere un diploma in economia o altre discipline, a condizione che abbiano sostenuto un esame di base di economia; b) avere almeno 3 anni di esperienza di lavoro come revisore contabile riconosciuta dall'associazione lettone dei revisori contabili giurati; c) aver superato l'esame di abilitazione e ottenuto il titolo di revisore contabile giurato conformemente ai requisiti dell'associazione lettone dei revisori contabili giurati; d) vantare un'ottima reputazione.</p> <p>SI: la presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una persona giuridica.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>FR: i professionisti non comunitari possono essere autorizzati a prestare servizi con decisione del ministro dell'Economia, delle finanze e del bilancio in accordo con il ministro degli Esteri. Il requisito della residenza non può superare i 5 anni.</p> <p>IT: requisito della residenza per «ragionieri-periti commerciali».</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>IT: requisito della residenza per i «ragionieri-periti commerciali».</p> <p>PT: requisito della residenza.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p>	



Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>AT: su richiesta di un consumatore, i contabili possono trasferirsi temporaneamente in territorio austriaco per prestare un servizio specifico. Di norma, tuttavia, le persone fisiche che prestano servizi contabili devono avere il centro professionale (presenza commerciale) in Austria.</p> <p>LV: in Lettonia il titolare di azioni o il capo di un'azienda dovrebbe possedere la qualifica di revisore contabile giurato. I revisori contabili giurati devono aver compiuto almeno 25 anni di età e: a) possedere un diploma in economia o altre discipline, a condizione che abbiano sostenuto un esame di base di economia; b) avere almeno 3 anni di esperienza di lavoro come revisore contabile riconosciuta dall'associazione lettone dei revisori contabili giurati; c) aver superato l'esame di abilitazione e ottenuto il titolo di revisore contabile giurato conformemente ai requisiti dell'associazione lettone dei revisori contabili giurati; d) vantare un'ottima reputazione.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>SI: restrizioni per le persone fisiche in servizio presso persone giuridiche.</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE per i quali: come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>AT: esame presso l'ordine professionale austriaco. Il datore di lavoro deve essere iscritto all'ordine professionale del paese d'origine, laddove esistente.</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>		




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863 esclusa la rappresentanza in giudizio)	<p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>DE: nessun impegno (unbound) per le attività riservate dalla legge ai «Wirtschaftsprüfer» (revisori dei conti).</p> <p>1) FR: nessun impegno (unbound) per la stesura dei documenti legali.</p> <p>CY: I consulenti fiscali devono essere debitamente autorizzati dal ministero delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla prova della necessità economica.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) IT: accesso limitato alle persone fisiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche.</p> <p>FR: prestazione soltanto attraverso SEL (anonime, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni) o SCP.</p> <p>AT: la partecipazione di consulenti fiscali stranieri (che devono essere abilitati a norma della legge del paese di origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %, ciò vale solo per coloro che non sono iscritti all'ordine professionale austriaco.</p> <p>CY: l'accesso è limitato alle persone fisiche che abbiano ottenuto un'autorizzazione del ministro delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla prova della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti esteri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situazione occupazionale. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche. Non sono ammesse le persone giuridiche.</p>	<p>1) FR: nessun impegno (unbound) per la stesura dei documenti legali.</p> <p>AT: nessuna rappresentanza presso le autorità competenti.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p>		



Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>CZ, SK: i servizi in campo fiscale possono essere forniti da persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo dell'Ordine dei consulenti fiscali o dell'Ordine dei revisori.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>FR: le attività di consulenza giuridica e la stesura dei documenti giuridici come attività principale e destinata al pubblico sono riservate ai membri delle professioni giuridiche e giudiziarie regolamentate⁽¹⁾. Queste attività possono inoltre essere svolte come attività secondaria da membri di altre professioni regolamentate o da persone qualificate.</p> <p>IT: requisito della residenza per i «ragionieri-periti commerciali».</p> <p>AT: su richiesta di un consumatore, i contabili possono trasferirsi temporaneamente in territorio austriaco per prestare un servizio specifico. Di norma, tuttavia, le persone fisiche che prestano servizi contabili devono avere il centro professionale (presenza commerciale) in Austria.</p> <p>HU: requisito di residenza permanente.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR: requisito della residenza e cinque anni di esperienza lavorativa in applicazione della normativa contabile o fiscale e diploma universitario in economia o diritto riconosciuto nella Repubblica di Croazia.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>IT, PT: requisito della residenza.</p>		


⁽¹⁾ L'accesso a queste professioni è disciplinato dalla legge francese n. 90-1259 del 31 dicembre 1990, che apre tutta la gamma di attività giuridiche e giudiziarie.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
d) Servizi di architettura (CPC 8671)	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE per i quali: come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>AT, BE, DK, ES, NL, UK, SE: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>AT: esame presso l'ordine professionale austriaco. Il datore di lavoro deve essere iscritto all'ordine professionale del paese d'origine, laddove esistente.</p> <p>DE: nessun impegno (unbound), tranne per i servizi di consulenza sul diritto tributario internazionale per i quali: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>HR: requisito della residenza e cinque anni di esperienza lavorativa in applicazione della normativa contabile o fiscale e diploma universitario in economia o diritto riconosciuto nella Repubblica di Croazia.</p> <p>1) BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessuna restrizione, tranne le condizioni indicate al paragrafo 4.</p> <p>HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare servizi previa approvazione dell'Ordine degli architetti croato. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata.</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE per i quali: come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p> <p>1) BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL: nessun impegno (unbound).</p> <p>DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.</p> <p>AT: nessuna restrizione per i servizi di pura pianificazione.</p>		




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>2) BG: nessuna restrizione, tranne le condizioni indicate al paragrafo 4.</p> <p>3) BG: le persone straniere possono prestare i servizi solo in associazione o come subcontraenti di prestatori di servizi locali per i progetti di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>Ciò non si applica ai progetti per i quali è stata indetta una gara d'appalto internazionale vinta da prestatori di servizi stranieri.</p> <p>Requisito di accreditamento: l'attività delle persone straniere deve riguardare prevalentemente i servizi in questione; esperienza nel settore della costruzione; progetti eseguiti negli ultimi due anni; personale e capacità tecnica; referenze bancarie fornite da una banca straniera di alto livello. I servizi devono essere prestati tramite dipendenti alle condizioni di cui al paragrafo 4.</p> <p>ES: l'accesso è limitato alle persone fisiche.</p> <p>FR: prestazione soltanto attraverso SEL (anonime, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni) o SCP.</p> <p>IT, PT: l'accesso è limitato alle persone fisiche. Sono autorizzate le associazioni professionali (senza iscrizione nel registro) tra persone fisiche.</p> <p>CZ: è richiesta l'autorizzazione dell'Ordine degli architetti ceco. Può essere riconosciuta l'autorizzazione concessa da organismi stranieri analoghi. Le persone fisiche e giuridiche possono fornire servizi di architettura soltanto attraverso architetti autorizzati. Si applica il requisito della nazionalità e della residenza. Sono previste tuttavia alcune eccezioni.</p>	<p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>		




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare servizi previa approvazione dell'Ordine degli architetti croato. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata.</p> <p>LV: in Lettonia, per ottenere la licenza che consente di avviare un'attività commerciale, con tutte le responsabilità giuridiche e i diritti riguardanti la firma di un progetto, è necessario possedere un diploma universitario e 3 anni di esperienza nel campo della progettazione.</p> <p>SK: è richiesta l'autorizzazione dell'Ordine degli architetti slovacco. Può essere riconosciuta l'autorizzazione concessa da organismi stranieri analoghi. Le persone fisiche e giuridiche possono fornire servizi di architettura soltanto attraverso architetti autorizzati. Si applica il requisito della nazionalità e della residenza. Sono previste tuttavia alcune eccezioni.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG: l'accesso è limitato alle persone fisiche previo riconoscimento delle loro qualifiche tecniche e previo accreditamento da parte di un ordine professionale della Repubblica di Bulgaria. Per l'accreditamento si applicano i seguenti criteri: qualifica tecnica riconosciuta in Bulgaria; esperienza nel settore della costruzione; progetti eseguiti negli ultimi due anni; personale e capacità tecnica.</p> <p>EL: requisito di nazionalità.</p>	<p>BE, DE: i professionisti qualificati dei paesi terzi possono usare i loro titoli professionali solo sulla base di accordi di mutuo riconoscimento o, in BE, previa autorizzazione speciale concessa con regio decreto.</p> <p>IT: requisito della residenza.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato			Restrizioni relative al trattamento nazionale
e) Servizi di ingegneria Tutti gli Stati membri tranne RO: CPC 8672.	<p>HU: requisito di residenza permanente.</p> <p>HR: requisito della residenza.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE per i quali: come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, NL, UK, SE: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>EE: diploma universitario e 5 anni di esperienza lavorativa in un settore correlato.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>ES: qualifiche accademiche e professionali riconosciute dalle autorità nazionali e licenza rilasciata dall'associazione professionale. Nessun impegno (unbound) per CPC 86713, 86714, 86719.</p> <p>HR: requisito della residenza.</p>			Impegni supplementari
	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE per i quali: come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti condizioni:</p> <p>DE: i professionisti qualificati dei paesi terzi possono usare i loro titoli professionali solo sulla base di accordi di mutuo riconoscimento.</p> <p>DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.</p>			Impegni supplementari
	<p>1) CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno (unbound). AT: nessuna restrizione per i servizi di pura pianificazione. SI: nessuna restrizione per i servizi di pura pianificazione; la presentazione di progetti all'approvazione delle autorità competenti richiede la collaborazione con un fornitore di servizi di progettazione in regime di stabilimento.</p>			Impegni supplementari




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
[RO: solo servizi di consulenza ingegneristici (CPC 86721) e servizi di progettazione ingegneristica per impianti meccanici ed elettrici per edifici (CPC 86723)]	<p>HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'Ordine degli ingegneri croato. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata.</p> <p>2) BG: nessuna restrizione, tranne le condizioni indicate al paragrafo 4.</p> <p>3) BG: le persone straniere possono prestare i servizi solo in associazione o come subcontraenti di prestatori di servizi locali per i progetti di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>Ciò non si applica ai progetti per i quali è stata indetta una gara d'appalto internazionale vinta da prestatori di servizi stranieri.</p> <p>Requisito di accreditamento: l'attività delle persone straniere deve riguardare prevalentemente i servizi in questione; esperienza nel settore della costruzione; progetti eseguiti negli ultimi due anni; personale e capacità tecnica; referenze bancarie fornite da una banca straniera di alto livello. I servizi devono essere prestati tramite dipendenti alle condizioni di cui al paragrafo 4.</p> <p>HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'Ordine degli ingegneri croato. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata.</p>	<p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>IT, PT: requisiti in materia di residenza.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>		




Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>ES: l'accesso è limitato alle persone fisiche.</p> <p>IT, PT: l'accesso è limitato alle persone fisiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche.</p> <p>CZ: è richiesta l'autorizzazione dell'Ordine degli ingegneri autorizzati ceco. Può essere riconosciuta l'autorizzazione concessa da organismi stranieri analoghi. Le persone fisiche e giuridiche possono fornire servizi di ingegneria soltanto attraverso ingegneri autorizzati. Si applica il requisito della nazionalità e della residenza.</p> <p>SK: è richiesta l'autorizzazione dell'Ordine degli ingegneri autorizzati slovacco. Può essere riconosciuta l'autorizzazione concessa da organismi stranieri analoghi. Le persone fisiche e giuridiche possono fornire servizi di ingegneria soltanto attraverso ingegneri autorizzati. Si applica il requisito della nazionalità e della residenza.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG: l'accesso è limitato alle persone fisiche previo riconoscimento delle loro qualifiche tecniche e previo accreditamento da parte di un ordine professionale della Repubblica di Bulgaria. Per l'accREDITAMENTO si applicano i seguenti criteri: qualifica tecnica riconosciuta in Bulgaria; esperienza nel settore della costruzione; progetti eseguiti negli ultimi due anni; personale e capacità tecnica.</p> <p>HR: requisito della residenza.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>			



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673)	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>EE: nessun impegno (unbound) tranne per i professionisti, per i quali: diploma universitario e 5 anni di esperienza lavorativa in un settore correlato.</p> <p>UK: è richiesta la conformità con una prova della necessità economica.</p> <p>HU: requisito di residenza permanente.</p> <p>HR: requisito della residenza.</p> <p>1) CY, EL, IT, MT, PT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessuna restrizione, tranne le condizioni indicate al paragrafo 4.</p> <p>2) BG: nessuna restrizione, tranne le condizioni indicate al paragrafo 4.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG: le persone straniere possono prestare i servizi solo in associazione o come subcontraenti di prestatori di servizi locali per i progetti di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>Ciò non si applica ai progetti per i quali è stata indetta una gara d'appalto internazionale vinta da prestatori di servizi stranieri.</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p> <p>1) CY, EL, IT, MT, PT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>AT: nessuna restrizione per i servizi di pura pianificazione.</p> <p>SI: nessuna restrizione per i servizi di pura pianificazione: la presentazione di progetti all'approvazione delle autorità competenti richiede la collaborazione con un fornitore di servizi di progettazione in regime di stabilimento.</p> <p>2) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>IT, PT: requisiti in materia di residenza.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p>		




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>Requisito di accreditamento: l'attività delle persone straniere deve riguardare prevalentemente i servizi in questione; esperienza nel settore della costruzione; progetti eseguiti negli ultimi due anni; personale e capacità tecnica; referenze bancarie fornite da una banca straniera di alto livello. I servizi devono essere prestati tramite dipendenti alle condizioni di cui al paragrafo 4.</p> <p>ES: l'accesso è limitato alle persone fisiche.</p> <p>IT, PT: l'accesso è limitato alle persone fisiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche.</p> <p>SK: è richiesta l'autorizzazione dell'Ordine degli ingegneri autorizzati slovacchi. Può essere riconosciuta l'autorizzazione concessa da organismi stranieri analoghi. Le persone fisiche e giuridiche possono fornire servizi di ingegneria soltanto attraverso ingegneri autorizzati. Si applica il requisito di cittadinanza e di residenza.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG: l'accesso è limitato alle persone fisiche previo riconoscimento delle loro qualifiche tecniche e previo accreditamento da parte di un ordine professionale della Repubblica di Bulgaria. Per l'accREDITAMENTO si applicano i seguenti criteri: qualifica tecnica riconosciuta in Bulgaria; esperienza nel settore della costruzione; progetti eseguiti negli ultimi due anni; personale e capacità tecnica.</p>			




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
g) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674)	<p>HR: requisito della residenza.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>EE: nessun impegno (unbound) tranne per i professionisti, per i quali: diploma universitario e 5 anni di esperienza lavorativa in un settore correlato.</p> <p>HR: requisito della residenza.</p> <p>UK: è richiesta la conformità con una prova della necessità economica.</p> <p>1) BE, BG, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU, RO: nessun impegno (unbound) per i servizi di architettura del paesaggio.</p> <p>HR: nessun impegno (unbound) per i servizi urbanistici.</p> <p>2) BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU, RO: nessun impegno (unbound) per i servizi di architettura del paesaggio.</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p> <p>1) BE, BG, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>AT: nessuna restrizione per i servizi di pura pianificazione.</p> <p>DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.</p> <p>HR: nessun impegno (unbound) per i servizi urbanistici.</p> <p>HU, RO: nessun impegno (unbound) per i servizi di architettura del paesaggio.</p> <p>2) BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU, RO: nessun impegno (unbound) per i servizi di architettura del paesaggio.</p>		



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>3) BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>IT, PT: l'accesso è limitato alle persone fisiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche.</p> <p>CZ: è richiesta l'autorizzazione dell'Ordine degli architetti ceco. Può essere riconosciuta l'autorizzazione concessa da organismi stranieri analoghi. Le persone fisiche e giuridiche possono fornire servizi di architettura soltanto attraverso architetti autorizzati. Si applica il requisito della nazionalità e della residenza. Sono previste tuttavia alcune eccezioni.</p> <p>HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare servizi previa approvazione dell'Ordine degli architetti croato. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata.</p> <p>HU, RO: nessun impegno (unbound) per i servizi di architettura del paesaggio.</p> <p>LV: nessuna restrizione per i servizi urbanistici. Per quanto riguarda i servizi di architettura del paesaggio, in Lettonia, per ottenere la licenza che consente di avviare un'attività commerciale, con tutte le responsabilità giuridiche e i diritti riguardanti la firma di un progetto, è necessario possedere un diploma universitario e 3 anni di esperienza nel campo della progettazione.</p> <p>SK: è richiesta l'autorizzazione dell'Ordine degli architetti slovacco. Può essere riconosciuta l'autorizzazione concessa da organismi stranieri analoghi. Le persone fisiche e giuridiche possono fornire servizi di architettura soltanto attraverso architetti autorizzati. Si applica il requisito della nazionalità e della residenza. Sono previste tuttavia alcune eccezioni.</p>		<p>3) BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU, RO: nessun impegno (unbound) per i servizi di architettura del paesaggio.</p>	



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
4)	<p>Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>PT: requisito di nazionalità.</p> <p>HU: requisito di residenza permanente per i servizi urbanistici. nessun impegno (unbound) per i servizi di architettura del paesaggio.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per i servizi di architettura del paesaggio. Nessun impegno (unbound) per ii).</p> <p>HR: requisito di residenza permanente per la pianificazione urbana.</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE per i quali: come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>EE: nessun impegno (unbound) tranne per i professionisti, per i quali: diploma universitario e 5 anni di esperienza lavorativa in un settore correlato.</p> <p>UK: è richiesta la conformità con una prova della necessità economica.</p>	<p>Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>BE, DE: I professionisti qualificati dei paesi terzi possono usare i loro titoli professionali solo sulla base di accordi di mutuo riconoscimento o, in BE, previa autorizzazione speciale concessa con regio decreto.</p> <p>IT: requisito della residenza.</p> <p>HU: nessun impegno (unbound) per i servizi di architettura del paesaggio.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per i servizi di architettura del paesaggio. Nessun impegno (unbound) per ii).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE per i quali: come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti condizioni:</p> <p>DE: i professionisti qualificati dei paesi terzi possono usare i loro titoli professionali solo sulla base di accordi di mutuo riconoscimento.</p> <p>DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.</p>	Impegni supplementari	




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato			Impegni supplementari
h) Servizi medici, dentistici e ostetrici (CPC 9312, 93191 (*)	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne CZ, HR, HU, LV, LT, PL, SE, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>PL, SE: nessuna restrizione.</p> <p>CZ, HU, LV, LT, SI: nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici.</p> <p>HR: nessun impegno (unbound), tranne per la telemedicina.</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne CZ, HR, HU, LV, LT, PL, SE, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>PL, SE: nessuna restrizione.</p> <p>HR: nessun impegno (unbound), tranne per la telemedicina.</p> <p>PL, SE: nessuna restrizione.</p> <p>2) BG, CY, FI, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>CZ, EE, HU, SI, SK: nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>1) Tutti gli Stati membri tranne CZ, HR, HU, LV, LT, PL, SE, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>CZ, HU, LV, LT, SI: nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici.</p> <p>HR: nessun impegno (unbound), tranne per la telemedicina.</p> <p>PL, SE: nessuna restrizione.</p> <p>2) BG, CY, FI, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>CZ, EE, HU, SI, SK: nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici.</p>	Impegni supplementari
	<p>2) CY, FI, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, CZ, EE, HU, SI, SK: nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici.</p> <p>3) AT: nessun impegno (unbound) per i servizi medici e dentistici; per i servizi ostetrici: l'accesso è limitato esclusivamente alle persone fisiche.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici. Per i servizi medici e dentistici l'accesso è concesso unicamente alle persone fisiche straniere per le attività professionali svolte a titolo privato.</p>	<p>3) AT: nessun impegno (unbound) per i servizi medici e dentistici.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici. Per i servizi medici e dentistici: nessuna restrizione, tranne il requisito riguardante la conoscenza obbligatoria della lingua bulgara confermata attraverso il relativo esame.</p> <p>CY, EE, FI, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>CZ, HU, LV, SI, SK: nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici.</p> <p>EE: nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici. Nessun impegno (unbound) per i servizi medici e dentistici. I professionisti che hanno ricevuto una formazione all'estero devono presentare un certificato che attesti la partecipazione a corsi di formazione supplementari presso l'università di Tartu. Tale prescrizione vale anche per i cittadini estoni che hanno studiato all'estero.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>LT: capacità di comunicare in lituano (per le persone che lavorano per una società).</p>	<p>3) AT: nessun impegno (unbound) per i servizi medici e dentistici.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici. Per i servizi medici e dentistici: nessuna restrizione, tranne il requisito riguardante la conoscenza obbligatoria della lingua bulgara confermata attraverso il relativo esame.</p> <p>CY, EE, FI, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>CZ, HU, LV, SI, SK: nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici.</p> <p>EE: nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici. Nessun impegno (unbound) per i servizi medici e dentistici. I professionisti che hanno ricevuto una formazione all'estero devono presentare un certificato che attesti la partecipazione a corsi di formazione supplementari presso l'università di Tartu. Tale prescrizione vale anche per i cittadini estoni che hanno studiato all'estero.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>LT: capacità di comunicare in lituano (per le persone che lavorano per una società).</p>	

(*) Indica che il servizio specificato costituisce solo una parte delle attività contemplate dal numero CPC.

(†) Gli onorari applicati per i servizi privati sono stabiliti dalle organizzazioni professionali e approvati dal ministero della Sanità.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>CY, EE, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>CZ, SK: i servizi medici e dentistici possono essere forniti soltanto da persone fisiche. Per le persone giuridiche straniere è richiesta l'autorizzazione del ministero della Sanità. Nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici.</p> <p>ES: l'accesso è limitato esclusivamente alle persone fisiche.</p> <p>HU: nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici.</p> <p>IT, PT: l'accesso è limitato esclusivamente alle persone fisiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche.</p> <p>IE: accesso solo attraverso società di persone o persone fisiche.</p> <p>SE: prova della necessità per stabilire il numero di ambulatori privati da sovvenzionare mediante il regime mutualistico pubblico.</p> <p>UK: lo stabilimento dei medici nell'ambito del National Health Service è subordinato alla pianificazione degli organici dei medici.</p> <p>FR: prestazione soltanto attraverso SEL (anonime, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni) o SCP.</p> <p>LV: nessuna restrizione per i servizi ostetrici. Per i servizi medici e dentistici si applica il requisito della nazionalità. L'esercizio della professione medica da parte di stranieri necessita del permesso rilasciato dall'autorità sanitaria locale sulla base delle esigenze economiche riguardanti i medici e i dentisti in una determinata regione.</p>			



Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>LT: nessuna restrizione per i servizi medici e dentistici, ad eccezione della prestazione di servizi per i quali è prevista un'autorizzazione in base al piano dei servizi sanitari stabilito in funzione delle esigenze e tenendo conto della popolazione e dei servizi medici e dentistici già esistenti. Per i servizi ostetrici l'accesso è limitato esclusivamente alle imprese individuali e si applica la prova della necessità economica.</p> <p>PL: requisito di nazionalità. Per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un'autorizzazione, salvo nel caso dei servizi ostetrici.</p> <p>SI: è richiesta l'appartenenza all'Ordine dei medici. Per iscriversi all'Ordine, i medici non in possesso della cittadinanza slovena devono possedere i seguenti requisiti: abilitazione ad esercitare in un altro Stato membro e buona conoscenza della lingua slovena (¹). Nessun impegno (unbound) per i servizi ostetrici.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>AT: nessun impegno (unbound), tranne per i servizi ostetrici.</p> <p>DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un'autorizzazione limitata di durata non superiore a 18 mesi.</p> <p>BG, CY, FI, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>PT: requisito di nazionalità.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>AT: nessun impegno (unbound) per medici e dentisti.</p> <p>DK: requisito della residenza per ottenere un'autorizzazione individuale dall'Ente nazionale per la sanità.</p> <p>BG, CY, FI, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p>		

(¹) Lo stabilimento sotto forma di persona giuridica necessita dell'autorizzazione del ministero della Sanità. L'ammissione nella rete sanitaria pubblica è subordinata al rilascio di una concessione da parte dell'Istituto assicurazione malattie della Repubblica di Slovenia.



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>FR: requisito di nazionalità. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.</p> <p>DE: per medici e dentisti requisito della nazionalità, in relazione al quale possono essere eccezionalmente concesse deroghe nell'interesse della salute pubblica.</p> <p>CZ, EE, HU, SI, SK: nessun impegno (unbound) per i servizi osteretrici.</p> <p>LV: per i servizi medici e dentistici si applica il requisito della nazionalità. L'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita del permesso rilasciato dall'autorità sanitaria locale sulla base delle esigenze economiche riguardanti i medici e i dentisti in una determinata regione. Per i servizi osteretrici l'accesso è limitato esclusivamente alle persone fisiche. Le esigenze economiche vengono stabilite in base al numero complessivo di levatrici in una determinata regione, autorizzate dalle autorità sanitarie locali.</p> <p>PL: requisito di nazionalità. Per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un'autorizzazione, salvo nel caso dei servizi osteretrici.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le condizioni suddette e le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p>	<p>IT: requisito della residenza.</p> <p>CZ, SK: requisito della residenza per i servizi medici e dentisti. Nessun impegno (unbound) per i servizi osteretrici. Nessun impegno (unbound) per i servizi osteretrici.</p> <p>EE, HU, SI: nessun impegno (unbound) per i servizi osteretrici.</p> <p>LV, PL: i medici stranieri hanno diritti di voto limitati nell'ambito degli ordini professionali.</p> <p>LT: gli stranieri devono sostenere un esame di abilitazione supplementare.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>		



Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
i) Servizi veterinari (CPC 932)	<p>Restrizioni relative all'accesso al mercato</p> <p>DE: per medici e dentisti requisito della nazionalità, in relazione al quale possono essere eccezionalmente concesse deroghe nell'interesse della salute pubblica.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>1) Tutti gli Stati membri tranne FI, HR, LU, LT, PL, SE, UK: nessun impegno (unbound).</p> <p>FI, HR, LU, LT, PL, SE: nessuna restrizione.</p> <p>UK: nessun impegno (unbound) tranne per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale (alimentazione, comportamento, cura degli animali ecc.).</p> <p>2) CY, EE, HU, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) AT, CY, EE, HU, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: l'accesso è concesso alle persone fisiche unicamente per le attività professionali svolte a titolo privato, alle seguenti condizioni: autorizzazione delle autorità veterinarie. Prova della necessità economica. Assenza di impegni (unbound) per tutti i servizi connessi ai controlli veterinari frontali, alla prevenzione, all'individuazione e alla cura delle epizootie infettive e parassitarie e alla relativa analisi diagnostica, nonché per i controlli sui prodotti animali.</p> <p>DE, DK, ES, PT: accesso limitato alle persone fisiche.</p> <p>IT: accesso limitato alle persone fisiche. Sono autorizzate le associazioni professionali (non registrate come società) tra persone fisiche.</p> <p>IE, UK: accesso solo attraverso società di persone o persone fisiche.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>1) Tutti gli Stati membri tranne FI, HR, LU, LT, PL, SE, UK: nessun impegno (unbound).</p> <p>FI, HR, LU, LT, PL, SE: nessuna restrizione.</p> <p>UK: nessun impegno (unbound) tranne per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale (alimentazione, comportamento, cura degli animali ecc.).</p> <p>2) BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) AT, CY, EE, HU, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessuna restrizione, tranne quelle specificate al paragrafo 3 nella colonna Accesso al mercato.</p>	Impegni supplementari	




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
FR: prestazione soltanto attraverso SEL (anonime, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni) o SCP.	CZ, SK: l'accesso è limitato esclusivamente alle persone fisiche. È richiesta l'autorizzazione dell'amministrazione veterinaria.	PL: requisito di nazionalità. Gli stranieri possono chiedere di essere autorizzati a esercitare la professione.	4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:	AT, BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound).
CZ, DE, FR, HR, EL, PT, SK: requisito di nazionalità.	PL: requisito di nazionalità. Gli stranieri possono chiedere di essere autorizzati a esercitare la professione.	IT, CZ, SK: requisito della residenza.	LT: gli stranieri devono sostenere un esame di abilitazione supplementare.	
AT, BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound).	Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DK, ES, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:	Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DK, ES, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).		
BE, DK, ES: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.	BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.	HR: Requisito della nazionalità.		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
<p>j) Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico [CPC 93191 (*), tranne per l'AT dove sono contemplate le seguenti attività del CPC 9319: infermieri, fisioterapisti, ergoterapeuti, logopedisti, dietisti e nutrizionisti, psicologi e psicoterapeuti</p> <p>e per HR: escluse l'ergoterapia, l'omeopatia e l'agopuntura]</p>	<p>1) Nessun impegno (unbound) tranne per FI, HR, LU, PL e SE: nessuna restrizione. HR: nessun impegno (unbound), tranne per la telemedicina. 2) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound). 3) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound). ES, PT: infermieri: l'accesso è limitato alle persone fisiche. IT: infermieri: l'accesso è limitato alle persone fisiche. Sono autorizzate le associazioni professionali (non registrate come società) tra persone fisiche. HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale. FR: prestazione soltanto attraverso SEL (anonime, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni) o SCP. AT: accesso limitato alle persone fisiche, tranne per psicologi e psicoterapeuti: nessuna restrizione. SE: prova della necessità per stabilire il numero di ambulatori privati da sovvenzionare mediante il regime mutualistico pubblico. LT: l'accesso è limitato esclusivamente alle imprese individuali. È applicabile la prova della necessità economica. PL: requisito di nazionalità.</p>	<p>1) Nessun impegno (unbound) tranne per FI, HR, LU, PL e SE: nessuna restrizione. HR: nessun impegno (unbound), tranne per la telemedicina. 2) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound). 3) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound). LT: nessuna restrizione, tranne come indicato nella colonna Accesso al mercato. HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p>	

(*) Indica che il servizio specificato costituisce solo una parte delle attività contemplate dal numero CPC.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
4)	<p>Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un'autorizzazione limitata di durata non superiore a 18 mesi.</p> <p>PT: requisito di nazionalità.</p> <p>IT: è necessaria la prova della necessità economica: la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla carenza di personale su base regionale.</p> <p>AT: le persone fisiche, tranne infermieri, psicologi e psicoterapeuti, possono aprire uno studio professionale in Austria purché abbiano esercitato la professione per almeno 3 anni prima di stabilirsi in Austria.</p> <p>LV: l'accesso è limitato esclusivamente alle persone fisiche. Le esigenze economiche sono stabilite in base al numero complessivo di infermieri in una determinata regione, autorizzati dalle autorità sanitarie locali.</p> <p>PL: requisito di nazionalità per levatrici e infermieri.</p> <p>BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p>	<p>Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>DK: requisito della residenza per ottenere un'autorizzazione individuale dall'ente nazionale per la sanità.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>	




Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Farmacisti (distribuzione al dettaglio di prodotti farmaceutici - parte di CPC 63211)	<p>Restrizioni relative all'accesso al mercato</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le condizioni suddette e le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>1) Nessun impegno (unbound).</p> <p>2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) (1) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>DE, DK, ES, EL, IT (2), LU, NL, PT: l'accesso è limitato esclusivamente alle persone fisiche.</p> <p>BE, DK, ES, FR, EL, IT, LU, PT: è richiesta la laurea in farmacia.</p> <p>BE, DE, DK, ES, FR, HR, IT, IE, PT: è richiesta la prova della necessità economica.</p> <p>FR: accesso, sulla base del trattamento nazionale, solo attraverso SEL (anonime, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni), SNC e SARL.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>1) Nessun impegno (unbound).</p> <p>2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p>	Impegni supplementari	

(1) Quando l'apertura di una farmacia è subordinata alla prova della necessità economica, si tiene conto dei seguenti criteri principali: numero di abitanti, numero di farmacie esistenti e loro densità geografica. Questi criteri sono applicati sulla base del trattamento nazionale tranne in FR.

(2) Impegno supplementare: in IT sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
<p>4) Nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti condizioni specifiche:</p> <p>AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>IT, PT: requisito della residenza.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti condizioni specifiche:</p> <p>AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>FR: requisito di nazionalità. L'accesso è comunque possibile, entro contingenti stabiliti, per i cittadini dei paesi terzi purché il prestatore del servizio abbia una laurea francese in farmacia.</p> <p>DE, EL: requisito di nazionalità.</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DK, ES, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii), e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DK, ES: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	
<p>B. Servizi informatici e servizi correlati</p>	<p>a) Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware (CPC 841)</p> <p>b) Servizi di gestione del software (CPC 842)</p> <p>c) Servizi di elaborazione dati (CPC 843)</p> <p>d) Servizi di banca dati (CPC 844) Manutenzione e riparazione (CPC 845)</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
e) Altri servizi informatici [tutti gli Stati membri tranne la BG: CPC 849. BG: solo servizi di preparazione dei dati (CPC 8491)]	Nessun impegno (unbound) tranne in BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL, SE per i quali: come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: IT, NL: nessun impegno (unbound), tranne per gli informatici, gli analisti di sistema, i programmatori, gli analisti di documenti software e i tecnici per l'assistenza presso il cliente per i quali: diploma universitario e 3 anni di esperienza professionale nel settore. BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore. SE: diploma universitario e 3 anni di esperienza professionale nel settore. BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica. IT: è richiesta la conformità con una prova della necessità economica. EL: nessun impegno (unbound), tranne per gli informatici, gli analisti di sistema, i programmatori e gli analisti di documenti software, per i quali: diploma universitario e cinque anni di esperienza professionale nel settore.	Nessun impegno (unbound) tranne in BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL, SE per i quali: come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).	
C. Servizi di ricerca e sviluppo	1), 2), 3) Nessuna restrizione tranne per CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).	1), 2), 3) Nessuna restrizione tranne per CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).	
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali	4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).	4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).	
(Tutti gli Stati membri tranne LV: CPC 851. LV: soltanto i servizi di sviluppo sperimentale nel campo della chimica e della biologia - CPC 85102)			




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
b) Servizi di ricerca e sviluppo riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852)	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES e FR, per quanto riguarda l'ingresso temporaneo dei ricercatori, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES, SE: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>FR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i ricercatori devono avere un contratto di lavoro offerto da un organismo di ricerca; — il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per la durata del contratto; — è richiesta la conformità con una prova della necessità economica; — Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES e FR, per quanto riguarda l'ingresso temporaneo dei ricercatori, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii). <p>l'organismo di ricerca deve versare un'imposta all'Ufficio delle migrazioni internazionali.</p>	<p>Solo per HU: personalità di fama internazionale invitate da istituti di ricerca scientifica (per la durata dell'invito).</p>	<p>1) RO: nessun impegno (unbound). 2) RO: nessun impegno (unbound). 3) RO: nessun impegno (unbound).</p>	



Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, FR e LU per quanto riguarda l'ingresso temporaneo dei ricercatori come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>FR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i ricercatori devono avere un contratto di lavoro offerto da un organismo di ricerca; — il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per la durata del contratto; — è richiesta la conformità con una prova della necessità economica; — l'organismo di ricerca deve versare un'imposta all'Ufficio delle migrazioni internazionali. <p>Solo per HU: personalità di fama internazionale invitate da istituti di ricerca scientifica (per la durata dell'invito).</p>		<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>IT, PT: requisito della residenza per gli psicologi.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, FR e LU per quanto riguarda l'ingresso temporaneo dei ricercatori come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>	
				Impegni supplementari




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	<p>1), 2), 3) Nessuna restrizione, tranne per CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES e FR, per quanto riguarda l'ingresso temporaneo dei ricercatori, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>FR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i ricercatori devono avere un contratto di lavoro offerto da un organismo di ricerca; — il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per la durata del contratto; — è richiesta la conformità con una prova della necessità economica; — l'organismo di ricerca deve versare un'imposta all'ufficio delle migrazioni internazionali. 	<p>1), 2), 3) Nessuna restrizione, tranne per CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES e FR, per quanto riguarda l'ingresso temporaneo dei ricercatori, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>		



Modalità di prestazione:		1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore		Restrizioni relative al trattamento nazionale			
Settore o sottosettore		Restrizioni relative all'accesso al mercato		Impegni supplementari	
D. Servizi immobiliari (*)		Solo per HU: personalità di fama internazionale invitate da istituti di ricerca scientifica (per la durata dell'invito).			
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)		<p>1) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>2) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>ES: accesso limitato alle persone fisiche, alle società di persone o alle «sociedad en comandita».</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>IT, PT: requisito della residenza.</p>	Impegni supplementari
b) Per conto terzi (stima di proprietà, gestione immobiliare ecc.) (CPC 822)		<p>1) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>2) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>ES: l'accesso è limitato alle persone fisiche.</p>	<p>1) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>DK: l'autorizzazione concessa all'agente immobiliare «autorizzato» può limitarne l'ambito di attività.</p>	<p>1) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>IT, PT: requisito della residenza.</p>	Impegni supplementari


(*) Il servizio in esame è connesso alla professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni riguardanti l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>DK: agenti immobiliari autorizzati: requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'agenzia danese per il commercio e le società (Danish Commerce and Companies Agency). Agenti immobiliari non autorizzati: requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'agenzia danese per il commercio e le società (Danish Commerce and Companies Agency).</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>DK: agenti immobiliari autorizzati e non autorizzati: requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'agenzia danese per il commercio e le società (Danish Commerce and Companies Agency).</p> <p>IT, PT: requisito della residenza.</p>		
a) Relativi a navi (CPC 83103)	<p>1) FR: per il nolo di qualsiasi tipo di nave occorre una notifica preventiva.</p> <p>BG, CY, HU, MT, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, CY, MT, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>FR: per il nolo di qualsiasi tipo di nave occorre una notifica preventiva.</p> <p>3) BG, CY, MT, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>FR: per il nolo di qualsiasi tipo di nave occorre una notifica preventiva.</p> <p>SE: perché una nave possa battere bandiera svedese, occorre dimostrare una prevalente influenza operativa svedese qualora la nave sia in parte di proprietà straniera.</p> <p>LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania.</p>	<p>1) BG, CY, MT, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, CY, MT, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, CY, MT, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p>		




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
a) Relativi ad aeromobili (CPC 83104)	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, CY, MT, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>1) BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) Tutti gli Stati membri tranne BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: gli aerei utilizzati da vettori comunitari devono essere registrati nello Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore o comunque nella Comunità. Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata o in circostanze eccezionali.</p> <p>BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) Tutti gli Stati membri tranne BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: per l'iscrizione nel registro aeronautico di questi Stati membri l'aereo deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di nazionalità o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà e di controllo del capitale (tra cui la nazionalità degli amministratori).</p> <p>BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, CY, MT, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>1) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p>	Impegni supplementari	




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, 83102, 83105)	1) BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound). 2) BG, CY, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound). 3) BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound).	1) BG, CY, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound). 2) BG, CY, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound). 3) BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound).	1) BG, CY, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound). 2) BG, CY, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound). 3) BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound).	
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, 83107, 83108, 83109)	1) BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound). 2) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound). 3) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:	1) BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound). 2) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound). 3) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:	1) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound). 2) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound). 3) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:	
e) Altri servizi (CPC 832)	1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, LV, LT: nessun impegno (unbound). EE, HR, LT, LV: nessuna restrizione. 2) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, HU, LV, LT: nessun impegno (unbound). EE, HR, HU, LV, LT: nessuna restrizione. (CPC 83202)	1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, HU, LV, LT: nessun impegno (unbound). EE, HR, HU, LV, LT: nessuna restrizione. 2) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, HU, LV, LT: nessun impegno (unbound). EE, HR, HU, LV, LT: nessuna restrizione.	1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, HU, LV, LT: nessun impegno (unbound). EE, HR, HU, LV, LT: nessuna restrizione. 2) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, HU, LV, LT: nessun impegno (unbound). EE, HR, HU, LV, LT: nessuna restrizione.	




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
Servizi di nolo con operatore	<p>3) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, HU, LV, LT: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, HU, LV, LT: nessuna restrizione.</p>	<p>3) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, HU, LV, LT: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, HU, LV, LT: nessuna restrizione.</p>		
Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213, 7223)	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>Tutti gli Stati membri tranne per EE, HU, LV, LT: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU, LV, LT: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>Tutti gli Stati membri tranne per EE, HU, LV, LT: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>LV, LT: nessuna restrizione.</p>		
	<p>1) FR: per il nolo di qualsiasi tipo di nave occorre una notifica preventiva.</p> <p>AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p>		
	<p>2) FR: per il nolo di qualsiasi tipo di nave occorre una notifica preventiva.</p> <p>AT, BG, CY, EE, HU, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p>	<p>2) AT, BG, CY, EE, HU, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p>		
	<p>3) FR: per il nolo di qualsiasi tipo di nave occorre una notifica preventiva.</p> <p>AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p>	<p>3) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti condizioni:</p> <p>BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p>		




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatore (CPC 7124)	4) Nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti condizioni: BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound). 1) AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno (unbound). 2) AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno (unbound). 3) AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti condizioni: BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno (unbound).	1) AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno (unbound). 2) AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno (unbound). 3) AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti condizioni: BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno (unbound).	1) AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno (unbound). 2) AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno (unbound). 3) AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti condizioni: BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno (unbound).	
F. Altri servizi alle imprese	1), 2), 3) RO: nessun impegno (unbound).	1), 2), 3) RO: nessun impegno (unbound).	1), 2), 3) RO: nessun impegno (unbound).	
a) Pubblicità	4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: RO: nessun impegno (unbound).	4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: RO: nessun impegno (unbound).	4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: RO: nessun impegno (unbound).	
Publicità (tutti gli Stati membri tranne BG, PL, SI; CPC 871; BG: CPC 871 esclusa la pubblicità per l'alcol, le bevande alcoliche, le medicine, il tabacco e i prodotti del tabacco; PL: CPC 871 esclusa la pubblicità per i prodotti del tabacco, le bevande alcoliche e i prodotti farmaceutici;				




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
<p>Settore o sottosettore</p> <p>SI: CPC 8711 (***) e 8712 (***), escluse la pubblicità diretta per corrispondenza, la pubblicità esterna e la pubblicità per le merci soggette a un'autorizzazione all'importazione ed esclusi i prodotti farmaceutici)</p>	<p>Restrizioni relative all'accesso al mercato</p> <p>Nessun impegno (unbound), tranne per BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES, IT, UK, SE: qualifiche pertinenti ed esperienza professionale triennale.</p> <p>IT, UK: è richiesta la conformità con una prova della necessità economica.</p> <p>EL: qualifiche pertinenti ed esperienza professionale quinquennale.</p> <p>1), 2), 3) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto (iii).</p> <p>1), 2), 3) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>	<p>Impegni supplementari</p>
<p>b) Ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)</p>	<p>Restrizioni relative all'accesso al mercato</p> <p>Nessun impegno (unbound), tranne per BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES, IT, UK, SE: qualifiche pertinenti ed esperienza professionale triennale.</p> <p>IT, UK: è richiesta la conformità con una prova della necessità economica.</p> <p>EL: qualifiche pertinenti ed esperienza professionale quinquennale.</p> <p>1), 2), 3) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto (iii).</p> <p>1), 2), 3) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>	<p>Impegni supplementari</p>



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	<p>1), 2), 3) Nessuna restrizione</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>IT, UK: nessun impegno (unbound), tranne per manager e consulenti di alto livello per i quali: diploma universitario ed esperienza professionale triennale.</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>EE, LV: nessun impegno (unbound) tranne per i professionisti, per i quali: diploma universitario e 5 anni di esperienza lavorativa in un settore correlato.</p> <p>SE: diploma universitario e 3 anni di esperienza professionale nel settore.</p> <p>IT, UK: è richiesta la conformità con una prova della necessità economica.</p>	<p>1), 2), 3) Nessuna restrizione</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p> <p>Nessun impegno (unbound), tranne per BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>		
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	<p>1), 2), 3) BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>1), 2), 3) BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>1), 2), 3) BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
<p>e) Servizi tecnici di prova e analisi</p> <p>[Tutti gli Stati membri tranne BG: CPC 8676. BG: soltanto i servizi tecnici di prova e analisi, tranne i servizi connessi al rilascio di certificati ufficiali e documenti analoghi (parte di CPC 8676)]</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>IT, UK: nessun impegno (unbound), tranne per manager e consulenti di alto livello per i quali: diploma universitario ed esperienza professionale triennale.</p> <p>EE, LV: nessun impegno (unbound) tranne per i professionisti, per i quali: diploma universitario e 5 anni di esperienza lavorativa in un settore correlato.</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>SE: diploma universitario e 3 anni di esperienza professionale nel settore.</p> <p>IT, UK: è richiesta la conformità con una prova della necessità economica.</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>	<p>1) IT: nessun impegno (unbound) per la professione di biologo e analista chimico.</p> <p>BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno (unbound).</p>	




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
3) ES: per l'analisi chimica l'accesso è riservato alle persone fisiche. IT: per la professione di biologo e di analista chimico l'accesso è riservato alle persone fisiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche. PT: per la professione di biologo e di analista chimico l'accesso è riservato alle persone fisiche. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno (unbound). Nessun impegno (unbound), tranne per BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: BE, DE, DK, ES, UK, SE: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di tre anni. EE: nessun impegno (unbound) tranne per i professionisti, per i quali: diploma universitario e 5 anni di esperienza lavorativa in un settore correlato. BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica. UK: è richiesta la conformità con una prova della necessità economica.	3) BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: IT, PT: requisito della residenza per biologi e analisti chimici. CY, CZ, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound). Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).			




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (SE: esclusa la caccia)	1) IT: nessun impegno (unbound) per le attività riservate ad agronomi e periti agrari. RO: nessun impegno (unbound). 2) RO: nessun impegno (unbound).	1) IT: nessun impegno (unbound) per le attività riservate ad agronomi e periti agrari. RO: nessun impegno (unbound). 2) RO: nessun impegno (unbound). 3) RO: nessun impegno (unbound).	
BG, HU: parte di CPC 881.	3) ES: per agronomi e ingegneri forestali l'accesso è limitato alle persone fisiche. PT: per gli agronomi l'accesso è limitato alle persone fisiche.		
LV, LT, PL: servizi connessi con l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (CPC 881).	IT: per agronomi e periti agrari l'accesso è limitato alle persone fisiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche. RO: nessun impegno (unbound).		
	4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: RO: nessun impegno (unbound).	4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: IT, PT: requisito della residenza per gli agronomi. RO: nessun impegno (unbound).	
	Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK e ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le condizioni suddette e le seguenti restrizioni specifiche: BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore. BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.	Nessun impegno (unbound), tranne per BE, DE, DK e ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).	



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
g) Servizi di consulenza in materia di pesca BG: parte di CPC 882.	1), 2), 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound). Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK e ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le condizioni suddette e le seguenti restrizioni specifiche: BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore. BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.	1), 2), 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound). Nessun impegno (unbound), tranne per BE, DE, DK e ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).	1), 2), 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: PT: requisito della residenza. HR, LT, RO: nessun impegno (unbound).	
h) Servizi relativi al settore minerario BG: servizi su base contrattuale per la riparazione e lo smantellamento delle attrezzature nei giacimenti di petrolio e di gas (parte del CPC 883)	1) BG, HR, RO: nessun impegno (unbound). 2) HR, RO: nessun impegno (unbound). 3) ES, PT: per gli ingegneri minerari l'accesso è limitato alle persone fisiche. BG, HR, LT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: FI: il diritto di cercare, rivendicare e sfruttare un giacimento è limitato alle persone fisiche residenti nel SEE. Il ministero del Commercio e dell'Industria può concedere deroghe al requisito della residenza. HR, LT, RO: nessun impegno (unbound).	1) BG, HR, RO: nessun impegno (unbound). 2) HR, RO: nessun impegno (unbound). 3) BG, HR, LT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: PT: requisito della residenza. HR, LT, RO: nessun impegno (unbound).	1) BG, HR, RO: nessun impegno (unbound). 2) HR, RO: nessun impegno (unbound). 3) BG, HR, LT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: PT: requisito della residenza. HR, LT, RO: nessun impegno (unbound).	




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
i) Servizi connessi alle attività manifatturiere	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK e ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le condizioni suddette e le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>FI: il diritto di cercare, rivendicare e sfruttare un giacimento è limitato alle persone fisiche residenti nel SEE. Il ministero del Commercio e dell'industria può concedere deroghe al requisito della residenza.</p> <p>1) Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, EE, HR, HU: nessuna restrizione.</p> <p>2) Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, EE, HR, HU: nessuna restrizione.</p> <p>3) Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, EE, HR, HU: nessuna restrizione.</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK e ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p> <p>1) Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, EE, HR, HU: nessuna restrizione.</p> <p>2) Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, EE, HR, HU: nessuna restrizione.</p> <p>3) Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, EE, HR, HU: nessuna restrizione.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HU: nessun impegno (unbound).</p>		
BG: servizi su base contrattuale per l'installazione, la riparazione e la manutenzione degli impianti industriali (parte del CPC 885)	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, EE, HR, HU: nessuna restrizione.</p> <p>2) Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, EE, HR, HU: nessuna restrizione.</p> <p>3) Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, EE, HR, HU: nessuna restrizione.</p>			
EE: servizi di consulenza connessi al settore manifatturiero (parte di CPC 884 + parte di 885 tranne per 88442)	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, EE, HR, HU: nessuna restrizione.</p> <p>2) Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, EE, HR, HU: nessuna restrizione.</p> <p>3) Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, EE, HR, HU: nessuna restrizione.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HU: nessun impegno (unbound).</p>			



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
<p>HU: servizi di consulenza connessi al settore manifatturiero (parte di CPC 884 + parte di 885)</p> <p>j) Servizi connessi alla distribuzione di energia</p> <p>(LV: CPC 887.</p> <p>HU: soltanto i servizi di consulenza, ex CPC 887.</p> <p>LT: sono compresi i servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione a pagamento di elettricità, combustibili gassosi, vapore e acqua calda alle utenze domestiche, industriali, commerciali e di altro tipo - CPC 887 (1)</p> <p>SI: servizi connessi alla distribuzione di energia, solo per il gas (2), parte di CPC 887)</p>	<p>BG, EE, HU: nessun impegno (unbound), tranne quando indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne HR, HU, LV, LT, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU, LV, LT, SI: nessuna restrizione.</p> <p>1) HR: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>2), 3) HR: nessuna restrizione.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>Tutti gli Stati membri tranne HR, HU, LV, LT, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR, HU, LT, LV, SI: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>	<p>BG, EE, HU: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne HR, HU, LV, LT, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR, HU, LV, LT, SI: nessuna restrizione.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>Tutti gli Stati membri tranne HR, HU, LV, LT, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR, HU, LT e SI: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>LV: nessuna restrizione.</p>		

(1) LV: il servizio specificato è solo una parte delle attività contemplate dal numero CPC.


(2) SI: il servizio pubblico esiste; diritti di concessione possono essere accordati a operatori privati stabiliti nella Repubblica di Slovenia.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale	1) AT, BG, DE, ES, FI, HR, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound). 2) AT, BG, FI, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound). 3) AT, BG, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound). ES: monopolio di Stato.	1) AT, BG, DE, ES, FI, IE, HR, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound). 2) AT, BG, FI, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound). 3) AT, BG, DE, FI, HR, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).	1) AT, BG, DE, ES, FI, IE, HR, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound). 2) AT, BG, FI, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound). 3) AT, BG, DE, FI, HR, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno (unbound).	Impegni supplementari
Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201)	1) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound). HU: nessuna restrizione.	1) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound). HU: nessuna restrizione.	1) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound). HU: nessuna restrizione.	Impegni supplementari
Servizi di collocamento (CPC 87202)	2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound). 3) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: nessun impegno (unbound). DE: subordinatamente a un mandato conferito al prestatore del servizio dall'autorità competente in funzione della situazione e dell'evoluzione del mercato del lavoro. BE, FR, ES, IT: monopolio di Stato.	2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound). 3) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, PT, SK: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).	2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound). 3) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, PT, SK: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).	Impegni supplementari



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>1) AT, BG, DE, FR, IT, IE, HR,NL, PT, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) AT, BG, FI, HR,RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) AT, BG, DE, FI, HR, PT, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>IT: monopolio di Stato.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>AT, BG, FI, HR,RO, SK: nessun impegno (unbound).</p>			
<p>1) Servizi di vigilanza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305)</p>	<p>1) BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, RO, PL, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>ES: accesso solo attraverso Sociedades Anonimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anonimas Laborales e Sociedades Cooperativas. L'accesso è subordinato a un'autorizzazione preventiva. Il Consiglio dei ministri concede l'autorizzazione in funzione della competenza, dell'integrità e dell'indipendenza professionale e del livello di protezione fornito per la sicurezza della popolazione e l'ordine pubblico.</p>	<p>1) AT, BG, DE, FR, HR, IT, IE, NL, PT, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) AT, BG, FI, HR, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) AT, BG, DE, FI, HR,PT, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>AT, BG, FI, HR, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>1) BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>DK: requisito della residenza e della nazionalità per la maggior parte dei membri del consiglio d'amministrazione e per i dirigenti. Nessun impegno (unbound) per i servizi di sorveglianza degli aeroporti.</p>		




Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Impegni supplementari	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>DK: nessun impegno (unbound) per i servizi di sorveglianza degli aeroporti. Deve trattarsi di una persona giuridica nazionale. L'accesso è subordinato a un'autorizzazione preventiva. Per l'accesso è necessaria un'autorizzazione preventiva, che il ministero della Giustizia concede in funzione della competenza, dell'integrità e dell'indipendenza professionale, dell'esperienza e delle reputazione della ditta che chiede lo stabilimento.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>DK: Nessun impegno (unbound) per i servizi di sorveglianza degli aeroporti. Requisito di nazionalità per i dirigenti.</p> <p>FR: requisito della nazionalità per amministratori delegati e direttori.</p> <p>BE: requisito della nazionalità per coloro che svolgono mansioni dirigenziali.</p> <p>ES, PT: requisito della nazionalità per il personale specializzato.</p> <p>IT: requisito della nazionalità per ottenere l'autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e trasporto valori.</p> <p>BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>DK: nessun impegno (unbound) per i servizi di sorveglianza degli aeroporti. Requisito della residenza per i dirigenti.</p> <p>BE: requisito della residenza per coloro che svolgono mansioni dirigenziali.</p> <p>IT: requisito della residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e trasporto valori.</p> <p>BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p>		




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
m) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (*) (CPC 8675)	<p>1) FR: nessun impegno (unbound) per i servizi di prospezione.</p> <p>HR: nessuna restrizione, tranne che in Croazia la ricerca geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di ricerca connessi alla protezione dell'ambiente possono essere realizzati solo mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) FR: «Servizi di topografia»: accesso soltanto attraverso SEL (anonime, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni), SCP, SA e SARL.</p> <p>IT: possibili diritti esclusivi per determinate attività di prospezione mineraria (minerali, petrolio, gas ecc.).</p> <p>ES: l'accesso alla professione di geometra e geologo è riservato alle persone fisiche.</p> <p>PT: accesso limitato alle persone fisiche.</p> <p>IT: l'accesso alla professione di geometra e geologo è riservato alle persone fisiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p>		<p>1) FR: nessun impegno (unbound) per i servizi di prospezione.</p> <p>DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi di topografia prestati dall'estero.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) FR: «servizi di prospezione» soggetti ad autorizzazione.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p>	Impegni supplementari

(*) Il servizio esclude la gestione delle miniere.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>DE: requisito di nazionalità per i geometri nominati dallo Stato.</p> <p>FR: «Servizi di topografia» – le attività connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario sono riservate agli «experts-géomètres» della CE.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le condizioni suddette e le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>EE: nessun impegno (unbound) tranne per i professionisti, per i quali: diploma universitario e 5 anni di esperienza professionale in un settore correlato.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>DE: requisito della nazionalità per i geometri nominati dallo Stato.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>IT, PT: requisito della residenza.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti condizioni:</p> <p>DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestatati dall'estero.</p>		




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
Settore o sottosettore				
n) Manutenzione e riparazione delle attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aerei e le altre attrezzature di trasporto)	1) BG, HR, RO: nessun impegno (unbound). 2), 3) RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: RO: nessun impegno (unbound). Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK e ES, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii), e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore. BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.	1) BG, HR, RO: nessun impegno (unbound). 2), 3) RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: RO: nessun impegno (unbound). Nessun impegno (unbound), tranne per BE, DE, DK e ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).	1) BG, HR, RO: nessun impegno (unbound). 2), 3) RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: RO: nessun impegno (unbound). Nessun impegno (unbound), tranne per BE, DE, DK e ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).	
o) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	1) Nessun impegno (unbound) (*). 2), 3) HR, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: HR, RO: nessun impegno (unbound).	1) Nessun impegno (unbound) (*). 2), 3) HR, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: HR, RO: nessun impegno (unbound).	1) Nessun impegno (unbound) (*). 2), 3) HR, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: HR, RO: nessun impegno (unbound).	


(*) Questa modalità di prestazione preclude qualsiasi impegno.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato			
<p>p) Servizi fotografici</p> <p>(Tutti gli Stati membri tranne BG; CPC 875; Tutti gli Stati membri tranne BG, CZ, EE, LV, PL; esclusa la vendita al dettaglio. BG: parte di CPC 87501, 87502, 87503, parte di 87504, 87506, 87507 escluse le foto per passaporti e la fotografia aerea. PL: esclusa la fotografia aerea)</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne BG, EE, HR, HU, LV, LT, PL, RO: nessun impegno (unbound) tranne per la fotografia aerea: nessuna restrizione.</p> <p>BG, EE, HU, LV, LT, PL: nessuna restrizione.</p> <p>HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG: nessuna restrizione, tranne per i laboratori di fotografia a raggi X, che sono soggetti a licenza.</p> <p>HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK e ES, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii), e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>1) Tutti gli Stati membri tranne BG, CZ, HR, HU, LV, LT, PL, RO: nessun impegno (unbound) tranne per la fotografia aerea: nessuna restrizione.</p> <p>BG, CZ, HU, LV, LT, PL: nessuna restrizione.</p> <p>HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound), tranne per BE, DE, DK e ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>	Impegni supplementari	



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
q) Servizi di imballaggio (CPC 876)	<p>1) Nessun impegno (unbound) (*).</p> <p>2), 3) HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>HR, RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1) Nessun impegno (unbound).</p> <p>2), 3) HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>HR, RO: nessun impegno (unbound).</p>		
r) Stampa ed editoria (CPC 88442)	<p>1), 2) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) IT: la partecipazione straniera a case editrici è limitata al 49 % del capitale o dei diritti di voto.</p> <p>LT: il diritto di stabilimento nel settore dell'editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche costituite in Lituania.</p> <p>LV: il diritto di stabilimento nel settore dell'editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche costituite in Lettonia.</p> <p>PL: requisito della nazionalità per i direttori di quotidiani e periodici.</p> <p>SK: il diritto di stabilimento nel settore dell'editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche costituite in Slovacchia.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>HR, PL: requisito della nazionalità per i direttori di quotidiani e periodici.</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1), 2) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p>		



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato			Impegni supplementari
<p>s) Servizi congressuali</p> <p>(AT: solo i servizi di gestione delle mostre; HR: CPC 87909, servizi di pianificazione, gestione e marketing per convegni ed eventi analoghi)</p>	<p>1), 2), 3) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1), 2), 3) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1), 2), 3) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p>	
<p>t) Altro</p> <p>Servizi di traduzione (CPC 87905)</p> <p>(HU: tranne le traduzioni ufficiali. PL: esclusi i servizi degli interpreti giurati. SK: tranne la traduzione ufficiale autorizzata e l'interpretazione)</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK e ES, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii), e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p>	<p>1) HR: nessuna restrizione, tranne per i documenti ufficiali.</p> <p>1), 2) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) HR: nessuna restrizione, tranne per i servizi di traduzione e interpretazione per/dinanzi ai tribunali croati.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p>	<p>Nessun impegno (unbound), tranne per BE, DE, DK e ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>	



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
Servizi di arredamento (CPC 87907) (*)	<p>DK: traduttori e interpreti pubblici autorizzati: requisito della cittadinanza, salvo deroga concessa dall'agenzia danese per il commercio e le società (Danish Commerce and Companies Agency).</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound), tranne per BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>EL: qualifiche pertinenti ed esperienza professionale quinquennale.</p> <p>IT, IE, SE, UK: qualifiche pertinenti ed esperienza professionale triennale.</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>IT, UK: è richiesta la conformità con una prova della necessità economica.</p> <p>1) BG, HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, HR, RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>DK: traduttori e interpreti pubblici autorizzati: requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'agenzia danese per il commercio e le società (Danish Commerce and Companies Agency).</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>		

(*) Indica che il servizio specificato costituisce solo una parte delle attività contemplate dal numero CPC.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
<p>2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE</p> <p>Servizi postali e di corriere (1) Servizi relativi al trattamento (2) degli invii postali (3) secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere.</p>	<p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SK, SI: possono essere istituiti sistemi di licenze per i sottosettori i)-v) per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Le licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale e/o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.</p> <p>BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, LT: nessun impegno (unbound) tranne per v): nessuna restrizione.</p> <p>PL: nessun impegno (unbound) tranne per v): nessuna restrizione, esclusa la corrispondenza scritta (ad es. le lettere).</p> <p>CZ, SK: nessun impegno (unbound) tranne per v) per le modalità 2 e 3: nessuna restrizione.</p>	<p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SK, SI: nessuna restrizione.</p> <p>BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, LT: nessun impegno (unbound) tranne per v): nessuna restrizione.</p> <p>PL: nessun impegno (unbound) tranne per v): nessuna restrizione, esclusa la corrispondenza scritta (ad es. le lettere).</p> <p>CZ, SK: nessun impegno (unbound) tranne per v) per le modalità 2 e 3: nessuna restrizione.</p>	<p>Sono state create autorità normative nazionali indipendenti per garantire la conformità con la normativa postale e gestire i conflitti tra partner commerciali (pubblici o privati). È garantito il diritto a un servizio postale universale.</p>	

(1) L'impegno è inserito nell'elenco secondo la classificazione proposta notificata all'OMC dalla CE e dai suoi Stati membri il 23 marzo 2001 (documento OMC S/CSS/W/61).


(2) Il termine «trattamento» comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.

(3) Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

(4) «Corrispondenza»: una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione i libri, i cataloghi, i giornali e i periodici.



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
i) Trattamento delle comunicazioni scritte spedite con qualsiasi mezzo fisico ⁽¹⁾ , tra cui <ul style="list-style-type: none"> — servizio postale ibrido — pubblicità diretta per corrispondenza ii) Trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo ⁽²⁾ iii) Trattamento dei prodotti della stampa con indicazione dell'indirizzo ⁽³⁾ iv) Trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata	4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound). CZ, EE, LT, PL, SK: nessun impegno (unbound) tranne per v), a cui si applicano le restrizioni indicate nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) [PL: esclusa la corrispondenza scritta (ad esempio le lettere)].	4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: nessun impegno (unbound). CZ, EE, LT, PL, SK: nessun impegno (unbound) tranne per v), a cui si applicano le restrizioni indicate nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) [PL: esclusa la corrispondenza scritta (ad esempio le lettere)].	

⁽¹⁾ Lettere, cartoline ecc.⁽²⁾ Compresi libri e cataloghi.⁽³⁾ Giornali e periodici.

Modalità di prestazione:		1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore		Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
v)	Servizi di consegna per espresso ⁽¹⁾ per gli articoli di cui ai punti da i) a iii)				
vi)	Trattamento della posta senza indirizzo				
vii)	Scambio di documenti ⁽²⁾				
viii)	Altri servizi non specificati altrove				
2)	C Servizi di telecomunicazione				

Per «servizi di telecomunicazione» s'intende il trasporto di segnali elettromagnetici (suoni, dati, immagini e loro combinazioni) escluse le trasmissioni radiotelevisive⁽³⁾. Gli impegni assunti in questo settore, quindi, non comprendono l'attività economica di fornitura di contenuti il cui trasporto richiede servizi di telecomunicazioni, oggetto di impegni specifici assunti dalla Comunità e dai suoi Stati membri in altri settori pertinenti.


BC: misure applicabili a tutti i settori dei servizi di comunicazione:

1. la creazione di reti di telecomunicazione pubbliche o private è soggetta a licenza. Tutti i servizi devono essere prestati tramite reti autorizzate o linee affittate nell'ambito di reti autorizzate. Un ente bulgaro abilitato rilascia direttamente le licenze ai richiedenti. Le licenze non sono trasferibili a terzi. La semplice rivendita di servizi di telecomunicazione è vietata;
2. è autorizzata la connessione a una rete pubblica conformemente alle condizioni in materia di licenza applicabili alla rete pubblica e in funzione delle possibilità tecniche. Le apparecchiature terminali per la connessione diretta o indiretta a una rete di telecomunicazione pubblica o privata possono essere collegate a un punto terminale della rete se risultano conformi ai requisiti di base;
3. le persone fisiche e giuridiche che svolgono un'attività statistica e creano sistemi informatici devono riprendere i concetti, le nomenclature e le classificazioni dell'Istituto statistico nazionale.

⁽¹⁾ Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, consegna direttamente al destinatario, tracing e tracking, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, conferma dell'avvenuta ricezione.

⁽²⁾ Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti, e trasporto da parte di terzi ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

⁽³⁾ Per trasmissioni radiotelevisive si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
<p>Servizi nazionali e internazionali</p> <p>Servizi nazionali e internazionali prestati mediante qualsiasi tecnologia di rete, mediante agevolazioni o rivendita, per uso pubblico e non pubblico, nei seguenti segmenti di mercato (corrispondenti ai numeri CPC 7521, 7522, 7523, 7524 (**), 7525, 7526 e 7529 (**), escluse le trasmissioni radiotelevisive):</p>	<p>Restrizioni relative all'accesso al mercato</p> <p>BG: Per l'installazione e l'uso di apparecchiature e reti di telecomunicazione e la prestazione di servizi di telecomunicazione occorre una concessione, licenza, autorizzazione o registrazione da parte di un ente bulgaro abilitato.</p> <p>Il numero di licenze può essere limitato a causa della scarsità di risorse disponibili e per motivi tecnici (capacità di numerazione, mancanza temporanea di punti di accesso).</p> <p>(*) BTC LTD - Bulgarian Telecommunications company LTD</p> <p>RO: le licenze e le autorizzazioni sono concesse solo a enti con personalità giuridica rumena stabiliti in conformità alla legislazione rumena.</p> <p>I collegamenti con le organizzazioni internazionali per le comunicazioni via satellite sono riservati ai firmatari rumeni.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p>	<p>Impegni supplementari</p> <p>BG: vedi allegato.</p> <p>RO: vedi allegato.</p> <p>Per le operazioni e i servizi in rete occorre una licenza o un'autorizzazione rilasciata dall'autorità di regolamentazione. Il rilascio delle licenze può essere subordinato, per tutti i sottosectori, all'applicazione dei principi di servizio universale definiti dall'autorità di regolamentazione.</p>

(**) Il servizio specificato è solo una parte delle attività contemplate dal numero CPC.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Impegni supplementari			
a. Servizi di telefonia vocale	Restrizioni relative al trattamento nazionale			
b. Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di pacchetto	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale		
c. Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito	1) BG: per i servizi di fax: obbligo di usare la rete internazionale della BTC Ltd. Per i servizi di circuiti affittati: non sono consentiti la vendita e l'affitto di capacità dei circuiti affittati. Per la posta elettronica, la posta vocale e lo scambio elettronico di dati (EDJ): nessun impegno (unbound). PL: per i servizi di telecomunicazione forniti attraverso la televisione via cavo e i servizi delle reti radiofoniche: nessun impegno (unbound).	1), 2), 3) BG: Per la posta elettronica, la posta vocale e lo scambio elettronico di dati (EDJ): nessun impegno (unbound).		
d. Servizi di telex	2) BG: Per la posta elettronica, la posta vocale e lo scambio elettronico di dati (EDJ): nessun impegno (unbound).			
e. Servizi telegrafici	PL: per i servizi di telecomunicazione forniti attraverso la televisione via cavo e i servizi delle reti radiofoniche: nessun impegno (unbound).			
f. Servizi di fax	PL: per i servizi di telecomunicazione forniti attraverso la televisione via cavo e i servizi delle reti radiofoniche: nessun impegno (unbound).			
g. Servizi di circuiti affittati	3) BG: per i servizi di fax: obbligo di usare la rete internazionale della BTC Ltd. Per i servizi di circuiti affittati: non sono consentiti la vendita e l'affitto di capacità dei circuiti affittati. Per la posta elettronica, la posta vocale, le informazioni in linea, la consultazione di basi di dati e lo scambio elettronico di dati (EDJ): nessun impegno (unbound).			
h. Posta elettronica	PL: per i servizi di telecomunicazione forniti attraverso la televisione via cavo e i servizi delle reti radiofoniche: nessun impegno (unbound).			
i. Messaggeria vocale	PL: per i servizi di telecomunicazione forniti attraverso la televisione via cavo e i servizi delle reti radiofoniche: nessun impegno (unbound).			
j. Informazioni in linea e consultazione di basi di dati	PL: per i servizi di telecomunicazione forniti attraverso la televisione via cavo e i servizi delle reti radiofoniche: soglia massima del 49 % per il capitale straniero e i diritti di voto.			
k. Scambio elettronico di dati (EDJ)	SI: la partecipazione di soggetti stranieri non può superare il 99 % del capitale azionario. La licenza di gestore viene concessa subordinatamente all'obbligo dei fornitori di servizi di telecomunicazione a valore aggiunto di utilizzare la rete di telecomunicazione di base.			
l. Servizi fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi «store and forward» e «store and retrieve»				
m. Conversione di codice e di protocollo				



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato			Restrizioni relative al trattamento nazionale
n. Altri servizi: servizi e sistemi di comunicazione mobile e personale.	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG: Per la posta elettronica, la posta vocale e lo scambio elettronico di dati (EDI): nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG: Per la posta elettronica, la posta vocale e lo scambio elettronico di dati (EDI): nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per la categoria ii):</p> <p>1), 2), 3) Nessuna restrizione</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG: Per la posta elettronica, la posta vocale e lo scambio elettronico di dati (EDI): nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per la categoria ii):</p> <p>1), 2), 3) Nessuna restrizione</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>BE: il rilascio delle licenze può essere subordinato alla necessità di garantire il servizio universale, anche mediante finanziamenti, in maniera trasparente, non discriminatoria e neutrale dal punto di vista della concorrenza e non sarà eccessivamente oneroso.</p>
Servizi via satellite	<p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessuna restrizione.</p>	<p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessuna restrizione.</p>	<p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessuna restrizione.</p>	




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
Servizi VSAT — per uso pubblico — non per uso pubblico	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessuna restrizione.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per l'uso pubblico.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per l'uso pubblico.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessuna restrizione.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per l'uso pubblico.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per l'uso pubblico.</p>		
Servizi connessi alle telecomunicazioni	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>		
Servizi di noleggio di apparecchiature (CPC 7541)	<p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessuna restrizione.</p>	<p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessuna restrizione.</p>	<p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessuna restrizione.</p>	
Servizi di vendita di apparecchiature (CPC 7542)	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>	
Servizi di consulenza (CPC 7544)	<p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>	<p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>	<p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>	




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
3. EDILIZIA E SERVIZI D'INGEGNERIA CONNESSI	<p>1) Per tutti gli Stati membri tranne BG, RO, HR, HU, MT: nessun impegno (unbound) (*) tranne per 5111 e 5114: nessuna restrizione.</p> <p>BG, RO, HR, HU, MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG: nessuna restrizione, tranne per i sottosecttori diversi da CPC 517: nessuna restrizione, tranne le condizioni indicate al paragrafo 4.</p> <p>HU, MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per CPC 511, 515, 518.</p> <p>3) HU, MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessuna restrizione, tranne per i sottosecttori diversi da CPC 517: le persone straniere possono prestare i servizi solo in associazione o come subcontrattenti di prestatori di servizi locali per i progetti di rilevanza nazionale o regionale. Ciò non si applica ai progetti per i quali è stata indetta una gara d'appalto internazionale vinta da prestatori di servizi stranieri.</p> <p>Requisito di accreditamento. L'attività delle persone straniere deve riguardare prevalentemente i servizi in questione; esperienza nel settore della costruzione; progetti eseguiti negli ultimi due anni; personale e capacità tecnica; referenze bancarie fornite da una banca straniera di alto livello. I servizi devono essere prestati tramite dipendenti alle condizioni di cui al paragrafo 4.</p> <p>IT: sono concessi diritti esclusivi per la costruzione, la manutenzione e la gestione delle autostrade e dell'aeroporto di Roma.</p>	<p>1) Per tutti gli Stati membri tranne BG, RO, HR, HU, MT: nessun impegno (unbound) (*) tranne per CPC 5111 e 5114: nessuna restrizione.</p> <p>BG, RO, HR, HU, MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) HU, MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per CPC 511, 515, 518.</p> <p>3) HU, MT: nessun impegno (unbound).</p>		


(*) Questa modalità di prestazione preclude qualsiasi impegno.



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG: per i sottosettori diversi da CPC 517: l'accesso è limitato alle persone fisiche previo riconoscimento delle loro qualifiche tecniche e accreditamento da parte di un ordine professionale della Repubblica di Bulgaria.</p> <p>Per l'accREDITAMENTO si applicano i seguenti criteri: qualifica tecnica riconosciuta in Bulgaria: esperienza nel settore della costruzione; progetti eseguiti negli ultimi due anni.</p> <p>HR: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale e, per i capi cantiere, l'obbligo di riconoscimento della qualifica tecnica e professionale conformemente alle norme croate.</p> <p>HU, MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>HU, MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>		
	<p>Nessun impegno (unbound) per BE, DK, HR, ES, FR e NL, per i quali: come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>NL: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>BE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p>	<p>Nessun impegno (unbound), tranne per BE, DK, ES, FR e NL, per i quali: come indicato nella sezione orizzontale al punto ii).</p>		
	<p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p>			




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>FR: nessun impegno, tranne per le misure riguardanti l'ingresso temporaneo dei tecnici alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il tecnico, che lavora per una persona giuridica nel territorio del Cile, è trasferito ad una presenza commerciale in FR che ha un contratto con la persona giuridica in questione; — il permesso di lavoro è rilasciato per un periodo non superiore a sei mesi; — il tecnico presenta un attestato professionale della presenza commerciale in FR e una lettera della persona giuridica nel territorio del Cile per dimostrare che quest'ultima accetta il trasferimento; — è richiesta la conformità con una prova della necessità economica; — l'organismo con una presenza commerciale deve versare un'imposta all'Ufficio delle migrazioni internazionali. <p>HR: è richiesto il riconoscimento della qualifica tecnica e professionale conformemente alle norme croate.</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per DE, SE e UK come indicato nella sezione orizzontale al punto iii), solo per CPC 5111, e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>SE, UK: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.</p> <p>UK: è richiesta la conformità con una prova della necessità economica.</p>	<p>Nessun impegno (unbound), tranne per DE, SE e UK come indicato nella sezione orizzontale al punto iii), solo per CPC 5111.</p>		



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	Impegni supplementari
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE ⁽¹⁾	DE: nessun impegno (unbound), tranne per una serie limitata di servizi di ricognizione sul campo, per i quali: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.	DE: nessun impegno (unbound), tranne per una serie limitata di servizi di ricognizione sul campo, per i quali: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.	DE: nessun impegno (unbound), tranne per una serie limitata di servizi di ricognizione sul campo, per i quali: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.	DE: nessun impegno (unbound), tranne per una serie limitata di servizi di ricognizione sul campo, per i quali: diploma universitario, qualifiche professionali e 3 anni di esperienza nel settore.
A. Servizi dei commissari (Tutti gli Stati membri tranne BG, RO: CPC 621, 6111, 6113, 6121. BG ⁽²⁾ : parte di CPC 62113 e 62114, 62115, 62116) RO: CPC 621)	1) FR: nessun impegno (unbound) per gli operatori e i mediatori che operano su un mercato di interesse nazionale. BG, MT: nessun impegno (unbound). 2) MT: nessun impegno (unbound). 3) MT: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: MT: nessun impegno (unbound).	1) FR: nessun impegno (unbound) per gli operatori e i mediatori che operano su un mercato di interesse nazionale. BG, MT: nessun impegno (unbound). 2) MT: nessun impegno (unbound). 3) MT: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: MT: nessun impegno (unbound). IT: requisito della residenza. RO: nessun impegno (unbound) per ii).	1) BG: nessun impegno (unbound). FR: nessun impegno (unbound) per gli operatori e i mediatori che operano su un mercato di interesse nazionale. 2) MT: nessun impegno (unbound). 3) MT: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: MT: nessun impegno (unbound). IT: requisito della residenza. RO: nessun impegno (unbound) per ii).	1) BG: nessun impegno (unbound). FR: nessun impegno (unbound) per gli operatori e i mediatori che operano su un mercato di interesse nazionale. 2) MT: nessun impegno (unbound). 3) MT: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: MT: nessun impegno (unbound). IT: requisito della residenza. RO: nessun impegno (unbound) per ii).

⁽¹⁾ Escluse le armi in tutti gli Stati membri tranne BG. Esclusi gli esplosivi, i prodotti chimici e i metalli preziosi in tutti gli Stati membri tranne AT, BG, FI, RO, SE. Esclusi il materiale pirotecnico, gli articoli infiammabili, gli ordigni esplosivi, le munizioni, il materiale militare, il tabacco e i prodotti a base di tabacco, il materiale medico e chirurgico, nonché un certo numero di sostanze mediche e di articoli per uso medico in AT. Esclusa la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco, bevande alcoliche, prodotti farmaceutici, materiale medico e ortopedico, armi, munizioni e materiale militare; metalli preziosi, pietre preziose e lavori di queste materie, petrolio e prodotti petroliferi in BG. Esclusi le armi da fuoco, gli ordigni esplosivi e i prodotti a base di tabacco in HR. Esclusi i servizi di distribuzione per munizioni, esplosivi, narcotici e medicine contenenti narcotici, prodotti a base di tabacco e carta da sigarette, alcol e bevande alcoliche in RO. Esclusa la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili e ordigni esplosivi, armi da fuoco, munizioni e materiale militare, sostanze tossiche e talune sostanze per uso medico in SI.

⁽²⁾ BG: gli impegni specifici non comprendono i servizi dei commissari prestati su mercati dei cambi per le materie prime gestiti su base permanente.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
Settore o sottosettore				
B. Servizi di commercio all'ingrosso ⁽¹⁾ Tutti gli Stati membri tranne PL: CPC 622, 6111, 6113, 6121. PL: CPC 622 tranne 62226, 62228, 62251, 62252.	<p>1) ⁽²⁾ FR: nessun impegno (unbound) per le farmacie. BG, MT: nessun impegno (unbound). RO: nessun impegno (unbound) per CPC 622: nessuna restrizione. 2) MT: nessun impegno (unbound). RO: nessun impegno (unbound) per CPC 622: nessuna restrizione.</p> <p>3) ⁽³⁾ BG: rilascio della licenza per i servizi specializzati di vendita all'ingrosso. Criteri principali per la prova della necessità economica: numero e impatto sui negozi esistenti, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico. FR: le farmacie all'ingrosso sono autorizzate a seconda del fabbisogno della popolazione entro contingenti stabili. PL: rilascio della licenza per lo stabilimento di società nel settore del commercio all'ingrosso di beni di consumo importati. MT: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: MT: nessun impegno (unbound). FR: requisito della nazionalità per la vendita di prodotti farmaceutici all'ingrosso. RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>1) BG, MT: nessun impegno (unbound). RO: nessun impegno (unbound) per CPC 622: nessuna restrizione. 2) MT: nessun impegno (unbound). RO: nessun impegno (unbound) per CPC 622: nessuna restrizione. 3) BG, MT: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: MT: nessun impegno (unbound). IT: requisito della residenza. RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	Impegni supplementari	

⁽¹⁾ BG: gli impegni specifici non comprendono i servizi di vendita all'ingrosso prestati su mercati dei cambi per le materie prime gestiti su base permanente.

⁽²⁾ Escluso il tabacco in ES, IT.

⁽³⁾ Escluso il tabacco in ES, IT, FR.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato			
C. Servizi di commercio al dettaglio ⁽¹⁾	1) BG, MT: nessun impegno (unbound). RO: nessun impegno (unbound) tranne per CPC 631+632: nessuna restrizione.	1) BG, MT: nessun impegno (unbound). RO: nessun impegno (unbound) tranne per CPC 631+632: nessuna restrizione.	1) BG, MT: nessun impegno (unbound). RO: nessun impegno (unbound) tranne per CPC 631+632: nessuna restrizione.	Impegni supplementari
(Tutti gli Stati membri tranne BG: CPC 631, 632, 61112, 6113, 6121, 613. BG: CPC 61112; parte di CPC 6113; parte di CPC 6121; CPC 631 tranne 63107 e 63108; CPC 63211; CPC 6322; CPC 6323; CPC 6324; parte di CPC 63292, 63297).	2) MT: nessun impegno (unbound). RO: nessun impegno (unbound) tranne per CPC 631+632: nessuna restrizione.	2) MT: nessun impegno (unbound). RO: nessun impegno (unbound) tranne per CPC 631+632: nessuna restrizione.	2) MT: nessun impegno (unbound). RO: nessun impegno (unbound) tranne per CPC 631+632: nessuna restrizione.	
3) ⁽²⁾ BE, DK, FR, IT, PT: prova della necessità economica applicata per i grandi magazzini sulla base del trattamento nazionale.	3) ⁽²⁾ BE, DK, FR, IT, PT: prova della necessità economica applicata per i grandi magazzini sulla base del trattamento nazionale.	3) MT: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: MT: nessun impegno (unbound). RO: nessun impegno (unbound) per ii).	3) MT: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: MT: nessun impegno (unbound). RO: nessun impegno (unbound) per ii).	
BG: rilascio della licenza per la vendita al dettaglio specializzata. Quando lo stabilimento dei grandi magazzini è subordinato alla prova della necessità economica, i criteri principali sono: numero e impatto sui negozi esistenti, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico.	SE: i singoli comuni possono applicare la prova della necessità economica al commercio temporaneo di capi di abbigliamento, calzature e prodotti alimentari non consumati nel punto di vendita ⁽³⁾ .	MT: nessun impegno (unbound).		

⁽¹⁾ Nel caso di EE, LT e LV sono compresi CPC 633, 6111, 61221, 63234. Escluso CPC 613 in LT. Escluse le bevande alcoliche in FI, S. Escluso CPC 61112, 6121, 613, 63107, 63108, 63211 in PL. Esclusi i prodotti farmaceutici (parte di CPC 63211) in tutti gli Stati membri per la prestazione di servizi professionali con il titolo di «farmacia». I servizi di distribuzione senza sede fissa (vendita diretta) sono considerati servizi di distribuzione al dettaglio. Il CPC 633 (servizi di riparazione di oggetti personali o familiari) rientra nell'impegno riguardante i servizi alle imprese. Questo settore riguarda esclusivamente la distribuzione delle merci fisiche e trasportabili.


⁽²⁾ Quando lo stabilimento è subordinato alla prova della necessità economica, i principali criteri sono: numero e impatto sui negozi esistenti, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di posti di lavoro.

⁽³⁾ Escluso il tabacco in ES, FR e IT. Escluse le bevande alcoliche in IE.

⁽⁴⁾ Queste regole non si applicano alla vendita su base permanente presso un punto di vendita fisso o presso una fabbrica.



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
D. Franchising (CPC 8929)	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>FR: requisito della nazionalità per i tabaccai (buraliste).</p> <p>RO: Nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>1), 2), 3) MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>MT, RO: nessun impegno (unbound).</p>		
5. SERVIZI D'INSEGNAMENTO FINANZIARI PRINCIPALMENTE				




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
<p>A. Servizi di istruzione primaria</p> <p>Tutti gli Stati membri tranne EE: CPC 921. EE: servizi di istruzione primaria obbligatoria)</p>	<p>1) FR: requisito di nazionalità. I cittadini dei paesi terzi possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.</p> <p>BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: l'accesso è concesso alle scuole primarie finanziate privatamente e costituite come persone giuridiche previa autorizzazione del Consiglio dei ministri. È obbligatoria la conformità ai requisiti statali in materia di istruzione e sanità.</p> <p>Nessun impegno (unbound) per le persone fisiche e le associazioni.</p> <p>CZ: i cittadini stranieri possono ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti per creare e gestire un istituto di istruzione e per insegnare. È necessario garantire la qualità, un determinato livello di istruzione e strutture scolastiche idonee.</p> <p>HU: l'apertura di scuole è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità locali.</p> <p>SK: i cittadini stranieri possono ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare, subordinatamente al rispetto dei requisiti materiali e di qualificazione per l'apertura di un tale istituto.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>1) CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>CZ: restrizioni: la maggioranza dei membri del consiglio deve essere di nazionalità ceca.</p> <p>LT: nessuna restrizione, tranne il permesso rilasciato dal ministero dell'Istruzione e della scienza per gli istituti di istruzione riconosciuti dallo Stato.</p> <p>SK: restrizioni: la maggioranza dei membri del consiglio deve essere di nazionalità slovacca.</p>	Impegni supplementari



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:	<p>CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale e al paragrafo 3.</p> <p>FR: requisito di nazionalità. I cittadini dei paesi terzi possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.</p>	<p>1) BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>FR: requisito di nazionalità. I cittadini dei paesi terzi possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.</p> <p>2) CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: è richiesta la cittadinanza bulgara. Per poter insegnare, i cittadini stranieri devono aver ottenuto la residenza permanente e il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.</p>	Impegni supplementari
B. Servizi di istruzione secondaria			<p>1) CY, FI, HR, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>LT: nessuna restrizione, tranne il permesso rilasciato dal ministero dell'Istruzione e della scienza per gli istituti di istruzione riconosciuti dallo Stato.</p> <p>SI: restrizioni: la maggioranza dei membri del consiglio deve essere di nazionalità slovena.</p> <p>SK: restrizioni: la maggioranza dei membri del consiglio deve essere di nazionalità slovacca.</p>	
Tutti gli Stati membri tranne EE: CPC 922. EE: servizi di istruzione secondaria obbligatoria e non. LV: escluso CPC 9224.	<p>BG: l'accesso è concesso alle scuole primarie finanziate privatamente e costituite come persone giuridiche previa autorizzazione del Consiglio dei ministri. È obbligatoria la conformità ai requisiti statali in materia di istruzione e sanità.</p> <p>Nessun impegno (unbound) per le persone fisiche e le associazioni.</p>			




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>CZ: i cittadini stranieri possono ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti per creare e gestire un istituto di istruzione e per insegnare. È necessario garantire la qualità, un determinato livello di istruzione e strutture scolastiche idonee.</p> <p>HR: nessuna restrizione per le persone giuridiche.</p> <p>HU: l'apertura di scuole è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità locali.</p> <p>SK: i cittadini stranieri possono ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare, subordinatamente al rispetto dei requisiti materiali e di qualificazione per l'apertura di un tale istituto.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale e al paragrafo 3.</p> <p>FR: requisito di nazionalità. I cittadini dei paesi terzi possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: è richiesta la cittadinanza bulgara. Per poter insegnare, i cittadini stranieri devono aver ottenuto la residenza permanente e il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.</p>		




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
C. Servizi di istruzione superiore	<p>1) FR: requisito di nazionalità. I cittadini dei paesi terzi possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare.</p> <p>AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) ES, IT: verifica della necessità per l'apertura di università private autorizzate a rilasciare diplomi o titoli riconosciuti.</p> <p>AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>EL: nessun impegno (unbound) per gli istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato.</p> <p>CZ: i cittadini stranieri possono ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti per creare e gestire un istituto di istruzione e per insegnare. È necessario garantire la qualità, un determinato livello di istruzione e strutture scolastiche idonee.</p> <p>HU: l'apertura di scuole è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità centrali.</p> <p>SK: i cittadini stranieri possono ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare, subordinatamente al rispetto dei requisiti materiali e di qualificazione per l'apertura di un tale istituto.</p>	<p>1) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>SI: restrizioni: la maggioranza dei membri del consiglio deve essere di nazionalità slovena.</p> <p>SK: restrizioni: la maggioranza dei membri del consiglio deve essere di nazionalità slovacca.</p>	
Tutti gli Stati membri tranne CZ e SK: CPC 923, CZ e SK: solo CPC 92310			



Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>FR: requisito di nazionalità. I cittadini dei paesi terzi possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, FR e LU per quanto riguarda l'ingresso temporaneo dei professori: come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>FR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i professori devono avere un contratto di lavoro presso un'università o un istituto di istruzione superiore; — il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per la durata del contratto; — è richiesta la prova della necessità economica, a meno che i professori non siano nominati direttamente dal ministero responsabile per l'istruzione superiore; 	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, FR e LU come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>		



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924; per AT CPC 9240 tranne i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi. Per EE: sono compresi anche altri servizi di istruzione per gli adulti non erogati dallo Stato)	<p>— l'istituto che assume deve versare un'imposta all'ufficio delle migrazioni internazionali.</p> <p>Solo per HU: personalità di fama internazionale invitate da istituti di istruzione superiore, per la durata del loro soggiorno.</p> <p>1), 2) CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) CZ: i cittadini stranieri possono ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti per creare e gestire un istituto di istruzione e per insegnare. È necessario garantire la qualità, un determinato livello di istruzione e strutture scolastiche idonee.</p> <p>HU: l'apertura di scuole è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità locali (o centrali, nel caso degli istituti di istruzione superiore).</p> <p>SK: i cittadini stranieri possono ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare, subordinatamente al rispetto dei requisiti materiali e di qualificazione per l'apertura di un tale istituto.</p> <p>CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1) 2) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno (unbound).</p>		




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le condizioni suddette e le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>6. SERVIZI AMBIENTALI⁽¹⁾,⁽²⁾</p> <p>BG: gli impegni non comprendono i servizi ambientali prestati nell'esercizio dell'autorità governativa⁽³⁾</p> <p>SE: l'offerta non comprende il settore delle opere pubbliche di proprietà o gestite da comuni, dal governo centrale o dai governi regionali, né quelle appaltate da queste amministrazioni.</p> <p>A. Gestione dell'acqua per uso umano e delle acque reflue</p> <p>*****</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le condizioni suddette e le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>		

⁽¹⁾ I servizi ambientali sono elencati secondo la proposta di classificazione del documento 7612 (comunicazione della CE e dei suoi Stati membri).

⁽²⁾ BG: gli impegni non si applicano ai servizi connessi a: raccolta, trasporto, stoccaggio, uso secondario, riciclaggio, ripristino, uso per la produzione di energia e materiali e smaltimento di rifiuti, residui e sostanze pericolosi.

⁽³⁾ BG: il governo e gli enti comunali prestano servizi normativi, amministrativi e di controllo per le questioni ambientali.



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
Servizi di raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua tramite condutture, tranne il vapore e l'acqua calda.	<p>1) Nessun impegno (unbound) (*).</p> <p>2) Nessuna restrizione tranne per BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) Nessuna restrizione tranne per AT, BG, DE, UK, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p>	<p>1) Nessun impegno (unbound) (*).</p> <p>2) Nessuna restrizione tranne per BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) Nessuna restrizione tranne per AT, BG, DE, UK, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p>	<p>BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>	

(*) Questa modalità di prestazione preclude qualsiasi impegno.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
Servizi di gestione delle acque reflue (Tutti gli Stati membri tranne BG: CPC 9401, parte di 18000. BG: CPC 9401)	1) Tutti gli Stati membri tranne EE, LT, LV: nessun impegno (unbound). EE, LT, LV: nessuna restrizione. 2), 3) HU, RO: nessun impegno (unbound).	1) Tutti gli Stati membri tranne EE, LT, LV: nessun impegno (unbound). EE, LT, LV: nessuna restrizione. 2), 3) HU, RO: nessun impegno (unbound).		
3) HR: dal punto di vista giuridico questi servizi sono considerati attività municipalizzate, fornite principalmente da enti appartenenti alle autorità locali. Gli operatori privati possono essere autorizzati a fornire tali servizi in virtù di una concessione rilasciata dalle autorità locali.	4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: HU, RO: nessun impegno (unbound).	4) Nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: HU, RO: nessun impegno (unbound).		
	HU, RO: nessun impegno (unbound). Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.	Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).		
	BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.			




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi (CPC 9402, 9403)	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) HR: dal punto di vista giuridico questi servizi sono considerati attività municipalizzate, fornite principalmente da enti appartenenti alle autorità locali. Gli operatori privati possono essere autorizzati a fornire tali servizi in virtù di una concessione rilasciata dalle autorità locali.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p>




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato			
C. Protezione dell'aria e del clima [Tutti gli Stati membri tranne BG: CPC 9404. BG: servizi di controllo dei gas di scarico (parte di CPC 9404)]	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, LT, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, LT, PL, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) SE: monopolio di Stato per i servizi di controllo dei gas di scarico di automobili e camion, che non possono essere prestati a scopo di lucro.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, LT, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, LT, PL, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>	Impegni supplementari	




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque (parte di CPC 94060)	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>EE, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p>



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
E. Riduzione del rumore e delle vibrazioni [tutti gli Stati membri tranne BG: CPC 9405. BG: servizi di monitoraggio acustico (parte di CPC 9405)]	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, LT, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, LT, PL, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) Nessuna restrizione tranne per CY, CZ, HU, SK, SI, UK: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, LT, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, LT, PL, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) Nessuna restrizione tranne per CY, CZ, HU, SK, SI, UK: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>	Impegni supplementari	



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
F. Tutti gli Stati membri tranne BG: protezione della biodiversità e del paesaggio - servizi di tutela della natura e del paesaggio (CPC 9406)	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>EE, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	
G. Altri servizi ambientali e ausiliari (parte di CPC 94090)	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>EE, PL, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, PL, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, PL, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, PL, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) BG, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>	



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
7. SERVIZI SANITARI E SO- CIALI	Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES, come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche: BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore. BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.	Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).	Impegni supplementari	
A. Servizi ospedalieri	1) Tutti gli Stati membri tranne HR, HU: nessun impegno (unbound). HR: nessun impegno (unbound) tranne per la telemedicina: nessuna restrizione. HU: nessuna restrizione.	1) Tutti gli Stati membri tranne HR, HU: nessun impegno (unbound). HR: nessun impegno (unbound) tranne per la telemedicina: nessuna restrizione. HU: nessuna restrizione.	1) Tutti gli Stati membri tranne HR, HU: nessun impegno (unbound). HR: nessun impegno (unbound) tranne per la telemedicina: nessuna restrizione. HU: nessuna restrizione.	
LV, PL e SI: solo i servizi di ospedali e sanatori privati - CPC 9311	2) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: nessun impegno (unbound). 3) AT, BE, ES, FR, IT, LU, LT, NL, PT, SI: prova della necessità economica applicata sulla base del trattamento nazionale (1).	2) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: nessun impegno (unbound). 3) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: nessun impegno (unbound).	2) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: nessun impegno (unbound). 3) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: nessun impegno (unbound).	
[HR: servizi di ospedali e altre strutture di assistenza sanitaria e sociale - sesso diretto, gestione e funzionamento di tali strutture tramite contratto e su base tariffaria (CPC 93, tranne CPC 9312, 93191, 932)]	HR: nessuna restrizione, tuttavia non sono consentiti investimenti nella rete pubblica dell'assistenza sanitaria e sociale obbligatoria esistente, che include gli ospedali pubblici, le cliniche pubbliche, le cliniche ospedaliere universitarie (policlinici), le strutture di pronto soccorso e altre strutture pubbliche di assistenza sanitaria e sociale. La creazione di alcune strutture di assistenza sociale potrebbe essere soggetta a limitazioni in funzione della necessità in determinate aree geografiche. PL: il capo di una struttura sanitaria o il suo vice deve possedere il titolo di dottore in medicina. Si applicano tutte le restrizioni riguardanti i servizi medici e dentistici, ostetrici e infermieristici.	EE: nessuna restrizione, salvo che i professionisti che hanno ricevuto la loro formazione all'estero devono presentare un certificato che attesti la partecipazione a corsi di formazione integrativi presso l'università di Tartu. Tale prescrizione vale anche per i cittadini estoni che hanno studiato all'estero. LT: nessuna restrizione, salvo che le strutture private straniere e i loro utenti non hanno diritto a ricevere alcun sostegno finanziario pubblico, neppure attraverso l'impiego dei fondi dell'assicurazione sanitaria pubblica.	EE: nessuna restrizione, salvo che i professionisti che hanno ricevuto la loro formazione all'estero devono presentare un certificato che attesti la partecipazione a corsi di formazione integrativi presso l'università di Tartu. Tale prescrizione vale anche per i cittadini estoni che hanno studiato all'estero. LT: nessuna restrizione, salvo che le strutture private straniere e i loro utenti non hanno diritto a ricevere alcun sostegno finanziario pubblico, neppure attraverso l'impiego dei fondi dell'assicurazione sanitaria pubblica.	

(1) Quando lo stabilimento è subordinato alla prova della necessità economica in uno Stato membro, i criteri principali sono: il numero di posti letto e/o di grandi apparecchiature sanitarie in funzione del fabbisogno, la densità e l'età della popolazione, la diffusione geografica, la tutela delle zone di particolare interesse storico e artistico, l'impatto sulle condizioni del traffico e la creazione di posti di lavoro.



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>LV: il capo di una struttura sanitaria o il suo vice deve possedere il titolo di dottore in medicina. Si applicano tutte le restrizioni riguardanti i servizi medici e dentisti, ostetrici e infermieri. Gli ospedali privati necessitano di un'autorizzazione delle autorità sanitarie locali. Il numero di posti letto e l'impiego di grandi apparecchiature sanitarie si basano sulle esigenze e sull'età della popolazione e sul tasso di mortalità.</p> <p>BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>SI: l'ammissione nella rete sanitaria pubblica è subordinato al rilascio di una concessione da parte dell'Istituto di assicurazione malattie della Repubblica di Slovenia.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>LV: il capo di una struttura sanitaria o il suo vice deve possedere il titolo di dottore in medicina. Si applicano tutte le restrizioni riguardanti i servizi medici e dentisti, ostetrici e infermieri.</p> <p>PL: il capo di una struttura sanitaria o il suo vice deve possedere il titolo di dottore in medicina. Si applicano tutte le restrizioni riguardanti i servizi medici e dentisti, ostetrici e infermieri.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: nessun impegno (unbound).</p>	



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato			
B. Altri servizi sanitari (CPC 9319. EE: CPC 9319 tranne 93191)	1) Tutti gli Stati membri tranne HR, HU: nessun impegno (unbound).	1) Tutti gli Stati membri tranne HR, HU: nessun impegno (unbound).	1) Tutti gli Stati membri tranne HR, HU: nessun impegno (unbound).	Impegni supplementari
[HR: servizi di ospedali e altre strutture di assistenza sanitaria e sociale – possesso diretto, gestione e funzionamento di tali strutture tramite contratto e su base tariffaria (CPC 93, tranne CPC 9312, 93191, 932)]	HR: nessun impegno (unbound) tranne per la telemedicina: nessuna restrizione. HU: nessuna restrizione.	HR: nessun impegno (unbound) tranne per la telemedicina: nessuna restrizione. HU: nessuna restrizione.	HR: nessun impegno (unbound) tranne per la telemedicina: nessuna restrizione. HU: nessuna restrizione.	
	2), 3) Nessun impegno (unbound) tranne AT, EE, HR, HU, SI: nessuna restrizione.	2), 3) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, EE, HU, SI: nessuna restrizione.	2), 3) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, EE, HU, SI: nessuna restrizione.	
	3) HR: nessuna restrizione, tuttavia non sono consentiti investimenti nella rete pubblica dell'assistenza sanitaria e sociale obbligatoria esistente, che include gli ospedali pubblici, le cliniche pubbliche, le cliniche ospedaliere universitarie (policlinici), le strutture di pronto soccorso e altre strutture pubbliche di assistenza sanitaria e sociale. La creazione di alcune strutture di assistenza sociale potrebbe essere soggetta a limitazioni in funzione della necessità in determinate aree geografiche.	3) HR: nessuna restrizione, tuttavia non sono consentiti investimenti nella rete pubblica dell'assistenza sanitaria e sociale obbligatoria esistente, che include gli ospedali pubblici, le cliniche pubbliche, le cliniche ospedaliere universitarie (policlinici), le strutture di pronto soccorso e altre strutture pubbliche di assistenza sanitaria e sociale. La creazione di alcune strutture di assistenza sociale potrebbe essere soggetta a limitazioni in funzione della necessità in determinate aree geografiche.	4) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, EE, HU, SI: nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).	4) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, EE, HU, SI: nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).
	4) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, EE, HU, SI: nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).	4) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, EE, HU, SI: nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).	HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.	HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.
C. Servizi sociali, convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani	1) Nessun impegno (unbound) tranne per HR: nessun impegno (unbound) tranne per la telemedicina: nessuna restrizione.	1) Nessun impegno (unbound) tranne per HR: nessun impegno (unbound) tranne per la telemedicina: nessuna restrizione.	1) Nessun impegno (unbound) tranne per HR: nessun impegno (unbound) tranne per la telemedicina: nessuna restrizione.	1) Nessun impegno (unbound) tranne per HR: nessun impegno (unbound) tranne per la telemedicina: nessuna restrizione.
[BG: solo servizi sociali finanziati privatamente (parte di CPC 933).	2) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: nessun impegno (unbound).	2) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: nessun impegno (unbound).	2) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: nessun impegno (unbound).	2) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: nessun impegno (unbound).
	3) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: nessun impegno (unbound).	3) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: nessun impegno (unbound).	3) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: nessun impegno (unbound).	3) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: nessun impegno (unbound).
	FR: la prestazione dei servizi è autorizzata dalle autorità competenti in base al fabbisogno locale.	FR: la prestazione dei servizi è autorizzata dalle autorità competenti in base al fabbisogno locale.	4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:	4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
<p>HR: servizi di ospedali e altre strutture di assistenza sanitaria e sociale – possesso diretto, gestione e funzionamento di tali strutture tramite contratto e su base tariffaria</p> <p>(CPC 93, tranne CPC 9312, 93191, 932)</p>	<p>HR: nessuna restrizione, tuttavia non sono consentiti investimenti nella rete pubblica dell'assistenza sanitaria e sociale obbligatoria esistente, che include gli ospedali pubblici, le cliniche pubbliche, le cliniche ospedaliere universitarie (policlinici), le strutture di pronto soccorso e altre strutture pubbliche di assistenza sanitaria e sociale. La creazione di alcune strutture di assistenza sociale potrebbe essere soggetta a limitazioni in funzione della necessità in determinate aree geografiche.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: nessun impegno (unbound).</p>	<p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale e conoscere la lingua croata.</p> <p>CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: nessun impegno (unbound).</p>	
D. Altri (servizi sanitari correlati)	<p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: nessuna restrizione.</p>	<p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: nessuna restrizione.</p>	
	<p>4) Tutti gli Stati membri: nessun impegno (unbound) tranne per HU: nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p>	<p>4) Tutti gli Stati membri: nessun impegno (unbound) tranne per HU: nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale e conoscere la lingua croata.</p>	




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
8. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI A. Alberghi, ristoranti e catering [Tutti gli Stati membri tranne BG, HR, PL: CPC 641, 642, 643 (escluso il catering nei servizi di trasporto) BG: escluso il servizio di bevande alcoliche da consumare sul posto: CPC 641, parte di 642, parte di 643. PL: CPC 641, 642]	1) Tutti gli Stati membri tranne BG, HR, RO: nessun impegno (unbound) tranne per il catering: nessuna restrizione. BG, HR, RO: nessun impegno (unbound) (*). 2) Nessuna. 3) BG: i fornitori devono essere stabiliti come società registrate nella Repubblica di Bulgaria senza un limite massimo per la partecipazione azionaria straniera. Licenza per servizi turistici rilasciata dall'Agenzia di Stato per il turismo. Quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %, il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero di dirigenti con la cittadinanza bulgara. I servizi di guida turistica devono essere prestati attraverso persone straniere autorizzate. HR: l'insediamento in zone protette di particolare interesse storico e artistico e all'interno di parchi nazionali o paesaggistici è subordinato all'approvazione del governo della Repubblica di Croazia, che può essere negata. IT: Prova locale della necessità economica per l'apertura di bar, caffè e ristoranti. 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: RO: nessun impegno (unbound) per ii). HR: requisito della nazionalità per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali.	1) Tutti gli Stati membri tranne BG, HR, RO: nessun impegno (unbound) tranne per il catering: nessuna restrizione. BG, HR, RO: nessun impegno (unbound) (*). 2) Nessuna. 3) Nessuna.	


(*) Questa modalità di prestazione preclude qualsiasi impegno.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori)	<p>1) BG: è richiesta una licenza per servizi turistici rilasciata dall'Agenzia di Stato per il turismo.</p> <p>HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>PL: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) BG: i fornitori devono essere stabiliti come società registrate nella Repubblica di Bulgaria senza un limite massimo per la partecipazione azionaria straniera.</p> <p>Licenza per servizi turistici rilasciata dall'Agenzia di Stato per il turismo. Quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %, il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero di dirigenti con la cittadinanza bulgara. I servizi di guida turistica devono essere prestati attraverso persone straniere autorizzate.</p> <p>PT: obbligo di costituire una società commerciale con sede in Portogallo.</p> <p>IT: prova della necessità economica.</p> <p>FI: occorre l'autorizzazione dell'amministrazione nazionale dei consumatori.</p> <p>CZ: prova della necessità economica basata sul criterio demografico.</p>	<p>1) BG: nessuna restrizione, tranne quanto specificato nella colonna Accesso al mercato.</p> <p>PL: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>		
(CPC 7471)	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p>		



Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>BG: nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale e al paragrafo 3.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p> <p>HR: approvazione del ministero del Turismo e 2 anni di esperienza professionale per la posizione di direttore di ufficio.</p> <p>Nessun impegno tranne per AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE, per i quali: come indicato nella sezione orizzontale al punto iii):</p> <p>AT, FI, IT, IE, SE: nessun impegno (unbound) tranne per gli accompagnatori (persone che accompagnano un gruppo di 10 persone minimo, senza fungere da guide in luoghi specifici), per i quali AT, IT, IE, SE: richiedono un certificato professionale e 3 anni di esperienza professionale.</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente ed esperienza professionale triennale.</p> <p>IT: è richiesta la conformità con una prova della necessità economica.</p> <p>HR: approvazione del ministero del Turismo e 2 anni di esperienza professionale per la posizione di direttore di ufficio.</p>	<p>BG: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale, tenendo conto delle restrizioni all'accesso al mercato di cui al paragrafo 3.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p> <p>Nessun impegno tranne per AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE, per i quali: come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>		




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
C. Servizi di guida turistica (CPC 7472)	<p>1) BG, CY, HU, IT, LT, MT, PT, PL, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>ES, IT: il diritto di esercitare la professione è riservato alle organizzazioni locali delle guide turistiche.</p> <p>EL, ES, HR, IT, PT: l'accesso all'attività è subordinato al requisito della nazionalità.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p> <p>BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK e SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le condizioni suddette e le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>SE: certificato professionale, qualifiche pertinenti e 3 anni di esperienza professionale.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p>	<p>1) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p> <p>BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, SE come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>	




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
<p>9. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi)</p> <p>A. Servizi di intrattenimento</p> <p>[Tutti gli Stati membri tranne BG: (compresi: i teatri, i concerti dal vivo e i circhi) (CPC 9619)</p> <p>BG: CPC 96191, 96192, 96193]</p>	<p>1) Nessun impegno (unbound).</p> <p>2) CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) CY, CZ, EE, FI, LV, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>LT: nessuna restrizione, tranne il divieto di creare e gestire case da gioco e organizzare giochi d'azzardo ⁽¹⁾.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>IT: prova della necessità economica.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>1) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: nessuna restrizione.</p> <p>2) CY, CZ, EE, FI, HR, LT, LV, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) CY, CZ, FI, LV, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR, FR, IT: nessun impegno (unbound) per le sovvenzioni e ogni altra forma di sostegno diretto o indiretto.</p> <p>SE: sostegno finanziario mirato ad attività specifiche a livello locale, regionale o nazionale.</p> <p>LT: nessuna restrizione, eccetto:</p> <p>a) quanto indicato nella sezione «Accesso al mercato» (si applica anche l'eccezione indicata nella parte I relativa al divieto di investimenti esteri nelle lotterie) e</p> <p>b) nessun impegno (unbound) per le sovvenzioni relative alla gestione dei cinema-teatri (CPC 96199**).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p>	Impegni supplementari

⁽¹⁾ Legge sulle imprese: aggiunta 1995.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per AT, BE, DE, DK, ES e FR per quanto riguarda l'ingresso temporaneo dell'artista come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p> <p>AT, ES: l'accesso è limitato alle persone la cui principale attività professionale si svolge nel settore delle belle arti e che traggono la maggior parte del loro reddito da tale attività. Le persone suddette non devono svolgere altre attività commerciali in Austria.</p> <p>FR:</p> <p>gli artisti devono aver concluso un contratto di lavoro con una società di intrattenimento autorizzata;</p> <p>il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per altri tre mesi.</p> <p>È richiesta la conformità con una prova della necessità economica.</p> <p>La società di intrattenimento deve versare un'imposta all'Ufficio delle migrazioni internazionali.</p>	<p>Nessun impegno (unbound) tranne per AT, BE, DE, DK, ES e FR per quanto riguarda l'ingresso temporaneo dell'artista come indicato nella sezione orizzontale al punto iii).</p>		
B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)	1) BG, RO: nessun impegno (unbound).		1) BG, RO: nessun impegno (unbound).	



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>2) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) FR: requisito di nazionalità per gli amministratori dell'agenzia France Presse (abolizione delle altre restrizioni fatta salva la reciprocità).</p> <p>IT: speciali norme antitrust si applicano ai settori dei quotidiani e delle reti radiotelevisive, con limitazioni specifiche per quanto concerne la proprietà di più mezzi di comunicazione. Le società straniere non possono controllare case editrici o società radiotelevisive: la loro partecipazione azionaria è limitata al 49 %.</p> <p>BG, HU, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>PT: per le società del settore dell'informazione legalmente costituite in Portogallo come «Sociedade Anónima» il capitale sociale deve essere costituito da titoli nominativi.</p> <p>SK: i fornitori stranieri di servizi di informazione e di agenzia di stampa devono essere accreditati presso il ministero degli Affari esteri della Repubblica slovacca. L'agenzia di stampa ufficiale della Repubblica slovacca (TASR) è finanziata dallo Stato.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per BE, DE, DK, ES come indicato nella sezione orizzontale al punto iii) e fatte salve le condizioni suddette e le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BE, DE, DK, ES: diploma universitario o qualifica tecnica equivalente che dimostri una conoscenza e un'esperienza professionale di 3 anni nel settore.</p> <p>BE: quando lo stipendio annuo lordo della persona fisica è inferiore a 30 000 EUR si richiede la prova della necessità economica.</p>	<p>2) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, HU, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, RO: nessun impegno (unbound).</p>		




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)	<p>1) Nessun impegno (unbound) tranne per AT: nessuna restrizione.</p> <p>2) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, EE: nessuna restrizione.</p> <p>3) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, LT:</p> <p>AT: nessuna restrizione.</p> <p>LT: è necessaria una licenza per le attività di ricerca, conservazione e restauro riguardanti i beni culturali immobili, per la definizione delle condizioni, dei programmi e dei progetti associati a tali attività e per le attività di conservazione e restauro di beni culturali mobili.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, EE: nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).</p>	<p>1) Nessun impegno (unbound) tranne per AT: nessuna restrizione.</p> <p>2) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, EE: nessuna restrizione.</p> <p>3) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, LT:</p> <p>AT: nessuna restrizione.</p> <p>LT: nessuna restrizione, tranne quelle indicate nella sezione «Accesso al mercato».</p> <p>4) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, EE, LT: nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).</p>	<p>1) Nessun impegno (unbound) tranne per AT: nessuna restrizione.</p> <p>2) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, EE: nessuna restrizione.</p> <p>3) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, LT:</p> <p>AT: nessuna restrizione.</p> <p>LT: nessuna restrizione, tranne quelle indicate nella sezione «Accesso al mercato».</p> <p>4) Nessun impegno (unbound) tranne per AT, EE, LT: nessun impegno (unbound) tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).</p>	
D. Servizi sportivi e altri servizi ricreativi tranne quelli attinenti al gioco e alle scommesse (CPC 9641, 96491. AT: i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna non sono compresi)	<p>1) BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BT, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>IT: prova della necessità economica.</p>	<p>1) BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>SE: sostegno finanziario mirato per attività specifiche a livello locale, regionale o nazionale.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1) BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>SE: sostegno finanziario mirato per attività specifiche a livello locale, regionale o nazionale.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p>	



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
<p>10. SERVIZI DI TRASPORTO ⁽¹⁾</p> <p>A. Servizi di trasporto marittimo</p> <p>Trasporto internazionale (merci e passeggeri) CPC 7211 e 7212 meno il cabotaggio</p>	<p>(cfr. le definizioni supplementari dopo la sezione «trasporto»)</p> <p>1) a) Compagnie di trasporto marittimo: nessuna restrizione tranne BG, RO: nessun impegno (unbound). b) Navi per il trasporto alla rinfusa, tramp e altre navi per il trasporto internazionale, compreso il trasporto di passeggeri; nessuna restrizione tranne BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) a) Stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento: nessun impegno (unbound) per tutti gli Stati membri tranne LV e MT: nessuna restrizione. b) Altre forme di presenza commerciale per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale (cfr. definizioni del trasporto marittimo): nessuna restrizione tranne BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) a) Equipaggio delle navi: nessun impegno (unbound). b) Personale chiave impiegato in relazione ad una presenza commerciale del tipo definito alla modalità 3b): nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1) a) Modalità 1 a) Traffico di linea: nessuna restrizione, a parte il caso eccezionale in cui gli Stati membri debbano applicare il regolamento (CE) n. 954/79, articolo 2, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri tranne BG, RO: nessun impegno (unbound). b) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) a) Nessun impegno (unbound) per tutti gli Stati membri tranne LV e MT: nessuna restrizione. b) BG, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) a) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, RO: nessun impegno (unbound). b) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, RO: nessun impegno (unbound).</p>	


⁽¹⁾ BG: il trasporto (compreso il transito) di rifiuti e residui, merci, sostanze e materiali pericolosi, materiale militare o paramilitare, droghe e merci simili è disciplinato da regole speciali e non rientra fra i servizi oggetto di impegni in questo settore. Ciò vale anche per tutti i servizi connessi a tale trasporto.



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
Servizi marittimi ausiliari	1) Nessun impegno (unbound) (*) 2), 3) (**) BG, MT, RO: nessun impegno (unbound). 3) HR: nessuna restrizione, tranne per i servizi marittimi, per i quali le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero dei prestatori di servizi può essere limitato in base alla capacità dei porti. 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).	1) Nessun impegno (unbound) (*). 2), 3) BG, MT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).	
Servizi di movimentazione di carichi marittimi	1) Nessun impegno (unbound) (*) 2), 3) (**) BG, MT, RO: nessun impegno (unbound). 3) HR: nessuna restrizione, tranne per i servizi marittimi, per i quali le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero dei prestatori di servizi può essere limitato in base alla capacità dei porti. 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).	1) Nessun impegno (unbound) (*). 2), 3) (**) BG, MT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).	
Servizi di magazzino e deposito CPC 742 (modificato)	1) Nessun impegno (unbound) (*) 2), 3) (**) BG, MT, RO: nessun impegno (unbound). 3) HR: nessuna restrizione, tranne per i servizi marittimi, per i quali le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero dei prestatori di servizi può essere limitato in base alla capacità dei porti. 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).	1) Nessun impegno (unbound) (*). 2), 3) (**) BG, MT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, MT, RO: nessun impegno (unbound).	

(*) Questa modalità di prestazione preclude qualsiasi impegno.

(**) In caso di occupazione di proprietà demaniali, possono trovare applicazione le procedure relative alle concessioni e alle licenze nel settore dei servizi pubblici.



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
Servizi di sdoganamento (1)	1) Nessun impegno (unbound) (*). 2), 3) (**) BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).		1) Nessun impegno (unbound) (*). 2), 3) (**) BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).	
Servizi di stazionamento e deposito di container (2)	1) Nessun impegno (unbound) (*). 2), 3) (**) BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).		1) Nessun impegno (unbound) (*). 2), 3) (**) BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).	
Servizi di agenzia marittima (3)	1) Nessun impegno (unbound) (*). 2) 3) (**) BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).		1) Nessun impegno (unbound) (*). 2) 3) (**) BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).	

(*) Questa modalità di prestazione preclude qualsiasi impegno.

(**) In caso di occupazione di proprietà demaniale, possono trovare applicazione le procedure relative alle concessioni e alle licenze nel settore dei servizi pubblici.


(1) Per «servizi di sdoganamento» (o «servizi di spedizionieri doganali») s'intende l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare.

(2) Per «servizi di stazionamento e deposito di container» s'intende lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni.

(3) Per «servizi di agenzia marittima» si intendono le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più compagnie di navigazione per i seguenti scopi:

— commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e comunicazione delle informazioni commerciali;

— rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
Servizi marittimi di spedizione merci ⁽¹⁾	<p>1) Nessun impegno (unbound) (*).</p> <p>2) 3) (**) BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1) Nessun impegno (unbound) (*).</p> <p>2) 3) BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1) Nessun impegno (unbound) (*).</p> <p>2) 3) BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, HR, MT, RO: nessun impegno (unbound).</p>	Impegni supplementari
d) Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni, tranne per EE, LV e SI.	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HU e LV: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU e LV: nessuna restrizione.</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HU e LV: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU e LV: nessuna restrizione.</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HU e LV: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU e LV: nessuna restrizione.</p>	
EE e LV: CPC 8868. SI: CPC 8868 (**)	<p>2) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, HU, LV e SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, HU, LV e SI: nessuna restrizione.</p>	<p>2) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, HU, LV e SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, HU, LV e SI: nessuna restrizione.</p>	<p>2) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, HU, LV e SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, HU, LV e SI: nessuna restrizione.</p>	
	<p>3) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, HU, LV e SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, HU, LV e SI: nessuna restrizione.</p>	<p>3) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, HU, LV e SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, HU, LV e SI: nessuna restrizione.</p>	<p>3) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, HU, LV e SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, HU, LV e SI: nessuna restrizione.</p>	
	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne EE, HU, LV e SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU, LV e SI: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne EE, HU, LV e SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU e SI: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>LV: nessuna restrizione.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne EE, HU, LV e SI: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU e SI: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>LV: nessuna restrizione.</p>	


(*) Questa modalità di prestazione preclude qualsiasi impegno.

(**) In caso di occupazione di proprietà demaniale, possono trovare applicazione le procedure relative alle concessioni e alle licenze nel settore dei servizi pubblici.

(1) Per «servizi di spedizione merci» s'intende l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione di servizi di trasporto e di servizi connessi, la preparazione della documentazione e la comunicazione delle informazioni commerciali.



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
B. Trasporto sulle vie navigabili interne	1), 3) Nessuna restrizione, tranne le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio), che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di nazionalità relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. AT: a norma della legge austriaca sulla navigazione fluviale, per la costituzione di una società di navigazione ad opera di persone fisiche occorre la cittadinanza del SEE (Spazio economico europeo). In caso di stabilimento come persona giuridica, la maggior parte degli amministratori delegati, dei membri del consiglio d'amministrazione e dei membri del comitato di sorveglianza deve avere la cittadinanza SEE. La maggior parte delle azioni, inoltre, deve appartenere a cittadini del SEE. BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).	1), 3) Nessuna restrizione, tranne le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio), che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di nazionalità relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).	4) Presenza di persone fisiche	Impegni supplementari
b) Trasporto di merci	1), 3) Nessuna restrizione, tranne le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio), che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di nazionalità relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. AT: a norma della legge austriaca sulla navigazione fluviale, per la costituzione di una società di navigazione ad opera di persone fisiche occorre la cittadinanza del SEE (Spazio economico europeo). In caso di stabilimento come persona giuridica, la maggior parte degli amministratori delegati, dei membri del consiglio d'amministrazione e dei membri del comitato di sorveglianza deve avere la cittadinanza SEE. La maggior parte delle azioni, inoltre, deve appartenere a cittadini del SEE. BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).	1), 3) Nessuna restrizione, tranne le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio), che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di nazionalità relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).	4) Presenza di persone fisiche	Impegni supplementari
c) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio	1), 3) Nessuna restrizione, tranne le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio), che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di nazionalità relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. AT: a norma della legge austriaca sulla navigazione fluviale, per la costituzione di una società di navigazione ad opera di persone fisiche occorre la cittadinanza del SEE (Spazio economico europeo). In caso di stabilimento come persona giuridica, la maggior parte degli amministratori delegati, dei membri del consiglio d'amministrazione e dei membri del comitato di sorveglianza deve avere la cittadinanza SEE. La maggior parte delle azioni, inoltre, deve appartenere a cittadini del SEE. BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).	1), 3) Nessuna restrizione, tranne le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio), che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di nazionalità relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).	4) Presenza di persone fisiche	Impegni supplementari
f) Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne	1), 3) Nessuna restrizione, tranne le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio), che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di nazionalità relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. AT: a norma della legge austriaca sulla navigazione fluviale, per la costituzione di una società di navigazione ad opera di persone fisiche occorre la cittadinanza del SEE (Spazio economico europeo). In caso di stabilimento come persona giuridica, la maggior parte degli amministratori delegati, dei membri del consiglio d'amministrazione e dei membri del comitato di sorveglianza deve avere la cittadinanza SEE. La maggior parte delle azioni, inoltre, deve appartenere a cittadini del SEE. BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).	1), 3) Nessuna restrizione, tranne le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio), che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di nazionalità relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).	4) Presenza di persone fisiche	Impegni supplementari
d) Manutenzione e riparazione di imbarcazioni	1) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound). HU: nessuna restrizione. 2) Nessuna restrizione tranne per CY, EE, HR, LT, MT, PL, SI: nessun impegno (unbound).	1) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound). HU: nessuna restrizione. 2) Nessuna restrizione tranne per BG, EE, HR, LT, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound).	4) Presenza di persone fisiche	Impegni supplementari



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato			
	Restrizioni relative al trattamento nazionale		Impegni supplementari	
C. Servizi di trasporto aereo				
c) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734)	<p>3) Nessuna restrizione tranne per CZ, CY, EE, HR, LT, MT, PL, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>BG, CY, EE, HR, LT, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound).</p>	<p>3) Nessuna restrizione tranne per BG, CZ, EE, HR, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: BG, CZ, EE, HR, LT, MT, PL, RO, SI: nessun impegno (unbound).</p>	<p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne HR, PL: nessun impegno (unbound).</p> <p>PL: nessuna restrizione.</p> <p>2), 3) HR: nessuna restrizione.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne PL: nessun impegno (unbound).</p> <p>PL: nessuna restrizione.</p>	




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
d) Manutenzione e riparazione di aeromobili e di loro parti	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne PL: nessun impegno (unbound).</p> <p>PL: nessun impegno (unbound) tranne per le misure orizzontali.</p> <p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HU, LV, PL: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU, LV, PL: nessuna restrizione.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) CZ: la sede aziendale deve essere nella Repubblica ceca.</p> <p>SK: la sede aziendale deve essere nella Repubblica slovacca.</p> <p>RO: è richiesta l'autorizzazione dell'autorità aeronautica rumena.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HU, LV, PL: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU, LV, PL: nessuna restrizione.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) CZ: la sede aziendale deve essere nella Repubblica ceca.</p> <p>SK: la sede aziendale deve essere nella Repubblica slovacca.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>		
Vendita e commercializzazione	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne BG, HR, RO: per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, HR, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2) Nessuna.</p>		



Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
Sistema telematico di pre-notazione (CRS)	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri tranne BG, HR, RO: per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o aderenti in relazione a un CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, HR, RO: nessuna restrizione.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Tutti gli Stati membri tranne BG, HR, RO: per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o aderenti in relazione a un CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, HR, RO: nessuna restrizione.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>3) Tutti gli Stati membri tranne BG, HR, RO: per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG, HR: nessuna restrizione.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	Impegni supplementari




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative al trattamento nazionale			
	Impegni supplementari			
E. Servizi di trasporto ferroviario				
a) Trasporto di passeggeri	<p>1) Tutti gli Stati membri: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: nessuna restrizione.</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: i servizi possono essere forniti mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale.</p>	<p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: nessuna restrizione.</p>	
b) Trasporto di merci	<p>1) Tutti gli Stati membri: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: nessuna restrizione.</p>	<p>1) Tutti gli Stati membri: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: i servizi possono essere forniti mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>	<p>1), 2), 3) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: nessuna restrizione.</p>



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
d) Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (CPC 8868)	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU: nessuna restrizione.</p> <p>2) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HU: nessuna restrizione.</p> <p>2) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p> <p>1) Nessun impegno (unbound).</p> <p>2) Nessuna restrizione tranne per BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) Nessun impegno (unbound) per il trasporto all'interno di uno Stato membro (cabotaggio) da parte di un vettore stabilito al di fuori di tale Stato membro.</p> <p>AT, BG, HU, MT, PL, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>LV, SE: obbligo per i soggetti giuridici stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese in questione.</p>		
F. Servizi di trasporto stradale	<p>1) Nessun impegno (unbound).</p> <p>2) Nessuna restrizione tranne per CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) Per il trasporto all'interno di uno Stato membro (cabotaggio) da parte di un vettore stabilito al di fuori dello Stato membro in questione: nessun impegno (unbound) tranne per i servizi di noleggio di autobus con operatore (71223)⁽¹⁾, cui non si applicano più limiti dal 1996.</p> <p>AT, HU, PL, MT, SK: nessun impegno (unbound).</p>			
a) Trasporto di passeggeri	<p>(Tutti gli Stati membri tranne FI, LV, LT, RO: CPC 71213 e 7122. FI: CPC 71222 e 71223.</p>			

⁽¹⁾ Indica che il servizio specificato costituisce solo una parte delle attività contemplate dal numero CPC.




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore LV: CPC 71213, 71222, 71223. LT: CPC 7121, 7122). Per LV, LT: cabotaggio escluso.	Restrizioni relative all'accesso al mercato SE: autorizzazione obbligatoria per i servizi commerciali di trasporto terrestre. Le autorizzazioni vengono concesse in funzione della situazione finanziaria dei richiedenti, nonché della loro esperienza e della loro capacità di prestare i servizi. Sono imposti limiti all'utilizzo di veicoli a noleggio per queste attività. — Per 7122: ES: prova della necessità economica. — Per 71221 (servizi di taxi): tutti gli Stati membri tranne SE: prova della necessità economica (⁽¹⁾), più DK: accesso limitato alle sole persone fisiche, con l'obbligo di stabilimento locale. IT: accesso limitato alle persone fisiche. — Per 71222 (servizi di limousine): DK: accesso limitato alle sole persone fisiche, con l'obbligo di stabilimento locale. FI: autorizzazione obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all'estero. IT: accesso limitato alle persone fisiche e prova della necessità economica. LV: autorizzazione (licenza) obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all'estero. PT: prova della necessità economica.	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari

(¹) La prova della necessità economica si basa sul numero dei prestatori di servizi presenti nella zona geografica interessata.




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>— Per 71213 (servizi di autobus interurbani) (1)</p> <p>IT, ES, IE: prova della necessità economica.</p> <p>FR: nessun impegno (unbound).</p> <p>Et: autorizzazione obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all'estero.</p> <p>DK: prova della necessità economica.</p> <p>LV: autorizzazione (licenza e permesso speciale) obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all'estero.</p> <p>PT: accesso consentito solo mediante costituzione di una società.</p> <p>— Per 71223:</p> <p>LV: autorizzazione (licenza) obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all'estero.</p>		
	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>AT, BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>PT: requisito di nazionalità per il personale specializzato.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>AT, BG, CY, CZ, EE, HU, MT, LV, PL, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>DK: requisito della residenza per i dirigenti.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	

(1) Quando la prestazione di un servizio è subordinata alla prova della necessità economica, quest'ultima si basa prevalentemente sull'esistenza di un trasporto pubblico sulla tratta in questione.




Modalità di prestazione: Settore o sottosettore	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
b) Trasporto di merci (CPC 7123)	<p>Restrizioni relative all'accesso al mercato</p> <p>1) Nessun impegno (unbound).</p> <p>2) Nessuna restrizione tranne per BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) Per il trasporto all'interno di uno Stato membro ad opera di un vettore stabilito in un altro Stato membro: nessun impegno (unbound).</p> <p>AT, BG, CY, CZ, ES, EE, HU, MT, PL, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>IT: per il trasporto all'interno del paese occorre una licenza subordinata alla prova della necessità economica.</p> <p>FI: autorizzazione obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all'estero.</p> <p>SE: autorizzazione obbligatoria per i servizi commerciali di trasporto terrestre. Le autorizzazioni vengono concesse in funzione della situazione finanziaria dei richiedenti, nonché della loro esperienza e della loro capacità di prestare i servizi. Sono imposti limiti all'utilizzo di veicoli a noleggio per queste attività.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>AT, BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI e SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>1) Nessun impegno (unbound).</p> <p>2) BG, HU, MT, PL, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) Nessun impegno (unbound) per il trasporto all'interno di uno Stato membro ad opera di un vettore stabilito in un altro Stato membro.</p> <p>AT, BG, ES, HU, PL, MT, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>SE: per i servizi pubblici prestati in regime di stabilimento devono essere utilizzati veicoli immatricolati nel paese.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, MT, PL, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>Impegni supplementari</p>	



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
d) Manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto stradale (Tutti gli Stati membri tranne BG, CZ, EE, FI, HU, SI e SK: CPC 6112. BG: 6112, parte di 8867 CZ, EE, HU e SK: 6112+8867. FI 6112 e parti di 88. SI: parte di CPC 6112 (**))	1) Nessun impegno (unbound) (*). 2) MT, RO: nessun impegno (unbound). 3) SE: gli operatori sono autorizzati a costituire proprie infrastrutture terminali compatibilmente con lo spazio e con la capacità disponibili. MT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:	1) Nessun impegno (unbound) (*). 2) MT, RO: nessun impegno (unbound). 3) MT, RO: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: MT, RO: nessun impegno (unbound).	
e) Servizi di supporto per le attrezzature di trasporto stradale (solo per LV: CPC 7441, CPC 7449)	1) Tutti gli Stati membri: nessun impegno (unbound). 2) Tutti gli Stati membri tranne HR, LV: nessun impegno (unbound). HR, LV: nessuna restrizione. 3) Tutti gli Stati membri tranne HR, LV: nessun impegno (unbound). HR: nessuna restrizione. LV: è richiesta un'autorizzazione (accordo con l'autostazione, licenza). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: tutti gli Stati membri tranne LV: nessun impegno (unbound). LV: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Tutti gli Stati membri: nessun impegno (unbound). 2) Tutti gli Stati membri tranne HR, LV: nessun impegno (unbound). HR, LV: nessuna restrizione. 3) Tutti gli Stati membri tranne HR, LV: nessun impegno (unbound). HR, LV: nessuna restrizione. 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: tutti gli Stati membri tranne LV: nessun impegno (unbound). LV: nessuna restrizione. LV: solo per CSS-EJP: nessuna restrizione.	

(*) Questa modalità di prestazione preclude qualsiasi impegno.

(**) In caso di occupazione di proprietà demaniali, possono trovare applicazione le procedure relative alle concessioni e alle licenze nel settore dei servizi pubblici.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato			Impegni supplementari
G. Trasporto mediante condotte LT: CPC 713	1) Tutti gli Stati membri: nessun impegno (unbound). 2) Tutti gli Stati membri tranne HR, HU, LT: nessun impegno (unbound). HR, HU, LT: nessuna restrizione. 3) Tutti gli Stati membri tranne HR, HU, LT: nessun impegno (unbound). HU: i servizi possono essere forniti mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale. HR, LT: nessuna restrizione. 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: tutti gli Stati membri tranne HR, HU, LT: nessun impegno (unbound). HR, HU, LT: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno (unbound). HU: nessuna restrizione. 2) Tutti gli Stati membri: nessun impegno (unbound). HR, HU, LT: nessuna restrizione. 3) Tutti gli Stati membri tranne HR, HU, LT: nessun impegno (unbound). HR, HU, LT: nessuna restrizione. 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: tutti gli Stati membri tranne HR, HU, LT: nessun impegno (unbound). HR, HU, LT: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Tutti gli Stati membri tranne EE, LV: nessun impegno (unbound) (*). EE, LV: nessuna restrizione. 2) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, LV e LT: nessun impegno (unbound). EE, HR, LV e LT: nessuna restrizione.	
H. Servizi ausiliari per tutte le modalità di trasporto	1) Tutti gli Stati membri tranne EE, LV e LT: nessun impegno (unbound) (*). LV e LT: nessuna restrizione.			
a) Servizi di movimentazione merci (HR, EE, LV e LT: CPC 741)	1) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, LV e LT: nessun impegno (unbound). EE, HR, LV e LT: nessuna restrizione.			

(*) Questa modalità di prestazione preclude qualsiasi impegno.




Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>3) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, LV e LT: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR: nessuna restrizione, tranne per i servizi marittimi, per i quali le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero dei prestatori di servizi può essere limitato in base alla capacità dei porti.</p>	<p>3) Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, LV e LT: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, LV e LT: nessuna restrizione.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p>	<p>tutti gli Stati membri tranne EE, HR, LV e LT: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR e LT: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>LV: nessuna restrizione.</p>	
	<p>EE, LV e LT: nessuna restrizione, tranne negli aeroporti, dove le categorie di attività oggetto di impegni dipendono dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei fornitori in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due fornitori per altri motivi. Inoltre, possono trovare applicazione procedure non discriminatorie di approvazione preventiva.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>Tutti gli Stati membri tranne EE, HR, LV e LT: nessun impegno (unbound).</p> <p>EE, HR, LV e LT: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
b) Servizi di deposito e magazzino [Tutti gli Stati membri tranne BG: CPC 742] (ad esclusione dei porti) BG: solo per i servizi di deposito e magazzino connessi al trasporto stradale (parte di CPC 742)	1) Nessun impegno (unbound) (*). 2), 3) CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK e SE: nessun impegno (unbound). 2) HR: nessuna restrizione. 3) HR: nessuna restrizione, tranne per i servizi marittimi, per i quali le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero dei prestatori di servizi può essere limitato in base alla capacità dei porti. 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: CY, CZ, MT, LT, PL, SK: nessun impegno (unbound).	1) Nessun impegno (unbound) (*). 2) 3) CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK e SE: nessun impegno (unbound). 4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni: CY, CZ, MT, LT, PL, SK: nessun impegno (unbound).	
c) Agenzia di trasporto merci/Servizi di spedizione merci (CPC 748)	1) 2) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK e SE: nessun impegno (unbound). BG: è richiesta la presenza commerciale. 3) CY, CZ, HU, MT, PL, SK e SE: nessun impegno (unbound). HR: nessuna restrizione, tranne per i servizi marittimi, per i quali le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero dei prestatori di servizi può essere limitato in base alla capacità dei porti. BG: le persone straniere possono prestare servizi solo attraverso la partecipazione azionaria in società bulgare, con un limite massimo del 49 %, e attraverso filiali.	1) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK e SE: nessun impegno (unbound). SI: nessuna restrizione, tranne per lo sdoganamento, riservato alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia. 2) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK e SE: nessun impegno (unbound). 3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK e SE: nessun impegno (unbound). SI: nessuna restrizione, tranne per lo sdoganamento, riservato alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia.	


(*) Questa modalità di prestazione preclude qualsiasi impegno.




Modalità di prestazione:		3) Presenza commerciale		4) Presenza di persone fisiche	
Settore o sottosettore		Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
1) Transfrontaliera		2) Consumo all'estero			
Settore o sottosettore		Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:		4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:		4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:	
CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE; nessun impegno (unbound).		CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE; nessun impegno (unbound).		CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE; nessun impegno (unbound).	
1), 2) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE; nessun impegno (unbound).		1), 2), 3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE; nessun impegno (unbound).		1), 2), 3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE; nessun impegno (unbound).	
BG: è richiesta la presenza commerciale.		1) HR: nessun impegno (unbound) (*) servizi di preparazione		1) HR: nessun impegno (unbound) (*) servizi di preparazione	
1) HR: nessun impegno (unbound) (*) tranne per i servizi di preparazione dei documenti di trasporto.		4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:		4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:	
3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE; nessun impegno (unbound).		CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SE; nessun impegno (unbound).		CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SE; nessun impegno (unbound).	
HR: nessuna restrizione, tranne per i servizi marittimi, per i quali le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero dei prestatori di servizi può essere limitato in base alla capacità dei porti.		BG: le persone straniere possono prestare servizi solo attraverso la partecipazione azionaria in società bulgare, con un limite massimo del 49 %, e attraverso filiali.			

(*) Indica che il servizio specificato costituisce solo una parte delle attività contemplate dal numero CPC.

(**) Nessun impegno (unbound) per impossibilità tecnica.



Modalità di prestazione:	1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
I. Altri servizi di trasporto (servizi di trasporto combinato)	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>1) Nessun impegno (unbound) tranne per FI: nessuna restrizione.</p> <p>2) BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) Nessuna restrizione, fatte salve le restrizioni riguardanti una determinata modalità di trasporto, tranne in AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>1) Nessun impegno (unbound) tranne per FI: nessuna restrizione.</p> <p>2) BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>3) Nessuna restrizione, fatte salve le restrizioni riguardanti una determinata modalità di trasporto, tranne in AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni:</p> <p>AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno (unbound).</p>	<p>4) Presenza di persone fisiche</p>	<p>Impegni supplementari</p>




Definizioni relative al trasporto marittimo

1. Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione del «cabotaggio» a norma della legislazione nazionale pertinente, il presente elenco non comprende i «servizi di cabotaggio marittimo» riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto situato in uno Stato membro e un altro porto situato nello stesso Stato membro nonché il traffico proveniente da e destinato allo stesso porto situato in uno Stato membro, purché detto traffico rimanga entro le acque territoriali dello Stato membro in questione.
2. Per «altre forme di presenza commerciale per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale» s'intende la capacità dei prestatori di servizi internazionali di trasporto marittimo dell'altra parte di svolgere in loco tutte le attività necessarie per fornire ai loro clienti un servizio di trasporto parzialmente o pienamente integrato, di cui il trasporto marittimo costituisce un elemento sostanziale (tale impegno, tuttavia, non può essere interpretato come una limitazione degli altri impegni assunti in merito alla modalità di consegna transfrontaliera).

Queste attività comprendono, tra l'altro:

- a) commercializzazione e vendita, dal preventivo alla fatturazione, di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi mediante contatto diretto con i clienti, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
 - b) acquisto in proprio o a nome dei loro clienti (e rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di servizi integrati;
 - c) preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
 - d) fornitura di informazioni commerciali di qualsiasi tipo, anche attraverso i sistemi di informazione computerizzati e lo scambio elettronico di dati (fatte salve le disposizioni del presente accordo);
 - e) conclusione di accordi commerciali (compresa la partecipazione al capitale azionario della società) e nomina del personale selezionato in loco (oppure, per il personale straniero, in base all'impegno orizzontale sulla circolazione del personale) con qualsiasi agenzia di spedizione stabilita in loco;
 - f) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci.
3. Per «operatore del trasporto multimodale» s'intende la persona a cui sono intestati la polizza di carico, il documento di trasporto multimodale o qualsiasi altro documento attestante un contratto per il trasporto multimodale di merci e che è responsabile del trasporto in forza di tale contratto.



COMUNITÀ (segue)

Allegato A

GLOSSARIO

TERMINI UTILIZZATI PER I SINGOLI STATI MEMBRI

FRANCIA

SC	Société Civile
SCP	Société Civile Professionnelle
SEL	Société d'Exercice Libéral
SNC	Société en Nom Collectif
SCS	Société en Commandite Simple
SARL	Société à Responsabilité Limitée
SCA	Société en Commandite par Actions
SA	Société Anonyme

N.B.: tutte queste società hanno personalità giuridica.

GERMANIA


GmbH & CoKG	Kommanditgesellschaft, bei der der persönlich haftende Gesellschafter eine GmbH (società per azioni a responsabilità limitata) ist.
EWIV	Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (gruppo europeo di interesse economico)

ITALIA


SPA	Società per azioni
SRL	Società a responsabilità limitata

Per quanto riguarda l'Italia, l'offerta della CE comprende i seguenti servizi professionali:

ragionieri-periti commerciali	Bookkeeping-accounting-auditing
commercialisti	Bookkeeping-accounting-auditing
geometri	Surveyors
ingegneri	Engineers
architetti	Architects
geologi	Geologists
medici	Doctors



farmacisti	Pharmacists
psicologi	Psychologists
veterinari	Veterinarians
biologi	Biologists
chimici	Chemists
periti agrari	Agricultural experts
agronomi	Agronomists
attuari	Actuarists



ALLEGATO V

(Allegato VIII dell'accordo di cui all'articolo 120 dell'accordo)

ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI


PARTE A

ELENCO DELLA COMUNITÀ

Nota introduttiva

1. Gli impegni specifici del presente elenco riguardano unicamente i territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità, alle condizioni ivi precisate. Detti impegni inoltre riguardano esclusivamente le relazioni tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e i paesi non comunitari, dall'altra, e lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto comunitario.
2. Gli Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni:

AT Austria
BE Belgio
BG Bulgaria
CY Cipro
CZ Repubblica ceca
DE Germania
DK Danimarca
ES Spagna
EE Estonia
FR Francia
FI Finlandia
EL Grecia
HR Croazia
HU Ungheria
IT Italia
IE Irlanda
LU Lussemburgo
LT Lituania
LV Lettonia
MT Malta



NL Paesi bassi
PT Portogallo
PL Polonia
RO Romania
SE Svezia
SI Slovenia
SK Slovacchia
UK Regno Unito

Per «consociata» di una persona giuridica s'intende una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica.


Per «filiale» di una persona giuridica s'intende un centro di attività economica senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione.



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera		2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
I. IMPEGNI ORIZZONTALI				
TUTTI I SETTORI DEL PRESENTE ELENCO	<p>3) In tutti gli Stati membri ⁽¹⁾ i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati ⁽²⁾.</p>		<p>3) a) Il trattamento concesso alle consociate (di società cilene) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nella Comunità non si estende alle filiali o agenzie aperte in uno Stato membro da una società cilena. Gli Stati membri possono comunque estendere questo trattamento alle filiali o alle agenzie stabilite in un altro Stato membro da una società o da un'impresa cilena per quanto riguarda la loro attività nel territorio del primo Stato membro, a meno che tale estensione non sia esplicitamente vietata dal diritto comunitario.</p> <p>b) Può essere concesso un trattamento meno favorevole alle consociate (di società cilene) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano solo la sede legale o l'amministrazione centrale nel territorio della Comunità, sempre che non si possa dimostrare che hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di uno degli Stati membri.</p> <p>Costituzione di una persona giuridica</p> <p>3) RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio d'amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.</p>	

⁽¹⁾ Nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia non si applicano riserve orizzontali per i servizi considerati servizi pubblici.


⁽²⁾ Nota esplicativa: i servizi pubblici esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di R&S; per le scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutte le modalità di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni dei pubblici poteri, fatti salvi obblighi specifici. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori.




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>Legislazione sulle filiali delle società straniere</p> <p>3) SE: una società straniera (che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia) svolge le sue operazioni commerciali attraverso una filiale, stabilita in Svezia, con una gestione indipendente e una contabilità separata.</p> <p>SE: l'obbligo di aprire una filiale o di nominare un rappresentante residente non si applica ai progetti edilizi di durata inferiore a un anno.</p>	<p>SE: uno o più fondatori possono costituire una società a responsabilità limitata (società per azioni). I fondatori devono risiedere all'interno del SEE (Spazio economico europeo) o essere una persona giuridica del SEE. Le società di persone possono essere fondatori solo se tutti i partner risiedono nel SEE (1). Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di persona giuridica.</p> <p>Legislazione sulle filiali delle società straniere</p> <p>3) SE: l'amministratore delegato e almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione risiedono all'interno del SEE (Spazio economico europeo).</p> <p>SE: l'amministratore delegato di una filiale risiede nel SEE (Spazio economico europeo) (2).</p>	<p>SE: i cittadini stranieri o svedesi non residenti in Svezia che intendono svolgere operazioni commerciali in questo paese nominano e registrano presso l'autorità locale un rappresentante residente responsabile di tali attività.</p> <p>SI: lo stabilimento di filiali di società straniere è subordinato all'iscrizione della casa madre in un registro del tribunale nel paese di origine per almeno un anno.</p>

(1) Possono essere concesse deroghe a questi requisiti se è dimostrabile che la residenza non è necessaria.

(2) Possono essere concesse deroghe a questi requisiti se è dimostrabile che la residenza non è necessaria.



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
Persone giuridiche	<p>3) BG: lo stabilimento di fornitori stranieri di servizi, comprese le joint venture, può assumere unicamente la forma di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni con almeno due azionisti. Lo stabilimento di filiali è subordinato ad autorizzazione. Nessun impegno (unbound) per gli uffici di rappresentanza. Gli uffici di rappresentanza non possono svolgere attività economiche. Nelle imprese in cui la partecipazione pubblica (Stato o comuni) al capitale sociale supera il 30 %, il trasferimento di queste azioni a terzi è subordinato ad autorizzazione.</p> <p>FI: quando l'acquisizione di azioni da parte di stranieri conferisce loro più di un terzo dei diritti di voto di una grossa società o impresa commerciale finlandese (con oltre 1 000 dipendenti, un fatturato superiore a 1 miliardo di markka o un bilancio patrimoniale totale di oltre 167 milioni di euro) è indispensabile una conferma da parte delle autorità finlandesi, che la negano solo qualora risultino compromessi importanti interessi nazionali.</p> <p>FI: almeno metà dei fondatori di una società a responsabilità limitata deve essere residente in Finlandia o in un altro paese del SEE (Spazio economico europeo). Possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società.</p> <p>HU: la presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una società a responsabilità limitata, una società per azioni o un ufficio di rappresentanza. L'ingresso iniziale come filiale non è consentito.</p> <p>PL: lo stabilimento di prestatori stranieri di servizi può assumere soltanto la forma di una società in accomandita semplice, una società a responsabilità limitata o una società per azioni.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>FI: uno straniero che viva al di fuori dello Spazio economico europeo e svolga un'attività commerciale come imprenditore privato o come socio di una società a responsabilità limitata o di una società semplice finlandese deve ottenere una licenza commerciale. Ciò vale anche per un'organizzazione o una fondazione straniera residente al di fuori dello Spazio economico europeo che intenda svolgere un'attività commerciale aprendo una filiale in Finlandia.</p> <p>FI: occorre un'autorizzazione quando almeno metà dei membri del consiglio d'amministrazione o l'amministratore delegato risiedono al di fuori dello Spazio economico europeo. Possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società.</p> <p>SK: una persona fisica straniera il cui nome deve essere iscritto nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve fornire un permesso di residenza valido per la Repubblica slovacca.</p>	Impegni supplementari




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
Acquisto di beni immobili	<p>DK: restrizioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non residenti. Restrizioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.</p> <p>EL: a norma della legge n. 1892/89, i cittadini che intendono acquistare terreni situati in prossimità delle frontiere devono ottenere un'autorizzazione dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere le autorizzazioni per gli investimenti diretti.</p> <p>CY: nessun impegno (unbound).</p> <p>HR: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di beni immobili da parte di fornitori di servizi non stabili e registrati in Croazia. È consentito l'acquisto di beni immobili necessari per la fornitura di servizi da parte di imprese stabilite e registrate in Croazia come persone giuridiche. L'acquisto di beni immobili necessari per la fornitura di servizi da parte di filiali richiede l'approvazione del ministero della Giustizia. Nessun impegno (unbound) per l'acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche e giuridiche.</p> <p>HU: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di proprietà demaniali.</p> <p>LT: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di terreni da parte di persone fisiche e giuridiche.</p> <p>MT: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di beni immobili.</p> <p>LV: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di terreni da parte di persone giuridiche. È permessa la locazione di terreni per un periodo massimo di 99 anni.</p>	<p>Acquisto di beni immobili</p> <p>AT: per l'acquisto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.</p> <p>BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, neanche attraverso una filiale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli.</p>	<p>Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati nel settore immobiliare previa autorizzazione del ministero delle Finanze. L'obbligo di autorizzazione non si applica alle persone che hanno investito in Bulgaria.</p>




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>PL: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di proprietà demaniali, ossia per la normativa che disciplina il processo di privatizzazione (per la modalità 3).</p> <p>RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche che non hanno la nazionalità rumena e la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di appezzamento tramite atti inter vivos (per le modalità 3 e 4).</p> <p>SI: le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia con una partecipazione di capitale straniero possono acquistare beni immobili nel territorio della Repubblica di Slovenia. Le filiali (*) stabilite nella Repubblica di Slovenia da soggetti stranieri possono acquistare soltanto i beni immobili, ad eccezione dei terreni, necessari per lo svolgimento delle proprie attività economiche. Il possesso di beni immobili nelle zone di confine (entro 10 km dal confine) da parte di società in cui la quota maggioritaria del capitale o i diritti di voto appartengono direttamente o indirettamente a persone giuridiche o a cittadini di un altro Stato membro necessita di un permesso speciale.</p> <p>SK: nessuna restrizione, tranne per i terreni (per le modalità 3 e 4)</p>	<p>I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri.</p> <p>IE: per l'acquisizione di interessi in un terreno irlandese da parte di società o cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della commissione fondiaria. Questo requisito non si applica ai terreni per uso industriale (esclusi quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani.</p> <p>CZ: restrizioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche o giuridiche straniere. I soggetti stranieri possono acquistare beni immobili mediante lo stabilimento di persone giuridiche ceche o mediante la partecipazione a una joint venture. L'acquisto di terreni da parte di soggetti stranieri necessita di un'autorizzazione.</p>	


(*) SI: in base alla legge sulle società commerciali, una filiale stabilita nella Repubblica di Slovenia non viene considerata come una persona giuridica, ma è equiparabile ad una consociata dal punto di vista della gestione e del trattamento.



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
		<p>HU: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di proprietà demaniali da parte di persone fisiche straniere.</p> <p>LV: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di terreni da parte di persone giuridiche. È permessa la locazione di terreni per un periodo massimo di 99 anni.</p> <p>PL: l'acquisto di beni immobili, per via diretta o indiretta, da parte di stranieri e persone giuridiche straniere necessita di un permesso.</p> <p>SK: restrizioni all'acquisizione di beni immobili da parte di persone fisiche e persone giuridiche straniere. I soggetti stranieri possono acquistare beni immobili mediante lo stabilimento di persone giuridiche slovacche o mediante la partecipazione a una joint venture. L'acquisto di terreni da parte di soggetti stranieri necessita di un'autorizzazione (per le modalità 3 e 4).</p> <p>IT: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di beni immobili.</p> <p>FI (Isole Åland): restrizioni al diritto delle persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Isole Åland e delle persone giuridiche di acquistare e possedere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti delle Isole.</p> <p>FI (Isole Åland): restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Åland, nonché per tutte le persone giuridiche, senza il permesso delle autorità competenti delle Isole Åland.</p>	
	<p>Investimenti</p> <p>FR: alle acquisizioni straniere superiori al 33,33 % delle azioni di capitale o dei diritti di voto dell'impresa francese o al 20 % delle società francesi quotate si applicano le seguenti disposizioni:</p>	<p>Investimenti</p> <p>BG: gli investimenti esteri sono registrati presso il ministero delle Finanze a fini meramente statistici e fiscali.</p>	




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>— trascorso un mese dalla notifica preventiva, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa a meno che il ministero degli Affari economici non abbia esercitato eccezionalmente il suo diritto di rinviare l'investimento.</p> <p>FR: la partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a una percentuale variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilita di volta in volta dal governo francese.</p> <p>ES: per gli investimenti effettuati in Spagna da amministrazioni e soggetti pubblici stranieri (che di norma comportano anche interessi non economici) direttamente o tramite società o altri soggetti controllati direttamente o indirettamente da amministrazioni straniere, occorre una preventiva autorizzazione governativa.</p> <p>PT: la partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a una percentuale variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilita di volta in volta dal governo portoghese.</p> <p>IT: possono essere concessi o mantenuti diritti esclusivi per le società di recente privatizzazione. In alcuni casi i diritti di voto nelle società di recente privatizzazione possono essere limitati. Per un periodo di cinque anni l'acquisizione di grosse partecipazioni in società che operano nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia può essere soggetta all'approvazione del ministero del Tesoro.</p>	<p>Le persone giuridiche o le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione, direttamente o tramite altre società a partecipazione straniera, devono ottenere un'autorizzazione per le seguenti attività:</p> <p>i) distribuzione di armi, munizioni o materiale militare;</p> <p>ii) servizi bancari o assicurativi, partecipazione in banche o compagnie di assicurazione;</p> <p>iii) prospezione, sviluppo o estrazione di risorse naturali dalle acque territoriali, dalla piattaforma continentale o dalla zona economica esclusiva;</p> <p>iv) acquisizione di una partecipazione che garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione in una società che svolge una qualsiasi delle attività di cui ai punti i), ii) e iii).</p> <p>Le autorizzazioni per i servizi bancari e assicurativi di cui ai punti ii) e iv) vengono concesse secondo criteri prudenziali e conformi all'obbligo di cui agli articoli XVI e XVII del GATS.</p> <p>CY: i soggetti a partecipazione straniera devono avere un capitale versato proporzionato al proprio fabbisogno di finanziamento e i soggetti non residenti devono finanziare il loro contributo mediante l'importazione di valuta estera.</p>	




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	FR: se l'amministratore delegato non ha un permesso di residenza permanente, occorre un'autorizzazione specifica per poter svolgere determinate (*) attività commerciali, industriali o artigianali.	Se la partecipazione di soggetti non residenti supera il 24 %, le eventuali ulteriori risorse per il capitale d'esercizio e per altre esigenze dovrebbero provenire da fonti locali ed essere proporzionali alla partecipazione dei soggetti residenti e di quelli non residenti al capitale netto dell'entità di cui trattasi. Nel caso delle filiali di società straniere tutto il capitale necessario per l'investimento iniziale deve provenire da fonti estere. Il ricorso a prestiti da fonti locali è consentito soltanto dopo l'inizio dell'attuazione del progetto per il finanziamento del capitale d'esercizio. HU: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di proprietà demaniali. LT: la legge sugli investimenti di capitale stranieri vieta gli investimenti nel settore delle lotterie. MT: le società alle quali partecipano persone giuridiche o fisiche non residenti sono soggette alle stesse disposizioni, in materia di capitale, applicabili alle società interamente possedute da soggetti residenti: società private: 500 MTL (di cui almeno il 20 % deve essere versato); società per azioni: 20 000 MTL (di cui almeno il 25 % deve essere versato). Le partecipazioni azionarie dei soggetti non residenti devono essere pagate con fondi provenienti dall'estero.	


(*) Per attività commerciali, industriali o artigianali si intendono quelle connesse, ad esempio, agli altri servizi alle imprese, all'edilizia, alla distribuzione e al turismo. I servizi di telecomunicazione e quelli finanziari non rientrano in questa definizione.




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>CY: i soggetti non residenti che intendano partecipare a una società di capitali o di persone a Cipro devono essere in possesso di un'autorizzazione della banca centrale. La partecipazione straniera ai settori/sottosettori che figurano nell'elenco degli impegni è solitamente limitata al 49 %. La decisione delle autorità di concedere il permesso per la partecipazione di soggetti stranieri si basa su una prova della necessità economica, per la quale vengono utilizzati generalmente i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prestazione di nuovi servizi a Cipro; b) promozione di un'economia orientata all'esportazione con lo sviluppo di nuovi mercati e di quelli esistenti; c) trasferimento di tecnologie moderne, know-how e nuove tecniche di gestione; d) miglioramento della struttura produttiva dell'economia o della qualità dei prodotti e dei servizi esistenti; e) impatto complementare sulle unità o attività esistenti; f) fattibilità del progetto proposto; g) creazione di nuove opportunità di lavoro per gli scienziati, miglioramento qualitativo e formazione del personale locale. <p>In casi eccezionali, qualora una proposta di investimento dovesse soddisfare la maggior parte dei criteri della prova della necessità economica, potrebbe essere concesso un permesso per la partecipazione di soggetti stranieri superiore al 49 %.</p> <p>Nel caso delle società per azioni la partecipazione di soggetti stranieri non può superare il 30 %. Nei fondi comuni di investimento la soglia massima di partecipazione è del 40 %.</p>		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>Le società di capitali devono essere registrate secondo quanto prescritto dal diritto societario. Tale legislazione prevede che una società straniera che intenda stabilire una sede di attività o un ufficio a Cipro provveda alla sua registrazione come filiale estera. In base alla legge relativa al controllo sui cambi, tale registrazione è subordinata all'autorizzazione preventiva da parte della Banca centrale. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla politica sugli investimenti esteri a quella data applicabile alle attività che la società di capitali si propone di effettuare a Cipro e ai criteri generali in materia di investimenti precedentemente enunciati.</p> <p>HU: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di proprietà demaniali.</p> <p>MT: continuano ad applicarsi la legge sulle società (Cap. 386), che disciplina la prestazione di servizi da parte di soggetti non residenti attraverso la registrazione di una società locale, e la legge sulle transazioni con l'estero (Cap. 233), che disciplina l'emissione, l'acquisto, la vendita e il rimborso di titoli non quotati alla borsa valori di Malta.</p> <p>PL: è richiesta l'autorizzazione per lo stabilimento di una società con capitale azionario straniero nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stabilimento di una società, acquisto o acquisizione di azioni o quote di una società esistente; ampliamento delle attività della società quando l'ambito di tali attività comprende almeno uno dei seguenti settori: — gestione di porti marittimi e aeroporti; — gestione di transazioni nel campo immobiliare o attività di intermediazione in tale settore; — forniture all'industria della difesa non soggette ad altre procedure di autorizzazione; — commercio all'ingrosso di beni di consumo importati; 		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>— prestazione di servizi di consulenza giuridica;</p> <p>— stabilimento di una joint venture con un capitale azionario straniero in cui la parte polacca è rappresentata da una persona giuridica dello Stato e contribuisce alle attività non finanziarie come capitale iniziale;</p> <p>— conclusione di un contratto che comprenda il diritto di utilizzare beni di proprietà pubblica per oltre sei mesi o che riguardi l'acquisizione di detti beni.</p> <p>SI: per i servizi finanziari, l'autorizzazione viene rilasciata dalle autorità che figurano negli impegni settoriali specifici e alle condizioni ivi indicate.</p> <p>Non esistono restrizioni allo stabilimento di nuove attività imprenditoriali (investimenti in nuovi settori/ greenfield).</p>	<p>Sovvenzioni</p> <p>L'ammissibilità alle sovvenzioni della Comunità o degli Stati membri può essere limitata alle persone giuridiche stabilite nel territorio di uno Stato membro o in una sua particolare regione geografica. Nessun impegno (unbound) per le sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo né per le filiali aperte in uno Stato membro da una società non comunitaria. La prestazione o il sovvenzionamento di un servizio nel settore pubblico non costituiscono una violazione di questo impegno.</p> <p>Gli impegni del presente elenco non impongono alla Comunità o agli Stati membri di offrire una sovvenzione per un servizio prestato al di fuori del loro territorio.</p> <p>La disponibilità delle sovvenzioni accessibili alle persone fisiche può essere limitata ai cittadini di uno Stato membro.</p>	



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>Regime dei cambi ⁽¹⁾, ⁽²⁾, ⁽³⁾, ⁽⁴⁾</p> <p>1), 2), 3), 4) BG: i pagamenti e i trasferimenti all'estero devono essere autorizzati dalla Banca nazionale bulgara se connessi a investimenti e a prestiti statali o garantiti dallo Stato ⁽⁵⁾.</p> <p>1), 2) SK: per i pagamenti in corso, restrizioni all'acquisto di valuta estera per scopi personali da parte di cittadini residenti.</p> <p>Per i pagamenti di capitale è richiesta l'autorizzazione sui cambi per l'accettazione di crediti finanziari concessi da soggetti stranieri, gli investimenti diretti di capitale all'estero, l'acquisizione di beni immobili all'estero e l'acquisto di titoli esteri.</p>	<p>Regime dei cambi ⁽⁶⁾</p> <p>4) CY: in base alla legge relativa al controllo sui cambi, i soggetti non residenti non sono solitamente autorizzati ad assumere prestiti da fonti locali.</p>	

⁽¹⁾ CZ: viene applicato un sistema non discriminatorio di controllo sui cambi basato sui seguenti principi:

- a) restrizioni all'acquisto di valuta estera da parte di cittadini residenti per scopi personali;
- b) autorizzazione sui cambi nel caso di residenti cechi per l'accettazione di crediti finanziari concessi da soggetti stranieri, gli investimenti diretti di capitale all'estero, l'acquisizione di beni immobili all'estero e l'acquisto di titoli esteri.

⁽²⁾ PL: esiste un sistema non discriminatorio di controllo sui cambi riguardante le limitazioni sul fatturato in valuta estera e sul sistema di permessi (generali ed individuali) nel settore dei cambi e le limitazioni in materia di flussi di capitale e di pagamenti in valuta. Le seguenti transazioni in valuta estera necessitano di un'autorizzazione:


- trasferimento all'estero di valuta estera,
- trasferimento di valuta polacca in Polonia,
- trasferimento del diritto di proprietà di attività monetarie tra soggetti nazionali e stranieri,
- concessione e assunzione di prestiti e crediti da parte di soggetti nazionali nell'ambito di transazioni valutarie,
- fissazione o esecuzione di pagamenti in valuta estera all'interno della Polonia per l'acquisto di prodotti, beni immobili, diritti di proprietà, servizi o manodopera,
- apertura e possesso di un conto bancario presso una banca situata all'estero,
- acquisto e detenzione di titoli esteri e acquisto di beni immobili all'estero,
- assunzione di altri obblighi all'estero con effetti analoghi.

⁽³⁾ SK: voci elencate per motivi di trasparenza.

⁽⁴⁾ BG: esiste un sistema non discriminatorio di controllo sui cambi riguardante i trasferimenti e i pagamenti connessi alle operazioni correnti: i) restrizioni all'exportazione e all'importazione di valuta nazionale e di valuta estera in contanti; ii) restrizioni all'acquisto di valuta estera da parte di cittadini residenti per scopi personali; iii) i dipendenti stranieri possono acquistare valuta estera fino al 70% del loro stipendio; iv) i pagamenti e i trasferimenti all'estero in valuta estera devono essere effettuati dalle banche; v) i trasferimenti unilaterali devono essere autorizzati dalla BNB; vi) i pagamenti sul territorio della Repubblica di Bulgaria devono essere effettuati in BGL.

⁽⁵⁾ PL: la nota nella colonna Accesso al mercato si applica anche al trattamento nazionale.

⁽⁶⁾ Le persone straniere hanno il diritto di trasferire all'estero i redditi e le compensazioni seguenti derivanti da investimenti nella Repubblica di Bulgaria: utili, indennizzo per espropriazione dell'investimento a fini pubblici, ricavato della liquidazione o della vendita integrale o parziale dell'investimento, importo ricevuto a seguito di una richiesta garantita in valuta mediante pegno o ipoteca.



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>Servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici</p> <p>1), 2), 3), 4) BG: nessun impegno (unbound) per i servizi connessi alla prospezione, all'estrazione, alla lavorazione e al commercio di materiali fissili e da fusione o di materiali da essi derivati, alla manutenzione e alla riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, al trasporto di questi materiali e dei residui della loro lavorazione o all'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software ecc.).</p> <p>Privatizzazione (1)</p> <p>3) BG: nessun impegno (unbound) né per la partecipazione alla privatizzazione attraverso titoli di debito estero dello Stato né per i settori e/o i fornitori di servizi non soggetti a privatizzazione nell'ambito del programma annuale di privatizzazione.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound) tranne per le misure riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo (2), in uno Stato membro, senza richiedere la conformità con la prova della necessità economica (3), delle seguenti categorie di persone fisiche che prestano servizi:</p>	<p>Privatizzazione</p> <p>3) BG: nessun impegno (unbound) per la partecipazione alla privatizzazione attraverso buoni d'investimento o altri metodi di privatizzazione preferenziali quando siano richieste la cittadinanza e la residenza permanente bulgara.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne per le misure riguardanti le categorie di persone fisiche indicate nella colonna Accesso al mercato.</p>	


(1) RO: il 30 % del capitale delle società commerciali pubbliche è stato distribuito gratuitamente ai cittadini rumeni sotto forma di «certificati di proprietà» che non possono essere venduti a persone fisiche e giuridiche straniere.

RO: il restante 70 % del capitale di queste società deve essere messo in vendita.

RO: nell'ambito del processo di privatizzazione, gli investitori stranieri possono acquistare attività e azioni delle società commerciali. Le persone fisiche e giuridiche rumene hanno un diritto di prelazione in tale contesto. Quando si applica il metodo di privatizzazione MBO (Management-Employee-Buy-Out), il diritto di acquistare una società commerciale è riservato ai suoi dipendenti.

(2) La durata del «soggiorno temporaneo» è stabilita dagli Stati membri e dalle eventuali norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e lavoro. La durata precisa può variare a seconda delle diverse categorie di persone fisiche indicate nel presente elenco. Per la categoria i), la durata del soggiorno è così limitata nei seguenti Stati membri: BG, un anno, prorogabile di un altro anno per una durata totale non superiore a tre anni; EE, tre anni, prorogabili di altri due anni per una durata totale non superiore a cinque anni; LT, tre anni, prorogabili di altri due anni per il personale di grado superiore; PL e SI, un anno, prorogabile. Per la categoria ii), la durata del soggiorno è così limitata nei seguenti Stati membri: BG, tre mesi durante un anno di calendario; EE, 90 giorni per semestre; PL, tre mesi; LT, tre mesi l'anno; HU, LV, SI, 90 giorni.

(3) Continuano ad applicarsi tutti gli altri requisiti imposti dalla normativa della Comunità e degli Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e previdenza sociale, compresi i regolamenti riguardanti il periodo di soggiorno e i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
i)	<p>la presenza temporanea, come persone trasferite all'interno di una società⁽¹⁾, di persone fisiche delle seguenti categorie, purché il prestatore del servizio sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno 12 mesi prima di questo trasferimento.</p> <p>BG: il numero delle persone trasferite non può superare il 10 % del numero medio annuo di cittadini bulgari impiegati dalla rispettiva persona giuridica bulgara (il numero delle persone trasferite può superare, previa autorizzazione, il 10 % nel caso delle società con meno di 100 dipendenti).</p> <p>a) Quadri superiori di una persona giuridica che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, in particolare coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dirigono la struttura oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; — svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive; — sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti ed altre azioni relative al personale; — BG: e che non svolgono direttamente mansioni connesse alla prestazione effettiva dei servizi dello stabilimento. 	<p>Le direttive comunitarie sul reciproco riconoscimento dei diplomi non si applicano ai cittadini dei paesi terzi. Il riconoscimento dei diplomi necessari ai cittadini non comunitari per poter prestare servizi professionali regolamentati rimane di competenza di ciascuno Stato membro, salvo diverse disposizioni del diritto comunitario. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro non dà il diritto di esercitare in un altro Stato membro.</p> <p>Requisiti in materia di residenza</p> <p>AT: gli amministratori delegati delle filiali e delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria, così come le persone fisiche responsabili dell'osservanza della legge commerciale austriaca in una persona giuridica o in una filiale.</p> <p>MT: le norme in materia di immigrazione previste dalla legge sull'immigrazione (Cap. 217) disciplineranno la questione dei permessi/documenti di residenza.</p>	

(¹) Per «persona trasferita all'interno di una società» s'intende una persona fisica che lavora presso una persona giuridica, diversa dalle organizzazioni senza scopo di lucro, stabilita nel territorio del Cile, trasferita temporaneamente nell'ambito della prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale nel territorio di uno Stato membro; le persone giuridiche in questione devono avere il principale centro degli affari nel territorio del Cile e il trasferimento deve avvenire verso una struttura (ufficio, filiale o consociata) di questa persona giuridica, per la prestazione effettiva di servizi analoghi nel territorio di uno Stato membro a cui si applica il trattato CE.



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato RO: per persone fisiche che svolgono un lavoro manageriale si intendono le persone con un diploma di istruzione superiore che gestiscono un'organizzazione o uno dei suoi dipartimenti o divisioni. b) Dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della struttura. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente alla struttura, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale. RO: per esperti si intendono le persone fisiche in possesso di una laurea nel settore corrispondente alla loro carica. ii) la presenza temporanea di persone fisiche delle seguenti categorie: a) persone non residenti nel territorio di uno Stato membro a cui si applicano i trattati CE, che presentano un prestatore di servizi e che chiedono l'ingresso temporaneo per trattare la vendita di servizi o per concludere accordi sulla vendita di servizi per conto del prestatore senza essere impegnate nell'effettuare vendite dirette al pubblico o nel fornire esse stesse i servizi (inoltre, per EE, HU, LV, SI: o ricevono per conto proprio un com-penso da una fonte situata all'interno dello Stato membro in questione); b) quadri superiori definiti al punto i), lettera a), che lavorano per una persona giuridica e provvedono a creare in uno Stato membro una presenza commerciale di un prestatore di servizi del Cile purché:	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera		2) Consumo all'estero		3) Presenza commerciale		4) Presenza di persone fisiche			
Settore o sottosettore		Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale		Impegni supplementari			
		<p>— i rappresentanti non siano impegnati nell'effettuare vendite dirette al pubblico o nel fornire essi stessi i servizi (inoltre, per EE, HU, LV, SI: o ricevano in proprio un compenso da una fonte situata all'interno dello Stato membro in questione); e</p> <p>— il prestatore del servizio abbia il principale centro degli affari nel territorio del Cile e non disponga di altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate in tale Stato membro.</p> <p>FR: se non possiede un permesso di residenza, l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale⁽¹⁾ deve ottenere un'autorizzazione specifica.</p> <p>IT: per poter svolgere attività industriali, commerciali e artigianali occorrono un permesso di residenza e un'autorizzazione specifica.</p>							

I. IMPEGNI SPECIFICI RELATIVI AI SERVIZI FINANZIARI (prima parte) ⁽²⁾

- Una parte della CE (AT, BE, BG, CZ, DK, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, SK, SE, UK) assume impegni relativi ai servizi finanziari conformemente alle disposizioni dell'Intesa sugli impegni relativi ai servizi finanziari» (l'intesa) qui allegata. Tali impegni figurano nella presente sezione. Gli impegni relativi ai servizi finanziari assunti dall'altra parte della CE (CY, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI) non si basano sull'intesa e figurano nella seconda sezione.
- Questi impegni sono soggetti alle restrizioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale indicate nella sezione «tutti i settori» del presente elenco e a quelle relative ai sottosegretori elencati più avanti.

⁽¹⁾ Per attività commerciali, industriali o artigianali si intendono quelle connesse, ad esempio, agli altri servizi alle imprese, all'edilizia, alla distribuzione e al turismo. I servizi di telecomunicazione e quelli finanziari non rientrano in questa definizione.

⁽²⁾ Contrariamente alle consociate straniere, le filiali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario cileno non sono soggette, a parte qualche eccezione, alla normativa prudenziale armonizzata a livello comunitario che offre a tali consociate maggiori possibilità per l'apertura di nuove sedi e la prestazione di servizi transfrontalieri in tutta la Comunità. Queste filiali, pertanto, vengono autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali: a) per quanto riguarda il settore bancario e il mercato mobiliare, un capitale sociale distinto e altre condizioni di solvibilità, nonché l'obbligo di comunicazione e pubblicazione dei conti; b) per quanto riguarda le assicurazioni, obblighi specifici in materia di garanzie e depositi, un capitale sociale distinto e la presenza, nello Stato membro in questione, di attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità. Gli Stati membri possono applicare le restrizioni contemplate nel presente elenco solo per quanto riguarda lo stabilimento diretto di una presenza commerciale cilena o la prestazione di servizi transfrontalieri dal Cile; uno Stato membro non può pertanto applicare dette restrizioni, comprese quelle relative allo stabilimento, a consociate cilene stabilite in altri Stati membri della Comunità, salvo nel caso in cui tali restrizioni possano essere applicate anche alle persone fisiche o giuridiche degli altri Stati membri a norma del diritto comunitario.



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera		2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari

3. Gli impegni riguardanti l'accesso al mercato per le modalità 1 e 2 si applicano solo alle operazioni di cui, rispettivamente, ai paragrafi B.3 e B.4 della sezione sull'accesso al mercato dell'intesa, tranne nel caso dell'Ungheria, per la quale essi si applicano solo alle operazioni di cui, rispettivamente, ai paragrafi B.3, lettere a) e b) e B.4, lettere a) e b).

4. In deroga alla nota 1, gli impegni relativi all'accesso al mercato e al trattamento nazionale per la modalità 4), relativamente ai servizi finanziari, sono quelli indicati nella sezione «tutti i settori» del presente elenco fatta eccezione per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Repubblica slovacca e la Svezia, per le quali gli impegni si conformano all'intesa. BG: gli impegni specifici relativi alla modalità 4) dei servizi finanziari sono soggetti alle restrizioni generali indicate nella sezione «tutti i settori».

5. L'ammissione sul mercato di nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 121.

6. Di norma gli istituti finanziari costituiti in uno Stato membro della Comunità devono adottare, in modo non discriminatorio, una specifica forma giuridica.

7. BG: le attività assicurative o bancarie, la compravendita di titoli e le attività connesse devono essere svolte separatamente da società autorizzate a prestare tali servizi.

8. HU: i servizi assicurativi e bancari e i servizi di gestione di titoli e di fondi comuni di investimento dovrebbero essere erogati da fornitori di servizi finanziari giuridicamente distinti e dotati di una propria capitalizzazione. Tuttavia, le banche potrebbero essere autorizzate a fornire servizi anche nel mercato mobiliare.

9. HU: si intende creare una rete di filiali dirette in seguito all'adesione al GATS e alle condizioni ivi stabilite.


10. HU: il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri di cittadinanza ungherese residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano avuto la residenza permanente in Ungheria per almeno un anno.

A. Servizi assicurativi e connessi

1. CZ: l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli è fornita da un prestatore esclusivo⁽¹⁾. L'assicurazione sanitaria obbligatoria viene fornita solamente da prestatori autorizzati di proprietà ceca.


2. SK: i seguenti servizi assicurativi sono forniti da prestatori esclusivi: L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, l'assicurazione obbligatoria per il trasporto aereo e l'assicurazione obbligatoria del datore di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali devono essere sottoscritte attraverso la Compagnia slovacca di assicurazioni. L'assicurazione sanitaria di base è limitata alle compagnie di assicurazione sanitaria slovacche dotate della licenza per la fornitura dell'assicurazione sanitaria, rilasciata dal ministero della Sanità della Repubblica slovacca ai sensi della legge 273/1994 (testo unico). I fondi di pensione e le assicurazioni malattia sono riservati alla Compagnia assicurazioni sociali.

⁽¹⁾ CZ: una volta aboliti i diritti di monopolio in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, la prestazione di questo servizio sarà aperta, su base non discriminatoria, ai prestatori di servizi stabiliti nella Repubblica ceca.




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>1) AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una consociata non stabilita nella Comunità o di una filiale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione).</p> <p>AT: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria.</p> <p>BG: per l'assicurazione ramo vita, i fondi pensionistici e l'assicurazione ramo danni (tranne l'assicurazione dei depositi e i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria (1)): nessun impegno (unbound), tranne per i servizi offerti da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Repubblica di Bulgaria.</p> <p>I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Una compagnia di assicurazione straniera può concludere contratti di assicurazione solo tramite una filiale.</p> <p>Nessun impegno (unbound) per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria.</p> <p>Nessun impegno (unbound) per i servizi di riassicurazione e retrocessione, tranne quelli riguardanti l'assicurazione ramo vita e l'assicurazione ramo danni.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per l'intermediazione assicurativa e i servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.</p>	<p>1) AT: maggiorazione dell'imposta sui premi assicurativi per i contratti di assicurazione (tranne quelli di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una consociata non stabilita nella Comunità o da una filiale non stabilita in Austria. Può essere concessa una deroga alla maggiorazione di tale imposta.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per l'assicurazione ramo vita, i fondi pensionistici, l'assicurazione ramo danni, l'intermediazione assicurativa e i servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.</p> <p>Nessun impegno (unbound) per i servizi di riassicurazione e retrocessione, tranne quelli riguardanti l'assicurazione ramo vita e l'assicurazione ramo danni.</p>	<p>Una parte della CE (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) assume gli impegni supplementari contenuti nell'elenco allegato intitolato «Impegni supplementari della Comunità».</p>


(1) Possono essere stabiliti o autorizzati prestatori esclusivi di servizi per i regimi di assicurazione obbligatoria.



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>CZ: restrizioni: i prestatori stranieri di servizi finanziari possono stabilire una compagnia di assicurazione con sede nella Repubblica ceca sotto forma di società per azioni o possono esercitare l'attività assicurativa attraverso le proprie filiali con sede legale nella Repubblica ceca alle condizioni stabilite dalla legge sul settore assicurativo.</p> <p>Sono necessarie la presenza commerciale e l'autorizzazione per i prestatori di servizi assicurativi che intendono: — prestare tali servizi, compresi i servizi di riassicurazione, e — concludere un contratto di intermediazione con un intermediario per la stipula di un contratto di assicurazione tra il prestatore di servizi assicurativi e terzi.</p> <p>È richiesta l'autorizzazione per l'intermediario qualora la sua attività di intermediazione venga esercitata attraverso una filiale con sede legale nella Repubblica ceca.</p> <p>DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità.</p> <p>DK: nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.</p> <p>DE: le polizze di assicurazione aerea obbligatoria possono essere emesse solo da una controllata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Germania.</p>		




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>DE: le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una filiale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la filiale stabilita in Germania.</p> <p>IT: nessun impegno (unbound) per la professione attuariale.</p> <p>FI: solo gli assicuratori aventi la sede principale nello Spazio economico europeo o con una filiale in Finlandia possono offrire servizi assicurativi ai sensi del comma 3, lettera a), dell'Intesa.</p> <p>FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio nel settore delle assicurazioni è subordinata alla presenza di una sede commerciale permanente nello Spazio economico europeo.</p> <p>FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità.</p> <p>IT: i contratti di assicurazione per il trasporto merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia.</p> <p>SK: è richiesta la presenza commerciale per la prestazione delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> — assicurazione vita a persone con residenza permanente nella Repubblica slovacca, — assicurazione di beni situati nel territorio della Repubblica slovacca, — assicurazione di responsabilità civile per danni e perdite causati dall'attività di persone giuridiche o fisiche nel territorio della Repubblica slovacca, — assicurazione aerea e marittima delle merci, degli aeromobili, delle navi e della responsabilità. 		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>SE: l'assicurazione diretta può essere fornita solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.</p> <p>2) AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una consociata non stabilita nella Comunità o di una filiale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione).</p> <p>AT: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria.</p> <p>BG: per l'assicurazione ramo vita, i fondi pensionistici e l'assicurazione ramo danni (tranne l'assicurazione dei depositi e i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria (!)): le persone fisiche e giuridiche bulgare e le persone straniere che svolgono un'attività commerciale nel territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione per la loro attività in Bulgaria solo con fornitori autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in Bulgaria. Le compensazioni assicurative derivanti da tali contratti devono essere pagate in Bulgaria.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per i servizi di riassicurazione e retrocessione, l'intermediazione assicurativa e i servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>2) AT: maggiorazione dell'imposta sui premi assicurativi per i contratti di assicurazione (tranne quelli di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una consociata non stabilita nella Comunità o da una filiale non stabilita in Austria. Può essere concessa una deroga alla maggiorazione di tale imposta.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per i servizi di riassicurazione e retrocessione, l'intermediazione assicurativa e i servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.</p>	Impegni supplementari

(!) Possono essere stabiliti o autorizzati prestatori esclusivi di servizi per i regimi di assicurazione obbligatoria.




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>CZ: restrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i servizi assicurativi elencati qui di seguito non possono essere acquistati all'estero: — assicurazione vita a persone con residenza permanente nella Repubblica ceca, — assicurazione di beni situati nel territorio della Repubblica ceca, — assicurazione di responsabilità civile per danni o perdite causati dall'attività di persone giuridiche o fisiche nel territorio della Repubblica ceca. <p>DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità.</p> <p>DK: nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.</p> <p>DE: le polizze di assicurazione aerea obbligatoria possono essere emesse solo da una controllata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Germania.</p> <p>DE: le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una filiale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la filiale stabilita in Germania.</p>		




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità.</p> <p>IT: i contratti di assicurazione per il trasporto merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia.</p> <p>SK: non possono essere acquistati all'estero i servizi assicurativi rientranti nella modalità 1, ad eccezione dell'assicurazione per il trasporto aereo e marittimo, riguardante le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità.</p> <p>3) AT: l'autorizzazione per l'apertura di filiali da parte di un assicuratore straniero viene negata quando quest'ultimo non abbia, nel paese di origine, una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice.</p>	<p>3) BG: per l'assicurazione ramo vita, i fondi pensionistici e l'assicurazione ramo danni (tranne l'assicurazione dei depositi e i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria (1)): i fondi assicurativi provenienti da contratti di assicurazione e i capitali propri devono essere investiti nella Repubblica di Bulgaria e possono essere trasferiti all'estero solo previa autorizzazione della commissione di sorveglianza finanziaria.</p> <p>I fornitori stranieri non possono concludere contratti di assicurazione con persone fisiche o giuridiche locali avvalendosi di intermediari.</p>	

(1) Possono essere stabiliti o autorizzati prestatori esclusivi di servizi per i regimi di assicurazione obbligatoria.




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>BG: per l'assicurazione ramo vita, i fondi pensionistici e l'assicurazione ramo danni (tranne l'assicurazione dei depositi e i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria (1)): i prestatori di servizi assicurativi non possono fornire al tempo stesso servizi riguardanti l'assicurazione ramo vita e l'assicurazione ramo danni. Le persone straniere possono prestare servizi assicurativi solo attraverso la partecipazione azionaria (senza limite massimo) nelle compagnie di assicurazione bulgare o direttamente, attraverso una filiale con la sede centrale nella Repubblica di Bulgaria. Lo stabilimento delle filiali di compagnie di assicurazione straniere deve essere autorizzato dalla commissione di sorveglianza finanziaria. Per poter aprire una filiale in Bulgaria onde prestare determinati servizi assicurativi, gli assicuratori stranieri devono essere stati autorizzati a operare negli stessi settori nel loro paese di origine da almeno cinque anni. Le filiali delle compagnie di assicurazione straniere devono soddisfare i seguenti requisiti: requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza nella Repubblica di Bulgaria delle attività corrispondenti alle riserve tecniche.</p>	<p>BG: nessun impegno (unbound) per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per i servizi di riassicurazione in settori diversi dal ramo vita e dal ramo danni. Assicurazione ramo vita e assicurazione ramo danni: i fondi di riassicurazione provenienti da contratti di riassicurazione e i capitali propri devono essere investiti nella Repubblica di Bulgaria e possono essere trasferiti all'estero solo previa autorizzazione della commissione di sorveglianza finanziaria.</p>	


(1) Possono essere stabiliti o autorizzati prestatori esclusivi di servizi per i regimi di assicurazione obbligatoria.




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Una compagnia di assicurazione straniera può concludere contratti di assicurazione solo tramite una filiale.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per i servizi di riassicurazione e retrocessione, tranne quelli riguardanti l'assicurazione ramo vita e l'assicurazione ramo danni. I prestatori di servizi di riassicurazione non possono fornire al tempo stesso servizi riguardanti la riassicurazione ramo vita e ramo danni.</p> <p>Le persone straniere possono prestare servizi assicurativi solo attraverso la partecipazione azionaria (senza limite massimo) nelle compagnie di assicurazione bulgare. Le compagnie di riassicurazione straniere possono prestare direttamente servizi di riassicurazione attraverso una filiale con la sede centrale nella Repubblica di Bulgaria. Lo stabilimento delle filiali di compagnie di assicurazione straniere deve essere autorizzato dalla commissione di sorveglianza finanziaria.</p> <p>BG: per l'intermediazione assicurativa e i servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri: solo le società commerciali registrate nella Repubblica di Bulgaria a norma del diritto commerciale e autorizzate dalla commissione di sorveglianza finanziaria possono svolgere attività di intermediazione.</p> <p>I servizi accessori devono essere connessi alle assicurazioni.</p> <p>Nessun impegno (unbound) per i servizi attuariali.</p>	<p>I fornitori stranieri non possono concludere contratti di riassicurazione con persone fisiche e giuridiche locali tramite broker.</p> <p>SK: il consiglio di amministrazione delle compagnie di assicurazione deve essere costituito, in maggioranza, da persone domiciliate nella Repubblica slovacca.</p> <p>SE: le compagnie di assicurazione ramo danni non registrate in Svezia che operano in questo paese vengono tassate in funzione dei premi incassati con l'assicurazione diretta anziché in funzione del reddito netto.</p> <p>SE: le compagnie di assicurazione devono essere fondate da una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o da una persona giuridica registrata nello Spazio economico europeo.</p>	



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>CZ: restrizioni:</p> <p>i prestatori stranieri di servizi finanziari possono stabilire una compagnia di assicurazione con sede nella Repubblica ceca sotto forma di società per azioni o possono esercitare l'attività assicurativa attraverso le proprie filiali con sede legale nella Repubblica ceca alle condizioni stabilite dalla legge sul settore assicurativo.</p> <p>Sono necessarie la presenza commerciale e l'autorizzazione per i prestatori di servizi assicurativi che intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — prestare tali servizi, compresi i servizi di riassicurazione, e — concludere un contratto di intermediazione con un intermediario per la stipula di un contratto di assicurazione tra il prestatore di servizi assicurativi e terzi. <p>È richiesta l'autorizzazione per l'intermediario qualora la sua attività di intermediazione venga esercitata attraverso una filiale con sede legale nella Repubblica ceca.</p> <p>FI: l'amministratore delegato, almeno un revisore dei conti e almeno metà dei promotori e dei membri del consiglio d'amministrazione e dell'organo di vigilanza di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo delega del ministero degli affari sociali e della sanità.</p> <p>FI: gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia l'autorizzazione per una filiale operante nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie (assicurazione pensionistica obbligatoria, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni).</p>		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>FR: lo stabilimento di filiali è subordinato a un'autorizzazione speciale rilasciata al rappresentante della filiale.</p> <p>EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo nella forma di agenzie, filiali o sedi centrali.</p> <p>IT: l'accesso alla professione attuariale è riservato alle persone fisiche. Sono autorizzate le associazioni professionali (non registrate come società) tra persone fisiche.</p> <p>IT: l'autorizzazione per lo stabilimento di filiali è subordinata alla valutazione delle autorità di vigilanza.</p> <p>IE: il diritto di stabilimento non comprende la creazione di uffici di rappresentanza.</p> <p>SK: per la prestazione di servizi assicurativi è richiesta la licenza. I cittadini stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione con sede nella Repubblica slovacca sotto forma di società per azioni o possono gestire attività assicurative attraverso consociate con sede legale nella Repubblica slovacca alle condizioni generali stabilite dalla legge sulle assicurazioni. Per attività assicurative si intendono i servizi assicurativi, ivi compresi il brokeraggio e la riassicurazione.</p> <p>L'attività di intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto assicurativo tra la compagnia di assicurazione e soggetti terzi può essere svolta da persone fisiche o giuridiche domiciliate nella Repubblica slovacca, a favore di una compagnia di assicurazione in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni.</p>		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>I contratti di intermediazione finalizzati alla conclusione di un contratto assicurativo tra la compagnia di assicurazione e soggetti terzi possono essere stipulati da una compagnia di assicurazione nazionale o straniera solamente in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni.</p> <p>Le risorse finanziarie di fondi assicurativi specifici di operatori assicurativi autorizzati derivanti dall'assicurazione o riassicurazione di titolari di polizze residenti o aventi sede legale nella Repubblica slovacca devono essere depositate presso una banca locale nella Repubblica slovacca e non possono essere trasferite all'estero.</p> <p>SE: le società di brokeraggio assicurativo non registrate in Svezia possono creare una presenza commerciale solo attraverso una filiale.</p>		
	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per i servizi di riassicurazione in settori diversi dal ramo vita e dal ramo danni. Nessun impegno (unbound) per l'intermediazione assicurativa e i servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.</p> <p>EL: il consiglio di amministrazione di una società stabilita in Grecia deve essere composto da una maggioranza di cittadini di uno degli Stati membri della Comunità.</p>	<p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>AT: le filiali devono essere dirette da due persone fisiche residenti in Austria.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per i servizi di riassicurazione in settori diversi dal ramo vita e dal ramo danni. Nessun impegno (unbound) per l'intermediazione assicurativa e i servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.</p> <p>DK: l'agente generale di una filiale assicurativa deve essere residente in Danimarca già da due anni qualora non sia cittadino di uno degli Stati membri della Comunità. Deroghe possono essere concesse dal ministero delle Imprese e dell'Industria.</p>	




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera		2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari	
	<p>DK: requisito della residenza per i dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione di una società. Il ministero delle Imprese e dell'industria può tuttavia concedere deroghe su base non discriminatoria.</p> <p>IT: requisito della residenza per la professione attuariale.</p>			
<p>B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)</p>				
<p>1. CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di metallo prezioso, intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tali attività: nessun impegno (unbound).</p> <p>2. SK: compravendita di metallo prezioso, intermediazione nel mercato monetario e intermediazione: nessun impegno (unbound).</p>				
	<p>1) (1) BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.</p> <p>BC: nessun impegno (unbound) per la comunicazione e la trasmissione di informazioni finanziarie e il trattamento di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari e di servizi di consulenza finanziaria: nessuna restrizione, tranne le restrizioni e condizioni riguardanti l'uso delle reti di telecomunicazione elencate nel settore corrispondente dell'elenco degli impegni specifici in materia di servizi.</p> <p>IT: nessun impegno (unbound) per i promotori di servizi finanziari.</p>	<p>1) BC: nessun impegno (unbound) per la comunicazione e la trasmissione di informazioni finanziarie e il trattamento di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari e di servizi di consulenza finanziaria: nessuna restrizione.</p>	<p>Una parte della CE (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) assume gli impegni supplementari contenuti nell'elenco allegato intitolato «Impegni supplementari della Comunità».</p>	


(1) IT: la comunicazione e la trasmissione di informazioni e il trattamento di dati finanziari che comportano la compravendita di strumenti finanziari possono essere vietati quando rischiano di compromettere seriamente la tutela degli investitori. Solo le banche e le imprese di investimento autorizzate devono conformarsi al codice di condotta quando forniscono consulenza in materia di investimenti riguardante gli strumenti finanziari e quando prestano consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, strategia industriale e questioni connesse nonché quando offrono consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese. La gestione patrimoniale non deve rientrare fra le consulenze.



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>CZ: nessun impegno (unbound) per la negoziazione di valori mobiliari e di altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, la partecipazione all'emissione di qualsiasi tipo di titoli, la gestione patrimoniale e i servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie.</p> <p>Restrizioni:</p> <p>soltanto le banche stabilite nella Repubblica ceca e le filiali di banche estere dotate di relativa autorizzazione possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fornire servizi di deposito; — effettuare la negoziazione di attività in valuta estera; — effettuare pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti. <p>È necessaria l'autorizzazione di cambio rilasciata dalla Banca nazionale ceca o dal ministero delle Finanze nel caso dei soggetti residenti cechi (banche escluse) che intendano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aprire e alimentare un conto all'estero; b) effettuare pagamenti in conto capitale all'estero (ad eccezione degli IDE); c) concedere crediti finanziari e garanzie; d) effettuare operazioni relative a prodotti finanziari derivati; e) acquistare titoli esteri salvo quanto descritto nella legge sui cambi; f) emettere titoli esteri da negoziare pubblicamente e non nella Repubblica ceca o introdurli sul mercato nazionale. 		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: 1) un'autorizzazione in Irlanda, che di norma presuppone che il soggetto sia una società di capitali o una società di persone oppure un imprenditore individuale, ma con sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere prescritta in alcuni casi, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati) oppure 2) un'autorizzazione in un altro Stato membro conformemente alla direttiva CE sui servizi di investimento.</p> <p>SK: nessun impegno (unbound) per la negoziazione di valori mobiliari e di altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, la partecipazione all'emissione di qualsiasi tipo di titoli, la gestione patrimoniale e i servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie.</p> <p>Restrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) i servizi di deposito sono limitati alle banche nazionali e alle filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca; ii) soltanto le banche nazionali autorizzate, le filiali di banche estere operanti nella Repubblica slovacca e le persone in possesso di un'autorizzazione di cambio possono effettuare la negoziazione di attività in valuta estera. Soltanto i membri della borsa possono operare sulla borsa di Bratislava. I soggetti residenti possono operare senza restrizioni sul mercato ristretto (sistema RM Slovacchia). I soggetti non residenti devono operare attraverso gli agenti di borsa; iii) i pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti possono essere effettuati soltanto da banche nazionali autorizzate e da filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca; iv) è necessaria l'autorizzazione di cambio rilasciata dalla Banca nazionale della Slovacchia per: 	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p>	<p>Impegni supplementari</p>



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>a) l'apertura di un conto all'estero da parte di residenti slovacchi (banche escluse), ad eccezione delle persone fisiche durante la loro permanenza all'estero;</p> <p>b) i pagamenti in conto capitale all'estero;</p> <p>c) l'ottenimento di un credito finanziario, in valuta estera, da parte di un soggetto non residente, ad eccezione dei crediti dall'estero accettati dai soggetti residenti con un termine di restituzione superiore a 3 anni e dei prestiti concessi tra persone fisiche per attività non imprenditoriali;</p> <p>v) l'esportazione e l'importazione di valuta slovacca e di valuta estera in contanti per un valore superiore a 150 000 SKK e di metallo prezioso devono essere dichiarate;</p> <p>vi) per il deposito di attività finanziarie da parte di un residente all'estero è necessaria l'autorizzazione/la licenza di cambio rilasciata dalle autorità responsabili dei cambi;</p> <p>vii) soltanto le entità stabilite nella Repubblica slovacca operanti nel settore dei cambi possono concedere e ottenere garanzie e crediti entro un determinato limite e conformemente alle disposizioni della Banca nazionale slovacca.</p>	<p>2) BG: nessun impegno (unbound) per la comunicazione e la trasmissione di informazioni finanziarie e il trattamento di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari e di servizi di consulenza finanziaria: nessuna restrizione.</p>	
	<p>2) (1) BG: nessun impegno (unbound) per la comunicazione e la trasmissione di informazioni finanziarie e il trattamento di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari e di servizi di consulenza finanziaria: nessuna restrizione, tranne quanto specificato nella colonna 1).</p> <p>CZ: nessun impegno (unbound) per la gestione patrimoniale.</p>		


(1) IT: le persone autorizzate a gestire attività di gestione collettiva del risparmio sono responsabili di tutti gli investimenti effettuati dai loro consulenti delegati (gestione collettiva del risparmio, esclusi gli OICVM).



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	<p>Restrizioni relative all'accesso al mercato</p> <p>Restrizioni:</p> <p>soltanto le banche stabilite nella Repubblica ceca e le filiali di banche estere dotate di relativa autorizzazione possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fornire servizi di deposito; — effettuare la negoziazione di attività in valuta estera; — effettuare pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti. <p>È necessaria l'autorizzazione di cambio rilasciata dalla Banca nazionale ceca o dal ministero delle Finanze nel caso dei soggetti residenti cechi (banche escluse) che intendano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) aprire e alimentare un conto all'estero; b) effettuare pagamenti in conto capitale all'estero (ad eccezione degli IDE); c) concedere crediti finanziari e garanzie; d) effettuare operazioni relative a prodotti finanziari derivati; e) acquistare titoli esteri salvo quanto descritto nella legge sui cambi; f) emettere titoli esteri da negoziare pubblicamente e non nella Repubblica ceca o introdurli sul mercato nazionale. <p>Fi: i pagamenti degli enti pubblici (spese) vengono trasmessi dalla Sampo Bank Ltd. In circostanze eccezionali, il ministero delle Finanze può concedere deroghe a questa condizione.</p> <p>SK: nessun impegno (unbound) per la gestione patrimoniale.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p>	<p>Impegni supplementari</p>




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>Restrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) i servizi di deposito sono limitati alle banche nazionali e alle filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca; ii) soltanto le banche nazionali autorizzate, le filiali di banche estere operanti nella Repubblica slovacca e le persone in possesso di un'autorizzazione di cambio possono effettuare la negoziazione di attività in valuta estera. Soltanto i membri della borsa possono operare sulla borsa di Bratislava. I soggetti residenti possono operare senza restrizioni sul mercato ristretto (sistema RM Slovacchia). I soggetti non residenti devono operare attraverso gli agenti di borsa; iii) i pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti possono essere effettuati soltanto da banche nazionali autorizzate e da filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca; iv) è necessaria l'autorizzazione di cambio rilasciata dalla Banca nazionale della Slovacchia per: <ul style="list-style-type: none"> a) l'apertura di un conto all'estero da parte di residenti slovacchi (banche escluse), ad eccezione delle persone fisiche durante la loro permanenza all'estero; b) i pagamenti di capitale all'estero; c) l'ottenimento di un credito finanziario, in valuta estera, da parte di un soggetto non residente, ad eccezione dei crediti dall'estero accettati dai soggetti residenti con un termine di restituzione superiore a 3 anni e dei prestiti concessi tra persone fisiche per attività non imprenditoriali; v) l'esportazione e l'importazione di valuta slovacca e di valuta estera in contanti per un valore superiore a 150 000 SKK e di metallo prezioso devono essere dichiarate; 		




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>vi) per il deposito di attività finanziarie da parte di un residente all'estero è necessaria l'autorizzazione/la licenza di cambio rilasciata dalle autorità responsabili dei cambi;</p> <p>vii) soltanto le entità stabilite nella Repubblica slovacca operanti nel settore dei cambi possono concedere e ottenere garanzie e crediti entro un determinato limite e conformemente alle disposizioni della Banca nazionale slovacca.</p>		
	<p>3) Tutti gli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata; — possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento solo le società aventi sede legale nella Comunità. 	<p>3) BG: per i servizi bancari elencati in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; — prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; — servizi di pagamento e trasferimento di denaro; — garanzie, escluse quelle del Tesoro; — leasing finanziario; <p>nessuna restrizione, tranne quelle indicate nella colonna Accesso al mercato.</p>	
	<p>BG: per i servizi bancari elencati in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; — prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; — servizi di pagamento e trasferimento di denaro; 	<p>BG: per gli altri servizi bancari elencati in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — partecipazione all'emissione di titoli, compresa la sottoscrizione, esclusi i buoni del Tesoro; — compravendita di titoli trasferibili, in proprio o a nome dei clienti; — gestione delle attività (esclusi i fondi pensionistici); <p>nessuna restrizione, tranne quelle indicate nella colonna Accesso al mercato.</p>	




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>— garanzie, escluse quelle del Tesoro;</p> <p>— leasing finanziario;</p> <p>le banche straniere che intendono stabilirsi nella Repubblica di Bulgaria devono essere debitamente autorizzate dai rispettivi ordinamenti nazionali e non devono essere soggette a un divieto di svolgere attività bancarie nel proprio paese d'origine, né nei paesi in cui lavorano. Nessun impegno (unbound) per le «caisses populaires».</p> <p>L'acquisizione, diretta o indiretta, di azioni che rappresentino almeno il 5 % dei diritti di voto presso una banca stabilita è soggetta ad autorizzazione della Banca nazionale bulgara.</p> <p>L'autorizzazione viene concessa secondo criteri prudenziali e conformi all'obbligo di cui agli articoli XVI e XVII del GATS.</p> <p>L'acquisizione diretta o indiretta da parte di una banca di oltre il 10 % del capitale di un'impresa non finanziaria deve essere approvata dalla Banca nazionale di Bulgaria.</p> <p>Può essere concesso lo status di fornitore esclusivo per quanto riguarda i servizi di deposito e trasferimento di denaro a enti pubblici finanziati dal bilancio dello Stato.</p> <p>Requisito della residenza permanente per i direttori esecutivi dell'organo di gestione che agiscono per conto di una banca.</p> <p>BG: per gli altri servizi bancari elencati in appresso:</p> <p>— partecipazione all'emissione di titoli, compresa la sottoscrizione, esclusi i buoni del Tesoro;</p>	<p>SE: il fondatore di un istituto di credito deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o una banca straniera. Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo</p>	




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>— compravendita di titoli trasferibili, in proprio o a nome dei clienti;</p> <p>— gestione delle attività (esclusi i fondi pensionistici);</p> <p>impegni per le società di intermediazione mobiliare, le società d'investimento e le borse stabilite sotto forma di società per azioni autorizzate dalla Commissione di sorveglianza finanziaria (FSC). La concessione della licenza dipende dalla gestione e da requisiti tecnici, nonché da condizioni connesse con la tutela degli investitori.</p> <p>Borsa SpA:</p> <p>condizioni relative al capitale minimo (BGN 100.000); non meno dei 2/3 del capitale distribuito fra istituti finanziari (compagnie di assicurazione, imprese finanziarie, società di intermediazione mobiliare); un tetto del 5 % del capitale della borsa per la partecipazione diretta o indiretta da parte di un azionista.</p> <p>Società di intermediazione mobiliare:</p> <p>nessuna restrizione per le attività di intermediazione effettuate sul territorio della Repubblica di Bulgaria, salvo quanto altrimenti consentito dalla commissione di sorveglianza finanziaria.</p> <p>Condizioni di adesione a una borsa per la compravendita di titoli. In Bulgaria l'adesione delle società di intermediazione mobiliare è limitata a una sola borsa ciascuna.</p> <p>Società di investimento:</p>		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>le attività di una banca, di una compagnia di assicurazione o di una società di intermediazione mobiliare non possono essere svolte da una società di investimento.</p> <p>BG: per la comunicazione e la trasmissione di informazioni finanziarie e il trattamento di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari e di servizi di consulenza finanziaria: nessuna restrizione, tranne quanto specificato nella colonna 1).</p> <p>CZ: restrizioni:</p> <p>i servizi bancari possono essere forniti soltanto da banche stabilite nella Repubblica ceca o da filiali di banche straniere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Banca nazionale ceca di concerto con il ministero delle Finanze.</p> <p>I servizi relativi ai mutui ipotecari possono essere forniti soltanto da banche stabilite nella Repubblica ceca.</p> <p>Le banche possono essere stabilite soltanto sotto forma di società per azioni. L'acquisto di azioni di banche esistenti necessita dell'approvazione della Banca nazionale ceca.</p> <p>La negoziazione pubblica di titoli presuppone il rilascio della relativa autorizzazione e l'approvazione del corrispondente prospetto.</p> <p>Lo stabilimento e le attività degli intermediari di valori mobiliari e degli agenti di borsa o degli organizzatori di un mercato ristretto, delle società di investimenti e dei fondi d'investimento necessitano di un'autorizzazione che viene concessa in base alle qualifiche, all'integrità personale e ai requisiti materiali e di gestione.</p>		




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	<p>Restrizioni relative all'accesso al mercato</p> <p>I servizi di liquidazione e di compensazione relativi a ogni tipo di pagamento vengono controllati e verificati dalla Banca nazionale ceca al fine di garantire l'efficienza e l'economicità.</p> <p>DK: gli istituti finanziari possono negoziare valori mobiliari alla borsa di Copenaghen solo attraverso consociate costituite in Danimarca.</p> <p>FI: almeno metà dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, l'organo di vigilanza e i delegati, l'amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo deroga del ministero delle Finanze. Almeno un revisore dei conti deve avere la residenza nello Spazio economico europeo.</p> <p>FI: i broker (persone fisiche) della borsa dei derivati devono avere la residenza nello Spazio economico europeo. Possono essere concesse deroghe a questo requisito alle condizioni fissate dal ministero delle Finanze.</p> <p>FI: i pagamenti degli enti pubblici (spese) vengono trasmessi dalla Sampo Bank Ltd. In circostanze eccezionali, il ministero delle Finanze può concedere deroghe a questa condizione.</p> <p>EL: ai fini dello stabilimento e del funzionamento delle filiali, occorre importare una somma minima in valuta estera, da convertire in euro e da lasciare in Grecia fintanto che la banca straniera continua a svolgere le sua attività in questo paese:</p> <p>— la suddetta somma minima è pari a metà del capitale azionario minimo necessario per costituire in Grecia un istituto di credito, quando si tratta di un massimo di quattro filiali;</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p>	<p>Impegni supplementari</p>




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>— per l'attivazione di ulteriori filiali questa somma minima è pari al capitale azionario minimo necessario per costituire in Grecia un istituto di credito.</p> <p>IT: per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro delle Comunità europee.</p> <p>IT: gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento.</p> <p>IT: i servizi di compensazione, compresa la liquidazione definitiva, possono essere prestati solo da entità debitamente autorizzate e sorvegliate dalla Banca d'Italia di concerto con la Consob.</p> <p>IT: l'offerta pubblica di titoli è riservata alle entità debitamente autorizzate.</p> <p>IT: i servizi centralizzati di deposito, custodia e amministrazione possono essere prestati solo da entità debitamente autorizzate e sorvegliate dalla Consob di concerto con la Banca d'Italia.</p> <p>IT: nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della direttiva 85/611/CEE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro della Comunità europea ed essere stabilito in Italia attraverso una filiale. La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione e alle società di investimento in valori mobiliari aventi la sede legale nella Comunità europea. Anche le società di gestione (fondi chiusi e fondi d'investimento immobiliari) devono essere registrate in Italia.</p>		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>IE: nel caso degli organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM), la società fiduciaria/depositaria e di gestione deve essere costituita in Irlanda o in un altro Stato membro della Comunità. Nel caso di una investment limited partnership (società d'investimento in accomandita), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda.</p> <p>IE: i soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono: 1) essere autorizzati in Irlanda, e ciò presuppone la costituzione di una società di capitali o persone con sede legale/principale in Irlanda oppure 2) essere autorizzati in un altro Stato membro conformemente alla direttiva CE sui servizi di investimento.</p> <p>IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: 1) un'autorizzazione in Irlanda, che di norma presuppone che il soggetto sia una società di capitali o una società di persone oppure un imprenditore individuale, ma con sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorità di vigilanza può anche autorizzare filiali di soggetti di paesi terzi; oppure 2) un'autorizzazione in un altro Stato membro conformemente alla direttiva CE sui servizi di investimento.</p> <p>PT: lo stabilimento di banche non comunitarie è subordinato all'autorizzazione, rilasciata di volta in volta, del ministero delle Finanze. Esso deve contribuire a migliorare l'efficienza del sistema bancario nazionale o avere un impatto determinante sull'internazionalizzazione dell'economia portoghese.</p> <p>PT: i servizi inerenti ai capitali di rischio non possono essere forniti da filiali di società d'investimento in capitali di rischio aventi la sede centrale in un paese non comunitario. I fondi pensione possono essere gestiti solo da società costituite in Portogallo o da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita.</p>		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>SK: i servizi bancari possono essere forniti soltanto da banche nazionali o da filiali di banche straniere autorizzate dalla Banca nazionale slovacca di concerto con il ministero delle Finanze. La concessione dell'autorizzazione si basa sulla valutazione di una serie di criteri riguardanti, in particolare, la dotazione di capitale (potere finanziario), le qualifiche professionali, l'integrità e la competenza della direzione incaricata delle previste attività bancarie. Le banche sono persone giuridiche registrate nella Repubblica slovacca, costituite sotto forma di società per azioni o istituti finanziari pubblici (di proprietà dello Stato).</p> <p>A partire da una determinata soglia, l'acquisto di azioni che esprime un interesse nelle consistenze patrimoniali di una banca commerciale esistente è soggetto alla previa approvazione da parte della Banca nazionale slovacca.</p>		
	<p>I servizi di investimento nella Repubblica slovacca possono essere forniti da banche, società di investimenti, fondi di investimento e agenti di cambio, aventi forma giuridica di società per azioni dotate di un capitale sociale conforme a quanto previsto dalla legge. Le società di investimento straniere e i fondi di investimento devono ottenere un'autorizzazione da parte del ministero delle Finanze per la vendita dei propri titoli o certificati d'investimento nel territorio della Repubblica slovacca conformemente alla legge. Per l'emissione di obbligazioni a livello nazionale e all'estero è richiesta l'autorizzazione del ministero delle Finanze.</p>		
	<p>I titoli possono essere emessi e negoziati solo previa autorizzazione del ministero delle Finanze per la negoziazione pubblica conformemente alla legge sui valori mobiliari. L'attività di operatore in titoli, intermediario di borsa o organizzatore di un mercato ristretto è subordinata all'autorizzazione del ministero delle Finanze. I servizi di liquidazione e di compensazione per tutti i tipi di pagamento sono regolamentati dalla Banca nazionale slovacca.</p>		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>I servizi di liquidazione e di compensazione relativi a modifiche nella detenzione dei titoli sono registrati presso il Centro valori mobiliari (stanza di compensazione e liquidazione dei valori mobiliari). Il Centro valori mobiliari può eseguire soltanto trasferimenti sui conti patrimoniali di titolari di titoli. La parte in contanti delle operazioni di liquidazione e compensazione passa attraverso la Stanza di compensazione e liquidazione per le attività bancarie (di cui la Banca nazionale slovacca detiene la quota maggioritaria) della borsa di Bratislava, le società di capitali o il conto Jumbo per il mercato ristretto (sistema RM Slovacchia).</p> <p>SE: le società non costituite in Svezia possono stabilire una presenza commerciale solo attraverso una filiale e, nel caso delle banche, anche attraverso un ufficio di rappresentanza.</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>BG: per i servizi bancari elencati in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; — prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; — servizi di pagamento e trasferimento di denaro; — garanzie, escluse quelle del Tesoro; — leasing finanziario; <p>nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato al paragrafo 3).</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>4) Nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatte salve le seguenti restrizioni specifiche:</p> <p>IT: requisito della residenza per i promotori di servizi finanziari.</p>	Impegni supplementari




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera		2) Consumo all'estero		3) Presenza commerciale		4) Presenza di persone fisiche	
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari				
	<p>FR: Sociétés d'investissement à capital fixe: requisito della nazionalità per il presidente del consiglio di amministrazione, i direttori generali e almeno due terzi degli amministratori. Quando la ditta di negoziazione titoli ha un comitato o un consiglio di sorveglianza, il requisito di cui sopra si applica anche ai membri di detto comitato o al suo direttore generale e ad almeno due terzi del consiglio di sorveglianza.</p> <p>EL: gli istituti di credito devono nominare almeno due persone responsabili del loro funzionamento, alle quali si applica la condizione della residenza.</p>						

II.2. IMPEGNI SPECIFICI RELATIVI AI SERVIZI FINANZIARI (seconda parte)


- Gli impegni assunti dagli altri Stati membri della CE (CY, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO e SI) in relazione ai servizi finanziari sono riportati nella sezione seguente.
- CY: i servizi e i prodotti finanziari non regolamentati e l'ammissione sul mercato di nuovi servizi o prodotti finanziari possono essere subordinati all'esistenza o all'introduzione di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 125.
- CY: a causa dei controlli dei cambi in vigore a Cipro:
 - i residenti non sono autorizzati ad acquistare servizi bancari che possano comportare il trasferimento di fondi all'estero mentre si trovano fisicamente all'estero;
 - i prestiti a favore di soggetti non residenti/stranieri o di società controllate da soggetti non residenti sono subordinati all'approvazione della Banca centrale;
 - anche l'acquisto di valori mobiliari da parte di soggetti non residenti richiede l'approvazione della Banca centrale;
 - le operazioni in valuta estera possono essere effettuate soltanto attraverso banche alle quali la Banca centrale abbia conferito lo status di «operatore autorizzato».
- HR: le attività assicurative e bancarie devono essere svolte da società aventi personalità giuridica distinta. Inoltre, a differenza di ciò che avviene per le attività assicurative, le banche sono autorizzate a partecipare direttamente alle attività connesse alla compravendita di valori mobiliari.
- MT: per gli impegni relativi alla modalità 3, a norma della legislazione sul controllo dei cambi i soggetti non residenti che intendano prestare servizi mediante la registrazione di una società locale possono farlo previa autorizzazione della Banca centrale di Malta. Per le società alle quali partecipano persone giuridiche o fisiche non residenti è richiesto un capitale sociale minimo pari a 10 000 MTL, il 50 % del quale deve essere versato. Le partecipazioni azionarie dei soggetti non residenti devono essere pagate con fondi provenienti dall'estero. In base alla relativa legislazione, le società partecipate da soggetti non residenti sono tenute a chiedere un'autorizzazione al ministero delle Finanze per l'acquisto dei locali.
- MT: per gli impegni relativi alla modalità 4, continuano ad applicarsi le prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari maltesi in materia di ingresso, soggiorno, acquisto di proprietà immobiliari, lavoro e sicurezza sociale, ivi comprese le disposizioni regolamentari riguardanti la durata del soggiorno, i salari minimi e gli accordi salariali collettivi. La concessione dei permessi di ingresso, lavoro e residenza è a discrezione del governo di Malta.




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera		2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore		Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
7. RO: lo stabilimento e l'attività delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione sono subordinati all'autorizzazione della commissione rumena di vigilanza delle assicurazioni.				
8. RO: lo stabilimento e l'attività degli istituti di credito sono subordinati all'autorizzazione della Banca nazionale di Romania. Lo stabilimento di una banca straniera in Romania non è soggetto a restrizioni, a parte l'osservanza delle misure prudenziali stabilite dalla Banca nazionale di Romania.				
9. RO: lo stabilimento e l'attività degli enti collegati al mercato mobiliare (persone fisiche o giuridiche, a seconda dei casi) sono subordinati all'autorizzazione della commissione nazionale per i valori mobiliari.				
10. RO: una volta instaurata una presenza commerciale, gli istituti finanziari possono effettuare transazioni con i residenti soltanto nella valuta nazionale della Romania.				
11. SI: l'ammissione sul mercato di nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 125.				
12. SI: di norma, agli istituti finanziari costituiti nella Repubblica di Slovenia è richiesta l'adozione, su base non discriminatoria, di una forma giuridica specifica.				
13. SI: le attività assicurative e bancarie devono essere svolte da prestatori di servizi finanziari giuridicamente distinti.				
14. SI: i servizi di investimento possono essere forniti soltanto attraverso istituti bancari e società di investimento.				
A. Servizi assicurativi e connessi				
1. EE: nessun impegno per i servizi previdenziali obbligatori.				
2. LV: i), ii) 3): di norma, agli istituti finanziari costituiti in Lettonia è richiesta l'adozione, su base non discriminatoria, una forma giuridica specifica.				
3. LV: iii) 3): l'intermediario può essere soltanto una persona fisica (nessun requisito di nazionalità) e può prestare servizi per conto di una compagnia di assicurazione con l'autorizzazione dell'Ente lettone di vigilanza sulle assicurazioni.				
4. LT: tutti i sottosettori: alle compagnie di assicurazione non è consentito fornire sia l'assicurazione ramo vita che quella ramo danni. Per le tipologie a) e b) sono necessarie due registrazioni distinte.				
i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):	1) CY: assicurazione ramo vita (compresa l'intermediazione): nessun assicuratore può offrire servizi di assicurazione vita nella Repubblica di Cipro se non dispone della relativa autorizzazione rilasciata dall'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance), conformemente a quanto stabilito dalla legge sulle compagnie di assicurazione.	1) CY, EE, LV, LT: nessuna restrizione. MT: assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni, riassicurazione e retrocessione: nessuna restrizione. Intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo: nessun impegno (unbound).		
a) ramo vita				
b) ramo danni				




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
ii) Riassicurazione e retrocessione	Assicurazione ramo danni (compresa l'intermediazione): nessun assicuratore può offrire servizi di assicurazione ramo danni (tranne l'assicurazione marittima, aerea e in transito) nella Repubblica di Cipro se non dispone della relativa autorizzazione dall'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance), conformemente a quanto stabilito dalla legge sulle compagnie di assicurazione.	PL: nessun impegno (unbound), tranne per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di merci negli scambi internazionali. RO: nessun impegno (unbound) per la riassicurazione e la retrocessione.	
iii) Intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia RO: nessun impegno.	Riassicurazione e retrocessione (compresa l'intermediazione): le compagnie straniere di riassicurazione, autorizzate dall'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance), sulla base di criteri prudenziali, possono offrire servizi di riassicurazione e retrocessione alle compagnie di assicurazione registrate e autorizzate a operare a Cipro. Servizi accessori del settore assicurativo: nessuna restrizione. EE: nessuna restrizione.	SI: assicurazione marittima, aerea e trasporti, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo: nessuna restrizione. Assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni (tranne l'assicurazione marittima, aerea e trasporti), riassicurazione e retrocessione: nessun impegno (unbound).	
iv) Servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.	HR: nessun impegno (unbound) per i servizi di assicurazione diretta e di intermediazione assicurativa diretta, tranne: a) assicurazione ramo vita: fornitura di assicurazioni vita alle persone straniere che risiedono in Croazia; b) assicurazione ramo danni: fornitura di assicurazioni (non vita), escluse le assicurazioni responsabilità civile auto, alle persone straniere che risiedono in Croazia; c) assicurazioni nel settore marittimo, aereo e dei trasporti. LV: assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni e intermediazione assicurativa: nessun impegno (unbound). Riassicurazione e retrocessione, e servizi accessori del settore assicurativo: nessuna restrizione.		




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>LT: assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni (tranne l'assicurazione marittima e aerea) e intermediazione assicurativa: nessun impegno (unbound).</p> <p>Assicurazione marittima e aerea, riassicurazione e retrocessione e servizi accessori del settore assicurativo: nessuna restrizione.</p> <p>MT: assicurazione marittima, aerea e trasporti, riassicurazione e retrocessione e intermediazione assicurativa: nessuna restrizione.</p> <p>Assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni (tranne l'assicurazione marittima, aerea e trasporti), riassicurazione e retrocessione (tranne l'assicurazione marittima, aerea e trasporti) e servizi accessori del settore assicurativo: nessun impegno (unbound).</p> <p>PL: nessun impegno (unbound), tranne per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di merci negli scambi internazionali.</p> <p>RO: assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni e servizi accessori del settore assicurativo: nessun impegno (unbound).</p> <p>Riassicurazione e retrocessione: la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale.</p> <p>SI: assicurazione marittima, aerea e trasporti: le attività assicurative delle mutue assicuratrici sono riservate alle società di capitali costituite e stabilite nella Repubblica di Slovenia.</p>		




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>Assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni (tranne l'assicurazione marittima, aerea e trasporti), riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo: nessun impegno (unbound).</p> <p>2) CY, EE, LV, LT: nessuna.</p> <p>HR: nessun impegno (unbound) per i servizi di assicurazione diretta e di intermediazione assicurativa diretta, tranne:</p> <p>a) assicurazione ramo vita: riguardo alla possibilità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione vita;</p> <p>b) assicurazione ramo danni:</p> <p>i) riguardo alla possibilità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione (non vita) diversa da quelle per la responsabilità civile auto;</p> <p>ii) assicurazioni personali o contro i rischi dei beni materiali, non disponibili nella Repubblica di Croazia; società che acquistano all'estero un'assicurazione riguardante opere di investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere; assicurazione per la restituzione di - prestiti esteri (assicurazione collaterale); assicurazione personale e sui beni di società detenute al 100% e di joint venture che svolgono la propria attività economica in un paese straniero, se ciò è conforme alla normativa di tale paese o richiesto dalla registrazione; navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente);</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>2) CY, EE, LV, LT: nessuna.</p> <p>MT:</p> <p>assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni, riassicurazione e retrocessione: nessuna restrizione.</p> <p>Intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo: nessun impegno (unbound).</p> <p>PL: nessun impegno (unbound), tranne per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di merci negli scambi internazionali.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per la riassicurazione e la retrocessione.</p> <p>SI:</p> <p>assicurazione marittima, aerea e trasporti, riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa e servizi ausiliari delle assicurazioni: nessuna.</p>	<p>Impegni supplementari</p>




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>c) assicurazioni nel settore marittimo, aereo e dei trasporti.</p> <p>MT: assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni, riassicurazione e retrocessione: nessuna restrizione.</p> <p>Intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo: nessun impegno (unbound).</p> <p>PL: nessun impegno (unbound), tranne per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di merci negli scambi internazionali.</p> <p>RO: assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni e servizi accessori del settore assicurativo: nessun impegno (unbound).</p> <p>Riassicurazione e retrocessione: la cessione in riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale.</p> <p>SI: assicurazione marittima, aerea e trasporti: le attività assicurative delle mutue assicuratrici sono riservate alle società di capitali costituite e stabilite nella Repubblica di Slovenia.</p> <p>Assicurazione ramo vita e assicurazione ramo danni (tranne l'assicurazione marittima, aerea e trasporti): nessun impegno (unbound).</p> <p>Riassicurazione e retrocessione: le compagnie di riassicurazione della Repubblica di Slovenia hanno priorità nella riscossione dei premi assicurativi.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>Intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo: nessuna restrizione.</p>	<p>Impegni supplementari</p>




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>Assicurazione ramo vita e assicurazione ramo danni (tranne l'assicurazione marittima, aerea e trasporti): nessun impegno (unbound).</p> <p>Qualora tali società non siano in grado di perequare tutti i rischi, questi ultimi possono essere riassicurati e retrocessi all'estero (non dopo l'adozione della nuova legge sulle compagnie di assicurazione).</p> <p>3) CY:</p> <p>assicurazione ramo vita e assicurazione ramo danni (compresa l'intermediazione):</p> <p>nessun assicuratore può operare nella o dalla Repubblica di Cipro senza l'autorizzazione dell'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance), conformemente a quanto stabilito dalla legge sulle compagnie di assicurazione.</p> <p>Le compagnie di assicurazione straniere possono operare nella Repubblica di Cipro mediante lo stabilimento di una filiale o di un'agenzia. Per ottenere l'autorizzazione in tal senso, l'assicuratore straniero deve essere stato precedentemente autorizzato a operare nel proprio paese di origine.</p> <p>La partecipazione di soggetti non residenti nelle compagnie di assicurazione registrate nella Repubblica di Cipro necessita della preventiva approvazione della Banca centrale.</p> <p>Riassicurazione e retrocessione (compresa l'intermediazione):</p> <p>nessuna società può operare come compagnia di riassicurazione della Repubblica di Cipro senza l'autorizzazione dell'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance).</p>	<p>3) CY, LV, LT, MT, PL, RO: nessuna restrizione.</p> <p>EE:</p> <p>assicurazione ramo vita e assicurazione ramo danni:</p> <p>nessuna restrizione, salvo che l'organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo a partecipazione straniera può comprendere un numero di cittadini di paesi stranieri proporzionale alla partecipazione straniera, non superiore però alla metà dei membri dell'organo di gestione; il responsabile della direzione di una consociata o di una società indipendente deve avere la residenza permanente in Estonia.</p> <p>Riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo: nessuna restrizione.</p> <p>SI:</p> <p>assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni, riassicurazione e retrocessione: nessuna restrizione.</p> <p>Intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo:</p> <p>per le imprese individuali è richiesta la residenza nella Repubblica di Slovenia.</p>	



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>Gli investimenti da parte di soggetti non residenti nelle compagnie di riassicurazione richiedono la preventiva approvazione della Banca centrale. La quota di partecipazione straniera al capitale delle compagnie locali di riassicurazione viene stabilita caso per caso. Attualmente non esiste alcuna compagnia locale di riassicurazione.</p> <p>Servizi accessori del settore assicurativo: nessuna restrizione.</p> <p>EE, HR, LV, LT: nessuna restrizione.</p> <p>PL: lo stabilimento dell'impresa è ammesso soltanto sotto forma di società per azioni o di filiale, previa concessione di un'autorizzazione.</p> <p>Soltanto il 5 % dei fondi assicurativi può essere investito all'estero.</p> <p>Le persone che svolgono attività di intermediazione assicurativa devono possedere un'autorizzazione. Per gli intermediari assicurativi è richiesta la registrazione locale.</p> <p>RO:</p> <p>assicurazione ramo vita: la creazione di società a partecipazione straniera è consentita soltanto in associazione con persone fisiche o giuridiche rumene.</p> <p>I rappresentanti delle compagnie di assicurazione straniere e delle associazioni degli assicuratori stranieri hanno il diritto di concludere contratti di assicurazione solo con persone fisiche e giuridiche straniere.</p> <p>Assicurazione ramo danni: la creazione di società e agenzie di intermediazione a partecipazione straniera è consentita soltanto in associazione con persone fisiche o giuridiche rumene.</p>		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>I rappresentanti delle compagnie di assicurazione straniere e delle associazioni degli assicuratori stranieri hanno il diritto di concludere contratti di assicurazione solo con persone fisiche e giuridiche straniere e per i loro beni.</p> <p>Riassicurazione e retrocessione: la creazione di società a partecipazione straniera è consentita soltanto in associazione con persone fisiche o giuridiche rumene.</p> <p>Servizi accessori del settore assicurativo: la creazione di società e agenzie di intermediazione a partecipazione straniera è consentita soltanto in associazione con persone fisiche o giuridiche rumene.</p> <p>Le agenzie di intermediazione non possono concludere contratti di assicurazione per le compagnie di assicurazione straniere con persone fisiche o giuridiche rumene o per i loro beni.</p> <p>I rappresentanti delle compagnie di assicurazione straniere e delle associazioni degli assicuratori stranieri hanno il diritto di concludere soltanto i seguenti tipi di contratti:</p> <p>a) contratti di assicurazione e riassicurazione con persone fisiche e giuridiche straniere o per i loro beni;</p> <p>b) contratti di riassicurazione con compagnie di assicurazione, di assicurazione-riassicurazione e di riassicurazione rumene.</p> <p>Si:</p> <p>assicurazione ramo vita e assicurazione ramo danni:</p> <p>lo stabilimento è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del ministero delle Finanze. I soggetti stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione soltanto mediante una joint venture con un soggetto nazionale, a condizione che la partecipazione straniera sia limitata al 99 %.</p>		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>Tale limite alla partecipazione proprietaria straniera verrà abolito in seguito all'adozione della nuova legge sulle compagnie di assicurazione.</p> <p>Un soggetto straniero può acquistare azioni di una compagnia di assicurazione nazionale o aumentare la propria partecipazione azionaria alla stessa previa approvazione del ministero delle Finanze.</p> <p>Nell'autorizzare o approvare l'acquisto di azioni di una compagnia di assicurazione nazionale, il ministero delle Finanze tiene conto dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la dispersione della proprietà azionaria e l'esistenza di azionisti di vari paesi; — la fornitura di nuovi prodotti assicurativi e il trasferimento del relativo know-how, se l'investitore straniero è una compagnia di assicurazione. <p>Nessun impegno (unbound) per la partecipazione straniera in compagnie di assicurazione in corso di privatizzazione.</p> <p>La qualità di socio in un istituto di mutua assicurazione è riservata alle compagnie stabilite nella Repubblica di Slovenia e alle persone fisiche di cittadinanza slovena.</p> <p>Riassicurazione e retrocessione:</p> <p>la partecipazione straniera in una compagnia di riassicurazione è limitata a una quota di controllo del capitale (nessun limite, salvo per le filiali, dopo l'adozione della nuova legge sulle compagnie di assicurazione).</p>		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>Intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo:</p> <p>per la prestazione di servizi di consulenza e liquidazione sinistri è richiesta la costituzione come persona giuridica con il consenso della presidenza delle assicurazioni (Bureau of insurance).</p> <p>Per le attività attuariali e di valutazione dei rischi, è ammessa soltanto la prestazione di servizi attraverso lo stabilimento professionale.</p> <p>L'attività è limitata alle attività di cui ai punti A i) e ii) del presente elenco.</p>		
	<p>4) CY:</p> <p>assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo: nessun impegno (unbound).</p> <p>Riassicurazione e retrocessione:</p> <p>nessun impegno (unbound). Le persone fisiche non sono autorizzate a fornire servizi di riassicurazione.</p> <p>EE, LV, LT, MT: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).</p> <p>PL: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e fatta salva la seguente restrizione specifica: requisito della residenza per gli intermediari assicurativi.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale al punto i). Nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>4) CY:</p> <p>assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo: nessuna restrizione.</p> <p>Riassicurazione e retrocessione:</p> <p>nessun impegno (unbound). Le persone fisiche non sono autorizzate a fornire servizi di riassicurazione.</p> <p>EE, LT, MT, SI: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).</p> <p>LV, PL: nessuna restrizione.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale al punto i). Nessun impegno (unbound) per ii).</p>	




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera		3) Presenza commerciale		4) Presenza di persone fisiche	
Settore o sottosettore		2) Consumo all'estero		Impegni supplementari	
		Restrizioni relative all'accesso al mercato		Restrizioni relative al trattamento nazionale	
		<p>SI:</p> <p>assicurazione ramo vita, assicurazione ramo danni, riassicurazione e retrocessione:</p> <p>nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).</p> <p>Intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo:</p> <p>nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii); per le attività attuariali e di valutazione dei rischi sono richiesti, oltre a un esame di abilitazione, la residenza, l'appartenenza all'Associazione degli attuari della Repubblica di Slovenia e la conoscenza della lingua slovena.</p>			


B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

1. CY: un soggetto non può detenere, direttamente o indirettamente, con i suoi soci oltre il 10 % del capitale di una banca o dei diritti di voto nella stessa in assenza di previa approvazione scritta della Banca centrale.
2. CY: inoltre, nelle tre banche nazionali quotate in borsa, la partecipazione diretta o indiretta o l'acquisto di una quota di capitale da parte di soggetti stranieri è limitata allo 0,5 % per ogni persona fisica o organizzazione e al 6 % complessivamente.
3. LV: modalità 4: il direttore di una filiale o di una consociata deve essere un contribuente lettone (residente). Gli impegni relativi alla presenza di persone fisiche sono vincolanti conformemente alle disposizioni generali applicabili a tutti i settori che figurano nel presente elenco.
4. LT: tutti i sottosettori: almeno un dirigente deve possedere la cittadinanza lituana.


v) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili		<p>1) CY: sottosectori da v) a ix) e x) b): nessun impegno (unbound). Soltanto le persone giuridiche autorizzate dalla Banca centrale possono offrire servizi bancari nella Repubblica di Cipro.</p>		<p>1) CY: nessun impegno (unbound), ad eccezione dei seguenti casi: sottosectori x) e), xv) e xvi): nessuna restrizione, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p>	
---	--	--	--	--	--




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
vi) Prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali	Sottosettori x) e), xv) e xvi): nessuna restrizione, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale. Tutti gli altri sottosettori: nessun impegno (unbound). EE: accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; è prescritta l'autorizzazione della Eesti Pank e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, consociata o filiale. EE, LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento soltanto le società aventi sede legale nella Comunità.	EE, LV, LT, SI: nessuna restrizione. MT: sottosettori v) e vi): nessuna restrizione. Sottosettore xv): nessun impegno (unbound), tranne per la fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali. PL: nessun impegno (unbound), ad eccezione dei seguenti casi: sottosettore xv): nessuna restrizione. RO: nessun impegno (unbound), ad eccezione dei seguenti casi: sottosettori v), vi), viii), ix), xii), xv) e xvi): nessuna restrizione.	
vii) Leasing finanziario MT: nessun impegno. PL: nessun impegno. RO: nessun impegno.	HR: nessun impegno (unbound) tranne per prestiti, leasing finanziario, servizi di pagamento e trasferimento di denaro, garanzie e impegni, intermediazione finanziaria (money broking), comunicazione e trasmissione di informazioni finanziarie e servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori, esclusa l'intermediazione.		
viii) Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, «traveller's cheques» e bonifici bancari MT: nessun impegno.			




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
ix) Garanzie e impegni MT: nessun impegno. PL: esclusi gli impegni e le garanzie del Tesoro. x) Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: a) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); b) valuta estera; c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio; d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi prodotti quali swap e accordi per scambio futuro di tassi d'interesse;	LV: nessun impegno (unbound), ad eccezione dei seguenti casi: Sottosettori xi), xv) e xvi): nessuna restrizione. LT: gestione di fondi pensione: è richiesta la presenza commerciale. MT: sottosettori v) e vi): nessuna restrizione. Sottosettore xv): nessun impegno (unbound), tranne per la fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali. PL: nessun impegno (unbound), ad eccezione dei seguenti casi: sottosettore xv): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera di tali servizi. RO: nessun impegno (unbound), ad eccezione dei seguenti casi: sottosettori v), vi), ix), xii), xv) e xvi): nessuna restrizione. Sottosettore viii): solo attraverso una banca residente. SI: nessuna restrizione per i sottosettori xv) e xvi). Nessun impegno (unbound) tranne per l'accettazione di crediti (prestiti di tutti i tipi) e di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e imprenditori in proprio (nota: il credito al consumo sarà libero con l'adozione della nuova legge sui cambi).		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
<p>e) titoli trasferibili;</p> <p>f) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i metalli preziosi;</p> <p>MT: nessun impegno.</p> <p>PL: impegno solo per x) e).</p> <p>RO: impegno solo per x) e).</p> <p>xi) Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di intermediario (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati</p> <p>MT: nessun impegno.</p>	<p>Tutti i suddetti accordi creditizi devono essere registrati presso la Banca centrale di Slovenia (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).</p> <p>I soggetti stranieri possono offrire titoli esteri soltanto attraverso le banche nazionali e le società di intermediazione titoli. I membri della borsa slovena devono essere registrati nella Repubblica di Slovenia.</p>	<p>2) CY: nessun impegno (unbound), ad eccezione dei seguenti casi:</p> <p>sottosettori x) e), xv) e xvi): nessuna restrizione, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>EE, LV, LT, SI: nessuna restrizione.</p> <p>MT: sottosettori v) e vi): nessuna restrizione.</p> <p>Sottosettore xv): nessun impegno (unbound), tranne per la fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali.</p>	




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
<p>EE, LV, LT: nessuna restrizione.</p> <p>MT: sottosectori v) e vi): nessuna restrizione.</p> <p>Sottoseettore xv): nessun impegno (unbound), tranne per la fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali.</p>	<p>PL: nessuna restrizione.</p> <p>PL: nessun impegno (unbound), ad eccezione dei seguenti casi:</p> <p>sottoseettore xv): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di fruizione all'estero di tali servizi.</p> <p>Sottoseettore xvi): nessuna restrizione.</p>	<p>PL: nessun impegno (unbound), ad eccezione dei seguenti casi:</p> <p>sottoseettore xv) e xvi): nessuna restrizione.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound), ad eccezione dei seguenti casi:</p> <p>sottosectori v), vi), viii), ix), x) e), xii), xv) e xvi): Nessuna.</p>	
<p>PL: esclusa la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro.</p> <p>SI: esclusa la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro.</p>	<p>PL: nessun impegno (unbound), ad eccezione dei seguenti casi:</p>		
<p>xii) Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking</p>	<p>Sottoseettore xvi): nessuna restrizione.</p> <p>RO: nessun impegno eccetto nei seguenti casi:</p>		
<p>MT: nessun impegno.</p>	<p>sottosectori vi), ix), xii), xv) e xvi): nessuna restrizione.</p>		
<p>PL: nessun impegno.</p>	<p>Sottosectori v), viii) e x) e): l'apertura di conti e l'utilizzo di risorse in valuta estera all'estero da parte di persone fisiche e giuridiche rumene sono consentiti soltanto previa autorizzazione della Banca nazionale della Romania.</p>		
<p>xiii) Gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria</p>	<p>SI: nessuna restrizione per i sottosectori xv) e xvi).</p> <p>Nessun impegno (unbound) tranne per l'accettazione di crediti (prestiti di tutti i tipi) e di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e imprenditori in proprio (nota: il credito al consumo sarà libero con l'adozione della nuova legge sui cambi).</p>		
<p>MT: nessun impegno.</p>			




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
<p>Tutti i suddetti accordi creditizi devono essere registrati presso la Banca centrale di Slovenia (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).</p> <p>Le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia possono essere i depositari delle attività dei fondi di investimento.</p> <p>PL: solo i servizi di gestione del portafoglio. RO: solo i servizi di gestione del portafoglio, i servizi di amministrazione fiduciaria dei fondi d'investimento chiusi, i fondi di investimento aperti e i servizi di custodia dei titoli. SI: esclusa la gestione di fondi pensionistici.</p> <p>xiv) Servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili MT: nessun impegno. PL: nessun impegno.</p>	<p>Tutti i suddetti accordi creditizi devono essere registrati presso la Banca centrale di Slovenia (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).</p> <p>Le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia possono essere i depositari delle attività dei fondi di investimento.</p> <p>3) Tutti gli Stati membri: — l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata; — possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento solo le società aventi sede legale nella Comunità.</p> <p>CY: tutti i sottosettori, tranne il sottosettore x) e): per le nuove banche si applicano i seguenti requisiti: a) è richiesta la licenza da parte delle autorità finanziarie maltesi. Può essere effettuata una verifica della necessità economica;</p>	<p>3) CY: tutti i sottosettori, tranne il sottosettore x) e): nessuna restrizione, in presenza di stabilimento e autorizzazione. Sottosettore x) e): le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membro della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate in conformità con il diritto societario di Cipro. EE, LV, LT, MT, PL, SI: nessuna restrizione. RO: nessuna restrizione, tranne per: sottosettore x) e): le operazioni su titoli effettuate sui mercati mobiliari organizzati da una persona fisica o giuridica non residente in Romania sono tassate fino all'1,5% del valore totale di ciascun contratto d'acquisto.</p>	




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera		2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore		Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
<p>RO: solo servizi di liquidazione e di compensazione per i titoli.</p> <p>xv) Comunicazione e trasmissione di informazioni finanziarie e trattamento di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari</p> <p>RO: solo servizi connessi ai titoli.</p> <p>xvi) Servizi di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attività elencate ai punti da v) a xv), ivi comprese analisi e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e al portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali</p>		<p>Restrizioni relative all'accesso al mercato</p> <p>b) le filiali di banche estere devono essere registrate a Cipro conformemente al diritto societario ed essere dotate della licenza.</p> <p>Sottosettore x) e):</p> <p>soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione di titoli a Cipro. Le imprese che fungono da broker devono impiegare unicamente persone abilitate all'esercizio di tale professione purché in possesso dell'autorizzazione prevista. Le banche e le compagnie di assicurazione non possono svolgere attività di intermediazione. Possono tuttavia svolgere tali attività le loro consociate operanti quali imprese di intermediazione.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>Il rimpatrio del capitale investito e degli utili viene effettuato nella valuta dell'investimento iniziale.</p> <p>Sottosettori xi) e xiii):</p> <p>il rimpatrio del capitale investito e degli utili viene effettuato nella valuta dell'investimento iniziale.</p>	<p>Impegni supplementari</p>




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
<p>MT: nessun impegno.</p> <p>PL: servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori, solamente in relazione alle attività per cui esiste un impegno della Polonia.</p>	<p>HR: nessuna restrizione, salvo per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia all'Agencia centrale di deposito (Central Depository Agency - CDA). L'accesso ai servizi della CDA sarà concesso ai non residenti su base non discriminatoria.</p> <p>LV:</p> <p>Sottosettore xj):</p> <p>la Banca di Lettonia (Banca centrale) funge da agente finanziario del governo sul mercato dei titoli del Tesoro.</p> <p>Sottosettore xiii):</p> <p>i fondi pensione vengono gestiti in regime di monopolio di Stato.</p> <p>LT: nessuna restrizione, tranne quanto indicato nella parte orizzontale della sezione «Servizi bancari e altri servizi finanziari», e per:</p> <p>sottosettore xiii):</p> <p>stabilimento solo sotto forma di società per azioni (AB) e società «chiusa» (UAB) che devono essere fondate con l'acquisto da parte dei soci fondatori dell'intero capitale in sede di prima emissione. Ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la creazione di una società di gestione specializzata. Solamente le imprese con sede legale in Lituania possono fungere da depositari di patrimoni. Come indicato nella parte orizzontale della sezione «Servizi bancari e altri servizi finanziari».</p>		




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
<p>SI: esclusi i servizi di consulenza, di intermediazione e altri servizi finanziari accessori riguardanti la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro e alla gestione di fondi pensionistici.</p>	<p>Restrizioni relative all'accesso al mercato</p> <p>MT: nessun impegno (unbound), ad eccezione dei seguenti casi:</p> <p>sottosettori v) e vi):</p> <p>gli istituti di credito e gli altri istituti finanziari di proprietà straniera possono operare sotto forma di filiale o di consociata locale.</p> <p>PL:</p> <p>sottosettori v), vi), viii) e ix) (esclusi le garanzie e gli impegni del Tesoro):</p> <p>stabilimento di una banca soltanto sotto forma di società per azioni o di filiale autorizzata. Requisito della nazionalità per alcuni (almeno uno) dei dirigenti della banca.</p> <p>Sottosettori x) e), xi) (esclusa la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro), xiii) (soltanto i servizi di gestione del portafoglio) e xvi) (servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori, solamente in relazione alle attività per cui esiste un impegno della Polonia):</p> <p>stabilimento, previo rilascio di una licenza, soltanto sotto forma di società per azioni o di filiale di una persona giuridica straniera operante nel settore della prestazione dei servizi per il mercato mobiliare.</p> <p>Sottosettore xv):</p> <p>obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera e/o consumo all'estero di tali servizi.</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p>	<p>Impegni supplementari</p>




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>RO: sottosettore x) e): la società d'intermediazione titoli deve essere una persona giuridica rumena costituita sotto forma di società per azioni a norma della legge rumena e avere come unico obiettivo l'intermediazione di titoli.</p> <p>Sottosettore xi): la società d'intermediazione titoli deve essere una persona giuridica rumena costituita sotto forma di società per azioni a norma della legge rumena e avere come unico obiettivo l'intermediazione di titoli.</p> <p>Ogni offerta pubblica di titoli deve richiedere, prima della pubblicazione del prospetto, l'autorizzazione della Commissione nazionale titoli della Romania.</p> <p>Sottosettore xiii):</p> <p>le società che si occupano di gestione delle attività (ad eccezione dei fondi di investimento aperti) devono essere costituite sotto forma di società per azioni a norma della legge rumena.</p> <p>I fondi di investimento aperti devono essere creati a norma del diritto civile rumeno.</p> <p>SI: nessuna restrizione per i sottosectori xv) e xvi).</p> <p>Lo stabilimento di tutti i tipi di banca è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte della Banca di Slovenia.</p> <p>I soggetti stranieri possono diventare azionisti di banche o acquistare altre azioni di banche soltanto previa approvazione da parte della Banca di Slovenia (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).</p>		




Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>Con l'autorizzazione della Banca di Slovenia, le banche, le consociate e le filiali di banche straniere possono prestare tutti o parte dei servizi bancari, a seconda dell'entità del capitale.</p> <p>Nessun impegno (unbound) per la partecipazione straniera in banche in corso di privatizzazione.</p> <p>Le filiali di banche straniere devono essere registrate nella Repubblica di Slovenia e avere personalità giuridica</p> <p>(nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).</p> <p>Nessun impegno (unbound) per tutti i tipi di istituto di credito ipotecario e di cassa depositi e prestiti.</p> <p>Nessun impegno (unbound) per lo stabilimento di fondi pensionistici privati (fondi pensionistici non obbligatori).</p> <p>Le società di gestione sono società commerciali stabilite con l'unico scopo di gestire i fondi di investimento.</p> <p>I soggetti stranieri possono acquistare, direttamente o indirettamente, fino a un massimo del 20 % delle azioni delle società di gestione o dei diritti di voto nelle stesse; per quote superiori è richiesta l'approvazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare.</p> <p>Le società di investimenti autorizzate (ai fini delle privatizzazioni) sono società di investimento costituite con l'unico scopo di raccogliere i certificati di proprietà (buoni) e acquistare azioni emesse in conformità alla normativa riguardante la trasformazione del regime di proprietà. Una società di gestione autorizzata viene stabilita con l'unico scopo di gestire le società di investimenti autorizzate.</p>		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>I soggetti stranieri possono acquistare, direttamente o indirettamente, fino a un massimo del 10 % delle azioni delle società di gestione autorizzate (ai fini delle privatizzazioni) o dei diritti di voto nelle stesse; per quote superiori è richiesta l'approvazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare con il consenso del ministero per le Relazioni economiche e lo sviluppo.</p> <p>Gli investimenti dei fondi di investimento nei titoli di emittenti stranieri sono limitati al 10 %. Tali titoli devono essere quotati nelle borse precedentemente indicate dall'Agenzia per il mercato mobiliare.</p> <p>I soggetti stranieri possono diventare azionisti o soci di una società di intermediazione mobiliare e detenerne una quota massima pari al 24 % del capitale previa approvazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare (nota: questa disposizione sarà abrogata con l'adozione della nuova legge sul mercato mobiliare).</p> <p>I titoli di un emittente straniero che non sono ancora stati offerti sul territorio della Repubblica di Slovenia possono essere offerti soltanto da una società di intermediazione mobiliare o da una banca autorizzata a svolgere tale tipo di operazioni. Prima del lancio dell'offerta, la società di intermediazione mobiliare o la banca devono ottenere l'autorizzazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare.</p> <p>Tale richiesta di autorizzazione (relativa all'offerta nella Repubblica di Slovenia di titoli di un emittente straniero) deve essere accompagnata da un progetto di prospetto e da documenti che dimostrino che il garante di tale emissione di titoli è una banca o una società di intermediazione mobiliare, salvo si tratti dell'emissione di azioni di un emittente straniero.</p>		



Modalità di prestazione: 1) Transfrontaliera	2) Consumo all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Restrizioni relative all'accesso al mercato	Restrizioni relative al trattamento nazionale	Impegni supplementari
	<p>4) CY: tutti i sottosettori, tranne il sottosettore x) e): nessun impegno (unbound).</p> <p>Sottosettore x) e): gli individui che agiscono a titolo personale come broker o che sono impiegati come broker da società di intermediazione devono soddisfare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione prevista a tal fine.</p> <p>EE, LT, MT, SI: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).</p> <p>HR: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale, e nella sezione orizzontale del settore «Servizi bancari e altri servizi finanziari» e fatta salva la seguente restrizione: requisito della residenza. Nel caso degli istituti di credito, il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività dal territorio della Repubblica di Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato.</p> <p>LV: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e nella sezione orizzontale del settore «Servizi bancari e altri servizi finanziari».</p> <p>PL: sottosettori v), vi), viii) e ix) (esclusi le garanzie e gli impegni del Tesoro): nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii). Requisito della nazionalità per alcuni (almeno uno) dei dirigenti della banca.</p> <p>Sottosettori x) e), xi) (esclusa la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro), xiii) (soltanto i servizi di gestione del portafoglio), xv) e xvi) (servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori, solamente in relazione alle attività per cui esiste un impegno della Polonia): nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale al punto i). Nessun impegno (unbound) per ii).</p>	<p>Restrizioni relative al trattamento nazionale</p> <p>4) CY: tutti i sottosettori, tranne il sottosettore x) e): nessun impegno (unbound). Nel caso degli istituti finanziari è richiesto il permesso di residenza e di lavoro per i dipendenti stranieri.</p> <p>Sottosettore x) e): nessuna restrizione, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>EE, LT, MT, SI: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii).</p> <p>LV: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale ai punti i) e ii) e nella sezione orizzontale del settore «Servizi bancari e altri servizi finanziari».</p> <p>PL: nessuna restrizione.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound), tranne quanto indicato nella sezione orizzontale al punto i). Nessun impegno (unbound) per ii).</p>	Impegni supplementari



IMPEGNI SUPPLEMENTARI DI UNA PARTE DELLA CE

(AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK)

ASSICURAZIONI

- a) Una parte della CE (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) prende atto della stretta cooperazione tra le autorità regolamentari e di vigilanza degli Stati membri nel settore delle assicurazioni e le incoraggia ad adoperarsi ulteriormente per migliorare gli standard di vigilanza.
- b) I suddetti Stati membri faranno il possibile per esaminare, entro sei mesi dalla presentazione, le domande complete di licenze per la prestazione, da parte di una società disciplinata dalla legislazione cilena, di servizi di assicurazione diretta mediante lo stabilimento di una consociata in uno Stato membro conformemente alla legislazione di tale Stato membro. Qualora le domande vengano respinte, l'autorità dello Stato membro farà quanto in suo potere per informare la società in questione e motivare il proprio diniego.
- c) Le autorità di vigilanza dei suddetti Stati membri faranno quanto in loro potere per rispondere senza indebiti ritardi a tutte le richieste di informazioni che gli interessati produrranno in merito allo stato delle loro domande complete di licenza relative alla prestazione, da parte di una società disciplinata dalla legislazione cilena, di servizi di assicurazione diretta mediante lo stabilimento di una consociata in uno Stato membro conformemente alla legislazione di tale Stato membro.
- d) Una parte della CE (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) farà il possibile per esaminare tutte le questioni inerenti al buon funzionamento del mercato interno delle assicurazioni e analizzare tutti i fattori che potrebbero influire su detto mercato.
- e) Una parte della CE (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) fa presente che, conformemente alla normativa comunitaria in vigore alla data del 1° settembre 2001 e fatta salva la legislazione successiva, i premi dell'assicurazione autoveicoli possono essere calcolati tenendo conto di diversi fattori di rischio.
- f) Una parte della CE (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) fa presente che, conformemente alla normativa comunitaria in vigore alla data del 1° settembre 2001 e fatta salva la legislazione successiva, le condizioni di polizza e l'entità dei premi di una compagnia di assicurazione non devono di norma essere approvate preventivamente dalle autorità di vigilanza nazionali.
- g) Una parte della CE (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) fa presente che, conformemente alla normativa comunitaria in vigore alla data del 1° settembre 2001 e fatta salva la legislazione successiva, gli aumenti dei premi non devono di norma essere approvati preventivamente dalle autorità di vigilanza nazionali.

ALTRI SERVIZI FINANZIARI

- a) In applicazione delle direttive comunitarie pertinenti, i suddetti Stati membri faranno il possibile per esaminare, entro 12 mesi dalla presentazione, le domande complete di licenze per lo svolgimento, da parte di una società disciplinata dalla legislazione cilena, di attività bancarie mediante lo stabilimento di una consociata in uno Stato membro conformemente alla legislazione di tale Stato membro. Qualora le domande vengano respinte, lo Stato membro farà quanto in suo potere per informare la società in questione e motivare il proprio diniego.
- b) I suddetti Stati membri faranno quanto in loro potere per rispondere senza indebiti ritardi a tutte le richieste di informazioni che gli interessati produrranno in merito allo stato delle loro domande complete di licenze per lo svolgimento, da parte di una società disciplinata dalla legislazione cilena, di attività bancarie mediante lo stabilimento di una consociata in uno Stato membro conformemente alla legislazione di tale Stato membro.
- c) In applicazione delle direttive comunitarie pertinenti, i suddetti Stati membri faranno il possibile per esaminare, entro sei mesi dalla presentazione, le domande complete di licenze per la prestazione, da parte di una società disciplinata dalla legislazione cilena, di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (così come definiti nella direttiva relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari), mediante lo stabilimento di una consociata in uno Stato membro conformemente alla legislazione di tale Stato membro. Qualora le domande vengano respinte, lo Stato membro farà quanto in suo potere per informare la società in questione e motivare il proprio diniego.



- d) I suddetti Stati membri faranno quanto in loro potere per rispondere senza indebiti ritardi a tutte le richieste di informazioni che gli interessati produrranno in merito allo stato delle loro domande di licenza relative alla prestazione, da parte di una società disciplinata dalla legislazione cilena, di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari mediante lo stabilimento di una consociata in uno Stato membro conformemente alla legislazione di tale Stato membro.

INTESA SUGLI IMPEGNI RELATIVI AI SERVIZI FINANZIARI

La Comunità è stata autorizzata ad assumere, nell'ambito del presente accordo, impegni specifici connessi ai servizi finanziari secondo un'impostazione diversa da quella contenuta nelle disposizioni generali della parte IV, capitolo II (Servizi finanziari). Si è deciso che tale impostazione potrà essere applicata purché:

- i) non sia incompatibile con le disposizioni del presente accordo;
- ii) non pregiudichi il grado di liberalizzazione che una parte si impegna a raggiungere a norma del presente accordo.

Al termine dei negoziati, e fatte salve le condizioni e le qualifiche specificate, la Comunità ha inserito nel suo elenco impegni specifici secondo l'impostazione sotto precisata.

A. Accesso al mercato

Commercio transfrontaliero

1. La Comunità autorizza i prestatori non residenti di servizi finanziari a fornire in proprio, tramite un intermediario o come intermediari, secondo le modalità e le condizioni a cui è subordinato il trattamento nazionale, i servizi seguenti:


- a) assicurazione dei rischi connessi:
 - i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e ogni responsabilità che ne deriva; e
 - ii) alle merci in transito internazionale;
- b) riassicurazione, retrocessione e servizi accessori del settore assicurativo di cui al punto iv) dell'articolo 117, paragrafo 9;
- c) comunicazione e trasmissione di informazioni finanziarie e trattamento di dati finanziari di cui al punto xv) dell'articolo 117, paragrafo 9; consulenze e servizi connessi, esclusa l'intermediazione, relativi al settore bancario e altri servizi finanziari di cui al punto xvi) dell'articolo 117, paragrafo 9.

2. La Comunità autorizza i suoi residenti ad acquistare nel territorio del Cile i servizi finanziari di cui:

- a) al paragrafo 1, lettera a);
- b) al paragrafo 1, lettera b); e
- c) ai punti da v) a xvi) dell'articolo 117, paragrafo 9.

Presenza commerciale

3. La Comunità concede ai prestatori di servizi finanziari del Cile il diritto di stabilire o di espandere una presenza commerciale sul suo territorio, anche mediante l'acquisizione di imprese esistenti.



4. La Comunità può imporre le modalità, le condizioni e le procedure di autorizzazione per lo stabilimento e l'espansione di una presenza commerciale purché non eludano l'obbligo di cui al paragrafo 3 e siano coerenti con gli altri obblighi previsti dal presente accordo.

Ingresso temporaneo del personale

5. a) La Comunità autorizza l'ingresso temporaneo nel suo territorio del seguente personale di un prestatore di un servizio finanziario cileni che sta stabilendo o ha stabilito una presenza commerciale nel territorio della Comunità:
- i) alti dirigenti in possesso di informazioni riservate indispensabili per lo stabilimento, il controllo e l'attività del prestatore di servizi finanziari; e
 - ii) esperti assunti dal prestatore del servizio finanziario.
- b) In funzione della disponibilità di personale qualificato nel suo territorio, la Comunità autorizza l'ingresso temporaneo nel suo territorio del seguente personale associato alla presenza commerciale di un prestatore di servizi finanziari cileni:
- i) informatici, esperti in telecomunicazioni ed esperti contabili del prestatore di servizi finanziari; e
 - ii) attuari e giuristi.


Misure non discriminatorie

6. La Comunità si adopera per eliminare o limitare tutte le ripercussioni negative per i prestatori di servizi finanziari cileni:
- a) delle misure non discriminatorie che impediscono ai prestatori di servizi finanziari di offrire nel territorio della Comunità, nella forma stabilita da quest'ultima, tutti i servizi finanziari autorizzati dalla Comunità;
 - b) delle misure non discriminatorie che limitano l'espansione delle attività dei prestatori di servizi finanziari nell'intero territorio della Comunità;
 - c) delle misure comunitarie, quando applica le stesse misure alla prestazione di servizi bancari e mobiliari e quando un prestatore di servizi finanziari cileni concentra le sue attività nel campo mobiliare; e
 - d) delle altre misure che, pur rispettando le disposizioni del presente accordo, compromettono le possibilità dei prestatori di servizi finanziari cileni di operare, essere concorrenziali o entrare nel mercato comunitario,
- purché tutte le iniziative prese a norma del presente paragrafo non diano luogo a discriminazioni ingiuste nei confronti dei prestatori di servizi finanziari della parte che le prende.

7. Per quanto riguarda le misure non discriminatorie di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), la Comunità evita, per quanto possibile, di limitare gli attuali sbocchi commerciali e i vantaggi di cui gode attualmente la categoria dei prestatori di servizi finanziari cileni nel suo territorio, purché questo impegno non dia luogo a discriminazioni ingiuste nei confronti dei prestatori di servizi finanziari della Comunità.

B. Trattamento nazionale

1. La Comunità concede ai prestatori di servizi finanziari cileni stabiliti nel suo territorio, secondo le modalità e le condizioni a cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici, nonché ai finanziamenti ufficiali e agli strumenti di rifinanziamento disponibili nel corso di normali operazioni commerciali. Il presente paragrafo non conferisce l'accesso al prestatore di ultima istanza della Comunità.




2. Quando richiede l'adesione, la partecipazione o l'accesso a un organismo autoregolamentato, alla borsa valori, al mercato mobiliare o al mercato a termine, ad un organismo di compensazione o a un'altra organizzazione/associazione per consentire ai prestatori di servizi finanziari cileni di prestare servizi finanziari su un piano di parità rispetto ai prestatori di servizi finanziari della Comunità, o quando conferisce, direttamente o indirettamente, privilegi o vantaggi a questi soggetti per la prestazione di servizi finanziari, la Comunità si accerta che i soggetti in questione concedano il trattamento nazionale ai prestatori di servizi finanziari cileni residenti nel suo territorio.

C. Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

1. un prestatore non residente di servizi finanziari è un prestatore cileno che fornisce un servizio finanziario nel territorio della Comunità da uno stabilimento situato in territorio cileno, indipendentemente dal fatto che abbia o meno una presenza commerciale nel territorio della Comunità;
2. per «presenza commerciale» s'intende un'impresa che presta servizi finanziari nel territorio della Comunità e che comprende consociate parzialmente o interamente controllate, joint venture, società, imprese individuali, operazioni di franchising, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza o altre organizzazioni.




ALLEGATO VI

AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI


PARTE A

PER LA COMUNITÀ E I SUOI STATI MEMBRI


Commissione europea	DG Commercio DG Mercato interno	B-1049 Bruxelles
Austria	Ministero delle Finanze	Directorate Economic Policy and Financial Markets Himmelpfortgasse 4-8 Postfach 2 A-1015 Wien
Belgio	Ministero dell'Economia	Rue de Bréderode 7 B-1000 Bruxelles
	Ministero delle Finanze	Rue de la Loi 12 B-1000 Bruxelles
Bulgaria	Ministero dell'Economia e dell'energia	Slavyanska str. 8 Sofia 1052
	Ministero delle Finanze	G.S.Rakovski str. 102 Sofia 1000
	Banca nazionale bulgara	Al.Batenberg sq. 1 Sofia 1000
	Commissione di sorveglianza finanziaria	33, Shar Planina Street Sofia 1303
Croazia	Ministero delle Finanze	Katanciceva 5 10000 Zagreb
Cipro	Ministero delle Finanze	CY-1439 Nicosia
Repubblica ceca	Ministero delle Finanze	Letenská 15 CZ-11810 Prague
Danimarca	Ministero degli Affari economici	Ved Stranden 8 DK-1061 Copenhagen K
Estonia	Ministero delle Finanze	Suur-Ameerika 1 EE-15006 Tallinn
Finlandia	Ministero delle Finanze	PO Box 28 FIN-00023 Helsinki
Francia	Ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria	Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 139, rue de Bercy F-75572 Paris
Germania	Ministero delle Finanze	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Str. 108 D-53117 Bonn



Commissione europea	DG Commercio DG Mercato interno	B-1049 Bruxelles
Grecia	Banca di Grecia	Panepistimiou Street, 21 GR-10563 Athens
Ungheria	Ministero delle Finanze	Pénzügyminisztérium Postafiók 481 HU-1369 Budapest
Irlanda	Ente normativo irlandese per i servizi finanziari	PO Box 9138 College Green IRL-Dublin 2
Italia	Ministero del Tesoro	Ministero del Tesoro Via XX Settembre 97 I-00187 Roma
Lettonia	Commissione per i mercati finanziari e dei capitali	Kungu Street 1 LV-1050 Riga
Lituania	Ministero delle Finanze	Vaižganto 8a/2, LT-01512 Vilnius
Lussemburgo	Ministero delle Finanze	Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L-2931 Luxembourg
Malta	Autorità per i servizi finanziari	Notabile Road MT-Attard
Paesi Bassi	Ministero delle Finanze	Financial Markets Policy Directorate Postbus 20201 NL-2500 EE Den Haag
Polonia	Ministero delle Finanze	12 Świętokrzyska Street PL-00-916 Warsaw
Portogallo	Ministero delle Finanze	Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Av. Infante D. Henrique, 1C-1º P-1100-278 Lisboa
Romania	Istituzioni finanziarie dei settori bancario e non bancario	Banca nazionale di Romania 25 Lipscani Street, Sector 3 Bucharest, Code 030031
	Settore del mercato mobiliare	Commissione nazionale titoli della Romania 2 Foisorului Street, Sector 3, Bucharest
	Settore delle assicurazioni	Commissione di vigilanza delle assicurazioni 18 Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1 Bucharest, Code 011954
	Regime e fondi pensionistici privati	Commissione di vigilanza del sistema pensionistico privato 74 Splaiul Unirii, Sector 4 Bucharest, Code 030128



Commissione europea	DG Commercio DG Mercato interno	B-1049 Bruxelles
Slovacchia	Ministero delle Finanze	Stefanovicova 5 SK-81782 Bratislava
Slovenia	Ministero dell'Economia	Kotnikova 5 SI-1000 Ljubljana
Spagna	Tesoro	Directora General del Tesoro y Politica Financiera Paseo del Prado 6-6a Planta E-28071 Madrid
Svezia	Autorità di vigilanza in campo finanziario	Box 6750 S-11385 Stockholm
	Banca centrale di Svezia	Malmskillnadsgatan 7 S-10337 Stockholm
	Agenzia svedese dei consumatori	Rosenlundsgatan 9 S-11887 Stockholm
Regno Unito	H. M. Treasury	1 Horse Guards Road UK-London SW1A 2HQ



ALLEGATO VII

(Allegato X dell'accordo di cui all'articolo 132 dell'accordo)

ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN MATERIA DI STABILIMENTO

PARTE A

ELENCO DELLA COMUNITÀ

Nota introduttiva

1. Gli impegni specifici del presente elenco riguardano unicamente i territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità, alle condizioni ivi precisate. Detti impegni, inoltre, riguardano esclusivamente le relazioni tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi non comunitari, dall'altra, e lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto comunitario.
2. Gli Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni:

AT Austria
BE Belgio
BG Bulgaria
CY Cipro
CZ Repubblica ceca
DE Germania
DK Danimarca
ES Spagna
EE Estonia
FR Francia
FI Finlandia
EL Grecia
HR Croazia
HU Ungheria
IT Italia
IE Irlanda
LU Lussemburgo
LT Lituania
LV Lettonia
MT Malta
NL Paesi bassi



PT	Portogallo
PL	Polonia
RO	Romania
SE	Svezia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
UK	Regno Unito

Per «consociata» di una persona giuridica s'intende una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica.

Per «filiale» di una persona giuridica s'intende un centro di attività economica senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione.

Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento
1. IMPEGNI ORIZZONTALI	
TUTTI I SETTORI DEL PRESENTE ELENCO	
	<p>a) Il trattamento concesso alle consociate (di società cilene) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nella Comunità non si estende alle filiali o agenzie aperte in uno Stato membro da una società cilena. Gli Stati membri possono comunque estendere questo trattamento alle filiali o alle agenzie stabilite in un altro Stato membro da una società o da un'impresa cilena per quanto riguarda la loro attività nel territorio del primo Stato membro, a meno che tale estensione non sia esplicitamente vietata dal diritto comunitario.</p>
	<p>b) Può essere concesso un trattamento meno favorevole alle consociate (di società cilene) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano solo la sede legale o l'amministrazione centrale nel territorio della Comunità, sempre che non si possa dimostrare che hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di uno degli Stati membri.</p>
	<p>Costituzione di una persona giuridica</p> <p>AT: fatti salvi i trattati in vigore, le persone fisiche straniere possono svolgere un'attività commerciale a parità di condizioni con i cittadini austriaci, purché dimostrino all'autorità competente che le persone fisiche austriache non sono assolutamente discriminate per l'esercizio dell'attività in questione nel paese di origine dello straniero. Se tali prove non possono essere fornite, la persona fisica straniera deve chiedere ufficialmente uno status equivalente a quello dei cittadini austriaci. Se il titolare di una licenza commerciale non ha la residenza permanente in Austria, occorre nominare un rappresentante professionale («gewerberechtlicher Geschäftsführer») che risieda permanentemente in Austria. Per ottenere una licenza commerciale, le persone giuridiche o le società di persone straniere devono creare uno stabilimento e nominare un rappresentante professionale che risieda permanentemente in Austria. Fatti salvi i trattati in vigore, un rappresentante professionale straniero deve chiedere uno status equivalente a quello dei cittadini austriaci.</p>




Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento
	<p>FI: almeno metà dei fondatori di una società a responsabilità limitata devono essere persone fisiche residenti nel SEE (Spazio economico europeo) o persone giuridiche domiciliate in uno dei paesi SEE, salvo deroga concessa dal ministero del Commercio e dell'industria.</p>
	<p>SE: uno o più fondatori possono costituire una società a responsabilità limitata (società per azioni). I fondatori devono risiedere all'interno del SEE (Spazio economico europeo) o essere una persona giuridica del SEE. Le società di persone possono essere fondatori solo se tutti i partner risiedono nel SEE (1). L'amministratore delegato e almeno il 50 per cento dei membri del consiglio di amministrazione devono risiedere all'interno del SEE (Spazio economico europeo). Si applicano le condizioni corrispondenti per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di persona giuridica.</p>
	<p>CZ: le persone fisiche straniere possono svolgere un'attività commerciale a parità di condizioni con i cittadini cechi. Tuttavia, per svolgere un'attività indipendente o creare e gestire un'impresa esse sono tenute ad iscriverla nel registro delle imprese, a meno che la persona in questione non risieda all'interno del SEE (Spazio economico europeo). Se non ha la residenza/sede permanente all'interno del SEE, la persona fisica o giuridica deve depositare presso il registro delle imprese i dati o un documento riguardanti i carichi ipotecari sulle attività dell'impresa in un paese straniero, se la validità di un titolo è legata alla loro pubblicazione, nonché altri dati aggiuntivi. Prima di iscriversi nel registro delle imprese, le persone giuridiche straniere devono creare un'azienda nella Repubblica ceca e nominare un rappresentante professionista che abbia la residenza permanente nella Repubblica ceca.</p>
	<p>MT: le richieste da parte dei non residenti per l'emissione, l'acquisto, la vendita e il riacquisto di titoli di società locali stabilite, o che verranno stabilite a Malta, non quotati alla borsa di Malta devono essere approvate dal registro delle imprese presso l'autorità maltese per i servizi finanziari (MFSA). Tale procedura non si applica alle società definite nell'articolo 2 della legge riguardante l'imposta sul reddito (ossia le holding/società commerciali internazionali) e alle società che possiedono una nave registrata ai sensi della legge sulla marina mercantile, e in cui la partecipazione di soggetti residenti non supera il 20 %.</p>
	<p>PL: i soggetti stranieri che sono stati autorizzati a risiedere in territorio polacco o cui è stato concesso in Polonia il soggiorno tollerato o lo status di profughi, o che godono di una protezione temporanea in territorio polacco, possono intraprendere e svolgere un'attività economica in territorio polacco alle stesse condizioni applicate ai cittadini polacchi.</p> <p>In base ai requisiti di reciprocità, se gli accordi internazionali ratificati non prevedono altrimenti, i soggetti stranieri possono intraprendere e svolgere un'attività economica in territorio polacco alle stesse condizioni applicate agli imprenditori aventi la propria sede in Polonia.</p> <p>Laddove non vige la reciprocità, i soggetti stranieri possono intraprendere e svolgere un'attività economica in territorio polacco soltanto sotto forma di società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata e società per azioni; essi hanno inoltre il diritto di unire tali società e di rilevare o acquistare le rispettive azioni.</p>
	<p>RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.</p>

(1) Possono essere concesse deroghe a questi requisiti se è dimostrabile che la residenza non è necessaria.




Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento
	<p>Legislazione sulle filiali delle società straniere</p> <p>SE: una società straniera (che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia) svolge le sue operazioni commerciali attraverso una filiale, stabilita in Svezia, con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'obbligo di aprire una filiale o di nominare un rappresentante residente non si applica ai progetti edilizi di durata inferiore a un anno.</p> <p>SE: l'amministratore delegato di una filiale risiede nel SEE (Spazio economico europeo) ⁽¹⁾.</p> <p>SE: i cittadini stranieri o svedesi non residenti in Svezia che intendono svolgere operazioni commerciali in questo paese nominano e registrano presso l'autorità locale un rappresentante residente responsabile di tali attività.</p> <p>LT: almeno un rappresentante della filiale della società straniera deve essere residente in Lituania.</p>
	<p>PL: Filiali: per svolgere un'attività economica in territorio polacco, gli imprenditori stranieri possono creare delle filiali, sulla base delle norme di reciprocità, se gli accordi internazionali ratificati non prevedono altrimenti. L'attività economica della filiale deve essere analoga a quella svolta dall'imprenditore straniero. È inoltre opportuno che venga nominata la persona autorizzata a rappresentare l'imprenditore straniero. L'agenzia dev'essere legalmente costituita e deve gestire una contabilità separata.</p> <p>Agenzie: gli imprenditori stranieri possono creare agenzie. L'attività economica dell'agenzia è limitata soltanto alla promozione e alla pubblicizzazione dell'imprenditore straniero. L'agenzia dev'essere legalmente costituita e deve gestire una contabilità separata.</p>
	<p>SI: lo stabilimento di filiali di società straniere è subordinato all'iscrizione della casa madre in un registro del tribunale nel paese di origine per almeno un anno.</p>
	<p>Persone giuridiche</p> <p>AT: solo i cittadini austriaci o le persone giuridiche e le imprese con sede in Austria possono essere azionisti della Oesterreichische Nationalbank (Banca nazionale austriaca). I dirigenti devono essere cittadini austriaci.</p> <p>BG: lo stabilimento di fornitori stranieri di servizi, comprese le joint venture, può assumere unicamente la forma di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni con almeno due azionisti. Lo stabilimento di filiali è subordinato ad autorizzazione. Nessun impegno (unbound) per gli uffici di rappresentanza. Gli uffici di rappresentanza non possono svolgere attività economiche.</p>
	<p>FI: almeno metà dei membri del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato devono risiedere nel SEE (Spazio economico europeo), a meno che la società non benefici di una deroga concessa dal ministero del Commercio e dell'industria.</p>
	<p>FI: quando l'acquisizione di azioni da parte di stranieri conferisce loro più di un terzo dei diritti di voto di una grossa società o impresa commerciale finlandese (con oltre 1 000 dipendenti, un fatturato superiore a 167 milioni di euro o un bilancio patrimoniale totale di oltre 167 milioni di euro) è indispensabile una conferma da parte delle autorità finlandesi, che la negano solo qualora risultino compromessi importanti interessi nazionali. Uno straniero che viva al di fuori dello Spazio economico europeo e svolga un'attività commerciale come imprenditore privato o come socio di una società a responsabilità limitata o di una società semplice finlandese deve ottenere una licenza commerciale. Un'organizzazione o una fondazione straniera costituita a norma delle leggi di un paese del SEE e avente la propria sede legale in tale paese non necessita di una licenza per svolgere un'attività commerciale se apre una filiale in Finlandia.</p>

⁽¹⁾ Possono essere concesse deroghe a questi requisiti se è dimostrabile che la residenza non è necessaria.




Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento
	<p>Acquisto di beni immobili</p> <p>AT: per l'acquisto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.</p> <p>BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, neanche attraverso una filiale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli.</p> <p>Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati ⁽¹⁾ nel settore immobiliare.</p> <p>CY: nessun impegno (unbound).</p>
	<p>CZ: i beni immobili possono essere acquistati soltanto da persone fisiche che hanno la residenza permanente nella Repubblica ceca e da persone giuridiche che hanno la propria sede o una filiale in territorio ceco. Si applica un regime speciale ai terreni agricoli e forestali, che possono essere acquistati soltanto da soggetti residenti (ossia le persone fisiche con una residenza permanente o le persone giuridiche aventi la propria sede nel territorio della Repubblica ceca). La partecipazione alla privatizzazione di terreni agricoli e forestali del demanio è limitata esclusivamente ai cittadini della Repubblica ceca.</p>
	<p>EE: restrizioni all'acquisto di terreni agricoli e forestali nonché di terreni situati nelle zone di confine.</p> <p>DK: restrizioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non residenti. Restrizioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.</p>
	<p>ES: restrizioni all'acquisto di beni immobili da parte di governi, istituzioni ufficiali e imprese pubbliche originarie di paesi non membri della Comunità.</p>
	<p>EL: a norma della legge n. 1892/90, modificata dalla legge n. 1969/91, per l'acquisto di beni immobili nelle regioni di frontiera, effettuato direttamente o tramite una partecipazione azionaria in una società non quotata nella borsa greca e che possiede beni immobili in queste regioni, o per qualsiasi modifica degli azionisti della società occorre l'autorizzazione delle autorità competenti (ministero della Difesa per le persone fisiche e giuridiche non dell'UE).</p> <p>IE: per l'acquisizione di interessi in un terreno irlandese da parte di società o cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della commissione fondiaria. Questo requisito non si applica ai terreni per uso industriale (esclusi quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani.</p>
	<p>HR: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di beni immobili da parte di fornitori di servizi non stabiliti e registrati in Croazia. È consentito l'acquisto di beni immobili necessari per la fornitura di servizi da parte di imprese stabilite e registrate in Croazia come persone giuridiche. L'acquisto di beni immobili necessari per la fornitura di servizi da parte di filiali richiede l'approvazione del ministero della Giustizia. Nessun impegno (unbound) per l'acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.</p> <p>HU: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di proprietà demaniali da parte di persone fisiche e persone giuridiche straniere.</p> <p>LT: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di terreni da parte di soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche). Tuttavia, la gestione e l'utilizzo di tali proprietà devono essere conformi alle procedure stabilite dalla legislazione lituana.</p>

(1) Il diritto di proprietà bulgaro riconosce i seguenti diritti di proprietà limitati: diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù.




Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento
	<p>LV: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di terreni da parte di persone giuridiche. È permessa la locazione di terreni per un periodo massimo di 99 anni.</p> <p>MT: continuano ad applicarsi le prescrizioni della legislazione e della normativa maltesi riguardanti l'acquisto di beni immobili.</p>
	<p>RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche che non hanno la nazionalità rumena e la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di appezzamento tramite atti inter vivos.</p> <p>SI: le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia con una partecipazione di capitale straniero possono acquistare beni immobili nel territorio della Repubblica di Slovenia. Le filiali (*) stabilite nella Repubblica di Slovenia da soggetti stranieri possono acquistare soltanto i beni immobili, ad eccezione dei terreni, necessari per lo svolgimento delle proprie attività economiche. Il possesso di beni immobili nelle zone di confine (entro 10 km dal confine) da parte di società in cui la quota maggioritaria del capitale o i diritti di voto appartengono direttamente o indirettamente a persone giuridiche o a cittadini di un altro Stato membro necessita di un permesso speciale.</p> <p>SK: restrizioni all'acquisizione di beni immobili da parte di persone fisiche e persone giuridiche straniere. I soggetti stranieri possono acquistare beni immobili mediante lo stabilimento di persone giuridiche slovacche o mediante la partecipazione a una joint venture. L'acquisto di terreni da parte di soggetti stranieri necessita di un'autorizzazione.</p>
	<p>IT: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di beni immobili.</p> <p>FI: (Isole Åland): restrizioni al diritto delle persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Isole Åland e delle persone giuridiche di acquistare e possedere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti delle Isole.</p>
	<p>FI: (Isole Åland): restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Åland, nonché per tutte le persone giuridiche, senza il permesso delle autorità competenti delle Isole Åland.</p>
	<p>PL: l'acquisto di beni immobili, per via diretta o indiretta, da parte di stranieri e persone giuridiche straniere necessita di un permesso.</p>
	<p>PL: nessun impegno (unbound), ad eccezione dei seguenti casi: acquisto di un appartamento indipendente o di beni immobili da parte di un cittadino straniero che ha vissuto in Polonia per almeno 5 anni dopo aver ottenuto il permesso di residenza permanente; acquisto da parte di una persona giuridica con una sede aziendale in Polonia e controllata direttamente o indirettamente da una persona fisica straniera o da una persona giuridica straniera con sede aziendale all'estero, per motivi statutari, di una proprietà senza edifici, la cui superficie totale in Polonia non superi 0,4 ettari in zona urbana.</p>
	<p>Investimenti</p> <p>BG: per alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso delle proprietà pubbliche o statali occorre ottenere una concessione a norma della legge corrispondente.</p> <p>CY: investimenti finanziari: gli investitori dei paesi terzi possono possedere al massimo il 49 % del capitale azionario delle società cipriote quotate alla borsa di Cipro. Le transazioni relative a tali investimenti possono essere svolte da agenti di borsa ciprioti e da società per azioni senza riferimento alla Banca centrale di Cipro.</p>

(*) SI: in base alla legge sulle società commerciali, una filiale stabilita nella Repubblica di Slovenia non viene considerata come una persona giuridica, ma è equiparabile ad una consociata dal punto di vista della gestione e del trattamento.



Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento
	<p>CY: i soggetti a partecipazione straniera devono avere un capitale versato proporzionato al proprio fabbisogno di finanziamento e i soggetti non residenti devono finanziare il loro contributo mediante l'importazione di valuta estera.</p> <p>Se la partecipazione di soggetti non residenti supera il 24 %, le eventuali ulteriori risorse per il capitale d'esercizio e per altre esigenze dovrebbero provenire da fonti locali ed essere proporzionali alla partecipazione dei soggetti residenti e di quelli non residenti al capitale netto dell'entità di cui trattasi. Nel caso delle filiali di società straniere tutto il capitale necessario per l'investimento iniziale deve provenire da fonti estere.</p> <p>Il ricorso a prestiti da fonti locali è consentito soltanto dopo l'inizio dell'attuazione del progetto per il finanziamento del capitale d'esercizio.</p>
	<p>ES: per gli investimenti effettuati in Spagna da amministrazioni e soggetti pubblici stranieri (che di norma comportano anche interessi non economici) direttamente o tramite società o altri soggetti controllati direttamente o indirettamente da amministrazioni straniere, occorre una preventiva autorizzazione governativa.</p>
	<p>FR: alle acquisizioni straniere superiori al 33,33 % delle azioni di capitale o dei diritti di voto di un'impresa francese o il 20 % delle società francesi quotate si applicano le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — trascorso un mese dalla notifica preventiva, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa per altri investimenti a meno che il ministero degli Affari economici non abbia esercitato eccezionalmente il suo diritto di rinviare l'investimento. <p>FR: la partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a una percentuale variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilita di volta in volta dal governo francese.</p>
	<p>FR: se l'amministratore delegato non ha un permesso di residenza permanente, occorre un'autorizzazione specifica per poter svolgere determinate attività commerciali, industriali o artigianali.</p> <p>IT: possono essere concessi o mantenuti diritti esclusivi per le società di recente privatizzazione. In alcuni casi i diritti di voto nelle società di recente privatizzazione possono essere limitati. Per un periodo di 5 anni, l'acquisizione di partecipazioni cospicue nelle società che operano nei settori della difesa e dell'energia può essere soggetta all'approvazione del ministero del Tesoro.</p> <p>LT: la legge sugli investimenti di capitale stranieri vieta gli investimenti nel settore delle lotterie.</p>
	<p>MT: le società alle quali partecipano persone giuridiche o fisiche non residenti sono soggette alle stesse disposizioni, in materia di capitale, applicabili alle società interamente possedute da soggetti residenti: società private: 500 MTL (di cui almeno il 20 % deve essere versato); società per azioni: 20 000 MTL (di cui almeno il 25 % deve essere versato). Le partecipazioni azionarie dei soggetti non residenti devono essere pagate con fondi provenienti dall'estero. In base alla relativa legislazione, le società partecipate da soggetti non residenti sono tenute a chiedere un'autorizzazione al ministero delle Finanze per l'acquisto dei locali.</p> <p>PT: la partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a una percentuale variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilita di volta in volta dal governo portoghese.</p>



Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento
	<p>PL: è richiesta l'autorizzazione per lo stabilimento di una società con capitale azionario straniero nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stabilimento di una società, acquisto o acquisizione di azioni o titoli di una società esistente; ampliamento delle attività della società quando l'ambito di tali attività comprende almeno uno dei seguenti settori: — gestione di porti marittimi e aeroporti; — gestione di transazioni nel campo immobiliare o attività di intermediazione in tale settore; — forniture all'industria della difesa non soggette ad altre procedure di autorizzazione; — commercio all'ingrosso di beni di consumo importati; — prestazione di servizi di consulenza giuridica; — stabilimento di una joint venture con un capitale azionario straniero in cui la parte polacca è rappresentata da una persona giuridica dello Stato e contribuisce alle attività non finanziarie come capitale iniziale; — conclusione di un contratto che comprenda il diritto di utilizzare beni di proprietà pubblica per oltre sei mesi o che riguardi l'acquisizione di detti beni.
	<p>Regime dei cambi ⁽¹⁾, ⁽²⁾, ⁽³⁾</p> <p>BG: i pagamenti e i trasferimenti all'estero devono essere autorizzati dalla Banca nazionale bulgara se connessi a investimenti e a prestiti statali o garantiti dallo Stato ⁽⁴⁾.</p>
	<p>Le operazioni valutarie in contanti a titolo professionale possono essere effettuate da qualsiasi persona registrata, a norma del diritto commerciale, in un registro pubblico delle persone che svolgono attività commerciali in conformità alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro paese appartenente allo Spazio economico europeo. La persona deve figurare nel registro pubblico come ufficio cambiavalute.</p>
	<p>CY: in base alla legge relativa al controllo sui cambi, i soggetti non residenti non sono solitamente autorizzati ad assumere prestiti da fonti locali.</p> <p>SK: per i pagamenti in corso, restrizioni all'acquisto di valuta estera per scopi personali da parte di cittadini residenti.</p> <p>Per i pagamenti di capitale è richiesta l'autorizzazione sui cambi per l'accettazione di crediti finanziari concessi da soggetti stranieri, gli investimenti diretti di capitale all'estero, l'acquisizione di beni immobili all'estero e l'acquisto di titoli esteri.</p>

⁽¹⁾ CZ: viene applicato un sistema non discriminatorio di controllo sui cambi basato sui seguenti principi:

- a) restrizioni all'acquisto di valuta estera da parte di cittadini residenti per scopi personali;
- b) autorizzazione sui cambi nel caso di residenti cechi per l'accettazione di crediti finanziari concessi da soggetti stranieri, gli investimenti diretti di capitale all'estero, l'acquisizione di beni immobili all'estero e l'acquisto di titoli esteri.

⁽²⁾ PL: esiste un sistema non discriminatorio di controllo sui cambi riguardante le limitazioni sul fatturato in valuta estera e sul sistema di permessi (generali ed individuali) nel settore dei cambi e le limitazioni in materia di flussi di capitale e di pagamenti in valuta. Le seguenti transazioni in valuta estera necessitano di un'autorizzazione:

- trasferimento all'estero di valuta estera,
- trasferimento di valuta polacca in Polonia,
- trasferimento del diritto di proprietà di attività monetarie tra soggetti nazionali e stranieri,
- concessione e assunzione di prestiti e crediti da parte di soggetti nazionali nell'ambito di transazioni valutarie,
- fissazione o esecuzione di pagamenti in valuta estera all'interno della Polonia per l'acquisto di prodotti, beni immobili, diritti di proprietà, servizi o manodopera,
- apertura e possesso di un conto bancario presso una banca situata all'estero,
- acquisto e detenzione di titoli esteri e acquisto di beni immobili all'estero,
- assunzione di altri obblighi all'estero con effetti analoghi.

⁽³⁾ SK: voci elencate per motivi di trasparenza.

⁽⁴⁾ Le persone straniere hanno il diritto di trasferire all'estero i redditi e le compensazioni seguenti derivanti da investimenti nella Repubblica di Bulgaria: utili, indennizzo per espropriazione dell'investimento a fini pubblici, ricavato della liquidazione o della vendita integrale o parziale dell'investimento, importo ricevuto a seguito di una richiesta garantito in valuta mediante pegno o ipoteca.



Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento
	<p>Requisiti in materia di residenza</p> <p>AT: gli amministratori delegati delle filiali e delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria, così come le persone fisiche responsabili dell'osservanza della legge commerciale austriaca in una persona giuridica o in una filiale.</p>
	<p>AT: tutti gli stranieri sono soggetti alle disposizioni della legge sugli stranieri e della legge sulla residenza per quanto riguarda l'ingresso, il soggiorno e l'attività lavorativa. I lavoratori stranieri al di fuori del SEE, compreso il personale chiave e gli investitori, sono inoltre soggetti alle disposizioni della legge sui lavoratori stranieri, compresi il test del mercato del lavoro e il sistema dei contingenti. Se un investitore effettua un investimento che ha effetti positivi sull'intera economia austriaca o su un intero settore dell'economia austriaca, si può soprassedere al test del mercato del lavoro per l'investitore e per determinati elementi del personale chiave. La legge sul lavoro straniero non si applica agli investitori in grado di dimostrare che detengono almeno il 25 % di una società di persone («Personengesellschaft») o di una società pubblica a responsabilità limitata («Gesellschaft mit beschränkter Haftung») e che esercitano un'influenza determinante sulla società in questione.</p>
	<p>BG: tutti gli stranieri sono soggetti alle disposizioni della legge sugli stranieri per quanto riguarda l'ingresso, il soggiorno e l'attività lavorativa, compreso il periodo di soggiorno e sono richiesti permessi di ingresso e di residenza.</p> <p>HR: le prescrizioni della legislazione croata riguardanti l'ingresso, il soggiorno temporaneo e il lavoro, ivi inclusi i periodi di soggiorno, continuano ad applicarsi.</p> <p>LT: almeno un rappresentante della filiale della società straniera deve essere residente in Lituania.</p>
	<p>MT: valgono i requisiti della legislazione e della normativa maltese in materia di ingresso e soggiorno, ivi compresa la normativa riguardante il periodo di soggiorno. I permessi di ingresso e di residenza vengono concessi a discrezione del governo di Malta.</p>
	<p>SK: una persona fisica straniera il cui nome deve essere iscritto nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve fornire un permesso di residenza valido per la Repubblica slovacca.</p>
	<p>Privatizzazione</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) né per la partecipazione alla privatizzazione attraverso titoli di debito estero dello Stato né per i settori economici non soggetti a privatizzazione nell'ambito del programma annuale di privatizzazione. Nessun impegno (unbound) per la partecipazione alla privatizzazione attraverso buoni d'investimento o altri metodi di privatizzazione preferenziali quando siano richieste la cittadinanza e la residenza permanente bulgara.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p>

2. IMPEGNI SETTORIALI SPECIFICI (in base alla classificazione UN ISIC rev. 3)


A. AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA	
1. Agricoltura e caccia, esclusi i servizi	<p>AT: restrizioni.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di terreni agricoli e forestali.</p>
2. Silvicoltura e taglio/trasporto dei tronchi, esclusi i servizi	<p>CY: la percentuale massima di partecipazione non UE è del 49 %. Il livello indicativo minimo di investimento è di 100 000 CYP.</p> <p>FR: restrizioni allo stabilimento di imprese agricole da parte di cittadini di paesi non membri della Comunità e all'acquisto di vigneti.</p>




Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento
	<p>HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>IE: è necessaria un'autorizzazione per l'acquisto di terre per scopi agricoli da parte di cittadini extracomunitari; restrizioni agli investimenti dei cittadini non comunitari nelle attività molitorie.</p> <p>LT: nessun impegno (unbound) in relazione all'acquisto da parte di soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche) per il possesso di terreni, acque interne e foreste in conformità alla legge costituzionale.</p> <p>MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound) per l'acquisto di terreni agricoli e forestali.</p> <p>SK: restrizioni all'acquisto di terre per scopi agricoli e di altri terreni secondo quanto stabilito dalla legge sui cambi, salvo concessione di un'autorizzazione.</p>
B. PESCA	
5. Pesca, vivai ittici e peschiere, esclusi i servizi	<p>AT: acquisto di almeno il 25 % delle imbarcazioni registrate in Austria.</p> <p>BE: restrizioni all'acquisto di imbarcazioni battenti bandiera belga da parte di società di navigazione il cui ufficio principale non si trova in Belgio.</p> <p>BG: nessun impegno (unbound).</p> <p>CY: la percentuale massima di partecipazione non UE è del 49 %. Il livello indicativo minimo di investimento è di 100 000 CYP.</p>
	<p>DK: restrizioni al possesso, da parte di soggetti non residenti nella CE, di un terzo o più di un'impresa di pesca commerciale; la proprietà di imbarcazioni battenti bandiera danese da parte di soggetti non residenti nella CE è riservata alle imprese registrate in Danimarca.</p> <p>FR: restrizioni all'insediamento di cittadini non comunitari o non EFTA sulla proprietà marittima dello Stato a fini di piscicoltura, molluschicoltura e alghicoltura.</p> <p>FI: il possesso di imbarcazioni battenti bandiera finlandese, compresi i pescherecci, è riservato alle imprese registrate in Finlandia.</p> <p>FR: l'acquisto di almeno il 50 % di un'imbarcazione battente bandiera francese è autorizzato solo se l'imbarcazione appartiene esclusivamente a imprese il cui ufficio principale si trova in Francia.</p>
	<p>DE: le licenze di pesca in mare sono rilasciate solo alle imbarcazioni autorizzate a battere bandiera tedesca, cioè ai pescherecci con una partecipazione azionaria maggioritaria di cittadini o società comunitari stabiliti conformemente alle norme comunitarie e il cui principale centro di attività si trovi in uno Stato membro. Le imbarcazioni devono essere utilizzate sotto la guida e la sorveglianza di una persona che risieda in Germania. Per ottenere una licenza di pesca, i pescherecci devono registrarsi presso gli Stati costieri dove si trova il loro porto di immatricolazione.</p> <p>EE: le navi hanno il diritto di battere la bandiera estone se si trovano in territorio estone e se la maggioranza dei diritti di proprietà è detenuta da cittadini estoni nell'ambito di società in nome collettivo, società in accomandita semplice o altre persone giuridiche situate in Estonia con un consiglio di amministrazione la cui maggioranza di voti è detenuta da cittadini estoni.</p> <p>EL: le persone fisiche e giuridiche non appartenenti all'UE non possono detenere più del 49 % di un'imbarcazione battente bandiera greca.</p> <p>HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>IE: restrizioni all'acquisto di imbarcazioni per la pesca marittima registrate in Irlanda da parte di cittadini extracomunitari.</p>




Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento
	<p>IT: restrizioni all'acquisizione, da parte di stranieri non residenti nella Comunità, di una partecipazione maggioritaria nelle imbarcazioni battenti bandiera italiana o di una partecipazione di controllo in società proprietarie di navi la cui sede centrale si trovi in Italia; acquisto di imbarcazioni battenti bandiera italiana per la pesca nelle acque territoriali italiane.</p> <p>LT: nessun impegno (unbound).</p> <p>LV: restrizioni per quanto riguarda l'immatricolazione delle imbarcazioni da pesca della Lettonia da parte di una persona fisica, a prescindere se abbia o meno la cittadinanza lettone, salvo tramite un'impresa stabilita in Lettonia.</p>
	<p>MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>NL: il possesso delle imbarcazioni battenti bandiera dei Paesi Bassi è autorizzato solo se gli investimenti vengono effettuati da società di navigazione registrate a norma della legislazione nazionale, stabilite nei Paesi Bassi e il cui centro direttivo si trovi in questo paese.</p> <p>PT: restrizioni al possesso di imbarcazioni battenti bandiera portoghese da parte di imprese non registrate in Portogallo.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>SE: l'acquisto del 50 % o più delle imbarcazioni battenti bandiera svedese è riservato alle imprese registrate in Svezia; occorre un'autorizzazione per lo stabilimento o per una partecipazione azionaria pari o superiore al 50 % delle imprese di pesca commerciale che operano nelle acque svedesi. La legislazione svedese sulla pesca impone restrizioni al diritto di pesca, al rilascio delle licenze e al diritto per i pescherecci di entrare a far parte della flotta svedese.</p> <p>SK: restrizioni al possesso di imbarcazioni battenti bandiera slovacca, salvo mediante un'impresa registrata nella Repubblica slovacca.</p>
	<p>UK: l'acquisto di imbarcazioni battenti bandiera britannica è autorizzato solo se gli investimenti sono effettuati per almeno il 75 % da cittadini britannici e/o da società possedute per almeno il 75 % da cittadini britannici, che devono comunque essere residenti e domiciliati nel Regno Unito. Le imbarcazioni devono essere gestite e controllate dal Regno Unito.</p>
C. ATTIVITÀ ESTRATTIVE	
10. Estrazione di carbone e lignite; estrazione di torba	<p>BG: il diritto di prospezione, ricerca e sfruttamento di materie naturali, comprese le materie prime minerarie, è soggetto a una concessione a tempo determinato rilasciata dallo Stato bulgaro.</p>
11. Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; esclusi i servizi	<p>Le concessioni per la prospezione, la ricerca e l'estrazione sono accordate alle persone fisiche e giuridiche registrate nel registro commerciale come operatori commerciali e in possesso delle risorse tecniche, gestionali e finanziarie necessarie. Nessun impegno (unbound) per l'estrazione di oro dai fiumi e di sale/elementi dalle acque del mare.</p>
12. Estrazione di minerali di uranio e di torio	
13. Estrazione di minerali metaliferi	<p>CZ: nessun impegno (unbound).</p>
14. Altre attività estrattive	<p>EL: il diritto di prospezione e di estrazione di tutti i minerali, tranne gli idrocarburi, i combustibili solidi, i minerali radioattivi e il potenziale geotermico, è soggetto ad una concessione dello Stato greco previa approvazione del Consiglio dei ministri.</p>
	<p>ES: restrizioni agli investimenti originari di paesi non membri della Comunità per quanto riguarda i minerali strategici.</p>




Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento
	<p>FR: lo stabilimento dei non residenti nel settore estrattivo deve avvenire tramite l'apertura di una consociata francese o europea, il cui direttore sia residente in Francia o nell'altro paese europeo e dichiarare il suo luogo di residenza alla prefettura locale.</p> <p>HR: nessun impegno (unbound).</p> <p>HU: il diritto di prospezione, ricerca e sfruttamento di materie prime minerarie potrebbe essere soggetto a una concessione a tempo determinato rilasciata dallo Stato ungherese.</p>
	<p>LT: nessun impegno (unbound).</p> <p>MT: nessun impegno (unbound).</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p> <p>CE: restrizioni alla prospezione, ricerca e sfruttamento di idrocarburi: a norma della direttiva 94/22/CE del 30 maggio 1994 (GU L. 164 del 30.6.1994), ogniqualvolta riscontri che un paese terzo non concede agli enti comunitari, relativamente all'esercizio di queste attività, un trattamento analogo a quello concesso dalla Comunità agli enti del paese terzo stesso, il Consiglio può, su proposta della Commissione, autorizzare uno Stato membro a negare il rilascio di un'autorizzazione a un ente effettivamente controllato dal paese terzo di cui trattasi e/o da cittadini dello stesso (reciprocità).</p>
D. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	
<p>15. Industrie alimentari e delle bevande</p> <p>16. Produzione di tabacchi</p> <p>17. Industrie tessili</p> <p>18. Confezione di capi di abbigliamento; preparazione e tintura di pellicce</p>	<p>Nessuna.</p> <p>BG: la produzione di bevande alcoliche e distillati è soggetta a registrazione e può essere eseguita da enti registrati a norma del diritto commerciale o in conformità alla legislazione di uno Stato UE o SEE.</p> <p>La produzione di prodotti del tabacco e la lavorazione del tabacco sono soggette all'autorizzazione del Consiglio dei ministri e possono essere eseguite da enti registrati a norma del diritto commerciale o in conformità alla legislazione di uno Stato UE o SEE.</p>
<p>19. Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria, selleria e calzature</p>	<p>Restrizioni per lo sfruttamento degli impianti o delle attrezzature nucleari. Occorre una licenza per lo smaltimento del combustibile nucleare.</p> <p>Per la produzione, l'importazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici e di prodotti medici veterinari occorre l'autorizzazione del rappresentante principale in Bulgaria.</p> <p>Le attività connesse allo smaltimento e alla gestione dei rifiuti sono soggette ad autorizzazione.</p>
<p>20. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio</p> <p>21. Fabbricazione di carta e di prodotti di carta</p> <p>22. Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati</p>	



Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento
23. Fabbricazione di coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 24. Fabbricazione di prodotti chimici 25. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	
26. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 27. Attività metallurgiche 28. Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 29. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	
30. Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo 31. Fabbricazione di macchine ed apparecchiature elettriche n.c.a. 32. Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni	
33. Fabbricazione di apparecchi medici, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi 34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 35. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 36. Fabbricazione di mobili; attività manifatturiere n.c.a. 37. Riciclo	
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	<p>AT: la produzione di armi e munizioni non militari è soggetta al requisito della nazionalità SEE, mentre la produzione di armi e munizioni militari è soggetta al requisito della nazionalità austriaca. La sede legale o l'ufficio principale delle persone giuridiche e delle società di persone deve essere situata/o in Austria. Il rappresentante professionale o i soci gerenti della società abilitati ad agire per suo conto devono essere cittadini del SEE.</p> <p>BG: la fabbricazione e il commercio di armi, munizioni, esplosivi e beni e tecnologie a duplice uso sono soggetti a licenza o a registrazione e possono essere eseguiti da enti registrati a norma del diritto commerciale.</p>



Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento
E. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA	
40. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda	<p>AT: nessun impegno (unbound).</p> <p>BG: le attività connesse all'energia elettrica, al gas e all'acqua calda sono soggette a licenza. Le licenze vengono rilasciate a persone giuridiche registrate a norma del diritto commerciale o in conformità alla legislazione di uno Stato UE o SEE.</p> <p>CZ: nessun impegno (unbound).</p>
	<p>FR: le concessioni e le autorizzazioni nel settore idroelettrico sono riservate ai cittadini francesi o comunitari, nonché ai cittadini di paesi terzi con i quali siano stati conclusi accordi di reciprocità per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica.</p> <p>FI: restrizioni agli investimenti nelle imprese che si occupano di energia nucleare o di questioni nucleari.</p> <p>EL: combustibili solidi, minerali radioattivi ed energia geotermica: le licenze di sfruttamento possono essere negate alle persone fisiche e giuridiche extra-comunitarie. Il diritto di sfruttamento è soggetto a una concessione dello Stato greco, previa approvazione del Consiglio dei ministri.</p> <p>HR, HU: nessun impegno (unbound).</p> <p>LV: monopolio di Stato nel settore dell'energia elettrica.</p> <p>MT: nessun impegno (unbound).</p>
	<p>PT: restrizioni agli investimenti nelle imprese di importazione, trasporto e fornitura di gas naturale. Il governo portoghese definisce le condizioni che devono soddisfare le imprese che intendono svolgere queste attività.</p> <p>RO: nessun impegno (unbound).</p>
	<p>SK: è richiesta la conformità con la politica energetica della Repubblica slovacca. Restrizioni agli investimenti nelle imprese caratterizzate come monopoli naturali.</p> <p>Il governo può limitare l'importazione e l'esportazione di energia elettrica e di gas nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i diritti e gli obblighi dei produttori e degli acquirenti di energia elettrica e di gas non sono simili o maggiori rispetto ai diritti e agli obblighi dei produttori e degli acquirenti nella Repubblica slovacca, — le precauzioni dei singoli produttori riguardanti la tutela dell'ambiente non sono simili o maggiori rispetto alla tutela dell'ambiente attuata nella Repubblica slovacca, — l'importazione o l'esportazione di energia elettrica limita l'impiego dell'energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili o dalle fonti nazionali di carbone.



ALLEGATO VIII

Organismi comunitari che si occupano di commesse pubbliche
(di cui all'articolo 137 dell'accordo di associazione)

Appendice 1

ENTITÀ DEI GOVERNI CENTRALI

Entità che aggiudicano appalti conformemente al presente titolo

Sezione 2

Enti pubblici aggiudicatori

Parlamento croato

Presidente della Repubblica di Croazia

Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia

Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia dopo la fine del mandato

Governo della Repubblica di Croazia

Uffici del governo della Repubblica di Croazia

Ministero dell'Economia

Ministero per lo Sviluppo regionale e i fondi UE

Ministero delle Finanze

Ministero della Difesa

Ministero degli Affari esteri ed europei

Ministero dell'Interno

Ministero della Giustizia

Ministero della Funzione pubblica

Ministero dell'Imprenditoria e dell'artigianato

Ministero del Lavoro e del sistema pensionistico


Ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle infrastrutture

Ministero dell'Agricoltura

Ministero del Turismo

Ministero dell'Ambiente e della protezione della natura

Ministero dell'Edilizia e dell'assetto territoriale



Ministero per gli Ex combattenti

Ministero della Politica sociale e della gioventù

Ministero della Sanità

Ministero della Scienza, dell'istruzione e dello sport

Ministero della Cultura

Enti amministrativi pubblici

Uffici amministrativi pubblici nelle contee

Corte costituzionale della Repubblica di Croazia

Corte suprema della Repubblica di Croazia

Organi giurisdizionali

Consiglio della Magistratura di Stato

Procure di Stato

Consiglio della Procura di Stato

Uffici del mediatore

Commissione statale di vigilanza per gli appalti pubblici

Banca nazionale croata

Agenzie e uffici statali

Corte dei conti

Appendice 2


ENTITÀ DECENTRATE E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

Entità che aggiudicano appalti conformemente al presente titolo

ORGANISMI E CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 3 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11), vale a dire persone giuridiche istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- la loro attività è finanziata dal bilancio dello Stato, delle autonomie locali o regionali o di altre persone giuridiche per oltre il 50 %, oppure
- la loro gestione è soggetta al controllo di enti statali, autonomie locali e regionali o altre persone giuridiche, oppure
- hanno un organo di vigilanza, amministrativo o di direzione i cui membri siano nominati per oltre metà da enti statali, autonomie locali e regionali o altre persone giuridiche.



Per esempio:

Agency Alan d.o.o.

APIS IT d.o.o. – Agenzia di sostegno ai sistemi d'informazione e alle tecnologie dell'informazione;

Ensemble nazionale di danza folcloristica della Croazia "Lado"

CARnet (Rete accademica e di ricerca croata)

Centri di cura e assistenza

Centri per la protezione sociale

Istituti di assistenza sociale

Centri di assistenza sanitaria

Archivi di Stato

Istituto statale per la protezione della natura

Fondo per il finanziamento dello smantellamento della centrale nucleare di Krško e dello smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito di NEK

Fondo di indennizzo dei beni sequestrati

Fondo per la ricostruzione e lo sviluppo di Vukovar

Fondo per la riqualificazione professionale e l'occupazione delle persone con disabilità

Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica

Accademia croata delle scienze e delle arti

Banca croata per la ricostruzione e lo sviluppo

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.)

Hrvatska lutrija d.o.o. (lotteria croata)

Fondazione croata per il patrimonio culturale


Camera dell'agricoltura croata

Radiotelevisione croata

Associazione croata per la cultura tecnologica

Centro per gli audiovisivi croato

Centro croato per l'allevamento equino – Scuderie di Stato di Đakovo e Lipik



Centro croato per l'agricoltura, i prodotti alimentari e gli affari rurali

Centro croato di azione contro le mine

Memoriale e centro di documentazione croato della guerra per la patria

Comitato olimpico croato

Operatore croato del mercato dell'energia

Comitato paraolimpico croato

Registro navale croato

Istituto croato per la conservazione

Associazione croata dello sport delle persone sorde

Istituto croato di medicina infortunistica

Istituto nazionale croato della sanità pubblica

Istituto croato di salute mentale

Istituto croato per l'assicurazione pensionistica

Istituto croato di standardizzazione

Istituto croato di telemedicina

Istituto croato di tossicologia e antidoping

Istituto nazionale croato di medicina trasfusionale

Servizio per l'occupazione croato

Istituto croato per la salute e la sicurezza sul lavoro

Ente croato di assicurazione malattia

Istituto croato per l'assicurazione malattia per la salute sul lavoro

Jadrolinija (compagnia di trasporto marittimo)


Ente pubblico Centro olimpico croato

Istituti pubblici di istruzione superiore

Enti pubblici per i parchi nazionali

Enti pubblici per i parchi naturali

Istituti scientifici pubblici



Teatri, musei, gallerie, biblioteche e altri enti culturali istituiti dalla Repubblica di Croazia o da autonomie locali e regionali

Penitenziari

Ospedali clinici

Centri clinico-ospedalieri

Cliniche

Istituto di lessicografia "Miroslav Krleža"

Autorità portuali

Sanatori

Farmacie fondate da autonomie locali e regionali

Matica hrvatska (matrice Croazia)

Centro internazionale di archeologia subacquea

Biblioteca nazionale e universitaria

Fondazione nazionale per il sostegno del tenore di vita di alunni e studenti

Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile

Fondazione nazionale per la scienza, l'istruzione superiore e lo sviluppo tecnologico della Repubblica di Croazia

Centro nazionale per la valutazione esterna dell'istruzione

Consiglio nazionale per l'istruzione superiore

Consiglio nazionale per la scienza

Gazzetta ufficiale (Narodne novine d.d.) Istituti educativi/correzionali

Istituti di istruzione fondati dalla Repubblica di Croazia o da autonomie locali e regionali

Ospedali generali

Plovput d.o.o. (ente pubblico responsabile della sicurezza della navigazione)

Policlinici

Ospedali specializzati

Registro centrale degli assicurati



Centro di calcolo universitario

Associazioni sportive

Federazioni sportive

Istituti per le cure mediche d'urgenza

Centri di cure palliative

Istituti di assistenza sanitaria

Fondazione per la solidarietà a livello di polizia

Carceri

Istituto per il restauro di Dubrovnik

Istituto per le sementi e piantine per seminativi

Istituti di sanità pubblica

Centro tecnico aeronautico (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.)

Amministrazioni delle strade provinciali

Centro per il monitoraggio delle attività svolte dalle imprese nel settore energetico e degli investimenti

Appendice 3

ENTI OPERANTI NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI

Entità che aggiudicano appalti conformemente al presente titolo

Sezione 1


Enti aggiudicatori per le infrastrutture dei porti marittimi o interni e per gli altri terminali di trasporto

Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività connesse allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di porti marittimi, porti fluviali e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto marittimo o fluviale, quali gli enti che esercitano dette attività in base alla concessione attribuita a norma della legge sul demanio marittimo e sui porti marittimi (Gazzetta ufficiale 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09).

Sezione 2

Enti aggiudicatori nel settore delle strutture aeroportuali

Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività connesse allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto aereo, quali gli enti che esercitano dette attività in base a concessioni, a norma della legge sugli aeroporti (Gazzetta ufficiale 119/98 e 14/11).



ALLEGATO IX

Elenco dei mezzi di pubblicazione da aggiungere all'Allegato XIII dell'accordo di associazione

Appendice 2


CROAZIA

— Narodne novine

— Electronic Public Procurement Classifieds della Repubblica di Croazia

(<https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/electronic-public-procurement-of-the-republic-of-croatia/0/81/>)

17CE2021



REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2017
che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si impegna a costruire un'Unione dell'energia corredata di una politica lungimirante in materia di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.
- (2) L'etichettatura energetica consente ai clienti di procedere a scelte informate basate sul consumo energetico dei prodotti connessi all'energia. Le informazioni sull'efficienza e la sostenibilità dei prodotti connessi all'energia apportano un contributo di rilievo al risparmio energetico e alla riduzione degli importi delle fatture energetiche, promuovendo nel contempo l'innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del cliente e l'armonizzazione dei corrispondenti requisiti a livello dell'Unione avvantaggia anche i fabbricanti, l'industria e l'economia dell'Unione nel suo complesso.
- (3) La Commissione ha riesaminato l'efficacia della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e ha messo in evidenza la necessità di aggiornare il quadro relativo all'etichettatura energetica per migliorarne l'efficacia.
- (4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene nella sostanza il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di efficienza energetica dei prodotti. Dato che il consumo energetico dei mezzi di trasporto per persone o merci è regolamentato

⁽¹⁾ GU C 82 del 3.3.2016, pag. 6.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2017.


⁽³⁾ Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1).




direttamente e indirettamente da altro diritto e altre politiche dell'Unione, è opportuno continuare a escludere tali mezzi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, inclusi i mezzi di trasporto con un motore che non modifica la propria posizione durante il funzionamento, quali ascensori, scale mobili e nastri trasportatori.

- (5) È opportuno chiarire che tutti i prodotti immessi per la prima volta sul mercato dell'Unione, compresi i prodotti importati di seconda mano, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, i prodotti che sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione per una seconda volta o un'ulteriore volta non dovrebbero essere inclusi.
- (6) Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione, garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato interno.
- (7) La moderazione della domanda di energia è riconosciuta come azione chiave della strategia europea di sicurezza energetica definita nella comunicazione della Commissione del 28 maggio 2014. La strategia quadro per un'Unione dell'energia definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 sottolineava inoltre il principio «l'efficienza energetica al primo posto» e la necessità di attuare pienamente il diritto dell'Unione vigente nel settore. La tabella di marcia della strategia quadro per un'Unione dell'energia definita in tale comunicazione prevedeva una revisione del quadro di efficienza energetica dei prodotti nel 2015. Il presente regolamento migliora il quadro normativo ed esecutivo dell'etichettatura energetica.
- (8) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del cliente avvantaggia l'economia dell'Unione, riduce la domanda energetica e permette ai clienti di risparmiare sulle fatture energetiche, contribuisce all'innovazione e agli investimenti nell'efficienza energetica e permette alle industrie che sviluppano e realizzano i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico di ottenere un vantaggio concorrenziale. Esso contribuisce inoltre alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione per il 2020 e per il 2030 nonché dei suoi obiettivi in materia di cambiamento climatico e ambiente. Si prefigge inoltre di ottenere un impatto positivo sulle prestazioni ambientali dei prodotti connessi all'energia e delle loro parti, incluso l'uso di risorse diverse da quelle energetiche.
- (9) Il presente regolamento contribuisce allo sviluppo, al riconoscimento da parte dei clienti e all'immissione sul mercato di prodotti energetici intelligenti, che possono essere attivati per interagire con altri apparecchi e sistemi, inclusa la rete energetica stessa, al fine di migliorare l'efficienza energetica o l'utilizzo di energie rinnovabili, ridurre il consumo energetico e promuovere l'innovazione nell'industria dell'Unione.
- (10) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei clienti verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria per i prodotti connessi all'energia è un mezzo efficace attraverso il quale fornire ai potenziali clienti informazioni comparabili sull'efficienza energetica dei prodotti connessi all'energia. L'etichetta dovrebbe essere corredata di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. Affinché l'etichetta sia effettivamente utile per i clienti che ricercano risparmi energetici e di costi, i gradi della scala di classificazione dovrebbero corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi per i clienti. Per la maggioranza dei gruppi di prodotti, l'etichetta, se del caso, dovrebbe indicare anche il consumo assoluto di energia in aggiunta alla scala di classificazione, per consentire ai clienti di prevedere l'impatto diretto delle loro scelte sulle fatture energetiche. Tuttavia, è impossibile fornire le stesse informazioni con riguardo ai prodotti connessi all'energia che non consumano energia.
- (11) La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata efficiente in termini di costi per i clienti. Si prevede che una sua applicazione uniforme a tutti i gruppi di prodotti rafforzi la trasparenza e faciliti la comprensione per i clienti. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ i prodotti non possano più rientrare nelle classi «E», «F» o «G», queste classi dovrebbero comunque figurare sull'etichetta in grigio. In casi eccezionali e debitamente giustificati, quali la realizzazione di risparmi insufficienti nell'intera gamma delle sette classi, l'etichetta dovrebbe poter contenere un numero inferiore di classi rispetto alla normale scala da A a G. In tali casi, la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta per le restanti classi e dovrebbe applicarsi esclusivamente ai nuovi prodotti che sono immessi sul mercato o messi in servizio.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GUL 285 del 31.10.2009, pag. 10).



- (12) Quando un fornitore immette un prodotto sul mercato, ciascuna unità del prodotto dovrebbe essere accompagnata da un'etichetta in forma cartacea conforme ai requisiti dell'atto delegato pertinente. Il pertinente atto delegato dovrebbe definire il modo più efficace di esporre le etichette, tenendo conto delle implicazioni per i clienti, i fornitori e i distributori e potrebbe stabilire che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto. Il distributore dovrebbe esporre l'etichetta fornita insieme all'unità del prodotto nella posizione prescritta dall'atto delegato. L'etichetta esposta dovrebbe essere chiaramente visibile e identificabile come etichetta relativa al prodotto in questione, senza che il cliente debba leggere il nome della marca e il numero del modello sull'etichetta, e dovrebbe attirare l'attenzione del cliente che osserva il prodotto esposto.
- (13) Fermo restando l'obbligo per il fornitore di fornire un'etichetta stampata unitamente a ogni unità di prodotto, il progresso nel campo della tecnologia digitale potrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in aggiunta alle etichette energetiche stampate. Il distributore dovrebbe inoltre poter scaricare la scheda informativa del prodotto dalla banca dati dei prodotti.
- (14) Qualora non sia possibile esporre l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza, nel materiale pubblicitario visivo e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto e della gamma di classi di efficienza figurante sull'etichetta.
- (15) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica mettendo a punto e immettendo sul mercato prodotti sempre più efficienti. Parallelamente, essi tendono ad abbandonare la produzione di prodotti meno efficienti, grazie allo slancio impresso dal diritto dell'Unione in materia di progettazione ecocompatibile. Questo sviluppo tecnologico si traduce nel fatto che la maggior parte dei modelli di prodotti si situano nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti di confrontare i prodotti in modo adeguato, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori.
- (16) Per varie etichette create dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, i prodotti sono disponibili solamente o prevalentemente nelle classi più elevate. Ciò riduce l'efficacia dell'etichetta. Le classi indicate sulle etichette esistenti, in funzione del gruppo di prodotti, hanno scale diverse, in cui la classe più elevata può variare dalla classe A a quella A+++.
- Di conseguenza, quando i clienti confrontano le etichette tra gruppi di prodotti diversi, potrebbero essere indotti a ritenere che per una particolare etichetta esistano classi energetiche superiori a quelle esposte. Per evitare tale rischio di confusione, è opportuno effettuare, prima di tutto, un riscalaggio iniziale delle etichette esistenti per garantire una scala da A a G omogenea, per tre categorie di prodotti ai sensi del presente regolamento.
- (17) L'etichettatura energetica dei prodotti per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda è stata introdotta solo di recente e il tasso del progresso tecnologico in tali gruppi di prodotti è relativamente lento. L'attuale regime di etichettatura opera una chiara distinzione fra le tecnologie basate sui combustibili fossili convenzionali, che rientrano, nella migliore delle ipotesi, nella classe A, e le tecnologie che usano le energie rinnovabili, che spesso sono notevolmente più costose, alle quali sono riservate le classi A+, A++ e A+++.
- Essendo già possibile ottenere consistenti risparmi energetici mediante l'impiego delle tecnologie più efficienti basate sui combustibili fossili, sarebbe opportuno continuare a promuovere le stesse classi A. Poiché è probabile che il mercato per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda lentamente passi alle tecnologie più rinnovabili, è opportuno riscalare le etichette energetiche per tali prodotti successivamente.
- (18) Dopo il riscalaggio iniziale, la frequenza del riscalaggio successivo dovrebbe essere determinata dal riferimento alla percentuale di prodotti venduti rientranti nelle classi energetiche più elevate. Un riscalaggio ulteriore dovrebbe tenere presente la velocità del progresso tecnologico nonché la necessità di non gravare eccessivamente su fornitori e distributori e, in particolare, sulle piccole imprese. Pertanto, sarebbe auspicabile prevedere la frequenza del riscalaggio a intervalli di circa dieci anni. L'etichetta nuovamente riscalata dovrebbe lasciare la classe superiore vuota per stimolare il progresso tecnologico, fornire stabilità normativa, limitare la frequenza del riscalaggio e consentire lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. In casi eccezionali, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, nessun prodotto dovrebbe rientrare nelle due classi più elevate al momento dell'introduzione dell'etichetta nuovamente riscalata.
- (19) Prima del riscalaggio, la Commissione dovrebbe effettuare un opportuno studio preparatorio.
- (20) Quando un'etichetta per un gruppo di prodotti è riscalata, per evitare di confondere i clienti è opportuno sostituire in tempi brevi le etichette sui prodotti interessati esposte nei negozi, nonché organizzare opportune campagne informative per il consumatore che indichino chiaramente l'introduzione di una nuova versione dell'etichetta.




- (21) Nel caso di riscalaggio dell'etichetta, per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette esistenti che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto delegato concernente il riscalaggio dell'etichetta. I distributori non dovrebbero esporre le etichette riscalate prima della data di sostituzione.
- (22) Occorre prevedere una distribuzione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Gli operatori economici, nei rispettivi ruoli nella catena di fornitura, dovrebbero essere responsabili della conformità e dovrebbero assicurare di mettere a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso.
- (23) Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia e per i prodotti non connessi all'energia. Laddove i prodotti connessi all'energia non siano disciplinati da atti delegati, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nuovi regimi nazionali in materia di etichettatura di tali prodotti. Per lo stesso motivo, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia dei prodotti in questione. Le etichette previste conformemente al diritto dell'Unione, quali l'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e altri parametri ambientali, nonché ulteriori etichette, quali Energy Star dell'UE ed Ecolabel UE, non dovrebbero essere ritenute ingannevoli o fonte di confusione.
- (24) Con sempre maggiore frequenza sono offerti ai clienti aggiornamenti di software o firmware dei loro prodotti, dopo che gli stessi sono stati immessi sul mercato o messi in uso. Tali aggiornamenti sono generalmente destinati a migliorare le prestazioni del prodotto, ma possono anche avere ripercussioni sull'efficienza energetica e su altri parametri del prodotto indicati nell'etichetta energetica. Se tali modifiche vanno a detrimento di quanto riportato nell'etichetta, i clienti dovrebbero essere informati delle stesse e dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare l'aggiornamento.
- (25) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione dei gruppi di cooperazione amministrativa (AdCo) sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica.
- (26) La proposta della Commissione di un nuovo regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti integra le disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e di alcuni atti legislativi settoriali specifici di armonizzazione dell'Unione. Detta proposta include le disposizioni in materia di clausole di salvaguardia contenute nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, che si applicherebbero a tutti gli atti legislativi di armonizzazione dell'Unione. Fintanto che il nuovo regolamento è ancora all'esame dei colegislatori, è opportuno fare riferimento al regolamento (CE) n. 765/2008 e includere le clausole di salvaguardia nel presente regolamento.
- (27) Le attività di vigilanza del mercato disciplinate dal regolamento (CE) n. 765/2008 non sono dirette esclusivamente alla protezione della salute e della sicurezza, ma sono anche applicabili all'applicazione del diritto dell'Unione che mira a difendere altri interessi pubblici, compresa l'efficienza energetica. In linea con la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2013 intitolata «20 azioni per rendere i prodotti più sicuri e conformi per l'Europa: un piano d'azione pluriennale per il controllo dei prodotti nell'UE», è stata aggiornata la metodologia generale dell'Unione di valutazione del rischio al fine di coprire tutti i rischi, compresi quelli relativi all'etichettatura energetica.
- (28) Un'attività di vigilanza del mercato coerente ed efficiente in termini di costi in tutta l'Unione richiede anche un'archiviazione e una condivisione ben strutturate e complete fra gli Stati membri di tutte le informazioni pertinenti sulle attività nazionali in questo contesto, compreso un riferimento alle notifiche prescritte dal presente

(1) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (G.U.L. 218 del 13.8.2008, pag. 30).


(2) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (G.U.L. 11 del 15.1.2002, pag. 4).

(3) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (G.U.L. 218 del 13.8.2008, pag. 82).



regolamento. La banca dati del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) istituita dalla Commissione è idonea allo scopo di costituire una banca dati completa delle informazioni in materia di vigilanza del mercato e il suo uso pertanto dovrebbe essere fortemente incoraggiato.

- (29) Al fine di creare uno strumento utile per i consumatori, consentire modalità alternative ai distributori per ottenere le schede informative del prodotto, agevolare il controllo della conformità e fornire dati di mercato aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative specifiche di prodotto, la Commissione dovrebbe creare e mantenere una banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica e una parte relativa alla conformità, che dovrebbe essere accessibile tramite un portale online.
- (30) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato e gli obblighi dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica nella banca dati dei prodotti le informazioni richieste sulla conformità del prodotto. Le informazioni pertinenti per i consumatori e i distributori dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili nella parte pubblica della banca dati dei prodotti. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di dati aperti, in modo da poter essere utilizzate dagli sviluppatori di applicazioni mobili e da altri strumenti di confronto. Strumenti orientati agli utenti, come un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), presenti sull'etichetta stampata, dovrebbero agevolare l'accesso facile e diretto alla parte pubblica della banca dati dei prodotti.
- (31) La parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità dovrebbe essere oggetto di rigorose norme in materia di protezione dei dati. Le necessarie parti specifiche della documentazione tecnica contenute nella parte relativa alla conformità dovrebbero essere rese disponibili sia alle autorità di vigilanza del mercato che alla Commissione. Qualora alcune informazioni tecniche siano così sensibili da rendere inopportuno inserirle nella categoria di documentazione tecnica dettagliata negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero conservare il potere di accedere a tali informazioni ove necessario, conformemente all'obbligo di cooperazione dei fornitori o mediante parti aggiuntive della documentazione tecnica caricate dai fornitori nella banca dati dei prodotti su base volontaria.
- (32) Affinché la banca dati dei prodotti risulti utile il prima possibile, la registrazione dovrebbe essere obbligatoria per tutti i modelli, le cui unità sono immesse sul mercato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e che non sono più commercializzate, la registrazione dovrebbe essere facoltativa. È opportuno prevedere un adeguato periodo transitorio per lo sviluppo della banca dati e per permettere ai fornitori di ottemperare all'obbligo di registrazione. Qualora siano apportate modifiche pertinenti ai fini dell'etichetta e della scheda informativa di un prodotto già sul mercato, tale prodotto dovrebbe essere considerato un nuovo modello e il fornitore dovrebbe registrarlo nella banca dati dei prodotti. La Commissione, in cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato e i fornitori, dovrebbe prestare particolare attenzione al processo transitorio fino alla completa attuazione della parte pubblica e della parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.
- (33) Le sanzioni applicabili per violazione delle disposizioni del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (34) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso di prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi.
- (35) È opportuno misurare il consumo e la prestazione energetici e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. Nell'interesse del corretto funzionamento del mercato interno le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Tali metodologie e norme dovrebbero tener conto, per quanto possibile, dell'utilizzo reale di un determinato prodotto, riflettere il comportamento del consumatore medio nonché essere solide al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale e non intenzionale. Le etichette energetiche dovrebbero rispecchiare le prestazioni comparative dell'utilizzo effettivo dei prodotti, entro i limiti dovuti alla necessità di prove di laboratorio affidabili e riproducibili. Pertanto ai fornitori non dovrebbe essere consentito includere software o hardware che alterino automaticamente le prestazioni del prodotto in condizioni di prova. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto, la Commissione dovrebbe pubblicare nella *Gazzetta*




ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

- (36) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro a lungo termine per la revisione delle etichette di particolari prodotti connessi all'energia comprendente un elenco indicativo di ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. Tale analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari, tra cui la possibilità e il costo di fornire ai consumatori informazioni sulle prestazioni di un prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico, la durabilità o le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.
- (37) I fornitori di prodotti commercializzati conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di mettere a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico dei prodotti interessati su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato. Opportune disposizioni transitorie dovrebbero garantire la certezza e la continuità giuridiche al riguardo.
- (38) Inoltre, al fine di assicurare una transizione senza soluzione di continuità a detto regolamento, i requisiti esistenti stabiliti dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE della Commissione ⁽¹⁾ dovrebbero continuare ad applicarsi ai pertinenti gruppi di prodotti fino a quando non vengono abrogati o sostituiti da atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento. L'applicazione di tali esistenti requisiti non pregiudica l'applicazione degli obblighi ai sensi del presente regolamento.
- (39) Al fine di stabilire specifici gruppi di prodotti connessi all'energia conformemente a una serie di determinati criteri nonché stabilire etichette e schede informative specifiche di prodotto, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²⁾. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti in concomitanza con gli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione degli atti delegati.
- (40) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare, secondo la procedura di salvaguardia dell'Unione, se una misura nazionale sia giustificata o meno e per fissare requisiti dettagliati concernenti i dettagli operativi riguardanti la banca dati dei prodotti. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (41) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti fornendo loro informazioni pertinenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono invece, sviluppando ulteriormente il quadro normativo armonizzato e garantendo condizioni di parità tra i fabbricanti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (42) Il presente regolamento si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione della direttiva 2010/30/UE.
- (43) È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2010/30/UE,

⁽¹⁾ Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche (GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia («prodotti») immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo;
 - b) ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «prodotto connesso all'energia» o «prodotto», il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato o messo in servizio, incluse le parti che hanno un impatto sul consumo di energia durante l'uso che sono immesse sul mercato o messe in servizio per i clienti e destinate a essere integrate nei prodotti;
- 2) «gruppo di prodotti», un gruppo di prodotti che hanno la stessa funzionalità principale;
- 3) «sistema», la combinazione di diversi beni che, se uniti, svolgono una funzione specifica nell'ambiente previsto e la cui efficienza energetica può quindi essere determinata come un'entità unica;
- 4) «modello», la versione del prodotto nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificativo del modello;
- 5) «identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;
- 6) «modello equivalente», il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e la stessa scheda informativa, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dal medesimo fornitore di un altro modello con diverso identificativo del modello;
- 7) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 8) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
- 9) «messa in servizio», il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti nel mercato dell'Unione;
- 10) «fabbricante», la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- 11) «mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- 12) «importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
- 13) «distributore», il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno;



- 14) «fornitore», il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione;
- 15) «vendita a distanza», l'offerta per vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale cliente non possa prendere visione del prodotto offerto;
- 16) «cliente», la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- 17) «efficienza energetica», il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;
- 18) «norma armonizzata», la norma definita nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 19) «etichetta», la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, corredata di una scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe che corrisponde a risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a informare i clienti circa l'efficienza energetica e il consumo energetico; essa comprende le etichette riscalate e le etichette con un numero di classi e colori inferiore a norma dell'articolo 11, paragrafi 10 e 11;
- 20) «riscalaggio», l'esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari per conseguire la classe di efficienza energetica che figura sull'etichetta di un particolare gruppo di prodotti;
- 21) «etichetta riscalata», l'etichetta di un particolare gruppo di prodotti che ha subito un riscalaggio ed è distinguibile dalle etichette precedenti il riscalaggio pur mantenendo una coerenza visiva e percettibile con l'insieme delle etichette;
- 22) «scheda informativa del prodotto», il documento standardizzato contenente informazioni relative ad un prodotto, in forma cartacea o elettronica;
- 23) «documentazione tecnica», la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato l'accertamento della precisione dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova;
- 24) «informazioni supplementari», le informazioni, contenute in un atto delegato, sulle prestazioni funzionali e ambientali di un prodotto;
- 25) «banca dati dei prodotti», una raccolta dei dati relativi ai prodotti, che è organizzata in maniera sistematica e che è composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti;
- 26) «tolleranza ammessa ai fini della verifica», la deviazione massima ammissibile dei risultati di misurazione e calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato rispetto ai valori dei parametri dichiarati o pubblicati, che riflette la deviazione derivante dalla variazione interlaboratorio.

Articolo 3


Obblighi generali dei fornitori

1. Il fornitore assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.

In alternativa alla scheda informativa del prodotto, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera h), possono disporre che sia sufficiente per il fornitore di indicare i parametri di tale scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti. In tal caso, il fornitore mette a disposizione del distributore, su richiesta, la scheda informativa del prodotto in forma cartacea.

Gli atti delegati possono prevedere che l'etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).



2. Il fornitore fornisce al distributore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate, comprese le etichette riscaldate conformemente all'articolo 11, paragrafo 13, e le schede informative del prodotto gratuitamente e rapidamente, e comunque, al più tardi entro cinque giorni lavorativi.
3. Il fornitore assicura la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto dallo stesso fornite e presenta la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione.
4. Una volta che un'unità di un modello è in servizio, il fornitore chiede il consenso esplicito del cliente per qualsiasi modifica destinata ad essere apportata all'unità mediante aggiornamenti che risulterebbero a discapito dei parametri dell'etichetta di efficienza energetica per tale unità, come enunciato nel pertinente atto delegato. Il fornitore informa il cliente dell'obiettivo dell'aggiornamento e delle modifiche dei parametri, compreso dell'eventuale cambiamento della classe di etichettatura. Per un periodo commisurato al ciclo di vita medio del prodotto, il fornitore dà al cliente la possibilità di rifiutare l'aggiornamento senza perdite di funzionalità evitabili.
5. Il fornitore non immette sul mercato prodotti progettati in modo tale che le prestazioni di un modello risultino automaticamente alterate in condizioni di prova al fine di raggiungere un livello più favorevole per i parametri specificati nell'atto delegato pertinente o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto.

Articolo 4

Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti

1. A partire dal 1° gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un'unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore inserisce per tale modello le informazioni di cui all'allegato I nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.
 2. Laddove le unità di modelli disciplinati da un atto delegato siano immesse sul mercato tra il 1° agosto 2017 e il 1° gennaio 2019, il fornitore, entro il 30 giugno 2019, inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I relativamente a tali modelli.
- Fino all'inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima del 1° agosto 2017, il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I.
 4. Un prodotto per il quale siano apportate modifiche pertinenti per l'etichetta o la scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo modello. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un modello.
 5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli insiemi di apparecchi di riscaldamento di cui ai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013⁽¹⁾, (UE) n. 812/2013⁽²⁾ e (UE) 2015/1187⁽³⁾ della Commissione, nel caso in cui la fornitura delle etichette per tali insiemi di apparecchi è di esclusiva responsabilità dei distributori.
 6. Dopo che l'ultima unità di un modello è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale modello nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 15 anni. Ove opportuno in relazione alla vita media di un prodotto, un periodo di conservazione più breve può essere previsto a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera q). Le informazioni contenute nella parte pubblica della banca dati non sono cancellate.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43).



*Articolo 5***Obblighi dei distributori**

1. Il distributore:
 - a) espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore o messa a disposizione conformemente al paragrafo 2 per le unità di un modello disciplinato dal pertinente atto delegato; e
 - b) su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita.
2. Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di un'etichetta, ne richiede una al fornitore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.
3. Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di una scheda informativa del prodotto, la richiede al fornitore in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, oppure, qualora lo desideri, la stampa o la scarica dalla banca dati dei prodotti per visualizzarla in forma elettronica, se tali funzioni sono disponibili per il prodotto in questione.

*Articolo 6***Altri obblighi dei fornitori e dei distributori**


Il fornitore e il distributore:

- a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente al relativo atto delegato;
- b) collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità;
- c) in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo non conformi agli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;
- d) in relazione ai prodotti non disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati;
- e) per i prodotti non connessi all'energia, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento o dagli atti delegati.

La lettera d) del primo comma non riguarda le etichette previste dal diritto nazionale, a meno che tali etichette non siano previste dagli atti delegati.

*Articolo 7***Obblighi degli Stati membri**

1. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti conformi al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.
2. Quando gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto specificato in un atto delegato, tali incentivi puntano alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, o a classi più elevate indicate in tale atto delegato.
3. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i fornitori e i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette e il relativo riscaldamento siano accompagnati da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale sull'etichettatura energetica. La Commissione sostiene la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche in relazione a tali campagne, anche raccomandando messaggi chiave comuni.



4. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Si considera che le norme che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2010/30/UE soddisfino i requisiti del presente paragrafo per quanto riguarda le sanzioni.

Entro il 1° agosto 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al primo comma, che non sono state precedentemente notificate e notificano alla Commissione tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

Articolo 8

Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

1. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e tra queste ultime e la Commissione, tra l'altro mediante un più stretto coinvolgimento degli AdCo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica.

Tali scambi di informazioni sono effettuati anche quando i risultati delle prove indicano che il prodotto ottempera al presente regolamento e al pertinente atto delegato.

3. I programmi generali degli Stati membri di vigilanza del mercato o i programmi settoriali specifici definiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 includono azioni per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento.

4. La Commissione, in collaborazione con gli AdCo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, elabora orientamenti per l'applicazione del presente regolamento, in particolare in relazione alle migliori pratiche in materia di prove sui prodotti e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e la Commissione.

5. Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di rivalersi sul fornitore per recuperare i costi di ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti in caso di mancato rispetto del presente regolamento o dei pertinenti atti delegati.

Articolo 9


Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivi sufficienti di ritenere che un prodotto disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, come il profilo ambientale e relativo alla tutela dei consumatori, procedono ad una valutazione del prodotto in questione alla luce di tutti i requisiti in materia di etichettatura energetica pertinenti al rischio e stabiliti nel presente regolamento o nel pertinente atto delegato. Al fine di tale valutazione i fornitori e i distributori collaborano nella misura necessaria con le autorità di vigilanza del mercato.

2. Le autorità di vigilanza del mercato, se nel corso della valutazione di cui al paragrafo 1 constatano che il prodotto non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento o al pertinente atto delegato, chiedono tempestivamente al fornitore o, se del caso, al distributore, di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo, se opportuno, dal mercato o, se opportuno, di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio da esse stabilito.

Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che un caso di non conformità di cui al paragrafo 2 non si limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore o al distributore di adottare.



4. Il fornitore o, se del caso, il distributore assicura che siano adottate tutte le misure correttive o restrittive del caso, ai sensi del paragrafo 2, nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'intera Unione.

5. Se il fornitore o, se del caso, il distributore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la disponibilità del prodotto sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo.

6. Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate a norma del paragrafo 5. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, segnatamente:

- a) i dati necessari a identificare il prodotto non conforme;
- b) l'origine del prodotto;
- c) la natura dell'asserita non conformità e il rischio di cui trattasi;
- d) la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le ragioni addotte dal fornitore o, se del caso, dal distributore;

In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità è dovuta al fatto che il prodotto non rispetta gli obblighi relativi ad aspetti della tutela dell'interesse pubblico stabiliti nel presente regolamento o a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 che conferiscono la presunzione di conformità.

7. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e di eventuali informazioni supplementari a loro disposizione in merito alla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle proprie obiezioni.

8. Se, entro 60 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 6, né uno Stato membro né la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è considerata giustificata.

9. Gli Stati membri assicurano che nei confronti del prodotto interessato siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto stesso dal loro mercato.

Articolo 10

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se, al termine della procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione tempestivamente consulta lo Stato membro e il fornitore o, se del caso, il distributore e valuta la misura nazionale.


In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e può suggerire una misura alternativa appropriata. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2. I destinatari della decisione della Commissione sono tutti gli Stati membri e la Commissione la comunica immediatamente a loro e al fornitore o al distributore interessato.

3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato revoca la misura.

4. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

5. Le misure correttive o restrittive di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 4, 5 o 9, o all'articolo 10, paragrafo 3, sono estese a tutte le unità di un modello non conforme e ai suoi modelli equivalenti, ad eccezione delle unità di cui il fornitore dimostra la conformità.



Articolo 11

Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette

1. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione riscalda le etichette in vigore il 1° agosto 2017 fatti salvi i paragrafi 4 e 5 e da 8 a 12.

In deroga all'obbligo di conseguire un risparmio considerevole di costi e di energia di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), quando il riscalaggio non può realizzare tale risparmio, essa garantisce almeno una scala da A a G omogenea.

2. Per un gruppo di prodotti per il quale non esiste un'etichetta il 1° agosto 2017, la Commissione può introdurre etichette, fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.

3. La Commissione può inoltre riscaldare le etichette che sono state riscalate ai sensi del paragrafo 1 o introdotte ai sensi del paragrafo 2 qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), e fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.

4. Al fine di garantire una scala da A a G omogenea, la Commissione adotta, entro il 2 agosto 2023, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, al fine di integrare il presente regolamento, introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, con l'obiettivo di esporre l'etichetta riscalata, sia nei negozi che online, 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

Nel determinare l'ordine dei gruppi di prodotti da riscaldare, la Commissione considera la proporzione di prodotti nelle classi più elevate.

5. In deroga al paragrafo 4, la Commissione:

a) presenta valutazioni per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013 e (UE) 2015/1187 entro il 2 agosto 2025 in vista del loro riscalaggio, e, se del caso, adotta, entro il 2 agosto 2026, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G.

In ogni caso, gli atti delegati che introducono etichette riscalate da A a G sono adottati entro il 2 agosto 2030;

b) adotta, entro il 2 novembre 2018, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010 ⁽¹⁾, (UE) n. 1060/2010 ⁽²⁾, (UE) n. 1061/2010 ⁽³⁾, (UE) n. 1062/2010 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 874/2012 ⁽⁵⁾ della Commissione e dalla direttiva 96/60/CE, con l'obiettivo di esporre le etichette riscalate, sia nei negozi che online, 12 mesi dopo la loro entrata in vigore.

6. Per quanto riguarda i prodotti per i quali la Commissione può riscaldare ulteriormente le etichette in conformità del paragrafo 3, la Commissione riesamina l'etichetta ai fini del riscalaggio se ritiene che:

a) il 30 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata A e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica; oppure

b) il 50 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nelle due classi di efficienza energetica più elevate A e B e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).



7. La Commissione effettua uno studio di riesame se ha valutato che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), sono soddisfatte.

Se, per uno specifico gruppo di prodotti, tali condizioni non sono soddisfatte entro otto anni dall'entrata in vigore del relativo atto delegato, la Commissione individua le eventuali barriere che hanno impedito all'etichetta di svolgere il suo ruolo.

Nel caso di nuove etichette, effettua uno studio preparatorio sulla base dell'elenco indicativo dei gruppi di prodotti indicati nel piano di lavoro.

La Commissione completa il suo studio di riesame e presenta i risultati nonché, se del caso, un progetto di atto delegato al forum consultivo entro 36 mesi dal momento in cui la Commissione è addivenuta alla conclusione che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b) sono soddisfatte. Il forum consultivo discute la conclusione e lo studio di riesame.

8. Qualora si introduca o si riscali un'etichetta, la Commissione assicura che nella classe di efficienza energetica A verosimilmente non figurino prodotti al momento dell'introduzione dell'etichetta e che il tempo previsto entro cui la maggior parte dei modelli rientri in questa classe sia di almeno dieci anni.

9. In deroga al paragrafo 8, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, si stabiliscono requisiti tali da garantire che nessun prodotto rientri nelle classi energetiche A e B al momento dell'introduzione dell'etichetta.

10. Laddove, per un dato gruppo di prodotti, i modelli della classe di efficienza energetica E, F o G non possano più essere immessi sul mercato o messi in servizio in forza di una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, la classe o le classi in questione figurano in grigio sull'etichetta, come precisato nel pertinente atto delegato. L'etichetta con le classi ombreggiate in grigio si applica esclusivamente alle nuove unità di prodotto immesse sul mercato o messe in servizio.

11. Laddove, per motivi tecnici, sia impossibile definire sette classi di efficienza energetica corrispondenti a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista del cliente, l'etichetta, in deroga all'articolo 2, punto 14, può contenere un numero inferiore di classi. In tali casi si mantiene la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso.

12. La Commissione esercita i poteri e gli obblighi ad essa conferiti dal presente articolo conformemente all'articolo 16.

13. Quando, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, un'etichetta è riscalata:


a) il fornitore, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, fornisce le etichette esistenti, quelle riscalate e le schede informative del prodotto ai distributori per un periodo che inizia quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata.

In deroga al primo comma della presente lettera, se le etichette esistenti e quelle riscalate richiedono diverse prove del modello, il fornitore può scegliere di non fornire l'etichetta esistente con le unità dei modelli immessi sul mercato o messi in servizio durante il periodo di quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio prima dell'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore non mette in vendita le unità in questione prima di tale data. Il fornitore informa il distributore interessato di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali unità nelle sue offerte al distributore;

b) il fornitore, per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima del periodo di quattro mesi, fornisce l'etichetta riscalata su richiesta del distributore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dall'inizio di tale periodo. Per tali prodotti, il distributore ottiene un'etichetta riscalata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

In deroga al primo comma della presente lettera:

i) il distributore che non riesce a ottenere un'etichetta riscalata ai sensi del primo comma della presente lettera per le unità già in stock, in quanto il fornitore ha cessato le sue attività, è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a nove mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata; oppure



- ii) se l'etichetta non riscalata e quella riscalata richiedono diverse prove del modello, il fornitore è esentato dall'obbligo di fornire un'etichetta riscalata per le unità immesse sul mercato o messe in servizio anteriormente al periodo di quattro mesi, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio dopo l'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a 9 mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata;
- c) il distributore sostituisce le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online, con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi a partire dalla data specificata nell'atto delegato pertinente per l'inizio dell'esposizione dell'etichetta riscalata. Il distributore non espone le etichette riscalate prima di tale data.

In deroga alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), possono prevedere norme specifiche per le etichette energetiche stampigliate sull'imballaggio.

Articolo 12

Banca dati dei prodotti

1. La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti.

La banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.

2. La banca dati dei prodotti serve per i seguenti scopi:

- a) assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione;
- b) fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato e le loro etichette energetiche, e le schede informative del prodotto;
- c) fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull'efficienza energetica dei prodotti per riesaminare le etichette energetiche.

3. La parte pubblica della banca dati e il portale online contengono le informazioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2 rispettivamente, che sono rese pubbliche. La parte pubblica della banca dati soddisfa i criteri di cui al paragrafo 7 del presente articolo e i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.

4. La parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti è accessibile esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione e contiene le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, comprese le parti specifiche della documentazione tecnica di cui al paragrafo 5 del presente articolo. La parte relativa alla conformità soddisfa i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, nonché i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.

5. Le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore inserisce nella banca dati riguardano soltanto:

- a) una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
- b) i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;
- c) precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio, o quando viene sottoposto a prove;
- d) i parametri tecnici misurati del modello;
- e) i calcoli eseguiti con i parametri misurati;
- f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b).

Su base volontaria, il fornitore può inoltre caricare nella banca dati parti aggiuntive della documentazione tecnica.

6. Qualora dati diversi da quelli di cui al paragrafo 5 o non disponibili nella parte pubblica della banca dati si rendano necessari alle autorità di vigilanza del mercato e/o alla Commissione per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, esse devono essere in grado di ottenerli dal fornitore su richiesta.



7. La banca dati dei prodotti è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
- riduzione al minimo dell'onere amministrativo per il fornitore e gli altri utenti della banca dati;
 - facilità d'uso ed efficienza in termini di costi; e
 - che siano evitate automaticamente le registrazioni in soprannumero.
8. La parte relativa alla conformità della banca dati è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
- protezione dall'uso involontario e tutela delle informazioni riservate mediante disposizioni rigorose in materia di sicurezza;
 - diritti di accesso sulla base del principio della necessità di conoscere;
 - trattamento dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, a seconda dei casi;
 - limitazioni dell'accesso ai dati, in modo da evitare la riproduzione di insiemi di dati più ampi;
 - tracciabilità dell'accesso ai dati da parte del fornitore per quanto riguarda la sua documentazione tecnica.
9. I dati contenuti nella parte relativa alla conformità della banca dati sono trattati conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione ⁽¹⁾. In particolare, si applicano le disposizioni specifiche in materia di cibersicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione ⁽²⁾ e le relative norme di attuazione. Il livello di riservatezza è commisurato al danno derivante dalla divulgazione dei dati a persone non autorizzate.
10. Il fornitore ha accesso alle informazioni da esso inserite nella banca dati dei prodotti e il diritto di modificarle, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2. A fini di vigilanza del mercato si tiene un registro delle versioni modificate, conservando traccia delle date delle eventuali modifiche.
11. I clienti che utilizzano la parte pubblica della banca dati dei prodotti sono in grado di reperire facilmente la migliore classe energetica popolata per ciascun gruppo di prodotti, in modo da poter confrontare le caratteristiche dei modelli e scegliere i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.
12. Alla Commissione è conferito il potere di precisare, mediante atti di esecuzione, i dettagli operativi della banca dati dei prodotti. Previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.


Articolo 13

Norme armonizzate

- Dopo aver adottato, ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, un atto delegato che stabilisce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
- Laddove tali norme armonizzate si applichino durante la valutazione di conformità di un prodotto, il modello si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
- Le norme armonizzate mirano a simulare condizioni di utilizzo quanto più reali possibile, mantenendo nel contempo un metodo di prova standard. I metodi di prova tengono inoltre conto delle spese accessorie per l'industria e le piccole e medie imprese (PMI).
- I metodi di misurazione e di calcolo previsti dalle norme armonizzate sono affidabili, accurati e riproducibili, nonché in linea con i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).



*Articolo 14***Forum consultivo**

1. Nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento, la Commissione assicura, rispetto a ciascun atto delegato adottato a norma dell'articolo 16 e a ciascun atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 12, del presente regolamento, una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate al gruppo di prodotti in questione, come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum consultivo che riunisce tutte le suddette parti. Il forum consultivo è combinato con il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

2. Ove opportuno, durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a titolo di prova la grafica e il contenuto delle etichette di specifici gruppi di prodotti a gruppi rappresentativi di clienti dell'Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente.

*Articolo 15***Piano di lavoro**

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, stabilisce un piano di lavoro a lungo termine, che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette per i gruppi di prodotti in conformità dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5, fatta eccezione per il riscalaggio delle etichette in vigore al 1° agosto 2017, il cui riscalaggio è disciplinato dall'articolo 11 del presente regolamento.

La Commissione aggiorna periodicamente il piano di lavoro previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE ed è sottoposto a revisione ogni tre anni.

La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro.

*Articolo 16***Atti delegati**


1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento fissando requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti.

2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 specificano i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti:


- a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell'Unione, il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse;
- b) all'interno del gruppo di prodotti, i modelli con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente nei pertinenti livelli di prestazione;
- c) non vi sono ripercussioni negative rilevanti per quanto riguarda l'accessibilità economica e il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti;
- d) l'introduzione di requisiti di etichettatura energetica per un gruppo di prodotti non ha ripercussioni negative rilevanti sulla funzionalità del prodotto durante l'utilizzo.

3. Gli atti delegati relativi a specifici gruppi di prodotti precisano, in particolare:

- a) la definizione dello specifico gruppo di prodotti rientrante nella definizione di «prodotto connesso all'energia» di cui all'articolo 2, punto 1), che deve essere disciplinato dai requisiti dettagliati di etichettatura;



- b) la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile. I gradi da A a G della classificazione corrispondono a un risparmio considerevole di costi e di energia e a un'opportuna differenziazione dei prodotti dal punto di vista del cliente. Deve inoltre essere precisato in che modo i gradi da A a G della classificazione e, se del caso, il consumo di energia sono esposti in posizione evidente sull'etichetta;
 - c) se del caso, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative al prodotto, nel qual caso l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto. Le informazioni supplementari sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nel suo insieme per i clienti. Tali informazioni si basano su dati relativi alle caratteristiche fisiche del prodotto che possono essere misurate e verificate dalle autorità di vigilanza del mercato;
 - d) se del caso, l'inclusione di un riferimento sull'etichetta che consenta ai clienti di individuare i prodotti energetici intelligenti, vale a dire in grado di modificare e ottimizzare automaticamente i loro modelli di consumo in risposta a stimoli esterni (quali segnali da o tramite un sistema centrale di gestione dell'energia nelle abitazioni, segnali di prezzo, segnali di controllo diretto, misurazioni locali) o in grado di fornire altri servizi che aumentano l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, con l'obiettivo di migliorare l'impatto ambientale del consumo di energia nell'intero sistema energetico;
 - e) l'esposizione dell'etichetta, ad esempio apposta sul singolo prodotto, senza danneggiarlo, stampigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico o presentata online, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e delle implicazioni per i clienti, i fornitori e i distributori;
 - f) ove opportuno, i mezzi elettronici per etichettare i prodotti;
 - g) le modalità di fornitura dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto nella vendita a distanza;
 - h) il contenuto prescritto e, se del caso, il formato e altri dettagli riguardanti la scheda informativa del prodotto e la documentazione tecnica, ivi compresa la possibilità di inserire i parametri della scheda informativa del prodotto nella banca dati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1;
 - i) le tolleranze ammesse ai fini della verifica che devono essere utilizzate dagli Stati membri per verificare la conformità ai requisiti;
 - j) come la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza figurante sull'etichetta sono inserite nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale, inclusi gli aspetti di leggibilità e visibilità;
 - k) i metodi di misurazione e di calcolo di cui all'articolo 13 per determinare le informazioni contenute nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto, inclusa la definizione dell'indice di efficienza energetica (IEE) o parametro equivalente;
 - l) se negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;
 - m) il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta che consentono ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulle prestazioni del prodotto contenute nella scheda informativa del prodotto. Il formato di tali riferimenti possono assumere la forma di un indirizzo di sito web, un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), un link alle etichette online o altro mezzo opportuno orientato al consumatore;
 - n) se del caso, come le classi di efficienza energetica che descrivono il consumo di energia del prodotto durante l'uso debbano essere indicate sulla visualizzazione interattiva del prodotto;
 - o) la data della valutazione e della revisione dell'atto delegato che eventualmente ne consegue;
 - p) se del caso, le differenze nelle prestazioni energetiche in regioni climatiche diverse;
 - q) per quanto riguarda l'obbligo di conservare le informazioni nella parte relativa alla conformità della banca dati di cui all'articolo 4, paragrafo 6, un periodo di conservazione inferiore a 15 anni, ove opportuno in relazione alla vita media del prodotto.
4. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno specifico gruppo di prodotti. Quando la Commissione decide in merito alla tempistica per l'adozione dell'atto delegato per uno specifico gruppo di prodotti, non ritarda l'adozione per motivi connessi all'adozione di un atto delegato relativo ad un altro specifico gruppo di prodotti, salvo in circostanze eccezionali.
5. La Commissione tiene un inventario aggiornato di tutti gli atti delegati pertinenti, nonché delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE, inclusi riferimenti completi a tutte le norme armonizzate pertinenti.



Articolo 17

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° agosto 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta esperti designati da ogni Stato membro in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. La consultazione degli esperti degli Stati membri ha luogo dopo la consultazione prevista dall'articolo 14.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato stabilito dall'articolo 19 della direttiva 2009/125/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19


Valutazione e relazioni

Entro il 2 agosto 2025, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta l'efficacia del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese, del consumo di energia, delle emissioni di gas a effetto serra, delle attività di vigilanza del mercato e dei costi di creazione e manutenzione della banca dati.

Articolo 20

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La direttiva 2010/30/UE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2017.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.



3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima del 1° agosto 2017, il fornitore, per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità, mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.

4. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento che disciplini il pertinente gruppo di prodotti.

Gli obblighi di cui al presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE.

5. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti già disciplinati da atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE o della direttiva 96/60/CE, laddove la Commissione adotti atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, la classificazione di efficienza energetica stabilita dalla direttiva 2010/30/UE può, in deroga all'articolo 16, paragrafo 3), lettera b), del presente regolamento, continuare ad applicarsi fino alla data in cui gli atti delegati che introducono le etichette riscalate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento diventino applicabili.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2017.

In deroga al secondo comma, l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS



ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLA BANCA DATI DEI PRODOTTI E CRITERI FUNZIONALI PER LA PARTE PUBBLICA DELLA BANCA DATI

1. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte pubblica della banca dati:
 - a) nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica del fornitore;
 - b) identificativo del modello;
 - c) etichetta in formato elettronico;
 - d) classe o classi di efficienza energetica e altri parametri che figurano sull'etichetta;
 - e) parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico.
2. Informazioni che devono essere inserite dalla Commissione nel portale online:
 - a) informazioni di contatto delle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro;
 - b) piano di lavoro a norma dell'articolo 15;
 - c) verbali del forum consultivo;
 - d) un inventario degli atti delegati e di esecuzione, dei metodi provvisori di misurazione e calcolo e delle norme armonizzate applicabili.
3. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte relativa alla conformità della banca dati:
 - a) identificativo del modello di tutti i modelli equivalenti già immessi sul mercato;
 - b) la documentazione tecnica di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

La Commissione fornisce un link al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), che contiene i risultati dei controlli di conformità eseguiti dagli Stati membri e le misure provvisorie adottate.
4. Criteri funzionali per la parte pubblica della banca dati dei prodotti:
 - a) ciascun modello di prodotto è consultabile sotto forma di registrazione individuale;
 - b) ne risulta un singolo fascicolo, che può essere visualizzato, scaricato e stampato, contenente l'etichetta energetica di ciascun modello, nonché le versioni linguistiche della scheda informativa del prodotto completa, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
 - c) le informazioni sono presentate in un formato leggibile mediante dispositivi informatici, consultabile e differenziabile, e rispettano le norme aperte per l'uso da parte di terzi, a titolo gratuito;
 - d) è istituito e mantenuto un ufficio di assistenza o punto di contatto per il fornitore, cui è fatto chiaro riferimento sul portale.



ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2010/30/UE	Il presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)	—
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, punto 1)
Articolo 2, lettera b)	Articolo 2, punto 2)
Articolo 2, lettera c)	—
Articolo 2, lettera d)	—
Articolo 2, lettera e)	—
Articolo 2, lettera f)	—
Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, punto 13)
Articolo 2, lettera h)	Articolo 2, punto 14)
Articolo 2, lettera i)	Articolo 2, punto 8)
Articolo 2, lettera j)	Articolo 2, punto 9)
Articolo 2, lettera k)	—
Articolo 3	Articolo 7
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 6, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 6, lettera b), e articolo 9
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 4	—
Articolo 4, lettera a)	Articolo 5
Articolo 4, lettera b)	—
Articolo 4, lettera c)	Articolo 6, lettera a)
Articolo 4, lettera d)	Articolo 6, lettera a)
Articolo 5	Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 6
Articolo 5, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 5, lettera b), punti i), ii), iii) e iv)	Articolo 4, paragrafo 6, e allegato I
Articolo 5, lettera c)	Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 5, lettera d)	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 5, lettera d), secondo comma	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 5, lettera e)	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 5, lettera f)	—
Articolo 5, lettera g)	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 5, lettera h)	—
Articolo 6	Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 6
Articolo 6, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 6, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)



Direttiva 2010/30/UE	Il presente regolamento
Articolo 7	Articolo 16, paragrafo 3, lettere e) e g)
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	—
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 4	—
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 16
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma	—
Articolo 10, paragrafo 1, quarto comma	Articolo 16, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 16, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 16, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)	—
Articolo 10, paragrafo 3, lettera a)	—
Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)	—
Articolo 10, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 14
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)	—
Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 16, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 16, paragrafo 3, lettera k)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 16, paragrafo 3, lettera h)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 16, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), secondo comma	—
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), terzo comma	Articolo 16, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quarto comma	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quinto comma	Articolo 11
Articolo 10, paragrafo 4, lettera e)	Articolo 16, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera f)	Articolo 16, paragrafo 3, lettera h)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera g)	Articolo 16, paragrafo 3, lettera j)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera h)	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 4, lettera i)	Articolo 16, paragrafo 3, lettera i)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera j)	Articolo 16, paragrafo 3, lettera o)
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 5
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 2	—
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 13	Articolo 17, paragrafo 6
Articolo 14	Articolo 19
Articolo 15	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 16	—
Articolo 17	Articolo 20
Articolo 18	Articolo 21
Articolo 19	Articolo 21
Allegato I	—
—	Allegato I
Allegato II	Allegato II



REGOLAMENTO (UE) 2017/1370 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1683/95 ⁽²⁾ del Consiglio istituisce un modello uniforme per i visti.
- (2) L'attuale disegno comune per il visto adesivo, in circolazione da venti anni, deve essere considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode.
- (3) È pertanto opportuno istituire un nuovo disegno comune con elementi di sicurezza più moderni, per rendere più sicuro il visto adesivo e impedire le falsificazioni.
- (4) Su richiesta dell'Irlanda e del Regno Unito, la Commissione dovrebbe definire con lo Stato membro richiedente le opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche con tale Stato membro ai fini del rilascio da parte di quest'ultimo dei visti nazionali.
- (5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (6) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE ⁽³⁾ del Consiglio; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (7) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE ⁽⁴⁾ del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 1º giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 giugno 2017.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43).

⁽⁴⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁶⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).



- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, ⁽³⁾ uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1683/95,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1683/95 è così modificato:

- 1) All'articolo 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«Su richiesta dell'Irlanda e del Regno Unito, la Commissione definisce con lo Stato membro richiedente le opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche di cui all'articolo 2 ai fini del rilascio dei visti nazionali da parte dello Stato membro richiedente.

I costi per i quali l'Irlanda e il Regno Unito non contribuiscono conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono a carico rispettivamente dell'Irlanda o del Regno Unito se essi presentano tale richiesta.»

- 2) L'allegato è sostituito dall'immagine e dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I visti adesivi conformi alle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 e applicabili fino alla data di cui all'articolo 3, secondo comma, del presente regolamento possono essere usati per i visti rilasciati durante un periodo di sei mesi dopo tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Gli Stati membri applicano il presente regolamento al più tardi quindici mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95.

⁽¹⁾ GUL 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽²⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽³⁾ GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽⁴⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 19).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente


M. MAASIKAS



ALLEGATO

L'allegato al regolamento (CE) n. 1683/95 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO




Caratteristiche di sicurezza

1. Deve essere inserita un'immagine a colori del titolare rispondente a elevati requisiti di sicurezza.
2. In questa zona figura un elemento otticamente variabile (Kinegram® o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, le lettere "EU", "EUE" e linee cinematiche realizzate mediante "guilloche".
3. In questa casella figura il codice paese di tre lettere stabilito dal documento ICAO 9303 sulle specifiche dei documenti di viaggio a lettura ottica (Machine Readable Travel Documents — MRTD), che identifica lo Stato membro emittente, o l'acronimo "BNL" se emesso da Belgio, Lussemburgo o Paesi Bassi, in inchiostro otticamente variabile tra diversi colori, a seconda dell'angolo di osservazione.
4. In questa zona figurano, in caratteri maiuscoli:
 - a) la parola "VISA". Lo Stato membro emittente può includere il termine equivalente in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione;
 - b) il nome dello Stato membro emittente, in inglese, francese e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione;
 - c) il codice designatore di località di tre lettere relativo allo Stato membro emittente, come indicato nel documento ICAO 9303.
5. In questa casella figura il numero del visto nazionale di nove cifre, che è prestampato in nero con orientamento orizzontale. È utilizzato un carattere tipografico speciale.
6. In questa casella figura il numero nazionale a nove cifre del visto adesivo, che è prestampato in rosso con orientamento verticale. È utilizzato un carattere tipografico speciale, diverso da quello usato nella casella 5. Il "numero di visto adesivo" è rappresentato dall'insieme del codice paese di tre lettere previsto dal documento ICAO 9303 e del numero nazionale che figura nelle caselle 5 e 6.
7. In questa casella figurano le lettere "EU" con un effetto di immagine latente. Tali lettere appaiono scure quanto sono inclinate lontano dall'osservatore e chiare quando sono fatte ruotare di 90°.
8. In questa casella figura il codice riportato alla casella 3, con un effetto di immagine latente. Tale codice appare scuro quando è inclinato lontano dall'osservatore e chiaro quando è fatto ruotare di 90°.

Zone da completare


Le didascalie per le caselle sono in inglese e in francese. Lo Stato membro emittente ha facoltà di aggiungere una traduzione in un'altra lingua delle istituzioni dell'Unione.

9. Questa casella comincia con la dicitura "valido per". L'autorità emittente indica il territorio all'interno del quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.



10. Questa casella inizia con la parola “da”; più oltre sulla riga compare la parola “a”. L'autorità emittente indica il periodo durante il quale il titolare del visto può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto. Più oltre, sulla riga figurano le diciture “durata del soggiorno” (vale a dire, il periodo di permanenza previsto dal richiedente) e “giorni”.
11. Questa casella inizia con la dicitura “tipo di visto”. L'autorità emittente indica la categoria del visto. Più oltre, sulla riga figurano le diciture “numero di passaporto” e “numero di ingressi”.
12. Questa casella inizia con la dicitura “rilasciato a” e sarà usata per indicare il luogo in cui è ubicata l'autorità emittente. Più oltre, sulla riga figura la dicitura “il” seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente.
13. Questa casella comincia con le parole “cognome, nome”.
14. Questa casella inizia con la parola “annotazioni”. La zona sotto la parola “annotazioni” è utilizzata dall'autorità emittente per eventuali ulteriori informazioni.
15. Questa casella contiene le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Nella zona a lettura ottica figura un testo stampato visibile nella stampa di fondo contenente la dicitura “Unione europea” in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Il testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.
16. Questa casella è destinata all'eventuale aggiunta di un “codice a barre bidimensionale comune”.»

17CE2023



DIRETTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 5 luglio 2017****relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri, nella misura in cui è di interesse per le politiche dell'Unione.
- (2) La convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 ⁽³⁾ e i relativi protocolli del 27 settembre 1996 ⁽⁴⁾, del 29 novembre 1996 ⁽⁵⁾ e del 19 giugno 1997 ⁽⁶⁾ (la «convenzione») stabiliscono norme minime riguardo alla definizione di illeciti penali e di sanzioni nell'ambito della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. Gli Stati membri hanno elaborato la convenzione, in cui è stato rilevato che la frode ai danni delle entrate e delle spese dell'Unione in numerosi casi non restava circoscritta a un singolo paese ed era spesso commessa da reti della criminalità organizzata. Su tale base, nella convenzione si era già riconosciuto che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiedeva il perseguimento penale di ogni condotta fraudolenta lesiva di tali interessi. Parallelamente, è stato adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽⁷⁾. Tale regolamento stabilisce norme generali relative a controlli omogenei e a misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto dell'Unione riferendosi, al contempo, alle norme settoriali in tale settore, alle condotte fraudolente quali definite nella convenzione e all'applicazione del diritto penale e del procedimento penale degli Stati membri.
- (3) La politica dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione è già stata oggetto di misure di armonizzazione come il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. Per garantire l'attuazione della politica dell'Unione in detta materia, è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse.
- (4) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede una definizione comune di frode che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che dovrebbe ricomprendere la condotta fraudolenta dal lato delle entrate,

⁽¹⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 134.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 25 aprile 2017 (GU C 184 del 9 giugno 2017, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 151 del 20.5.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).




delle spese e dei beni ai danni del bilancio generale dell'Unione europea («bilancio dell'Unione»), comprese operazioni finanziarie quali l'assunzione e l'erogazione di prestiti. La nozione di reati gravi contro il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto («IVA») istituito dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽¹⁾ («sistema comune dell'IVA») fa riferimento alle forme più gravi di frode dell'IVA, in particolare la frode carosello, la frode dell'IVA dell'operatore inadempiente e la frode dell'IVA commessa nell'ambito di un'organizzazione criminale, che creano serie minacce per il sistema comune dell'IVA e, di conseguenza, per il bilancio dell'Unione. I reati contro il sistema comune dell'IVA dovrebbero essere considerati gravi qualora siano connessi al territorio di due o più Stati membri, derivino da un sistema fraudolento per cui tali reati sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA e il danno complessivo causato dai reati sia almeno pari a 10 000 000 EUR. La nozione di danno complessivo si riferisce al danno stimato che derivi dall'intero sistema fraudolento, sia per gli interessi finanziari degli Stati membri interessati sia per l'Unione, escludendo interessi e sanzioni. La presente direttiva mira a contribuire agli sforzi per combattere tali fenomeni criminali.

- (5) Quando esegue il bilancio dell'Unione nel quadro della gestione concorrente o indiretta, la Commissione può delegare compiti d'esecuzione del bilancio agli Stati membri, oppure affidarli a organi e organismi istituiti in applicazione dei trattati o ad altre entità o persone. In caso di gestione concorrente o indiretta, gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero beneficiare dello stesso livello di tutela di cui beneficiano nel quadro della gestione diretta della Commissione.
- (6) Ai fini della presente direttiva, costituiscono spese relative agli appalti le spese connesse agli appalti pubblici quali definiti nell'articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (7) Il diritto dell'Unione in materia di riciclaggio di denaro è pienamente applicabile al riciclaggio di denaro riguardante beni provenienti dai reati contemplati dalla presente direttiva. È opportuno un richiamo a detto diritto al fine di garantire che il regime sanzionatorio introdotto dalla presente direttiva si applichi a tutti i casi gravi di reati contro gli interessi finanziari dell'Unione.
- (8) La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave per gli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta. Poiché tutti i funzionari pubblici hanno il dovere di esercitare il proprio giudizio o la propria discrezionalità in modo imparziale, la dazione di tangenti per influenzare il giudizio o la discrezionalità di un funzionario pubblico e la ricezione di tali tangenti dovrebbero rientrare nella definizione di corruzione, indipendentemente dal diritto o dalle disposizioni regolamentari applicabili nel paese o all'organizzazione internazionale di appartenenza del funzionario interessato.
- (9) Possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione alcuni tipi di condotta di un funzionario pubblico incaricato della gestione di fondi o beni, sia che sia in carica sia che agisca in una funzione di sorveglianza, che mirano alla appropriazione indebita di fondi o beni, per uno scopo contrario a quello previsto e per mezzo dei quali detti interessi vengano danneggiati. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa dei reati in cui rientrino tali tipi di condotta.
- (10) Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di appropriazione indebita, è necessario includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci tutti coloro che ricoprono un incarico formale nell'Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi. I soggetti privati sono sempre più coinvolti nella gestione dei fondi dell'Unione. Al fine di tutelare adeguatamente i fondi dell'Unione dalla corruzione e dall'appropriazione indebita, la definizione di «funzionario pubblico» deve pertanto comprendere persone che, pur non ricoprendo un incarico formale, sono tuttavia investite di funzioni di pubblico servizio, e le esercitano in maniera analoga, relativamente a fondi dell'Unione, come i contraenti coinvolti nella gestione di tali fondi.
- (11) Riguardo ai reati contemplati nella presente direttiva, il concetto di intenzionalità deve applicarsi a tutti gli elementi costitutivi di tali reati. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione può essere dedotto da circostanze materiali oggettive. I reati che non hanno il requisito dell'intenzionalità non sono oggetto della presente direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



- (12) La presente direttiva non obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni detentive per la commissione di reati che non hanno carattere di gravità, nei casi in cui l'intenzione è presunta ai sensi del diritto nazionale.
- (13) Nella pratica, alcuni reati contro gli interessi finanziari dell'Unione sono spesso strettamente correlati ai reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e agli atti legislativi dell'Unione che sono basati su tale disposizione. Nel formulare la presente direttiva è pertanto opportuno garantire la coerenza tra tali gli atti legislativi e la presente direttiva.
- (14) Nella misura in cui gli interessi finanziari dell'Unione possono essere lesi o minacciati dalla condotta imputabile a persone giuridiche, queste dovrebbero essere responsabili dei reati commessi in loro nome, quali definiti nella presente direttiva.
- (15) Per garantire una tutela equivalente degli interessi finanziari dell'Unione in tutta l'Unione mediante misure che siano dissuasive, è opportuno che gli Stati membri prevedano alcuni tipi e livelli di sanzioni applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva. I livelli delle sanzioni non dovrebbero andare oltre quanto è proporzionato ai reati.
- (16) Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare norme più rigorose per reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
- (17) La presente direttiva non preclude l'adeguata ed efficace applicazione di misure disciplinari o di sanzioni diverse da quelle di natura penale. Le sanzioni non assimilabili a sanzioni penali, che sono irrogate nei confronti della stessa persona per la stessa condotta possono essere tenute in considerazione in sede di condanna della persona in questione per un reato definito nella presente direttiva. Per gli altri tipi di sanzione dovrebbe essere pienamente rispettato il principio del divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (*ne bis in idem*). La presente direttiva non configura come reati condotte che non sono anche oggetto di sanzioni disciplinari o di altre misure relative alla violazione di doveri d'ufficio, nei casi in cui dette sanzioni disciplinari o altre misure possano essere applicate alle persone interessate.
- (18) Le sanzioni per le persone fisiche dovrebbero prevedere, in taluni casi, una pena massima di almeno quattro anni di reclusione. Tra tali casi dovrebbero essere ricompresi almeno quelli in cui siano stati arrecati danni o ottenuti vantaggi considerevoli, presumendo considerevoli i danni o vantaggi per un valore superiore a 100 000 EUR. Qualora il diritto di uno Stato membro non preveda una soglia esplicita per un danno o vantaggio considerevole quale base per una pena massima, lo Stato membro dovrebbe assicurare che i suoi tribunali prendano in considerazione l'entità del danno o del vantaggio in sede di determinazione delle sanzioni per frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri prevedano altri elementi che indichino il carattere di gravità di un reato, ad esempio nei casi in cui il danno o il vantaggio sia potenziale ma di carattere molto consistente. Tuttavia, per i reati contro il sistema comune dell'IVA, la soglia al raggiungimento della quale il danno o il vantaggio dovrebbe essere presunto considerevole è, in conformità della presente direttiva, pari a 10 000 000 EUR. L'introduzione di livelli minimi delle pene detentive massime è necessaria a garantire una tutela equivalente degli interessi finanziari dell'Unione in tutta l'Unione. Le sanzioni si prefiggono di servire da forte deterrente per potenziali autori di reati, con effetti in tutta l'Unione.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il fatto che un reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale come definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ⁽¹⁾, sia considerato una circostanza aggravante in conformità delle norme applicabili previste dai rispettivi ordinamenti giuridici. Dovrebbero assicurare che i giudici possano prendere in considerazione la circostanza aggravante all'atto di giudicare gli autori di reati, pur non avendo l'obbligo di tenerne conto nella loro pena. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di prevedere la circostanza aggravante qualora il diritto nazionale preveda che i reati definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI siano puniti come un reato distinto e ciò può comportare livelli sanzionatori più severi.
- (20) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori di reati e dei proventi derivanti dalle attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione e la complessità delle indagini transfrontaliere che ne conseguono, è opportuno che ciascuno Stato membro stabilisca la propria giurisdizione al fine di poter contrastare tali attività. Ciascuno Stato membro dovrebbe così garantire che la propria giurisdizione contempli i reati che siano commessi utilizzando tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal proprio territorio.

⁽¹⁾ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).




- (21) Data la possibile compresenza di più giurisdizioni per i reati transfrontalieri rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che il principio del *ne bis in idem* sia pienamente rispettato nell'applicazione del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero dotarsi di norme sui termini di prescrizione necessari al fine di consentire ad essi di contrastare le attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione. Nel caso di reati punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, il termine di prescrizione dovrebbe essere pari ad almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui il reato è stato commesso. Ciò non dovrebbe creare alcun pregiudizio agli Stati membri che non prevedono termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.
- (23) Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, nonché altre norme del diritto dell'Unione, in particolare ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è necessario prevedere disposizioni adeguate per la cooperazione per garantire un'azione efficace contro i reati definiti nella presente direttiva a danno degli interessi finanziari dell'Unione, anche mediante lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, come pure l'assistenza tecnica ed operativa prestata dalla Commissione alle autorità nazionali competenti in funzione delle esigenze per agevolare il coordinamento delle indagini. Tale assistenza non dovrebbe comportare la partecipazione della Commissione stessa alle indagini o alle azioni penali condotte dalle autorità nazionali in ordine a singoli casi di reato. La Corte dei conti e i revisori dei conti incaricati dell'audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione dovrebbero comunicare all'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato ai sensi della presente direttiva e gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi nazionali di revisione contabile ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 facciano altrettanto, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
- (24) È opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo alle misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva. La relazione può, se necessario, essere corredata di proposte che vagliano eventuali sviluppi, in particolare per quanto riguarda il finanziamento del bilancio dell'Unione.
- (25) La convenzione dovrebbe essere sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati dalla stessa.
- (26) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il riferimento alla frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione dovrebbe essere inteso come riferimento alla frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione secondo la definizione di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, paragrafo 3 della presente direttiva ovvero, per quanto riguarda i reati contro il sistema comune dell'IVA, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva.
- (27) La corretta attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri comporta il trattamento di dati personali da parte delle autorità nazionali competenti e lo scambio di tali dati tra Stati membri, da un lato, e gli organismi competenti dell'Unione, dall'altro. È opportuno che il trattamento dei dati personali a livello nazionale tra autorità nazionali competenti sia regolato dall'*acquis* dell'Unione. Lo scambio di dati personali tra Stati membri dovrebbe essere eseguito in conformità della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Nella misura in cui i dati personali sono trattati dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, dovrebbero applicarsi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ o, se del caso, altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trattamento di dati di carattere personale da parte di tali organi e organismi, nonché le norme applicabili in materia di segreto istruttorio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


⁽²⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



- (28) L'auspicato effetto deterrente dell'applicazione di sanzioni penali impone particolare cautela con riferimento ai diritti fondamentali. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il principio del *ne bis in idem*. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire il tempestivo recupero delle somme e il loro trasferimento al bilancio dell'Unione, fatte salve le pertinenti norme settoriali dell'Unione in materia di rettifiche finanziarie e recupero degli importi spesi indebitamente.
- (30) Le misure e le sanzioni amministrative svolgono un importante ruolo nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente direttiva non esenta gli Stati membri dall'obbligo di applicare e attuare le misure e le sanzioni amministrative dell'Unione ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
- (31) La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nei rispettivi diritti nazionali, sanzioni penali per gli atti di frode e i reati connessi alla frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione cui la direttiva stessa si applica. La presente direttiva non dovrebbe stabilire obblighi in relazione all'applicazione a casi specifici di tali sanzioni o di qualsiasi altro sistema di contrasto disponibile. Gli Stati membri possono, in linea di principio, continuare ad applicare parallelamente misure e sanzioni amministrative nel settore oggetto della presente direttiva. Nell'applicare il diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, garantire che l'irrogazione di sanzioni penali per reati a norma della presente direttiva e di misure e sanzioni amministrative non comporti una violazione della Carta.
- (32) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la strutturazione e l'organizzazione delle rispettive amministrazioni fiscali nel modo che ritengono opportuno per assicurare l'adeguatezza della determinazione, del calcolo e della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché l'effettiva applicazione della normativa sull'IVA.
- (33) La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni relative alla revoca delle immunità stabilite dal TFUE, dal protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea nonché dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegati al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE) e dai testi che vi danno attuazione, o norme simili incorporate nel diritto nazionale. Nel recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale nonché nell'applicare il diritto nazionale di recepimento della presente direttiva si tiene pienamente conto di tali privilegi e immunità, compreso il rispetto della libertà di mandato dei membri.
- (34) La presente direttiva non pregiudica le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi all'applicazione e all'esecuzione delle pene conformemente alle circostanze concrete di ogni singolo caso.
- (35) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può piuttosto, a motivo della sua portata ed effetti, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (36) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (37) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.



(39) La Corte dei Conti è stata consultata e ha espresso un parere ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari, in conformità dell'*acquis* dell'Unione in questo settore.

Articolo 2

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) per «interessi finanziari dell'Unione» si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:
 - i) del bilancio dell'Unione;
 - ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati;
 - b) si intende per «persona giuridica» qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
2. In materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, la presente direttiva si applica unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA. Ai fini della presente direttiva, i reati contro il sistema comune dell'IVA sono considerati gravi qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR.
3. La presente direttiva non incide sulla struttura e sul funzionamento delle amministrazioni fiscali degli Stati membri.

TITOLO II

REATI IN MATERIA DI FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE

Articolo 3

Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione costituisca reato.
2. Ai fini della presente direttiva si considerano frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione:
 - a) in materia di spese non relative agli appalti, l'azione od omissione relativa:
 - i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegue l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto;
 - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegue lo stesso effetto; ovvero
 - iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;

⁽¹⁾ GUC 383 del 12.12.2012, pag. 1.




- b) in materia di spese relative agli appalti, almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, l'azione od omissione relativa:
- i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
 - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
 - iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
- c) in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA di cui alla lettera d), l'azione od omissione relativa:
- i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
 - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
 - iii) alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto;
- d) in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione:
- i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione;
 - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
 - iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA.

Articolo 4

Altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il riciclaggio di denaro come descritto all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 e riguardante beni provenienti dai reati rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva costituisca reato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, la corruzione passiva e la corruzione attiva costituiscano reato.
 - a) Ai fini della presente direttiva, s'intende per «corruzione passiva» l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
 - b) Ai fini della presente direttiva, s'intende per «corruzione attiva» l'azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita costituisca reato.

Ai fini della presente direttiva, s'intende per «appropriazione indebita» l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione.



4. Ai fini della presente direttiva, s'intende per «funzionario pubblico»:
- a) un funzionario dell'Unione o un funzionario nazionale, compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo;
- i) per «funzionario dell'Unione» s'intende una persona:
- che rivesta la qualifica di funzionario o di altro agente assunto per contratto dall'Unione ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ («statuto dei funzionari»); ovvero
 - distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione.
- Fatte salve le disposizioni sui privilegi e le immunità di cui ai protocolli n. 3 e n. 7, sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri di istituzioni, organi o organismi dell'Unione, istituiti a norma dei trattati e il relativo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari;
- ii) per «funzionario nazionale» s'intende: il «funzionario» o il «funzionario pubblico» secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione svolge le sue funzioni.
- Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario nazionale di uno Stato membro, o un funzionario nazionale di un paese terzo, avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo è tenuto ad applicare la definizione di «funzionario nazionale» soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno.
- Il termine «funzionario nazionale» comprende qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale. È assimilata a un funzionario nazionale qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;
- b) qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implicino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FRODE E AD ALTRI REATI CHE LEDONO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE

Articolo 5

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata:
- a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b) sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure
- c) sull'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

⁽¹⁾ GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.



2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto, di uno dei reati di cui all'articolo 3, 4 o 5, a vantaggio di tale persona giuridica.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la possibilità di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 7

Sanzioni per le persone fisiche

1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.

I danni o vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4 si presumono considerevoli qualora il danno o il vantaggio sia di valore superiore a i 100 000 EUR.

I danni o i vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e soggetti all'articolo 2, paragrafo 2, si presumono sempre considerevoli.

Gli Stati membri possono altresì prevedere una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per altre circostanze gravi definite nel loro diritto nazionale.

4. Qualora un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4, comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.

5. Quanto disposto al paragrafo 1 non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici.

Articolo 8

Circostanze aggravanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualora un reato di cui agli articoli 3, 4 o 5 sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante.

Articolo 9

Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- b) l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica;
- c) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;



- d) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- e) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- f) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Articolo 10

Congelamento e confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ vi provvedono in conformità di tale direttiva.

Articolo 11

Giurisdizione


1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 nei seguenti casi:
 - a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio; o
 - b) l'autore del reato è un proprio cittadino.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 laddove l'autore del reato sia soggetto allo statuto dei funzionari al momento della commissione del reato. Ciascuno Stato membro può astenersi dall'applicare le norme sulla giurisdizione di cui al presente paragrafo, o può applicarle solo in particolari casi o solo quando siano soddisfatte specifiche condizioni, e ne informa la Commissione.
3. Uno Stato membro informa la Commissione qualora lo stesso decida di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 che sono stati commessi al di fuori del proprio territorio in una delle seguenti situazioni:
 - a) l'autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio;
 - b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; oppure
 - c) l'autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali.
4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.

Articolo 12

Termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).



4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
- una pena superiore ad un anno di reclusione, o in alternativa,
 - una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione,

irrogata a seguito di condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 o 5, possa essere eseguita per almeno cinque anni dalla data della condanna definitiva. Tale periodo può includere proroghe del termine di prescrizione derivanti da interruzione o da sospensione.

Articolo 13

Recupero

La presente direttiva non pregiudica il recupero:

- a livello di Unione, delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o agli articoli 4 o 5;
- a livello nazionale, dell'IVA non pagata nel quadro della commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), o agli articoli 4 o 5.

Articolo 14

Interazione con altri atti giuridici applicabili dell'Unione

L'applicazione di misure, sanzioni e ammende amministrative contemplate dal diritto dell'Unione, in particolare quelle previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, o da disposizioni del diritto nazionale adottate conformemente a un obbligo specifico derivante dal diritto dell'Unione, non pregiudica le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi procedimento penale avviato sulla base di disposizioni nazionali che attuano la presente direttiva non pregiudichi indebitamente l'applicazione adeguata ed effettiva di misure, sanzioni e ammende amministrative non assimilabili a un procedimento penale contemplate dal diritto dell'Unione o da disposizioni nazionali di attuazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Cooperazione tra Stati membri e Commissione (OLAF) e altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione

- Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitano per facilitare il coordinamento delle loro indagini.
- Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'ambito delle loro competenze, scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. La Commissione e le autorità nazionali competenti tengono conto, in ciascun caso specifico, dei requisiti di riservatezza e delle norme in materia di protezione dei dati. Fatto salvo il diritto nazionale in materia di accesso alle informazioni, a questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinare l'uso di tali informazioni a condizioni specifiche applicabili sia alla Commissione sia a qualunque altro Stato membro a cui l'informazione è inoltrata.
- La Corte dei conti e i revisori dei conti incaricati dell'audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, istituiti in applicazione dei trattati, e ai bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, comunicano all'OLAF e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato ai sensi degli articoli 3, 4 o 5 di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi nazionali di revisione dei conti facciano altrettanto.



*Articolo 16***Sostituzione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee**

La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, e relativi protocolli del 27 settembre 1996, del 29 novembre 1996 e del 19 giugno 1997, è sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019.

Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla convenzione si intendono fatti alla presente direttiva.

*Articolo 17***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla convenzione sostituita dalla presente direttiva s'intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 18***Relazioni e valutazione**

1. Entro il 6 luglio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:


- a) il numero di procedimenti penali avviati, archiviati, conclusi con un proscioglimento, conclusi con una condanna e in corso;
- b) gli importi recuperati a seguito di procedimenti penali e i danni stimati.

3. Entro il 6 luglio 2024 e tenendo conto della sua relazione trasmessa ai sensi del paragrafo 1 nonché delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva sulla prevenzione della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

4. Entro il 6 luglio 2022 e sulla base delle statistiche trasmesse dagli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta, rispetto all'obiettivo generale che consiste nel rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, se:

- a) la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è adeguata;
- b) le disposizioni relative ai termini di prescrizione di cui all'articolo 12 sono sufficientemente efficaci;
- c) la presente direttiva affronta efficacemente i casi di frode negli appalti.

5. Le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono accompagnate, se necessario, da una proposta legislativa che può includere una disposizione specifica sulla frode negli appalti.



*Articolo 19***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 20***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 5 luglio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

17CE2024



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168 del 30 giugno 2017)

Pagina 11, articolo 9, paragrafo 2:

anziché: «Entro il 21 maggio 2018...»

leggasi: «Entro il 2 giugno 2018...».

Pagina 11, articolo 10:

anziché: «Entro il 21 marzo 2021...»

leggasi: «Entro il 2 aprile 2021...».

Pagina 11, articolo 11, paragrafo 2:

anziché: «Esso si applica a decorrere dal 20 marzo 2018.»


leggasi: «Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2018.»

17CE2025


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2017-GUE-075) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 9 2 5 *

€ 20,00

